SENTENZA DI APPELLO - COMPAGNI DI MERENDE

Appello

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

a Corte di Assise di Appello di Firenze

mposta dei Signori:

ott.	Arturo Cindolo	Presidente
ott.	Bruno Loche	Consigliere rel.
g.ra	Brunella Fontani	Giudice Popolare
g.ra	Cristina Balli	" "
ig.ra	M.Teresa Strambini	" "
ig.ra	Simonetta Bartolomasi	" "
Sig.	Gino Chiarelli	" "
Sig.	Gino Giannoni	" "

seguente ha pronunciato

S E N T E N Z A

ella causa *in grado di appello*

contro

VANNI MARIO, *n. S. Casciano Val di Pesa (Fi) il 23.12.1927, ivi res., Via Borgo Sarchiani n. 128 — dom.leg. —*
elett. dom. c/o Avv. Antonino Filastò di Firenze
IN ATTO AGLI ARRESTI DOMICILIARI A S. CASCIANO V.P., BORGO SARCHIANI N. 128 — P.Q.C.
(Arr. il 12.2.96 det. Prato - Ord. Cust. Caut. del 12.2.96 G.I.P. Firenze n. 315/96 r.g. not. 12.2.96 - Ord. Cust. del 23.3.96 G.I.P. Firenze n. 315/96 r.g. not. 23.3.96 - Ord. Cust. Caut. del 29.6.96 G.I.P. Firenze n. 315/96 r.g. not. 1°.7.96 - Ord. concessione arr. dom. del 23.12.97 Corte Assise Firenze n. 8/97 r.g. not. 24.12.97)

prescrizione

N. 5 Reg.Sent.

N.12/98 Reg.Gen.

N.5047/95 R. N. R.

SENTENZA

in data 3/5/99

depositata il

26 AGO. 1999

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Luciana Vigiani

Fatto avviso ai sensi dell'art.548, 2° co. c.p.p.
il _____

Estratto cont.
il _____

Il _____ trasmesso estratto sentenza per esecuzione da

_____

a: Procura Generale Sede - Procura Repubblica c/o Tribunale di

_____

Il _____ fatta scheda per:

_____

_____

_____

Il _____ fatta nota spese

N° _____ C.P.

2) *FAGGI GIOVANNI, n. a Calenzano (Fi) il 17.8.1920, ivi res., Via del Lago n. 11/A — dom. leg. —*
(Arr. il 1°.7.96 det. Prato — Ord. Cust. Caut. del 29.6.96 G.I.P. Firenze n. 315/96 r.g. not. 1°.7.96 — Ord. Scarcerazione per decorrenza termini del 16.10.96 G.I.P. Firenze n. 315/96 r.g. not. 18.10.96 — Ord. fissazione scad. termini cust. caut. del 16.10.96 G.I.P. Firenze n. 315/96 r.g. not. 16.10.96 — Scarcerato in data 31.10.96)
continua

3) *LOTTI GIANCARLO, n. a S. Casciano Val di Pesa (Fi) il 16.9.1940, res. ivi, Fraz. Chiesanuova, Via Faltignano n. 27 c/o Comunità di Faltignano oppure, Via Lucciano n. 20*
Attualmente presso il Servizio Centrale di Protezione del Ministero degli Interni di Roma presente

I M P U T A T I

VANNI MARIO, FAGGI GIOVANNI e LOTTI GIANCARLO:

A) delitto continuato di omicidio aggravato previsto dagli artt. 81 cpv., 110, 575, 577 n. 3, 61 n. 5 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con Pacciani Pietro, per il quale si è proceduto separatamente, agendo materialmente il Vanni ed il Pacciani ed agevolando il Lotti ed il Faggi, l'attività delittuosa dei complici, mediante il controllo dei luoghi, esplodendo colpi di arma da fuoco con una pistola Beretta cal. 22 L.R. serie 70 ed utilizzando anche strumenti da punta e da taglio, agendo con premeditazione e profittando di circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, cagionando la morte di Kraveichvili Jean-M. e Mauriot Nadine.
Accertato in località Salve Regina di Contrada Scopeti in Comune di S. Casciano Val di Pesa, il 9 settembre 1985.

B) delitto di vilipendio di cadavere previsto dagli artt. 81 cpv., 110, 410 II° co. c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso come indicato nel

capo A), mutilavano il cadavere di Mauriot Nadine, asportando una zona del corpo in regione pubica e la mammella sinistra.

C) delitto di porto e detenzione illegale di arma comune da sparo previsto dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n. 2 c.p., 2, 4, 7 Legge n. 895/1967 e succ. modificazioni perché, in concorso come indicato nel capo A), al fine di commettere l'omicidio di cui al medesimo capo e nei tempi e luoghi ivi descritti, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola Beretta cal. 22 L.R. serie 70.

D) contravvenzione prevista dagli artt. 110, 61 n. 2 c.p., 4 Legge n. 110/1975, perché, in concorso come indicato nel capo A), al fine di commettere l'omicidio di cui al medesimo capo e nei tempi e luoghi ivi descritti, portavano fuori della propria abitazione armi da punta e taglio non meglio identificate.

VANNI MARIO e LOTTI GIANCARLO, inoltre:

E) delitto continuato di omicidio aggravato previsto dagli artt. 81 cpv., 110, 575, 577 n. 3, 61 n. 5 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con Pacciani Pietro, per il quale si è proceduto separatamente, agendo materialmente il Vanni ed il Pacciani ed agevolando, il Lotti, l'attività delittuosa dei complici, mediante il controllo dei luoghi, esplodendo colpi di arma da fuoco con una pistola Beretta cal. 22 L.R. serie 70 ed utilizzando anche strumenti da punta e da taglio, agendo con premeditazione e profittando di circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa cagionavano la morte di **Pia Rontini e Claudio Stefanacci.**
In Vicchio di Mugello (Firenze), località La Boschetta il 29 luglio 1984.

(F) delitto di vilipendio di cadavere previsto dagli artt. 81 cpv., 110, 410 II° co. c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso come indicato nel capo E), mutilavano il cadavere di Rontini Pia, asportando una zona del corpo in regione pubica e la mammella sinistra.

G) delitto di omicidio aggravato previsto dagli artt. 81 cpv., 110, 575, 577 n. 3, 61 n. 5 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con Pacciani Pietro, per il quale si è proceduto separatamente, agendo materialmente il Lotti unitamente al Pacciani, esplodendo entrambi colpi di arma da fuoco con una pistola Beretta cal. 22 L.R. serie 70, agendo con premeditazione e profittando di circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, cagionavano la morte di **Meyer Horst W. e Rusch Jens U.**
In località Giogoli di Scandicci, il 10 settembre 1983.

H) delitto continuato di omicidio aggravato previsto dagli artt. 81 cpv., 110, 575, 577 n. 3, 61 n. 5 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con Pacciani Pietro, per il quale si è proceduto separatamente, agendo materialmente il Vanni ed il Pacciani agevolando, il Lotti, l'attività delittuosa dei complici, mediante il controllo dei luoghi, esplodendo colpi di arma da fuoco con una pistola Beretta cal. 22 L.R. serie 70, agendo con premeditazione e profittando di circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, cagionavano la morte di **Mainardi Paolo e Migliorini Antonella.**
In località Baccaiano di Montespertoli, il 19 giugno 1982.

I) delitto continuato di porto e detenzione illegale di arma

comune da sparo previsto dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n. 2 c.p., 2, 4, 7 Legge n. 895/1967 e succ. modificazioni, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso come indicato nei capi E), G), H), al fine di commettere gli episodi di omicidio di cui ai medesimi capi e nei tempi e luoghi ivi descritti, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola Beretta cal. 22 L.R. serie 70.

L) contravvenzione prevista dagli artt. 81 c.p., 110, 61 n. 2 c.p. 4 Legge n. 110/1975 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso come indicato nel capo E), al fine di commettere l'episodio di omicidio di cui al medesimo capo e nei tempi e luoghi ivi descritti, portavano fuori dalla propria abitazione armi da punta e taglio non meglio identificate.

VANNI MARIO e FAGGI GIOVANNI, inoltre:

M) delitto continuato di omicidio aggravato previsto dagli artt. 81 cpv., 110, 575, 577 n. 3, 61 n. 5 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con Pacciani Pietro, per il quale si è proceduto separatamente, agendo materialmente il Vanni ed il Pacciani, esplodendo colpi di arma da fuoco con una pistola Beretta cal. 22 L.R. serie 70 ed utilizzando anche strumenti da punta e da taglio, agendo con premeditazione e profittando di circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, cagionavano la morte di **Baldi Stefano e Cambi Susanna.**

In Località Bartoline di Calenzano, il 23 ottobre 1981.

N) delitto di vilipendio di cadavere previsto dagli artt. 110, 410 II° co. c.p., perché, in concorso come indicato nel capo

M), mutilavano il cadavere di Cambi Susanna, asportando una zona del corpo in regione pubica.
Accertato nei luoghi e nei tempi indicati nel capo M).

O) delitto di porto e detenzione illegale di arma comune da sparo previsto dagli artt. 110, 61 n. 2 c.p., 2, 4, 7 Legge n. 895/1967 e succ. modificazioni, perché, in concorso come indicato nel capo M), al fine di commettere l'episodio di cui al medesimo capo e nei tempi e nei luoghi ivi descritti, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola Beretta cal. 22 L.R. serie 70.

P) contravvenzione prevista dagli artt. 110, 61 n. 2 c.p., 4 Legge n. 110/1975, perché, in concorso come indicato nel capo M), al fine di commettere l'episodio di omicidio di cui al medesimo capo e nei tempi e luoghi ivi descritti, portavano fuori della propria abitazione armi da punta e taglio non meglio identificate.

VANNI MARIO, LOTTI GIANCARLO e FAGGI GIOVANNI, inoltre:

Q) del delitto previsto dall'art. 416 c.p., per essersi associati tra loro e con Pacciani Pietro, per il quale si procede separatamente, allo scopo di commettere, nella provincia di Firenze, i delitti di omicidio ai danni di giovani coppie appartate in auto di cui ai capi che precedono, organizzando minuziosamente, gli associati, una attività preventiva di osservazione delle vittime, dei luoghi e dei tempi in cui le medesime si appartavano e le abitudini delle stesse, attribuendo a ciascuno specifici compiti prima, durante e dopo l'esecuzione dei singoli delitti.

A P P E L L A N T I

Il P.M. nei confronti di Faggi Giovanni e gli imputati Vanni Mario e Lotti Giancarlo avverso la sentenza della Corte di Assise di Firenze in data 24.3.1998 che dichiarava Vanni Mario colpevole di tutti i reati ascrittigli, esclusi quelli di cui ai capi D), L), P) e Q), e ritenuta la continuazione tra i reati; Lotti Giancarlo colpevole dei reati ascrittigli esclusi quelli di cui ai capi B), D), F), L) e Q), ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le attenuanti generiche, da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti.

V. gli artt. 533 e segg. c.p.p. condannava:

Vanni Mario alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni uno;

Lotti Giancarlo alla pena di anni 30 di reclusione;

Dichiarava il Vanni interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e interdetto legalmente; dichiarava il Lotti interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e interdetto legalmente durante l'esecuzione della pena.

Disponeva nei confronti del Vanni la pubblicazione della presente sentenza mediante affissione nell'albo dei seguenti Comuni: Firenze, San Casciano Val di Pesa, Calenzano, Montespertoli, Scandicci e Vicchio; ordinava altresì la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una sola volta, sui quotidiani "La Nazione" e "La Repubblica".

Condannava il Vanni ed il Lotti, in solido, al pagamento delle spese processuali ed il Vanni anche al pagamento di quelle della propria custodia cautelare.

Condannava entrambi gli imputati in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite, ad eccezione di Nencini Rina, Cardini Iolanda e Cambi Cinzia, ed al pagamento di una provvisionale

immediatamente esecutiva nella misura di L.150.000.000= ciascuno, quanto a Waltraud Sorensen Rusch, Frosali Pierina, Rontini Renzo e Kristensen Winnie; nella misura di L.30.000.000= ciascuno, quanto a Mainardi Adriana e Mainardi Laura, e nella misura di L.20.000.000=, quanto a Rontini Marzia.

Condannava il solo Vanni al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di Nencini Rina, Cardini Iolanda e Cambi Cinzia e al pagamento in favore delle stesse parti civili di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di L.150.000.000= ciascuno, quanto a Cardini Iolanda e Nencini Rina, e nella misura di L.30.000.000=, quanto a Cambi Cinzia.

Condannava l'imputato Vanni al rimborso delle spese di costituzione e difesa delle parti civili, liquidate, quanto a Nencini Rina, nella misura di L.19.800.000=, di cui L.18.000.000= per onorario, quanto a Cardini Iolanda, nella misura di L.40.100.000=, di cui L.36.000.000= per onorario; e, quanto a Cambi Cinzia, nella misura di L.14.300.000=, di cui L.13.000.000= per onorario.

Condannava, inoltre, Vanni Mario e Lotti Giancarlo, in solido al rimborso delle spese di costituzione e difesa delle parti civili, liquidate come segue:

- nella misura di L.40.100.000=, di cui L.36.000.000= per onorario, quanto Frosali Pierina, Mainardi Adriana e Mainardi Laura;
- nella stessa misura di cui sopra, quanto a Rontini Renzo e Kristensen Winnie;
- nella misura di L.26.160.000=, di cui L.25.000.000= per onorario, quanto a Kraveichvili Serge Fernand e Mauriot Maryse;
- nella misura di L.20.480.000=, di cui L.20.000.000= per onorari, quanto a Rontini Marzia;
- nella misura di L.19.800.000=, di cui L.18.000.000= per

onorario, quanto a Waltraud Sorensen Rusch;

Tutte le spese di parte civile come sopra liquidate sono gravate di I.V.A. e C.A.P. come per legge.

V. l'art. 530 c.p.p. assolveva Faggi Giovanni dai delitti ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Dichiarava non doversi procedere nei confronti di Lotti Giancarlo in ordine ai delitti di cui ai capi B) e F) perché, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui al 2° comma dell'art. 410 c.p., i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.

Dichiarava non doversi procedere nei confronti di Lotti Giancarlo e Vanni Mario in ordine al delitto di cui al capo Q) e alle contravvenzioni di cui ai capi D) ed L), per essere detti reati estinti per intervenuta prescrizione.

Dichiarava non doversi procedere nei confronti di Vanni Mario in ordine alla contravvenzione di cui al capo P), per essere il reato estinto per prescrizione.

Dichiarava manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 L. 12.7.1991 n. 203 sollevata dalla difesa di Lotti Giancarlo in sede di discussione orale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 23 ottobre 1981, venerdì, alle ore 11 del mattino i Carabinieri di Calenzano – Firenze – venivano avvertiti che in località Le Bartoline, zona di Travalle di quel paese, era stato rinvenuto il cadavere di un uomo.1

Su posto convergevano ufficiali dei Carabinieri e personale della Questura di Firenze i quali ivi potevano constatare che una autovettura marca Wolkswaghen tipo Golf era parcheggiata su una strada di campagna non asfaltata, senza sfondo, a cinquanta metri dalla via dei Prati, con la parte anteriore rivolta verso i campi, con il vetro anteriore destro completamente infranto e i due sedili anteriori ribaltati all'indietro e poggianti entrambi sul sedile posteriore.

Alla distanza di tre metri sul lato sinistro anteriore della macchina giaceva il corpo di un giovane seminudo che presentava evidenti tracce di violenza da arma da fuoco e da arma da punta e taglio.

Dalla parte opposta, a cinque metri dalla parte anteriore destra delle vettura, veniva rinvenuto il corpo di una giovane donna in posizione supina anche questo con segni di colpi di arma da fuoco e di coltello e con la avvenuta escissione della regione pubica.

I due giovani venivano identificati in Baldi Stefano e Cambi Susanna nati rispettivamente il 28 maggio 1955 e il 2 ottobre 1957.

Venivano rinvenuti cinque bossoli vicino allo sportello anteriore destro, espulsi da pistola calibro 22 L.R, ed altri due, uno all'interno della macchina ed uno all'esterno vicino alla portiera sinistra.

Secondo i Carabinieri i due ragazzi, dopo avere cenato in casa della madre del Baldi ed avere detto che si recavano in Firenze a casa della Cambi, in realtà si erano recati per appartarsi in intimità nel luogo ove poi verranno rinvenuti assassinati.

L'assassino o gli assassini aveva (o avevano)estratto i cadaveri dalla portiera anteriore sinistra visto che la destra risultava chiusa con il fermo di sicurezza.

Poche ore dopo e, cioè, alle ore 00,30 del giorno 24 ottobre due confidenti dei Carabinieri riferivano che quel giorno ed all'ora del delitto mentre percorrevano a bordo di una autovettura la via Mascagni di Calenzano per andare in via Prati avevano notato, poco prima del ponte sul fiume La Marina, una vettura provenire dalla direzione opposta a forte velocità: si erano fermati onde evitare incidenti, avevano segnalato il pericolo lampeggiando con i fari abbaglianti ed avevano così potuto notare che si trattava di una macchina *"tipo sportivo di colore aragosta o rosso sbiadito condotta da una persona di apparente età 45-50 anni, stempiata e dal viso e dallo sguardo stravolti, con lineamenti tondeggianti..."*.

Dalla perizia medico-legale emergeva:

- che il Baldi era stato attinto da quattro colpi di arma da fuoco e da quattro di arma da punta e taglio e che la morte del medesimo era stata cagionata da anemia acuta metaemorragica derivante da un colpo di arma da fuoco all'emitorace destro che aveva trapassato il polmone destro, il cuore e il polmone sinistro arrestandosi infine presso l'emitorace sinistro mentre i colpi da arma da punta e taglio erano stati inferti o in prossimità della morte o dopo il decesso;
- che la Cambi Susanna era stata attinta da due colpi, entrambi mortali, all'emitorace destro – trapassando i relativi proiettili l'aorta toracica l'uno e il polmone destro e il cuore l'altro – e da altri colpi da arma da fuoco non mortali e da due coltellate inferti in limine vitae o dopo la morte in regione toracica anteriore e in regione dorsale destra;
- che i due giovani erano morti all'interno della loro automobile in ora prossima alle ore 24 [2] del 22 ottobre 1981;
- che dopo la morte i due giovani erano stati estratti dalla vettura dalla portiera anteriore sinistra e portati ove poi vennero trovati;
- che la escissione della regione pubica della Cambi Susanna era stata prodotta da una unica persona e con lo stesso mezzo tagliente in quanto

---

1 In filza 9
2 fra le 22,30-23 e le ore 24 si legge nella perizia medico-legale

le piccole differenze riscontrate fra i tagli superiori e quelli inferiori erano dovuti soltanto al differente modo di usare la stessa lama;

Veniva svolta altresì perizia balistica che accertava che i sette bossoli che erano stati rinvenuti erano di cartuccia marca Winchester calibro 22 L.R., avevano impresso sul fondello la lettera H, ed erano stati tutti sparati con pistola marca Beretta calibro 22 L.R., modello serie 70.
Si trattava, a detta dei periti, della stessa pistola che aveva ucciso Pettini Stefania e Gentilcore Pasquale a Borgo S. Lorenzo nel settembre 1974 nonché De Nuccio Carmelo e Foggi Giovanni pochi mesi prima, nel giugno del 1981, a Scandicci (FI).

Otto mesi dopo, poco dopo la mezzanotte del 20 giugno 1982, i Carabinieri di Montespertoli e quelli di Firenze venivano avvertiti che in località Baccaiano, nella via nuova Virgilio, era stata uccisa una giovane donna mentre si trovava in auto con il proprio fidanzato.3
Sul posto intervenivano i militari dell'arma ed un sostituto procuratore della Repubblica di Firenze e dalle relazioni dei primi nonché da un verbale di sopralluogo del secondo risulta che:

- sulla via Nuova Virgilio, che congiunge la strada provinciale Vecchia Volterrana con la strada provinciale San Casciano, considerando la direzione di marcia bivio strada provinciale vecchia Volterrana – Certaldo, si trovava sul margine della carreggiata una autovettura Fiat 127 di colore celeste in posizione obliqua sulla strada e con le ruote posteriori dentro il fosso della cunetta laterale;
- la detta vettura presentava le luci spente e i fari anteriori fracassati;
- all'interno della macchina, che presentava il finestrino lato guida completamente frantumato, giaceva sul sedile posteriore destro il corpo di una ragazza, successivamente identificata per Migliorini Antonella, nata il 9 settembre 1962, che presentava ferite di arma da fuoco sul capo;

- sulla destra della medesima strada per chi proviene dalla opposta direzione e praticamente di fronte al luogo ove venne rinvenuta la vettura, si trova una piazzola di sosta per auto ove venivano trovati tre bossoli calibro 22 e frammenti di cristallo;

Altri sei bossoli venivano rinvenuti due sul lato destro della carreggiata nei pressi della detta piazzola, tre sul lato sinistro della strada nei pressi della vettura Fiat 127 e un sesto dentro la macchina, sul fondo fra il sedile anteriore destro e quello posteriore.

Gli operanti venivano a conoscenza che il fidanzato della Migliorini, poiché si trovava ancora in vita, era stato portato con una autoambulanza all'ospedale civile di Empoli ove peraltro alle ore 8 del 20 giugno 1982 cessava di vivere senza avere mai ripreso conoscenza.

Nel verbale redatto dal Pubblico Ministero si da atto che ufficiali di polizia giudiziaria gli avevano riferito che avevano saputo " *da dichiarazioni assunte in loco, che il fidanzato della Migliorini, Mainardi Paolo, nato il 22 aprile 1960, era stato rinvenuto adagiato sul sedile anteriore di guida* ".

Il gabinetto di polizia scientifica accertava che i due giovani erano stati uccisi con la medesima pistola calibro 22 già utilizzata per uccidere una coppia di fidanzati nel settembre del 1974[4], altra coppia nel giugno del 1981[5] nonché, da ultimo, l'anno precedente, nell'ottobre del 1981, Baldi Stefano e Cambi Susanna in agro di Calenzano[6], come si è visto sopra.

Gli investigatori sottolineavano che, a differenza delle volte precedenti, allorquando l'assassino (o gli assassini) dopo gli omicidi aveva (o avevano) proceduto ad escissioni di parti del corpo delle ragazze, da ultimo nei confronti di Cambi Susanna in Calenzano otto mesi prima, questa volta il macabro gesto non era stato compiuto giacché il Mainardi, nonostante le ferite, era riuscito comunque ad innestare la retromarcia ed a tentare la fuga

---

3 vedi filza 10

4 in Borgo S. Lorenzo, località Le fontanine il 14 settembre 1974 erano stati assassinati Gentilcore Pasquale e Pettini Stefania

5 in località Mosciano di Scandicci – Firenze, erano stati uccisi il 6 giugno 1981 Foggi Giovanni e De Nuccio Carmela

6 il 22 ottobre 1981 in agro di Calenzano erano stati assassinati Baldi Stefano e Cambi Susanna

finendo peraltro nella cunetta sita alla parte opposta della sede stradale da dove non riusciva a fuggire anche perché lo sparatore lo aveva inseguito finendolo.

Non venivano rinvenute se non successivamente le chiavi della Fiat 127 del Mainardi.

Nel verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri si da atto che la piazzola ove si trovavano in intimità il Mainardi e la Migliorini è accessibile dalla via Nuova Virgilio con la quale è esattamente a filo, è circondata da piante ed arbusti dalla parte interna " *salvo che sul lato destro parte anteriore dove c'è un passaggio largo mediamente metri 2 che immette in un terreno pascolativo che si estende fino al torrente Virginio...*".

Nella vettura Fiat 127 era possibile rilevare un foro di entrata all'altezza del viso dell'autista " *proprio in corrispondenza del posto di guida* ", così come i cristalli dei fari anteriori sono risultati entrambi infranti e le lampadine rotte con dei colpi di arma da fuoco.

Il sedile di guida del conducente venne rinvenuto leggermente reclinato all'indietro e con la fodera " inzuppata " di sangue.

L'autista dell'ambulanza della Croce d'oro giunta sul posto, Allegranti Lorenzo dichiarava che il corpo del Mainardi si trovava nel sedile posteriore della macchina ed identica dichiarazione rendeva Gargalini Silvano che prestava servizio sulla detta ambulanza.

Diversi altri testimoni invece dichiaravano che il corpo del Mainardi si trovava regolarmente al posto di guida.

La perizia balistica svolta dal Dr. Castiglione e dal Colonnello Spampinato accertava che la Migliorini ed il Mainardi erano stati colpiti da proiettili calibro 22 L.R. derivanti da cartucce Winchester aventi tutti impressa sul fondello la lettera H, esplose da una pistola semiautomatica marca Beretta, modello 70, con la precisazione che si trattava della medesima arma che aveva ucciso Gentilcore Pasquale e Pettini Stefania nonché Foggi Giovanni e De Nuccio Carmela ed infine da ultimo Baldi Stefano e Cambi Susanna.

La perizia medico-legale accertava:

- che la Migliorini era morta fra le ore 23 e le ore 24 del 19 giugno 1982, sabato, mentre il Mainardi era morto in ospedale alcune ore dopo, alle ore 8 del mattino del 20 giugno.
- che la ragazza era stata colpita da due proiettili che avevano perforato la fronte ed uno aveva cagionato lo sfacelo della massa encefalica.
- che il Mainardi era stato colpito da quattro proiettili tre dei quali lo avevano attinto al distretto cranico ed uno alla spalla sinistra.
- che dei tre colpi che lo raggiunsero alla testa uno penetrò in corrispondenza della regione dell'angolo mandibolare sinistro, un secondo nella conca del padiglione auricolare, un terzo attinse il cranio alla regione temporale sinistra poco al di dietro e al di sopra del padiglione auricolare, attraversò la cavità cranica con inondazione ematica ventricolare e andò ad arrestarsi in corrispondenza del tavolato osseo della regione temporale destra.
- che il colpo che aveva attraversato la massa encefalica non poteva che esser stato sparato dopo che il Mainardi aveva posto in essere la manovra di fuga a retromarcia giacché, diversamente, non sarebbe stato in grado di guidare la macchina.

Quindici mesi dopo, il giorno 10 settembre 1983, sabato, i Carabinieri di Firenze venivano avvertiti per via telefonica che nella via di Giogoli della frazione di Firenze che è denominata Galluzzo si trovava parcheggiato un furgone con a bordo un cadavere.7

Sul posto, in uno spiazzo erboso, comunemente frequentato da coppie di giovani desiderosi di appartarsi in intimità, i militari rinvenivano infatti un autofurgone Wolkswaghen bicolore, bianco e verdolino, targato DH EK 42, della repubblica federale tedesca, parcheggiato con la parte anteriore rivolta verso la campagna e la posteriore verso la strada.

Ad un primo esame l'autofurgone presentava cinque fori di entrata di arma

da fuoco dei quali tre sulla fiancata laterale sinistra, di cui uno sulla lamiera e due sui vetri, ed altri due fori sui vetri opacizzati della fiancata destra. Lo sportello di accesso all'abitacolo era aperto e quello anteriore destro che immette nella cabina di guida aveva il deflettore aperto.

All'interno del mezzo, sul pianale, verso la parte posteriore venivano rinvenuti semiavvolti in coperte e fra indumenti insanguinati, i corpi di due giovani in seguito identificati in Meyer Horst Wilhelm Friedrik e Rusch Jens-Uwe, nati entrambi nel 1959, cittadini della Germania Federale.

Gli stessi Carabinieri rinvenivano all'interno del furgone, sul sedile anteriore destro e vicino allo sportello, due bossoli per cartuccia calibro 22 con impressa sul fondello la lettera H.

Altro bossolo, uguale ai primi due, veniva rinvenuto all'esterno ad un metro dalla ruota posteriore sinistra.

Ulteriore bossolo infine veniva rinvenuto sempre all'esterno dal metal detector il mattino successivo,

Circa i due cadaveri quello del giovane con capelli castani corti, con un orecchino all'orecchio sinistro, rigido ed emanante cattivo odore, era rinvenuto bocconi, con la testa rivolta verso la cabina e gli arti inferiori verso la parte posteriore del mezzo.

IL cadavere dell'altro giovane, che aveva capelli biondi, ricci e lunghi fino al collo, si trovava disteso, con gli arti inferiori divaricati, con la testa e le spalle poggiati all'angolo posteriore sinistro del furgone.

La perizia medico-legale subito disposta accertava:

- che i due giovani tedeschi erano morti fra le ore 11 del giorno 9 e le ore 1 del giorno 10 settembre 1983;
- che la morte del Meyer era stata determinata da anemia acuta metaemorragica conseguente ad un colpo di arma da fuoco a proiettile unico che aveva interessato il fegato, il pericardio, il cuore e il polmone sinistro;
- che la morte di Uwe Rusch Jeans era stata determinata da un colpo di

---

7 vedi in filza 11

arma da fuoco che aveva interessato il lobo occipitale e cerebellare destro;

- che il Meyer era stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco a proiettile unico: uno con foro di ingresso in regione occipitale, un altro con foro di ingresso nella base dell'emitorace destro e l'altro al gluteo sinistro;
- che il Rusch era stato raggiunto da quattro colpi di arma da fuoco dei quali due al volto, uno alla mano sinistra ed uno di striscio alla coscia sinistra;
- che tutti i colpi erano stati esplosi in rapidissima successione e che appariva verosimile che l'omicida dapprima avesse esploso i primi due colpi dalla parte destra del furgone colpendo il Wilhelm alla base dell'emitorace destro e il Rusch alla coscia sinistra, per portarsi di poi sulla parte sinistra del mezzo, mentre il Rusch si portava in fondo al furgone, sparando tre colpi attraverso la fiancata sinistra – uno attraverso la lamiera e due attraverso il vetro – colpendo il Wilhelm alla nuca ed alla natica e il suo compagno alla mano;
- che quindi l'assassino, portatosi di nuovo alla fiancata destra, in prossimità dello sportello anteriore aperto aveva esploso i due residui colpi.

Concludevano il loro scritto i periti rilevando che appariva verosimile che il Meyer, al momento in cui venne colpito, si trovasse in posizione prona con lieve maggiore appoggio sul fianco sinistro e con il volto poggiante con la guancia sinistra sul cuscino mentre il Rusch a sua volta fosse disteso alla sinistra del suo amico appoggiato sul fianco destro quando venne colpito alla coscia sinistra mentre allorquando venne colpito al volto doveva trovarsi semiseduto in fondo all'angolo sinistro del furgone con il volto reclinato verso destra.

Veniva svolta altresì perizia balistica la quale accertava che i bossoli repertati erano pertinenti a cartucce calibro 22 L.R. marca Winchester che erano stata esplose con " *la stessa identica pistola semiautomatica marca Beretta, modello 70 e derivati, calibro 22 L.R.* ".

Inoltre tutti i bossoli di cui sopra presentavano omogeneità per quanto si riferisce al calibro, al tipo ed alla marca " *ai pari elementi da munizioni repertati*

in occasione degli omicidi di Lo Bianco-Locci, Gentilcore-Pettini, Foggi-De Nuccio, Baldi-Cambi e Migliorini-Mainardi ".

Dieci mesi dopo, alle ore 3,45 del 30 Luglio 1984, il centralinista della compagnia dei Carabinieri di Borgo S. Lorenzo, Firenze, riceveva una telefonata che comunicava che in località Boschetta di Vicchio di Mugello erano stati rinvenuti dei ragazzi morti.8

Si recavano sul posto ufficiali dei Carabinieri i quali ivi trovano dei giovani che raccontavano loro di essersi posti alla ricerca del loro amico Stefanacci Claudio, perché invitati a fare ciò dalla madre di questi che era molto preoccupata del mancato rientro del figlio a casa.
Sul posto veniva rinvenuta la vettura Fiat Panda dello Stefanacci con all'interno il cadavere di questi, nato il 19 luglio 1963, e, all'esterno, ad otto metri circa dalla macchina, il cadavere di Pia Gilda Rontini, nata il 26 maggio 1966, mutilato per l'avvenuta escissione del seno sinistro e del pube.
L'auto risultava parcheggiata al termine di un viottolo che si diparte dalla strada provinciale Sagginalese la quale a sua volta congiunge gli abitati di Vicchio e di Dicomano.
Il viottolo della lunghezza di circa sessanta metri, appariva inizialmente leggermente in salita e senza sfondo, delimitato da una area boschiva collinare e da un campo coltivato ad erba medica.
La Fiat Panda si trovava proprio al termine del viottolo senza sfondo con il muso in direzione della provinciale Sagginalese.
Dal verbale di ispezione dei luoghi redatto dal Pubblico Ministero il 30 Luglio 1984, alle ore 5,30 risulta che il viottolo, irregolare, è leggermente in salita e si diparte dalla strada statale che unisce Vicchio a Dicomano; ha inizialmente una larghezza che consente il transito e l'incrocio di due vetture, dopo di che si restringe ad imbuto raggiungendo dopo circa venti metri lo spazio appena

necessario per fare passare una macchina.

L'ultimo tratto termina contro una collina e sulla sinistra è delimitato da un campo molto vasto coltivato ad erba medica.

La Fiat Panda veniva rinvenuta al termine del viottolo rivolta verso la strada provinciale e con la parte posteriore attaccata alle pendici della collina pronta per ripartire. Come risulta dalle foto in atti e da uno schizzo redatto in occasione del sopralluogo.-

In corrispondenza dello sportello destro veniva rilevata una sorta di apertura nella vegetazione.

Il terreno circostante era cosparso di fazzolettini e cose simili indicativi del fatto che il luogo era frequentemente utilizzato da coppie di giovani che ivi intendevano appartarsi.

Il vetro del finestrino destro, del passeggero, era completamente frantumato e sul terreno accanto a tale finestrino veniva rinvenuto un bossolo calibro 22 con sul fondo impressa la lettera H.

Altri quattro bossoli erano stati rinvenuti all'interno dell'autovettura.

Tutti i bossoli erano marca Winchester, calibro 22 con fondello percosso ed ivi era impressa la lettera " H ".

Nella parte destra del sedile posteriore si trovava il cadavere di Stefanacci Claudio che presentava evidenti lesioni di arma da fuoco e di strumento da punta e da taglio.

Nel campo di erba medica adiacente alla vettura, a sei-sette metri da questa, si trovava il cadavere di Rontini Pia Gilda, neanche diciottenne, con la testa rivolta verso la vettura e i piedi dalla parte opposta. Stringeva nella mano destra i suoi indumenti intimi intrisi di sangue e presentava il taglio della mammella sinistra e della regione pubica e segni di colpi di arma da fuoco e da taglio.

In sede di perizia medico-legale veniva accertato che lo Stefanacci era stato colpito da tre colpi di arma da fuoco e dieci coltellate e la Rontini Pia da due

---

8 Vedi filza 12
9 Vedi sempre in filza 12

colpi di arma da fuoco (alla testa e all'avambraccio sinistro)e due colteilate al collo.

Dichiaravano i medici legali che i colpi inferti con il coltello erano tutti successivi a quelli dell'arma da sparo ed inferti in " limine vitae " e che la morte era da collocarsi nel tempo fra le ore 22 e le ore 22.30 del 29 Luglio 1984.

La Rontini, secondo i periti, verosimilmente, non era morta sul colpo giacché il proiettile che l'aveva colpita alla testa pur interessando le strutture encefaliche aveva determinato solo grave perdita di coscienza, talché la morte era sopraggiunta dopo 10-15 minuti a seguito di violenta emorragia dalle ferite al collo dato che era stato accertato edema polmonare e schiuma nelle narici.

Con riguardo sempre alla Rontini scrivevano i periti che risultavano asportati il pube nonché la regione perivaginale, parte della faccia interna delle cosce e parte della regione perianale e che la escissione aveva forma quasi ovale. Era stata asportata, come già detto, anche la mammella sinistra interessando una superficie rotonda di diciotto centimetri di diametro.

Dichiaravano ancora i medici nel loro scritto in atti che lo Stefanacci, sorpreso dal primo sparo, si era presentato allo sparatore con il torace rivolto proprio verso il lato destro della sua vettura e, così trovandosi, era stato colpito in pieno all'emitorace sinistro ed all'ipocondrio sinistro, ruotando quindi sulla destra e presentando allora la parte sinistra del volto all'assassino che lo aveva attinto alla regione auricolare sinistra.

Concludevano i periti affermando pertanto che:

- la morte dei due giovani doveva farsi risalire fra le ore 22 e le ore 22.30 del 29 luglio 1984, domenica;
- il mezzo usato per cagionare la morte era da individuarsi in una arma da fuoco a proiettile unico ;
- la morte era stata cagionata da ampie e distruttive lesioni del sistema nervoso centrale;
- entrambi i due giovani erano morti all'interno della loro vettura;
- lo Stefanacci era stato colpito da tre colpi di arma da fuoco nonché da

dieci coltellate;

- la Rontini a sua volta da due colpi di arma da fuoco e da due di arma bianca ed era inoltre stata mutilata dopo la morte;
- tutti i colpi inferti con il coltello erano stati inferti quanto meno in limine vitae;
- furono esplosi sei colpi di pistola dei quali due attinsero la ragazza, tre l'uomo ed uno andò a vuoto, tutti da una distanza di uno-due metri, da destra a sinistra, dall'avanti all'indietro e lievemente dal basso in alto.

La perizia balistica accertava anche in questo caso che aveva sparato la medesima pistola Beretta calibro 22 che aveva già ucciso tutte le persone delle quali si è parlato e che sui fondelli dei proiettili trovavasi impressa la lettera H.

Quattordici mesi dopo, infine, il 9 settembre 1985, lunedì, alle ore 14,30 un cercatore di funghi avvertiva i Carabinieri di S. Casciano Val di Pesa, provincia di Firenze, che in una piazzola boscosa sita in località " Salve Regina " in contrada Scopetii, via degli Scopeti, che unisce la via Cassia, la SS n. 2, al paese di S.Casciano, aveva rinvenuto un cadavere di sesso maschile.10
Giungevano sul posto i militari della stazione di S. Casciano, altri del Gruppo di Firenze, investigatori della Questura di Firenze ed il magistrato di servizio e si poteva constatare che sul posto si trovava una vettura marca Wolkswaghen modello Golf con targa della Repubblica Francese parcheggiata vicino ad una tenda da campeggio tipo canadese avente la copertura con materiale impermeabile argentato, alta da terra nella parte posteriore – rivolta al centro dell'area – metri 1,40, e nella parte anteriore, ove è sita l'entrata principale avente la cerniera aperta verso la via degli Scopeti, metri 1,10, ed una larghezza di metri 1,85.
Si accertava altresì che l'apertura secondaria che aveva la cerniera chiusa ed

era rivolta al centro dell'area, presentava un taglio verticale di una quarantina di centimetri.

Nel terreno antistante l'entrata principale della tenda che invece aveva la cerniera aperta veniva localizzata a 80 centimetri una notevole chiazza di sangue ormai raggrumato nonché due bossoli calibro 22, marca Winchester, con il fondello percosso avente impressa la lettera " H ".

All'interno della tenda, sul bordo di un materassino, veniva rinvenuto altro bossolo sempre calibro 22 anche questo percosso e con la stessa lettera H.

Sul materasso, disteso, veniva rinvenuto il cadavere, cereo, nudo, mutilato ed in stato di media putrefazione di Nadine Jeanine Gisele Mauriot, nata il 16 marzo 1949, cittadina francese, che presentava, ad un primo sguardo, la asportazione completa della mammella sinistra e della regione pubica.

All'esterno, oltre ad una ampia macchia di sangue posta in prossimità del margine destro dello spiazzo, veniva rinvenuto il cadavere di Jean Michel Kraveichvili, nato il 6 Marzo 1960, anche lui cittadino francese, freddo, cereo, emanante cattivo odore, in posizione supina e con i piedi sollevati di 30 centimetri dal suolo, poggianti sui rami di un cespuglio.

Il medesimo presentava, ad un primo esame esterno effettuato dagli investigatori, una soluzione di continuo a bordi netti di 10 centimetri sulla faccia laterale destra del collo, prodotta certamente da arma da punta e taglio, nonché altra soluzione di continuità sulla parte interna del braccio.

Più approfondite ricerche con adatti macchinari permettevano di trovare sul terreno antistante l'apertura della tenda – quella rivolta verso via degli Scopeti – ulteriori sei bossoli di pistola calibro 22, marca Winchester, anche questi con il fondello percosso ed aventi impressa tutti la lettera H.

Per un numero complessivo, così di nove bossoli calibro 22 marca Winchester, e tutti con il fondello percosso avente impressa sempre la lettera H.[11]

Le indagini prontamente svolte permettevano di accertare che i due giovani francesi erano in visita turistica in Italia da qualche giorno, che erano

---

10 Vedi filza 13

11 Vedi rapporti giudiziari e rilievi tecnici in filza n. 13

conviventi, che la donna viveva separata dal coniuge, era madre di due figli e titolare, nella città di Montbeliard, di un negozio di calzature.

Gli esami medico-legali (perizia Maurri-Bonelli-Cafaro)e balistici consentivano di accertare che il Kraveichvili era stato raggiunto da quattro colpi di arma da fuoco, alla mano sinistra, al labbro superiore, alla regione circostante il gomito destro e a tre dita della mano sinistra

Nessuno dei colpi di arma da fuoco peraltro era stato mortale non avendo attinto parti vitali dell'organismo ed il Kraveichvili, secondo i periti, benché molto dolorante e sanguinante era riuscito comunque ad uscire dalla tenda e a tentare una fuga non verso la strada ma verso il bosco: l'assassino peraltro lo aveva raggiunto, lo aveva verosimilmente afferrato con il braccio sinistro e colpito con quello destro con un coltello prima alla schiena, poi al collo, faccia destra, cagionando una ferita trapassante, nonché al tronco, all'addome ed agli arti superiori.12

Mentre questi ultimi erano stati colpiti certamente allorquando il giovane francese, forse già caduto in terra, tentava disperatamente ma altrettanto inutilmente di ripararsi dai fendenti portando le braccia in avanti con intento autoprotettivo, le quattro ferite riscontrate nell'emitorace di sinistra erano state tutte precedenti e mortali giacché penetrando nella cavità toracica avevano provocato uno stato di shock emorragico con conseguente stato di anemia acuta meta-emorragica.

Così come avevano cagionato conseguenze mortali la ferita trapassante al collo, che aveva tagliato la trachea, ed una sulla parte destra del fegato.

A sua volta la Mauriot era stata colpita da cinque colpi di arma da fuoco, uno solo dei quali aveva cagionato la morte essendo penetrato nella regione temporale destra, avendo fratturato la base cranica e cagionato in tal modo la devastazione della massa cerebrale.

L'escissione del pube della donna, di forma quasi ovale, presentava un diametro di cm. 13,5 e longitudinale di cm 22, intorno all'orifizio vaginale ed

---

12 Secondo la perizia De Fazio, Luberto + 3 disposta in occasione di tali delitti: "...sembra invece fuori discussione che il colpo al braccio destro del soggetto sia stato esploso a tergo dall'aggressore durante la

alle grandi labbra, raggiungendo la regione perineale, con margini abbastanza netti.

La escissione della mammella sinistra aveva liberato tessuto quasi perfettamente circolare di cm 13 per 11.13

Aggiungevano nel loro elaborato i medici legali che i due giovani erano stati colpiti con colpi di arma da fuoco all'interno della tenda mentre, verosimilmente, la ragazza stava sopra il giovane il quale così veniva colpito in parti non vitali a differenza della donna.

Il Kraveichvili era riuscito ad uscire dalla tenda, dalla entrata principale dove probabilmente aveva anche urtato contro lo sparatore, forse facendolo persino cadere: era stato peraltro raggiunto da questi che lo aveva accoltellato più volte fino ad ucciderlo.

La donna, morta quasi sul colpo, era stata poi trascinata fuori dalla tenda14 ove erano state operate le escissioni e di poi buttata all'interno della stessa.

La morte di entrambi era da farsi risalire a prima della mezzanotte fra la domenica 8 e il lunedì 9 settembre 1985.

Veniva altresì dichiarato negli elaborati peritali che i fori dei proiettili attraverso la zanzariera e la posizione nella quale erano stati rinvenuti i bossoli erano indicativi del fatto che lo sparatore doveva trovarsi, al momento degli spari, in posizione flessa o persino inginocchiato per potere vedere meglio il bersaglio che stava sul lettino all'interno della tenda e quindi poter meglio prendere la mira.15

Il perito balistico Iadevito giungeva alle medesime conclusioni delle precedenti perizie circa la identità dell'arma da fuoco.

oooooooooooooooooooooooo

---

fuga della vittima verso la macchia contribuendo a determinare la lesione fratturativa di omero..." (pag. 14)

13 vedi perizia medico-legale in filza 13

14 vedi pagina 169 perizia Maurì

15 Secondo la perizia De Fazio: " al tentativo di fuga del maschio verso la macchia il reo deve avere reagito immediatamente, esplodendo altri colpi verso di lui, che ormai gli volgeva il dorso: a questo momento è possibilmente riferibile il colpo rinvenuto sulla parte posteriore del gomito dell'uomo ".- Secondo tali ultimi periti poi il reo visto il francese fuggire e dopo avergli sparato contro, sarebbe penetrato velocemente nella tenda finendo la donna per poi uscirne sempre molto velocemente, raggiungere l'uomo che stava correndo per finirlo nel modo che si è detto. vedi pagina 25.

Per rispondere degli omicidi dei quali finora si è parlato e per quelli di altri sei giovani, consumati precedentemente – Lo Bianco Antonio e Locci Barbara uccisi in Castelletti di Signa il 22 agosto 1968, Gentilcore Pasquale e Pettini Silvana uccisi in Borgo S. Lorenzo il 15 settembre 1974, Foggi Giovanni e De Nuccio Carmela uccisi in località Mosciano di Scandicci – Firenze – il 7 giugno 1981, dopo lunga istruttoria era tratto al giudizio della Corte di Assise di Firenze, per quanto è dato capire dagli atti del presente processo, Pietro Pacciani il quale veniva dichiarato colpevole da quel giudice, nel novembre 1994, di tutti gli omicidi a lui contestati con esclusione di quello Lo Bianco-Locci e condannato alla pena dell'ergastolo.

La seconda Corte di Assise di Appello di Firenze, peraltro, con sentenza del febbraio 1996 in riforma parziale di quella della Corte di Assise di Firenze assolveva il Pacciani da tutti i reati per i quali aveva riportato condanna per non avere commesso il fatto e ne ordinava la scarcerazione.

La Corte di Cassazione, infine, alla quale aveva presentato ricorso il Procuratore Generale di questa Corte, con decisione del 12 dicembre 1996, annullava la sentenza assolutoria di questa Corte di Assise di Appello e rinviava per nuovo giudizio.

Nelle more peraltro il Pacciani Pietro decedeva e così questa Corte con sentenza in data 20 Aprile 1998, in riforma di quella di primo grado, dichiarava non doversi procedere contro il medesimo Pacciani essendo i reati a lui ascritti estinti per intervenuta morte del reo.

oooooooooooooooooooooooo

Nella parte iniziale della sentenza della quale si passerà tra breve a parlare si legge che nel corso delle indagini che avevano condotto a giudizio il Pacciani nessuno aveva capito che " *chi aveva commesso tanti efferati omicidi, qualunque potesse essere la sua motivazione, non poteva avere agito da solo ma aveva dovuto necessariamente operare almeno con un complice che lo salvaguardasse durante l'azione omicida e durante la successiva fase del prelievo di organi dal cadavere delle donne, dall'improvviso arrivo....*" di altre persone.

Tale mancanza di intuizione investigativa aveva condotto, ad avviso del primo giudice, a nefasti effetti sulle indagini, facendo perdere molti e preziosissimi anni di tempo si da rendere sostanzialmente tuttora vana ogni attesa di giustizia.

Fortunatamente, si legge nella sentenza della quale è processo, comunque, la Corte di Assise del processo Pacciani, all'esito della istruttoria dibattimentale aveva ben compreso che il detto imputato non poteva avere agito da solo, segnatamente nel caso del duplice omicidio consumato in località Scopeti di S. Casciano Val di Pesa, ed aveva segnalata al Pubblico Ministero ed alla polizia giudiziaria la improrogabile necessità di ulteriori e più approfondite indagini dirette ad individuare i complici del Pacciani stesso.

Cosa che la squadra mobile della Questura di Firenze era riuscita a fare grazie al particolare impegno che da allora aveva profuso molto più intensamente di quanto fino a quel momento avesse mai fatto.

Le nuove indagini consentivano infatti di accertare, come si legge nella sentenza della Corte di Assise di Firenze del 24 Marzo 1998 della quale si discute in questa sede,:

- che in S. Casciano Val di Pesa Pietro Pacciani aveva rapporti di stretta e continua frequentazione con tali Lotti Giancarlo e Vanni Mario, manovale generico il primo e fattorino delle poste italiane in pensione il secondo, nati, rispettivamente, nel 1940 il Lotti e nel 1927 il Vanni;
- che il Lotti abitava vicino a Montespertoli in frazione Ponterotto;
- che all'epoca dell'omicidio di S. Casciano, località Scopeti, del 1985, il Lotti

aveva la disponibilità di una autovettura di foggia sportiva e di colore rosso;

- che a sua volta il medesimo Lotti Giancarlo aveva stretti rapporti di amicizia e frequentazione con tale Pucci Fernando con il quale era uso recarsi la domenica in Firenze da prostitute ma con il quale aveva improvvisamente e in maniera inopinata, proprio nel 1985, rotto ogni rapporto suscitando le meraviglie della donna con la quale erano soliti accompagnarsi, tale Ghiribelli Gabriella.[16]

Il Lotti Giancarlo sottoposto, come è facile comprendere, a molti, continui e pressanti interrogatori da parte della polizia giudiziaria e del Pubblico Ministero dopo molte tergiversazioni a sua volta raccontava:[17]

- che aveva assistito alla uccisione dei due giovani Francesi in località Scopeti di S. Casciano nel settembre del 1985 e che a compiere i delitti erano stati Pacciani Pietro e Vanni Mario;
- che lui si era limitato ad assistere in compagnia del suo amico Pucci il quale successivamente voleva recarsi dai Carabinieri per denunciare il fatto ma lui glielo aveva impedito;
- che era stato costretto ad assistere a tali delitti giacché il Pacciani non solo lo minacciava di morte ma lo ricattava dicendogli che se non avesse eseguito i suoi ordini avrebbe raccontato a tutti in paese di un rapporto sessuale intimo che aveva avuto con lui;
- che sapeva pure di un ulteriore duplice omicidio commesso dal Pacciani e dal Vanni a Vicchio di Mugello nel luglio del 1984 giacché la località ove si portavano coppie di giovani desiderosi di appartarsi in intimità la aveva indicata proprio lui al Vanni Mario visto che la conosceva giacché ivi si era condotto tempo prima degli omicidi per guardare, con il Pucci, delle coppiette che facevano l'amore e ancora prima con una prostituta di nome Filippa;
- che in questa occasione era presente anche lui mentre il Pacciani e il Vanni uccidevano i giovani ed effettuavano le escissioni delle quali si è detto sopra;

---

16 Vedi dichiarazioni dibattimentali Dott. Giuttari, capo della squadra mobile della Questura di Firenze, in atti
17 vedi verbali in atti a decorrere da quello dell'11 febbraio 1996, utilizzati per le contestazioni in fila 18

- che inoltre aveva assistito anche ai duplici omicidi di Baccaiano - Montespertoli – e di Giogoli – Scandicci, Firenze - mentre non era stato presente alle uccisioni dei due giovani di Calenzano avendo saputo il fatto dal Vanni Mario.

Raccontava inoltre il Lotti Giancarlo che aveva saputo dal Pacciani e dal Vanni che l'omicidio di Calenzano era stato commesso su indicazione di un "buco"[18] di quel posto di nome Giovanni e che tale ultima persona era anche presente agli ultimi omicidi del 1985 in località Scopeti di S.Casciano Val di Pesa.
Questa persona veniva identificata dalla Polizia in tale Faggi Giovanni

Il Pucci Fernando a sua volta, interrogato anche lui dalla stessa Polizia giudiziaria e dal Pubblico Ministero, dichiarava che il Lotti gli aveva raccontato che il Pacciani e il Vanni erano soliti uccidere le coppiette ma che lui non ci credeva fino a che, la sera dell'omicidio dei due turisti francesi in località Scopeti, lo stesso Lotti, al rientro dalla consueta gita fatta a Firenze dalla prostituta Ghiribelli Gabriella, non lo aveva condotto in quel luogo per farlo assistere agli omicidi: che infatti aveva visto il Pacciani e il Vanni uccidere i due disgraziati turisti e che, terrorizzato, voleva andare dai Carabinieri ma che il Lotti lo aveva dissuaso; che aveva altresì saputo dal Lotti che il Pacciani e il Vanni avevano ucciso anche i due giovani di Vicchio di Mugello, che loro precedentemente avevano visto fare l'amore in macchina, ed anche due tedeschi ed una altra coppia in Montespertoli.[19]

A seguito di tali risultanze erano tratti in arresto Vanni Mario e Faggi Giovanni i quali negavano ogni addebito mentre il Lotti ribadiva le sue accuse anche in sede di incidente probatorio.
Infine al termine delle preliminari indagini il G.U.P. del Tribunale di Firenze con decreto del 20 febbraio 1997, su richiesta del Pubblico Ministero, disponeva il

---

18 parola tipicamente toscana che significa omosessuale.
19 Vedi dichiarazioni Pucci in atti, utilizzate per le contestazioni, in Filza 18

giudizio davanti a quella Corte di Assise di Lotti Giancarlo, Vanni Mario, Faggi Giovanni e Corsi Alberto per rispondere il Vanni, il Faggi ed il Lotti degli omicidi del 9 settembre 1985 in località Scopeti di S. Casciano Val di Pesa di cui al capo A)della rubrica e dei reati connessi di cui ai capi B), C)e D); il Vanni e il Lotti inoltre degli omicidi di Vicchio di Mugello del luglio 1984 di cui al capo E)e del connesso reato di cui al capo F)nonché degli omicidi consumati in località Giogoli di Scandicci nel settembre del 1983 di cui al capo G)e di quelli in Baccaiano di Montespertoli del giugno 1982 di cui al capo H)e dei reati connessi di cui ai capi I)ed L); il Vanni ed il Faggi ancora degli omicidi consumati in Calenzano nell'ottobre del 1981 di cui al capo M)e dei connessi reati di cui ai capi N), O)e P); il Vanni, il Lotti ed il Faggi inoltre di associazione per delinquere, capo Q); Corsi Alberto infine, di favoreggiamento personale avendo aiutato, nell'esercizio della professione forense, Vanni Mario ad eludere le investigazioni della autorità facendo quanto a sua conoscenza in merito ad una lettera minatoria che era stata inviata dal carcere da Pacciani Pietro allo stesso Vanni.

il tutto secondo quanto meglio descritto nei capi di imputazione appena citati che sono integralmente leggibili nella rubrica della presente sentenza.

La Corte di Assise di Firenze dopo lunga istruttoria dibattimentale, con sentenza resa in data 24 Marzo 1998 e depositata il 30 luglio del medesimo anno condannava Vanni Mario alla pena dell'ergastolo, dichiarandolo responsabile di tutti i reati a lui contestati, con esclusione di quelli sub D), L), P)e Q) perché estinti per intervenuta prescrizione, e Lotti Giancarlo alla pena di trenta anni di reclusione perché responsabile dei reati a lui ascritti con esclusione dei reati sub B), D), F), L)e Q) per intervenuta prescrizione.

Li condannava altresì al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni alle parti civile costituite nonché al rimborso delle spese di costituzione e difesa delle stesse parti civili e, inoltre, disponeva nei confronti del Vanni Mario la pubblicazione della sentenza nell'albo dei Comuni ove erano stati commessi gli omicidi.

Assolveva infine Corsi Alberto da quanto a lui contestato perché il fatto non sussiste e Faggi Giovanni dai reati ascrittigli per non avere commesso il fatto.

oooooooooooooooooooooooo

La sentenza della Corte di Assise di Firenze

La Corte di Assise di Firenze, dopo avere premesso che il presente processo si caratterizza, a differenza di quello che era stato celebrato tempo prima contro l'imputato Pietro Pacciani (che era stato un processo del tutto indiziario), per la sussistenza invece di un " *ventaglio di prove, ivi compresa la confessione piena e totale di un imputato* " e, cioè di Lotti Giancarlo, aggiungeva che, in particolare, ci si trovava in presenza, nel caso di specie, della confessione di uno degli imputati, il Lotti appunto, e della contemporanea chiamata di correo fatta dallo stesso Lotti nei confronti di Pacciani Pietro e Vanni Mario per quattro episodi delittuosi (i duplici omicidi consumati nelle località denominate Scopeti, Giogoli, Vicchio e Baccaiano)e della accusa mossa dal Lotti agli stessi Pacciani e Vanni nonché al Faggi Giovanni con riguardo al duplice delitto di Calenzano con riferimento al quale il detto Lotti aveva dichiarato di avere saputo il tutto da Vanni Mario a cose avvenute, addirittura nel 1985 dopo i delitti degli Scopeti, non avendovi lui direttamente partecipato.

Così che in questo ultimo caso ci si trovava in presenza di una chiamata de relato, e de relato era altresì la chiamata del Faggi circa il duplice delitto degli Scopeti del 1985 avendo avuto notizia il Lotti Giancarlo, a suo dire, della presenza sul posto di tale ultimo imputato, sempre dal Mario Vanni alcuni giorni dopo i fatti.

Così stando le cose, aggiungeva il primo giudice, doveva darsi piena e integrale applicazione ai principi fissati in materia dalla Corte di Cassazione che nella interpretazione del disposto dell'art. 192, terzo comma, c.p.p. da tempo ribadiva il principio per il quale le dichiarazioni accusatorie di un imputato, per quanto credibile egli possa essere, non sono sufficienti né per l'affermazione della sua personale responsabilità né tampoco per l'affermazione di quelle altrui se non accompagnate da riscontri esterni di qualunque tipo essi siano.

In prosieguo di motivazione la stessa Corte di Assise, in un capitolo avente la intestazione " *premessa* ", faceva presente che Lotti Giancarlo, verso la parte finale della istruttoria dibattimentale aveva " *finalmente chiarito la sua posizione*" dichiarando che la sua funzione nella commissione dei duplici omicidi di Baccaiano, Giogoli, Vicchio e Scopeti era stata quella di fare il " palo ", con esclusione dei due omicidi di Calenzano ai quali non aveva personalmente partecipato.
Poteva allora tranquillamente ritenersi, ad avviso del primo giudice, che il Lotti aveva decisamente abbandonato la primissima linea difensiva diretta a fare credere di essere stato un semplice ed occasionale spettatore degli omicidi, nonché quella successiva, che la Corte di Assise definiva intermedia, diretta a sua volta a fare credere di avere dovuto partecipare agli omicidi perché costrettovi dal Pietro Pacciani con minacce di morte e/o di riferire all'intero paese di S.Casciano quale mai fossero le sue debolezze sessuali.
Per ammettere infine le sue responsabilità rinunciando a una difesa del tutto insostenibile.

Riassumeva quindi la Corte di Assise di Firenze le ultime dichiarazioni dei Lotti, rese in sede di esame e di controesame nel dibattimento di primo grado nel seguente modo che, vale la pena di dirlo subito, appare la esatta riproduzione, ancorché in forma riassuntiva, delle dichiarazioni che il medesimo Lotti ha reso in dibattimento e che in forma integrale si possono leggere nei verbali di udienza.

- Aveva partecipato personalmente e direttamente, onde svolgervi le funzioni di palo, agli omicidi di Baccaiano del 1982, di Giogoli del 1983, di Vicchio del 1984 e di Scopeti del 1985;
- Le decisioni circa gli omicidi che dovevano essere compiuti venivano sempre prese dal Pacciani e dal Vanni che non gli anticipavano nulla ma gli dicevano solo all'ultimo momento ove doveva trovarsi e quando;
- Lui sapeva benissimo che scopo di ogni duplice omicidio era non solo quello di uccidere ma anche di tagliare e portare via parti del corpo delle feticci

ragazze che venivano assassinate;

Il Pacciani ed il Vanni erano soliti recarsi precedentemente sui posti onde effettuare un vero e proprio sopralluogo ed uno studio dei luoghi;

Compito unico ma preciso del Lotti era quello di fare da palo nel senso che doveva appostarsi nei pressi del luogo ove il Pacciani e il Vanni eseguivano gli omicidi onde impedire che terzi, soprattutto altre coppie in arrivo in cerca di intimità, si avvicinassero, dissuadendole con la sola sua presenza;

- Così infatti aveva fatto in tutti i casi ove era stato presente ponendosi nei pressi del luogo ove i suoi complici si recavano per assassinare le coppiette, in maniera tale da essere visibile a chiunque avesse intenzione di recarsi nel medesimo posto;20
- Le parti che venivano escisse dai corpi delle donne uccise lui sapeva che venivano vendute dal Pacciani a un " dottore" ma lui non aveva mai guadagnato neppure una lira da tale commercio e ignorava chi fosse mai il detto professionista;
- Il Vanni lo aveva invitato, prima che lui partecipasse agli otto omicidi sopra detti, ad indicargli macchine e coppiette in posti adatti che lui avesse avuto occasione di visitare visto che gli piaceva fare il " guardone" e, cioè, recarsi a spiare le coppiette che facevano l'amore;
- Che allora lui, ubbidiente, aveva segnalato al Vanni la coppietta di Vicchio e, cioè, la Rontini e lo Stefanacci Claudio, giacché aveva notato la Panda celeste dei due giovani un giorno che si era recato in quel luogo con il Pucci per guardare coppiette che facevano l'amore;
- Che il Pacciani si riforniva dei proiettili necessari da un Carabiniere che si chiamava Toscano ed era in organico alla stazione di S. Casciano Val di Pesa;
- che aveva segnalato non solo la coppietta di Vicchio ma pure quella degli Scopeti giacché aveva notato la tenda da campeggio e lo aveva riferito al Vanni ed al Pacciani i quali avevano pure effettuato il solito sopralluogo.

Nascendo il presente processo dalle dichiarazioni di Lotti Giancarlo e dovendosi basare la decisione della Corte di Assise prevalentemente sulle stesse giacché il detto Lotti nell'autoaccusarsi ha peraltro accusato degli omicidi dei quali si parlerà, Vanni Mario e Pacciani Pietro, unitamente, anche se in parte, a Faggi Giovanni, il primo giudice si è dato carico, in aderenza ai principi espressi più volte dalla Suprema Corte e richiamati in sentenza, di accertare la sussistenza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie del Lotti e lo ha fatto ponendo a confronto le modalità di verificazione dei fatti delittuosi con le dichiarazioni di Lotti Giancarlo per procedere poi, delitto per delitto (rectius duplice delitto per duplice delitto) a riportare ed esaminare i riscontri emersi in dibattimento.

Il tutto andava logicamente preceduto dall'esame e dalle indagini circa la attendibilità e, quindi, credibilità del Giancarlo Lotti, dovendo come è noto le dichiarazioni dell'accusatore essere meritevoli di per se stesse di considerazione, e, cioè, potersi qualificare come serie, precise, non coartate, genuine, specifiche e coerenti sì da poterle giudicare come spontanee e disinteressate.

Esame che non sembra a questa Corte che sia stato effettuato dal primo giudice, come si vedrà in prosieguo di sentenza.

XX

Ciò affermato la Corte di Assise effettuava una disamina dei delitti dei quali è processo procedendo a ritroso, partendo cioè dagli ultimi duplici omicidi di Scopeti del 9 settembre 1985 per arrivare infine a quelli di Calenzano del 1981.

Circa il duplice omicidio commesso in località Scopeti di S. Casciano Val di Pesa fra le ore 23 e le ore 24 del giorno 8 settembre 1985 la stessa Corte di Assise, dopo aver proceduto alla descrizione delle modalità dei

20 " ...venivano le macchine, rallentavano, andavano via..." (verbale udienza 9.12.97, fascicolo 63)

" fatti " storici – alle quali si rimanda nella parte iniziale della presente sentenza [21] - ha riportato le dichiarazioni rese al riguardo in dibattimento da Lotti Giancarlo che in quella sede aveva detto:[22]

- che la sera dell'8 settembre 1985 – essendo domenica - si era recato con l'amico Pucci Fernando da una prostituta di S. Casciano, Gabriella Ghiribelli, che esercitava tuttavia il suo mestiere in una pensione di Firenze;
- che tale viaggio lo avevano fatto con la sua Fiat coupé rossa;
- che al rientro in S.Casciano, avendo sempre a bordo il Pucci, si era fermato, vero le 23, ove il Pacciani e il Vanni gli avevano detto che doveva fermarsi;
- che il Pacciani non sapeva che aveva portato con se il Pucci e che tale cosa l'aveva fatta per convincere l'amico del fatto che davvero il Vanni e il Pacciani come lui gli aveva detto spesso, non creduto, uccidevano le coppiette che facevano l'amore;
- che giunto in loco aveva parcheggiato sulla destra della strada ed aveva visto che gli altri due si trovavano già sul posto dato che l'auto del Pacciani era parcheggiata dietro il muro di una villa che si trova in quella località;
- che unitamente al Pucci si era incamminato allora verso la piazzola ove si trovava la tenda dei due francesi ma il Pacciani si era molto arrabbiato e gli aveva ingiunto di stare sulla strada vicino alla macchina per non fare arrivare nessuno;
- che si era allontanato ma non di tanto restando a circa 12 metri dalla tenda e da quel posto che si trova al termine di una piccola salita ed all'inizio del piano ove si trova la piazzola, aveva potuto vedere abbastanza bene lo svolgimento dei fatti;
- che, in particolare, i due uomini – il Vanni ed il Pacciani - si erano posizionati ai lati " corti " della tenda, il Vanni aveva tagliato la parte esterna della tenda con una coltellata dal basso verso l'alto, era poi scomparso dalla sua vista ed a quel punto il Pacciani aveva esploso alcuni

---

21 (da pagina 11 in poi)
22 le dichiarazioni di Lotti Giancarlo, rese a seguito di esame e controesame, possono leggersi in forma

colpi nella tenda;

- che ad un certo punto dalla tenda stessa era uscito un giovane seminudo che si era dato alla fuga;
- che il Pacciani, questa volta armato di coltello, si era allora posto all'inseguimento del giovane; lo aveva raggiunto subito, lo aveva afferrato, bloccandolo, con la mano sinistra e lo aveva colpito con la destra che impugnava il coltello, dapprima al collo e poi sul corpo fino a che il giovane francese non era stramazzato al suolo;
- che nonostante il Pacciani lo avesse visto e gli avesse ingiunto di tornare nella strada, esso Lotti aveva finto di andarsene ma in realtà era rimasto sul posto nascosto fra la vegetazione potendo così vedere lo stesso Pacciani e il Vanni uscire poco dopo dalla tenda con una specie di " involto " in mano che avevano depositato in terra e che allora lui e il Pucci se ne erano andati via.

Queste essendo le dichiarazioni del Lotti relativamente al duplice omicidio consumato in località Scopeti di S. Casciano Val di Pesa il 9 settembre 1995, rectius la notte dell'8 settembre 1985, la Corte di Assise di Firenze ha proceduto poi all'esame dei riscontri alle dichiarazioni stesse onde accertarne la attendibilità.

Primo riscontro è stato giudicato la accertata presenza sul posto ed all'ora dei delitti della vettura del Lotti e, cioè della sua Fiat 128 coupé rosso sbiadito.
Su tale punto, per la verità, vi è stato notevole contrasto fra le parti giacché in corso di discussione il difensore del Vanni ha prodotto un foglio di circolazione attestante l'avvenuto acquisto da parte del Lotti, il 3 Luglio del 1985 e, quindi, oltre due mesi prima del delitto degli Scopeti, di altra autovettura e, in particolare, di una Fiat 124 scura.
Per dedurne, il difensore, che, quindi, il Lotti non poteva essere presente al delitto degli Scopeti con la 128 rossa coupé non avendone più la disponibilità.
La Corte di Assise ha allora effettuato le necessarie e dovute indagini che

integrale nei verbali dibattimentali da numero 52 a numero 65 attinenti le udienze dal 27.11.1997 al 11.12.1997

hanno consentito di accertare che effettivamente il Lotti nel luglio di quell'anno aveva comperata una vettura usata Fiat modello 124, scura, a mezzo della intermediazione di un meccanico di San Casciano Val di Pesa che era stata pagata 800.000 lire anticipategli dal suo datore di lavoro.

Peraltro il Lotti aveva stipulato l'assicurazione di tale mezzo a decorrere dal giorno della scadenza della assicurazione sulla sua Fiat 128 rossa e, cioè dal 20 settembre 1985 al 20 Marzo 1986.

Da ciò ha dedotto il giudice di primo grado, anche in considerazione del fatto che il meccanico venditore ha dichiarato non rientrare neppure nei suoi ricordi che una macchina non assicurata sia mai uscita dalla sua officina, nonché in virtù dei chiarimenti resi al riguardo dallo stesso Lotti e cioè, di avere ritirato la 124 scura e di averla iniziata ad utilizzare solo dal 20 settembre di quell'anno allorquando provvide a " rigirare " l'assicurazione dalla Fiat 128 al nuovo acquisto, che il Lotti evidentemente utilizzò l'auto nuova e, cioè la Fiat 124 scura, solo a decorrere dal 20 settembre di quell'anno e, quindi undici giorni dopo il compimento del duplice omicidio di Scopeti.

Secondo riscontro alle dichiarazioni del Lotti è stato ritenuto quello derivante dalle dichiarazioni testimoniali di Ghiribelli Gabriella circa la presenza sul posto della macchina 128 rossa del Lotti.

Costei è la prostituta dalla quale da tempo ed anche la sera del delitto si erano recati il Lotti ed il Pucci: la donna, abitante in S.Casciano ma esercente il suo mestiere nei giorni di festa in Firenze, ha dichiarato di avere notato, nel rientrare quella sera in S. Casciano in compagnia del suo " protettore ", tale Galli, una Fiat 128 rossa con la porta di colore sbiadito, parcheggiata nei pressi del luogo ove vennero trucidati i due francesi.

Il giorno successivo, appreso, per il grande ed inconsueto afflusso in quel paese di Carabinieri, poliziotti e quanti altri è possibile immaginare, che ivi erano state uccise due persone, aveva proposto al suo amico Galli Norberto di recarsi dai Carabinieri per dire loro della macchina rossa che avevano vista la sera prima mentre rientravano a casa, ma ne veniva subito dissuasa dal predetto che non voleva avere guai con la polizia per il mestiere di protettore

che esercitava.

In quel momento non aveva di certo pensato che la macchina da lei vista potesse essere quella del Lotti ma tale pensiero le era venuto in mente ben undici anni dopo – nel 1996 – allorquando era stata interrogata al riguardo dalla polizia.

In particolare era stata colpita da fatto che si trattava di una macchina identica a quella del Lotti che si caratterizzava per il fatto che aveva la portiera di guida di un colore leggermente diverso giacché lo stesso Lotti tempo prima aveva dovuto cambiarla a causa di un incidente che aveva avuto mentre guidava, sembra, in stato di etilismo.

La Ghiribelli successivamente aveva chiesto al Lotti se per caso quella macchina fosse la sua e il Lotti lo aveva implicitamente ammesso dicendole che si era fermato per orinare.

D'altro canto che una macchina simile a quella del Lotti si trovasse quella sera agli Scopeti è dichiarato anche da Galli Norberto, il protettore della Gabriella, che ebbe ad affermarlo in dibattimento.

Ed inoltre, ha aggiunto il primo giudice, che il Lotti ivi si sia portato alla guida della sua vettura Fiat 128 rossa sportiva è indiscutibilmente dimostrato dalle dichiarazioni predibattimentali e dibattimentali rese dal teste Pucci Fernando: questi quella sera venne condotto dal Lotti per fargli vedere che davvero il Pacciani e il Vanni avrebbero ucciso i due giovani turisti francesi giacché lo stesso Pucci si era sempre rifiutato di credere ai racconti che il Lotti gli aveva fatto circa gli altri duplici omicidi che i due uomini avevano precedentemente consumato nei danni di giovani che si appartavano in posti nascosti al pubblico.

E il Pucci ha dichiarato che quella sera dopo essere stati come di consueto a Firenze dalla Gabriella ove si erano portati con la Fiat 128 rossa del Lotti, erano rientrati con la medesima macchina e, giunti in località Scopeti di S. Casciano Val di Pesa, ivi si erano fermati ed avevano assistito alla uccisione dei due francesi: lui resosi conto che il Lotti non gli aveva detto bugie era rimasto sconvolto ed aveva proposto subito al suo amico di andare dai Carabinieri per raccontare quanto avevano visto ma ne era stato dissuaso dal Lotti che non

aveva ritenuto che andare dai militari fosse una cosa giusta e ben fatta.
Da quel momento il Pucci aveva rotto ogni rapporto con il Lotti non volendo più trovarsi in simili situazioni nelle quali poteva pure trovarsi coinvolto a sua insaputa.

Pertanto il Lotti aveva detto il vero circa la presenza in loco della sua vettura Fiat 128 rossa.

Terzo riscontro alle dichiarazioni di Lotti Giancarlo con particolare riguardo alla presenza di costui nel luogo degli omicidi degli Scoperti è stato ritenuto dalla Corte di Assise quello derivante, appunto, dalle dichiarazioni testimoniali rese da Fernando Pucci.
Il Pucci infatti ha raccontato, ribadendo in toto quanto già dichiarato in dibattimento dal Lotti, che quella sera, dopo il consueto loro viaggio a Firenze dalla Gabriella Ghiribelli, al rientro, con l'autovettura Fiat 128 del Lotti, questi si era fermato in località Scopeti: questo perché lui fino ad allora si era mostrato molto scettico sui discorsi del Lotti che gli aveva raccontato dei precedenti omicidi, ed il Lotti voleva convincerlo definitivamente.
Ivi giunti avevano notato che il Vanni ed il Pacciani erano già sul posto vicino alla tenda dei due turisti: il primo impugnava un coltello e il secondo era armato di una pistola e da costoro erano stati mandati via di malo modo ma il Lotti aveva solo fatto finta di allontanarsi restando nascosto sul posto mentre lui se ne era allontanato non prima però di avere potuto vedere il Vanni che tagliava il retro della tenda, sentire degli spari e vedere un uomo che fuggiva verso il bosco.
Null'altro aveva visto il Pucci Fernando ma mentre veniva condotto a casa dal Lotti aveva saputo da costui che aveva visto bene il tutto e che i due turisti erano stati uccisi entrambi.

Quarto riscontro alle dichiarazioni del Lotti è stato giudicato dal primo giudice il fatto che davvero nella parte posteriore della tenda venne effettuato un taglio di 40 centimetri di lunghezza come emerge dalle fotografie in atti che si

trovano nella filza 13 allegate al verbale di sopralluogo.

Quinto riscontro è stato ritenuto l'avvenuto rinvenimento, come detto sopra, di otto bossoli calibro 22 con impressa sul fondo la lettera H, nella parte antistante la entrata principale della tenda ed uno all'interno così come dichiarato dallo stesso Lotti Giancarlo.

Sesto riscontro è stata ritenuta la corrispondenza fra le dichiarazioni del Lotti ed i fatti come avvenuti con riguardo alla fuga ed alla uccisione del giovane francese Jean Michel Kraveichvili: anche i periti infatti hanno dichiarato che il turista si era dato alla fuga inseguito dal Pacciani il quale lo aveva dapprima colpito alla schiena ma di poi lo aveva afferrato per il collo e colpito con una coltellata trapassante proprio in quel punto, così come detto dal Lotti il quale quindi quella sera non poteva che trovarsi sul posto.

Settimo riscontro è stata giudicata la corrispondenza oraria del decesso dei due giovani fra quella indicata dal Lotti e quella effettivamente riscontrata dai medici legali.
La perizia Maurri, Cafaro e Bonelli ha collocato la morte dei due francesi infatti nettamente prima della mezzanotte della domenica dell'8 settembre 1985, il che corrisponde con quanto affermato dal Lotti che ha posto l'azione omicidiaria fra le ore 23, 23.30 di quella notte.

Ottavo riscontro infine doveva ritenersi la accertata presenza della auto del Pacciani Pietro, una Ford Fiesta, quella sera, parcheggiata su una stradina accanto al cancello di una villa che si trova proprio dirimpetto alla strada sterrata che porta alla piazzola degli Scopeti.
Ed invero la teste Stepman Sharon ha dichiarato al riguardo che quella sera verso mezzanotte, dopo aver accompagnato un suo amico in una casa di S. Casciano, aveva ripreso la statale per rientrare a Firenze allorquando aveva notato una vettura che stava per uscire da una stradina perpendicolare alla statale e che al suo giungere aveva abbassato i fari ed aveva fatto marcia

indietro: lei aveva pensato si trattasse di due amanti ed aveva notato che si trattava di una vettura di media cilindrata, bianca con la carrozzeria squadrata nella parte frontale.
Tutte queste cose il giorno dopo, saputo del duplice omicidio degli Scopeti era andata a dirle ai Carabinieri con i quali aveva fatto un sopralluogo riconoscendo la stradina da dove stava uscendo quella macchina.
Ha osservato al riguardo il primo giudice che non poteva che trattarsi della macchina del Pacciani il quale, come detto dal Lotti, l'aveva parcheggiata proprio in quel posto.
In quel momento evidentemente il Pacciani e il Vanni si stavano allontanando dal luogo del delitto.
D'altro canto ed infine, aggiungeva la Corte di Assise, il Pacciani, che abitava a Mercatale Val di Pesa, quella sera era stato visto tuttavia proprio in S. Casciano Val di Pesa, alla guida della propria vettura Ford Festa, dal teste Nesi Lorenzo, che lo conosceva benissimo e da molto tempo, a distanza non superiore al chilometro dal luogo del delitto ed in una ora compresa fra le 21,30 e le 22,30.

Concludeva su tali delitti il primo giudice rilevando che erano emersi quindi fatti e circostanze tutti, quelli fino ad ora indicati, che potevano essere raccontati soltanto da una persona che fosse stata presente sul posto come, appunto, il Lotti Giancarlo: sì da doversene trarre la legittima conseguenza, per il momento, che questi certamente aveva presenziato ai due omicidi ed aveva concorso negli stessi " *sia indicando la presenza della tenda in quella zona e quindi la coppia di giovani da colpire ...sia facendo da palo sul posto ...*".
D'altro canto non poteva sottacersi che non tutte le dichiarazioni del Lotti potevano avere il crisma della precisione considerandosi il tempo trascorso ed il tempo notturno.

Circa il duplice omicidio commesso in località Boschetta di

Vicchio di Mugello il 29 luglio 1984 la stessa Corte di Assise, dopo aver proceduto anche in questo caso alla descrizione delle modalità dei duplici omicidi – alle quali si rimanda nella parte iniziale della presente sentenza [23] - ha riportato le dichiarazioni rese al riguardo dal Lotti Giancarlo il quale in dibattimento ha dichiarato:

- che lui conosceva da tempo precedente i fatti la piazzola di Vicchio giacché ivi si era recato con altra prostituta, la Filippa Nicoletti, per avere rapporti sessuali con costei dopo aver mangiato qualcosa alla " casa del prosciutto" che si trova nelle vicinanze;
- che vi era tornato con il Pucci per guardare coppiette mentre facevano l'amore ed avevano così potuto vedere un ragazzo ed una ragazza all'interno di una Panda celestina i quali ad un certo punto li avevano notati e se ne erano andati via;
- che rientrato in S.Casciano si era affrettato a raccontare il tutto a Vanni Mario dicendogli della coppietta e del posto e come fare per andarci dato che il Vanni già da tempo lo aveva pregato di indicargli questi posti e le coppiette che ivi si recavano;
- che il Vanni, entusiasta della notizia, si era voluto recato subito in quel luogo e lui ve lo aveva accompagnato: ivi giunti avevano potuto notare la Panda celeste;
- che quando la Panda se ne era andata via, loro essendo stati visti dai due giovani, l'avevano seguita fino ad un bar di Vicchio ove la ragazza era scesa ed era entrata nel locale;
- che il Vanni l'aveva seguita ed evidentemente le aveva fatto delle proposte ma la ragazza gli aveva risposto male tanto che il Vanni stesso, tornato in macchina gli appariva molto arrabbiato;
- che successivamente era ancora tornato sul posto per effettuarvi un sopralluogo giacché il Pacciani ed il Vanni gli avevano detto di controllare la visibilità della piazzola dall'alto del colle al quale era addossata;
- che i due suoi compari il giorno prima del duplice delitto gli avevano detto

23 (da pagina 8 in poi)e

che anche loro avevano effettuato un sopralluogo per controllare bene i posti;

- che la sera del delitto si erano dati appuntamento nella piazza di S. Casciano da dove erano poi partiti con due macchine: il Pacciani con la sua Ford Fiesta con a bordo il Vanni e lui di dietro con la sua Fiat 128 rossa sportiva;
- che giunti su posto il Pacciani aveva sistemato la sua macchina davanti alla Panda celeste per non farla andare via mentre il Lotti si era fermato un po' prima restando a guardare da una certa distanza;
- la Panda celestina era parcheggiata con la coda contro la collina e il muso verso la strada pronta per partire;
- che il Pacciani sceso dalla sua macchina si era portato all'altezza del finestrino destro della Panda ed aveva iniziato a sparare contro il vetro;
- che dopo la sparatoria avevano aperto lo sportello ed il Vanni aveva estratta la ragazza trascinandola nel prato adiacente;
- che aveva udito dei lamenti o gemiti segno che la ragazza era ancora viva e che il Vanni l'aveva presa a coltellate;
- che lui non aveva visto le escissioni, non potendo vederle dal posto ove si trovava ma aveva notato i due suoi complici depositare a terra un involucro;
- che prima di andarsene il Vanni ed il Pacciani si erano lavate le mani in un vicino fiume;
- che, ancora, per lasciare la zona degli omicidi, avevano percorso una strada sterrata, bianca che lui non conosceva ma che era nota al Pacciani;
- che così viaggiarono uno dietro l'altro, lui dietro, con i fari bassi a mangiare la polvere che sollevava l'auto del Pacciani che correva troppo;
- che lungo tale strada vi era una " fonticina " ma che lui non aveva visto alcuna persona nei pressi;
- che durante il ritorno per tale strada si erano fermati presso un casolare abbandonato che avevano raggiunto a piedi, ove il Pacciani aveva nascosto la pistola in un buco del muro

In aggiunta a quanto appena riportato ha rammentato inoltre il primo giudice che il Lotti, in sede di incidente probatorio, aveva reso sostanzialmente le medesime dichiarazioni.

Ora, con riguardo alle dichiarazioni rese dal Lotti Giancarlo ed attinenti il duplice omicidio di Vicchio di Mugello, la Corte di Assise di Firenze ha individuato i seguenti elementi di riscontro a conferma della attendibilità delle dichiarazioni stesse.

Primo riscontro. E' stato ritenuto tale la conoscenza da parte del Lotti della piazzola ove è stato consumato il duplice omicidio da tempo prima dei fatti delittuosi.
Ed infatti non soltanto il Lotti, condotto sul posto, lo ha riconosciuto – nonostante ora la situazione dei luoghi sia stata modificata - a causa di un palo della luce ivi esistente, ma della preesistente conoscenza di tale luogo è stata testimone proprio la prostituta Nicoletti Filippa con la quale alcune volte il Lotti ivi si era recato tempo prima per avere rapporti sessuali e che tali circostanze ha confermato, la Nicoletti, il 17 febbraio 1996 individuando i luoghi e dichiarando persino che nel vicino fiume si era rinfrescata i piedi.
D'altro canto la medesima Filippa Nicoletti nella sua deposizione resa alla udienza del 3 luglio 1997 aveva raccontato, a conferma di quanto appena detto, di avere frequentato il Lotti dal 1981 al 1995 e che con il medesimo e nell'auto dello stesso - macchina di foggia sportiva e di colore rosso – si era recata talune volte nella piazzola di Vicchio ove il Lotti posizionava la macchina con la coda verso la collina e il muso verso la strada, pronto a partire.
Vi era certezza dunque, secondo il primo giudice, che il Lotti conosceva la piazzola di Vicchio certamente da periodo anteriore al duplice delitto ivi commesso e del quale si sta dicendo.

Secondo riscontro. Il teste Pucci Fernando ha dichiarato di essersi recato con il

Lotti nella piazzola di Vicchio per vedere coppiette fare all'amore. In quella occasione videro i due giovani della Panda celeste che lo facevano. Ivi si erano recati con la 128 rossa del Lotti e si erano intrattenuti nascosti dietro dei cespugli una diecina di minuti.
Dopo qualche giorno il Lotti gli aveva detto che proprio quei due giovani che loro avevano visto erano stati ammazzati da Pacciani e da Vanni mentre lui ivi si era recato con la sua macchina a fare il palo.

Terzo riscontro. Si è avuto, secondo il primo giudice, dalle dichiarazioni del prevenuto Vanni il quale per due volte, sentito dal Pubblico Ministero prima il 19 Febbraio 1996 e dal G.I.P. successivamente, il 26 Marzo 1996, ha ammesso che il Lotti gli aveva parlato di quella piazzola e di una coppia di giovani che ivi amoreggiava, pur escludendo che la cosa avesse destato il suo interesse. Ha rilevato al riguardo la Corte di Assise che se davvero il Vanni fosse stato estraneo al duplice delitto di Vicchio non avrebbe poi impedito al Lotti di parlarne nel Bar centrale di S. Casciano né tampoco di rispondere alle domande del G.I.P.

Quarto riscontro. E' stato così valutato quello attinente la sicura presenza del Lotti sul luogo degli omicidi.
E' risultato infatti vero sia che il Pacciani esplose colpi di pistola contro un vetro della macchina dei due giovani, e il Lotti ha dichiarato proprio questo, sia che successivamente vi fu il trascinamento del corpo della Pia Rontini per la operazione di escissione: sul corpo della ragazza infatti sono stati rilevati proprio i segni del trascinamento sul terreno, giacché la ragazza era stata tirata per le caviglie.
D'altro canto la macchina dei due giovani assassinati era stata posizionata dagli stessi proprio nel modo descritto dallo stesso Lotti Gianfranco.
Ed ancora appariva possibile, perché non escluso dai periti medico-legali, che la Rontini, proprio così come dichiarato dal Lotti, durante il trascinamento avesse emesso dei gemiti o lamenti dato che, come precisato appunto dai periti, la ferita alla testa riportata dalla ragazza non l'aveva uccisa sul colpo

ma le aveva consentito una sopravvivenza di circa 10 o 15 minuti durante i quali era ben possibile che la stessa potesse aver emesso, per ragioni meccaniche, dei gorgoglii o dei lamenti.
Né di diverso avviso si poteva essere per il fatto che il Lotti in un primo momento aveva detto che la ragazza sirillava: termine evidentemente improprio usato da un semi analfabeta come il Lotti.

Quinto riscontro. E' stato ritenuto dalla Corte di Assise potersi qualificare tale quello della certa presenza sul posto, in orario compatibile con i delitti, sia della Ford Fiesta del Pacciani che della Fiat 128 rossa del Lotti.
Ha ricordato innanzitutto la Corte di Assise che il Lotti, come emerge dal verbale di sopralluogo del 12 Marzo 1996 [24] compiuto con la polizia giudiziaria, ha riconosciuto la strada bianca sterrata che aveva percorso di gran carriera alla guida della sua 128 sportiva rossa dietro la Ford Fiesta del Pacciani una volta compiuti gli omicidi di Vicchio: strada che è stata indicata con colorazione verde nelle carte geografiche che si trovano in atti[25], così come con altra colorazione, azzurra, è stata indicata la " fonticina " che si trova in quella strada e della quale aveva parlato il medesimo Lotti nelle sue dichiarazioni anche dibattimentali.
Ciò premesso la Corte ha ricordato il contenuto delle dichiarazioni testimoniali dei coniugi Caini Andrea e Martelli Tiziana i quali quella sera, fra le 23,30 e le 23,45, provenendo da una località chiamata Santa Margherita ove erano stati ad una festa familiare, per rientrare nella loro abitazione di Fiesole, nel percorrere quella strada sterrata, si erano fermati alla fonte di acqua ivi esistente per prelevarne: si accingevano a tale compito allorquando erano sopraggiunte dalla direzione di Vicchio, a tutta velocità, una dietro l'altra, quasi si inseguissero, due autovetture.
I detti coniugi prestavano allora particolare attenzione sia per la stranezza di tale cosa, data la estrema pericolosità della strada, sia perché, come hanno dichiarato, se si fossero incrociati con loro poco prima sarebbe di certo

---

24 in filza 3
25 sempre in filza 3

successo un grave sinistro stradale.
Istintivamente pertanto guardavano le automobili e i loro conducenti e potevano notare che si trattava di persone di una certa età e che le due automobili erano una bianca e l'altra rossa, che quella bianca stava davanti e che aveva i fari rettangolari.
L'auto rossa invece aveva la coda tronca e le due auto procedevano con le luci basse e vicine l'una all'altra.
Sulla scorta di tali testimonianze il primo giudice riteneva riscontrate le dichiarazioni che Lotti Giancarlo aveva rese al riguardo sia con riferimento alla strada bianca e sterrata, sia con riguardo all'orario, sia con riferimento al tipo della macchine viste dai coniugi Caini e dalle modalità della loro andatura, a forte velocità e con i soli fanalini di posizione.
Per dedurne che dunque quella notte a quell'ora davvero il Pacciani, il Vanni e lo stesso Lotti si trovavano in quella stradina interpoderale.

Sesto riscontro. Il Lotti in sede di indagini preliminari il 12 maggio 1996 venne condotto nella zona del delitto e, oltre che a riconoscere la piazzola ove vennero trucidati i due giovani di Vicchio di Mugello, benché la situazione dei luoghi sia stata molto modificata, nonché la strada sterrata percorsa dopo il delitto per allontanarsi dal posto, ha altresì indicato agli investigatori ed al magistrato, dopo lunghe ricerche, un casolare di campagna, abbandonato, ove secondo le sue dichiarazioni, si recarono a piedi – non potendo arrivare in quel posto le automobili – ed il Pacciani nascose in un buco del muro la pistola.
La Corte di Assise ha ritenuto riscontro alle dichiarazioni del Lotti il fatto che il medesimo abbia ritrovato nella campagna il detto casolare indicando a chi lo cercava il posto nonché, una volta penetrati all'interno, il foro nel muro ove veniva occultata l'arma.
Dimostrativo quanto appena detto che il Lotti non aveva mentito.

Settimo riscontro è stato giudicato il fatto che è risultato che il duplice delitto era stato accuratamente preparato così come dichiarato dal Lotti.

Ed in effetti questi aveva raccontato di alcuni sopralluoghi effettuati sia dal Pacciani e dal Vanni che da lui stesso onde controllare lo stato dei luoghi e, per quanto lo riguardava se dall'alto della collinetta si potesse vedere la piazzola.

Concludeva anche su tali delitti la Corte di Assise osservando che erano emersi quindi fatti e circostanze tutte, quelle fino ad ora indicati, che potevano essere raccontati soltanto da una persona che fosse stata presente sul posto come, appunto il Lotti Giancarlo: sì da doversene trarre la legittima conseguenza, per il momento, che questi certamente aveva presenziato ai due omicidi ed aveva concorso negli stessi sia indicando la coppia di giovani da uccidere ai suoi compari Pacciani e Vanni, sia prestandosi a effettuare dei sopralluoghi, sia ancor assumendo la veste di palo anche in quella circostanza onde impedire che altre macchine in arrivo potessero giungere mentre loro compivano i delitti.

Circa il duplice omicidio commesso in località " Le Gore " del Comune di Scandicci, via di Giogoli il 10 settembre 1983, la medesima Corte di Assise, dopo aver proceduto anche in questo caso alla descrizione delle modalità dei " fatti " – alla quale si rimanda nella parte iniziale della presente sentenza26 - ha riportato le dichiarazioni rese al riguardo dal Lotti Giancarlo il quale in dibattimento ha dichiarato:

- che solo la sera prima degli omicidi il Vanni e il Pacciani gli avevano detto quello che il giorno dopo dovevano andare a fare in via di Giogoli precisandogli che dovevano commettere il duplice omicidio per fare un favore a tale Vinci che si trovava ingiustamente detenuto per gli omicidi del " mostro " di Firenze e che così sarebbe stato scarcerato;
- che la sera dei delitti i due erano andati a prenderlo a casa ma lui li aveva seguiti con la propria Fiat 128 sportiva rossa:

- che giunti sul posto il Pacciani aveva parcheggiato la sua macchina nella medesima via di Giogoli più avanti dello spiazzo ove si trovava il furgone dei turisti tedeschi mentre esso Lotti si era fermato invece un po' prima parcheggiando la sua 128 nel passo di accesso ad una villa sita nei pressi;
- che il Pacciani e il Vanni si erano recati presso il furgone mentre lui era rimasto un po' distante fino a che il Pacciani non lo aveva chiamato e gli aveva messo in mano una pistola dicendogli di sparare;
- che lui era rimasto molto meravigliato di tale cosa e non sapeva come fare non avendo mai impugnato armi ma che dopo le insistenze del Pacciani che gli aveva detto come comportarsi aveva esploso qualche colpo contro la fiancata destra del furgone dove c'era un vetro opaco senza sapere se aveva o meno colpito qualcuno giacché non vedeva bene all'interno;
- che a questo punto il Pacciani gli aveva presa la pistola di mano, si era portato alla fiancata sinistra del furgone dei giovani tedeschi ed aveva sparato alcuni colpi per tornare poi alla fiancata destra, aprire lo sportello sito al centro di tale fiancata e sparare contro le persone che si trovavano all'interno;
- che dopo avere ucciso i due tedeschi, mentre il Vanni era vicino pronto con il coltello in mano, il Pacciani si era avveduto che si trattava di due uomini e non di un uomo e di una donna e si era molto arrabbiato;
- che allora lui se ne era andato via.

Ora, con riguardo alle dichiarazioni rese dal Lotti Giancarlo ed attinenti il duplice omicidio di via di Giogoli, la Corte di Assise di Firenze ha individuato i seguenti elementi di riscontro a conferma della attendibilità delle dichiarazioni stesse.

Primo riscontro è stato ritenuto la esatta indicazione da parte del Lotti della posizione e di ulteriori caratteristiche del furgone tedesco.
Ed infatti il Lotti aveva detto che il furgone era parcheggiato con il muso dalla

---

26 da pagina 6

parte opposta della strada, così come poi è davvero risultato, e che si trattava di un furgone di marca tedesca, forse della Wolkswaghen, come infatti veniva accertato dalla polizia giudiziaria.

Era risultato altresì essere vero che sulla fiancata destra vi era un vetro per metà opaco, come poi accertato dagli investigatori e come risulta infatti dalla fotografia in atti in filza 11, così come nel furgone vi era davvero uno sportello al centro della fiancata destra.

Circostanze tutte dimostrative queste, a detta del primo giudice, di una conoscenza diretta di quel veicolo e probanti quindi della veridicità del racconto del Lotti Giancarlo.

Secondo riscontro è stato ritenuto quello riguardante le modalità degli spari.

Ed infatti così come aveva dichiarato il Lotti e, cioè, che erano stati esplosi dei colpi sulla fiancata destra e poi altri su quella sinistra ed infine almeno altri due dallo sportello centrale del furgone, che era stato aperto dal Pacciani, verso l'interno, i periti medico-legali avevano ricostruito proprio in tale modo il succedersi degli eventi come risulta dalla perizia in atti27.

D'altro canto all'interno del furgone erano stati rinvenuti proprio due bossoli della medesima pistola confermandosi così che il Pacciani, come detto dal Lotti, dopo avere aperto il portello centrale destro del furgone, aveva esploso altri due colpi verso l'interno.

Non ha invece il primo giudice ritenuto credibile il Lotti relativamente al fatto che i primi due o tre colpi li avrebbe sparati lui: secondo la Corte di Assise invero mai un criminale esperto come il Pacciani avrebbe messo la pistola in mano ad una persona inesperta di queste cose come il Lotti.

Terzo riscontro alle dichiarazioni di Lotti Giancarlo è stato ritenuta la provata necessità di avere un " palo " sul posto.

Ciò perché la piazzola della via di Giogoli era particolarmente frequentata all'epoca da coppiette in cerca di intimità ed una macchina che ivi fosse entrata avrebbe illuminato in pieno il furgone dei due giovani tedeschi.

Da qui la necessità di una presenza, all'inizio della piazzola, che scoraggiasse altri utilizzatori di quel posto.

Quarto riscontro è stato giudicato quello attinente la posizione dei due corpi dei giovani tedeschi che è stata riscontrata proprio nella stessa maniera di quella descritta da Lotti Giancarlo.
Come emerge dalle fotografie in atti, in filza 11, dimostrative, quindi, del fatto che il Lotti si trovava certamente sul posto.

Anche in questo caso il primo giudice osservava che erano emersi fatti e circostanze tutte, quelle fino ad ora indicate, che potevano essere raccontati soltanto da una persona che fosse stata presente sul posto come, appunto il Lotti Giancarlo: sì da doversene trarre la legittima conseguenza, per il momento, e per quanto lo riguardava, che questi certamente aveva presenziato ai due omicidi dei turisti tedeschi ed aveva concorso negli stessi anche se in maniera meno pregnante rispetto ai delitti di Vicchio e degli Scopeti limitandosi questa volta ad assumere proprio esclusivamente la veste di palo onde impedire che altre macchine in arrivo potessero giungere mentre loro compivano di delitti.

Con riferimento poi al duplice omicidio commesso lungo la via nuova Virginio nella frazione di Baccaiano del Comune di Montespertoli il 19.06.1982, la Corte di Assise di Firenze, dopo aver proceduto anche in questo caso alla descrizione delle modalità degli omicidi – alle quali si rimanda nella parte iniziale della presente sentenza[28] - ha riportato le dichiarazioni rese al riguardo dal Lotti Giancarlo il quale in dibattimento ha dichiarato:

- che il Pacciani e il Vanni gli avevano detto dei delitti che avevano programmato per il giorno successivo solo il giorno prima;

---

27 in filza 11
28 da pagina 3

- che era la prima volta che partecipava a tali cose;
- che lui era andato sul posto con la propria automobile che all'epoca era una Fiat 124;
- che giunti in prossimità della piazzola lui si era fermato prima scendendo dalla macchina dopo avere spento i fari mentre i suoi due complici erano andati un poco più avanti;
- che in quella piazzola vi era posto solo per una macchina;
- che il Pacciani uscito dalla propria si era avvicinato a quella delle vittime ed aveva sparato prima dal lato dello sportello di guida e poi contro il parabrezza;
- che a questo punto aveva visto l'auto fare una veloce manovra di retromarcia ma finire con le ruote posteriori nella cunetta sita alla parte opposta della strada senza potere compire alcuna altra manovra;
- che i due giovani erano stati finiti dal Pacciani che era sempre quello che sparava e che lui aveva visto che alla guida, durante la retromarcia, vi era una ragazzo;
- che a questo punto, impaurito per quello che era successo, saliva in macchina e se ne andava senza quindi poter vedere che cosa mai facessero il Pacciani e il Vanni i quali qualche giorno dopo gli avevano detto di non parlare con nessuno dei fatti.

Con riguardo alle dichiarazioni rese dal Lotti Giancarlo, attinenti il duplice omicidio di Baccaiano, la Corte di Assise di Firenze ha individuato i seguenti elementi di riscontro a conferma della attendibilità delle dichiarazioni stesse.

Primo riscontro è stato ritenuto la assoluta necessità che in quel posto il Pacciani e il Vanni avessero un palo che svolgesse le sue funzioni.
Ed infatti la macchina dei giovani poi uccisi, Migliorini Antonella e Mainardi Paolo, si trovava in una piazzola che è posta a filo con la sede stradale che in quel punto è un lungo rettilineo e, quindi, appariva indispensabile la presenza di qualcuno che dissuadesse altri, proprio con la sua presenza, dal tentare di entrare nella piazzola stessa.

Secondo riscontro è stato giudicato la descrizione effettuata dal Lotti della manovra di retromarcia effettivamente avvenuta per un disperato tentativo di fuga da parte dei Mainardi.

Appariva dimostrato, invero, secondo il primo giudice, che era accaduto proprio quello che il Lotti aveva dichiarato: dapprima la macchina dei due giovani, una Fiat 127 era parcheggiata nella piazzola in senso perpendicolare all'asse stradale, con il muso quindi verso l'interno e con una luce interna accesa.

Tale cosa era stata dichiarata da un teste, Carletti Francesco, che si era trovato a passare in quel posto e che aveva notato la vettura del Mainardi.

A questo punto il duplice omicidio non era stato ancora consumato ed erano le 23,30-23,35, come detto dal teste Carletti.

Scoperto il delitto invece la macchina era stata trovata dall'altra parte della strada, davanti alla piazzola, con le ruote posteriori nella cunetta laterale e con inserita la leva della retromarcia.

Prova evidente che l'autovettura aveva effettuata una manovra di retromarcia così come dichiarato dal Lotti, e che durante tale manovra il Pacciani aveva ancora sparato contro i due giovani, dato che il percorso in retromarcia è stato trovato segnato dai bossoli della pistola, così come dichiarato proprio dal Lotti.

Inoltre durante tale manovra la Fiat 127 doveva avere i fari accesi visto che il Pacciani dovette sparare per distruggerli come dimostrato dai bossoli trovati davanti alla macchina e come dimostrato altresì dai pulsanti della vettura tutti in posizione di acceso.

Proprio come dichiarato dal Lotti Giancarlo.

A questo punto della sua motivazione il primo giudice ha dovuto prendere atto di discordanze testimoniali verificatesi in dibattimento

Ci si riferisce alle persone che intervennero in prima battuta, perché si trovavano a passare in quel posto, e che videro i due giovani all'interno della macchina rendendosi conto che il Mainardi era ancora vivo – tanto che si

adoperavano per chiamare ambulanza e Carabinieri – ed altri, non ultimi alcuni volontari giunti con l'ambulanza.

Orbene è accaduto che mentre alcuni di questi testimoni hanno dichiarato che il Mainardi si trovava moribondo nel sedile di guida, altri invece hanno dichiarato che il detto Mainardi si trovava invece nel sedile posteriore, accanto alla sua fidanzata, la Migliorini Antonella, che invece era già morta.

Questa discordanza testimoniale ha indotto uno dei difensori di Mario Vanni a sostenere che non era stato il Mainardi stesso a porre in essere la manovra di retromarcia nel tentativo, risultato sfortunato e quindi inutile, di salvare la propria vita e forse quella della sua ragazza, ma il medesimo assassino al fine di condurre la macchina in un posto più adatto per operare le escissioni.

La Corte di Assise ha ritenuto del tutto impensabile una simile " idea " sia perché conflittata dalle dichiarazioni del Lotti che alla guida dell'auto che faceva la manovra di retromarcia aveva visto il giovane Mainardi che tentava di fuggire mentre il Pacciani gli sparava contro, sia perché la piazzola era stata scelta proprio perché dalla medesima si dipartiva, fra la vegetazione che la circondava dalla parte interna, un sorta di viottolo che consentiva l'accesso ad un ampio campo retrostante, sia perché appariva incredibile a chiunque fosse dotato almeno di un minimo di buon senso che una persona così scaltra come si era sempre dimostrato l'assassino delle coppiette (o si erano sempre dimostrati gli assassini), si mettesse poi alla guida di un veicolo per portasi altrove con a bordo una donna morta assassinata, un giovane moribondo ed una pistola in macchina e, quindi, con il rischio di farsi sorprendere in tali condizioni da una pattuglia di Carabinieri o altre forze dell'ordine, sia infine perché buona parte dei testi avevano comunque visto il Mainardi moribondo ma seduto al suo posto nel sedile di guida il quale infatti appariva inzuppato di sangue.

Terzo riscontro. E' stato ritenuto tale la perfetta corrispondenza fra le dichiarazioni del Lotti e quanto accertato dagli investigatori e dai medici legali in sede di ricostruzione delle modalità degli omicidi con riguardo alle modalità degli spari giacché, proprio così come aveva dichiarato il Lotti Giancarlo,

erano stati rinvenuti tre bossoli in corrispondenza del vetro laterale sinistro della macchina dei due giovani assassinati segno che davvero in quel punto il Pacciani aveva incominciato a sparare, nonché ulteriori due bossoli ed un foro nel parabrezza all'altezza della testa del guidatore, sull'asfalto e all'altezza della piazzola, dimostrazione evidente che il Pacciani stesso vista la manovra del Mainardi gli aveva sparato contro sul parabrezza onde fermarlo.
Inoltre erano stati rinvenuti sull'asfalto, ove la macchina era andata a fermarsi, vicino al frontale dell'auto, vetri dei due fari e altri tre bossoli, segno che, come detto anche in questo caso dal Lotti, ivi i due giovani erano stati finiti ed ivi il Pacciani aveva " abbuiato "la Fiat 127 che aveva i fari accesi.
Un bossolo infine era stato rinvenuto dentro l'automobile dei due giovani segno che il Pacciani aveva introdotto la pistola all'interno dal vetro sinistro ed aveva finito in questo modo la ragazza o aveva ridotto in fin di vita il Mainardi.
Curiosamente, osservava la Corte di Assise di Firenze, i periti medico-legali nel loro elaborato che avevano scritto di certo allorquando del Lotti non si conosceva neppure l'esistenza, avevano ricostruito la vicenda nello stesso modo in cui la racconterà molti anni dopo proprio il Lotti Giancarlo con la precisazione da parte loro che il primo colpo che aveva attinto il Mainardi doveva ritenersi quello alla spalla sinistra che gli aveva consentito di porre in essere la manovra di retromarcia non andata a buon fine.

Anche in questo caso il primo giudice al termine di questa disamina osservava che erano emersi fatti e circostanze tutte, quelle fino ad ora indicate, che potevano essere raccontati soltanto da una persona che fosse stata presente sul posto come, appunto il Lotti Giancarlo: sì da doversene trarre la legittima conseguenza, per il momento, che questi certamente aveva presenziato ai due omicidi di Baccaiano di Montespertoli ed ivi anzi aveva svolto la importantissima ed indispensabile funzione di palo iniziando così la sua carriera criminale che lo porterà poi alla partecipazione anche ai successivi delitti precedentemente esaminati.

Con riferimento infine al duplice omicidio commesso in località detta " Le Bartoline " ed in zona denominata Travalle in Comune di Calenzano, Firenze, il 23 Ottobre 1981, la Corte di Assise di Firenze, dopo aver proceduto anche in questo caso alla descrizione delle modalità dei duplici omicidi– alle quali si anche in questo caso si rimanda nella parte iniziale della presente sentenza29 - ha riportato le dichiarazioni rese al riguardo dal Lotti Giancarlo il quale in dibattimento ha dichiarato:

- di non avere in alcun modo partecipato a quei due delitti;
- che aveva saputo degli stessi e che gli autori erano il Vanni ed il Pacciani dai medesimi in occasione degli omicidi del 1985 in località Scopeti di San Casciano Val di Pesa;
- che, in particolare, quella volta aveva notato allontanarsi dalla zona ove erano stati uccisi i due giovani francesi, una macchina grossa e nera ed aveva riferito la cosa al Vanni ed al Pacciani;
- che costoro gli avevano detto che ivi si trovava un loro amico, un rappresentante di mattonelle, che era " finocchio ", tale Faggi Giovanni, il quale aveva preso parte agli omicidi di Calenzano indicando loro il posto e la coppia da uccidere e consentendo loro dopo i delitti di andare a casa sua a lavarsi le mani;
- che lui mai aveva visto in faccia il detto Faggi che non conosceva.

Con riguardo alle dichiarazioni rese dal Lotti Giancarlo, attinenti il duplice omicidio di Calenzano, la Corte di Assise di Firenze, dopo avere precisato che in questo caso le dichiarazioni del Lotti non avevano avuto abbondanza di riscontri come invece era accaduto per gli altri duplici omicidi ha ritenuto di potere individuare comunque due elementi di riscontro a conferma della attendibilità delle dichiarazioni stesse.

Primo riscontro. E' stato ritenuto il fatto, certo nel presente processo, che anche i due giovani di Calenzano furono uccisi con la medesima pistola

semiautomatica Beretta, calibro 22, L.R. che aveva pure in questo caso, utilizzato cartucce Winchester calibro 22 con impressa sul fondello la lettera H. Medesima arma che verrà poi utilizzata in tutti i successivi duplici omicidi dei quali si è parlato e che già era stata usata in tutti i duplici omicidi precedentemente commessi ma non contestati nel presente processo e, in particolare nei casi Lo Bianco Antonio e Locci Barbara uccisi in Castelletti di Signa il 22 agosto 1968, Pettini Stefania e Gentilcore Pasquale assassinati in Borgo S. Lorenzo nel settembre 1974 e De Nuccio Carmela e Foggi Giovanni uccisi a loro volta, da ultimo, nel giugno del 1981 a Scandicci.

Secondo riscontro. E' stato ritenuto tale il fatto che è stato accertato dai periti che esaminarono i corpi delle giovani vittime che una stessa mano e quindi la medesima persona procedette tutte le volte delle quali è processo ad effettuare le escissioni delle regioni pubiche e dei seni delle giovani donne assassinate.

Come chiaramente emerge dalle perizie in atti e dalle dichiarazioni dei periti in dibattimento.

oooooooooooooooooooooooo

29 da pagina 1

La Corte di Assise di Firenze a questo punto, dopo avere descritto ciascuno dei cinque duplici omicidi e le modalità del loro svolgimento e dopo avere riportato altresì le dichiarazioni che Lotti Giancarlo aveva rese al riguardo e trattato ed analizzato tutti i riscontri, o quelli ritenuti tali, che ha ritenuto di dover così qualificare all'esito della istruzione dibattimentale, e chiarito che nessun dubbio poteva sussistere dunque circa la partecipazione in prima persona del Lotti Giancarlo a quegli orrendi accadimenti, ha preso in esame, da pagina 187 in poi della sentenza, la posizione di Vanni Mario e di Pacciani Pietro, pur essendo questi ormai deceduto, al fine di valutare nei loro confronti i riscontri sopra indicati.

Non prima di avere affermato essere impensabile che una persona che si era autoaccusata di quei delitti e che certamente aveva detto il vero dato che numerosi riscontri erano stati rinvenuti alle sue dichiarazioni potesse avere mentito sulle persone dei suoi complici accusandoli falsamente di ben dieci omicidi.

A tale fine ha osservato quanto si passa a dire.

Innanzitutto Lotti Giancarlo non solo non aveva alcun motivo di astio nei confronti di Mario Vanni ma, addirittura, fino all'estate del 1995, e, cioè fino a poco prima che iniziasse la sua "collaborazione" con le forze di polizia ed i magistrati, i due si frequentavano ancora: tanto che lo stesso Lotti aveva iniziato una relazione sentimentale con una nipote handicappata del medesimo Vanni.

In secondo luogo il Lotti non aveva motivi di astio neppure nei confronti del Pacciani essendo del tutto impensabile che gli avesse serbato rancore per il patito rapporto sessuale.

Ed infatti, a prescindere dal fatto che il Lotti è risultato essere (anche) omosessuale, e che appariva pertanto logicamente pensabile che il rapporto intimo ben poco lo avesse davvero patito, il medesimo nella fase dibattimentale aveva chiarito che la sua partecipazione ai delitti era stata una sua libera scelta senza coartazione di alcuno.

Non poteva poi dimenticarsi, ad avviso della Corte di Assise, che il Lotti aveva

detto la verità su una circostanza particolarmente rilevante che era risultata corrispondente al vero.

Ed infatti il medesimo Lotti, proseguiva il primo giudice, aveva dichiarato che al Pacciani le cartucce le dava un carabiniere che si chiamava Toscano.

Le indagini fatte svolgere dalla medesima Corte di Assise, non essendosene occupato prima, come avrebbe dovuto fare, il Pubblico Ministero, avevano consentito di accertare che Toscano Filippo Neri, appuntato dell'Arma in pensione, aveva prestato servizio presso la stazione di S.Casciano dal 1974 fino a che non era andato in pensione.

Una perquisizione effettuata presso il detto Toscano nel 1996 aveva consentito di rinvenire nella sua abitazione molte armi, tutte regolarmente denunciate, nonché 200 cartucce Winchester calibro 22 ma con impresso sul fondello il marchio W.

Le esperite indagini avevano permesso di accertare, fra l'altro, che nel 1985 il Toscano Filippo Neri aveva acquistata una pistola Beretta calibro 22 modello '76 da tale Mocarelli Lorenzo, anche lui Carabiniere in pensione, e che in sede di denuncia dell'arma nella stessa era stato scritto: " *nota bene: numero 100 cartucce calibro 22 Long Rifl.* "

Le indagini avevano consentito di accertare, ancora, che il Mocarelli, venditore della pistola aveva frequentato il poligono di tiro di Firenze fino al 1978 e che la società Winchester aveva prodotto cartucce con la lettera H impressa sul fondello fino agli anni 1980-81 e che da allora la detta lettera era stata sostituita con quella della W (iniziale di Winchester).

Il Mocarelli quindi, proseguiva il primo giudice, aveva potuto acquistare dal poligono di tiro solo cartucce con la lettera H giacché nel 1978 quelle con la lettera W non erano ancora in produzione.

Poiché il Mocarelli in sede dibattimentale aveva dichiarato che al Toscano aveva cedute al momento della vendita della pistola le cartucce che gli erano avanzate dal poligono di tiro, la Corte di primo grado ne deduceva che non potevano che essere cartucce con la lettera H sul fondello (visto che il Mocarelli, come già detto, aveva smesso di frequentare il poligono di tiro nel 1978).

Non solo: ma poiché al Toscano erano state trovate 200 cartucce calibro 22 ma con il marchio W sul fondello, il Mocarelli dichiarava alla Corte che, forse, anche queste gliele aveva date lui.

Deduceva da ciò il primo giudice che evidentemente il Mocarelli spesso forniva di cartucce il Toscano e che comunque, se la cosa non fosse stata vera, mai e poi mai il Lotti avrebbe potuto saperla nessun rapporto avendo mai avuto né con il Toscano né tampoco con il Mocarelli.

Quindi il Lotti Giancarlo aveva detto la verità su una circostanza molto ma molto importante.

Inoltre, osservava la Corte di Assise, il teste Pucci Fernando aveva raccontato di avere visto in occasione del duplice delitto degli Scopeti il Pacciani e il Vanni sia prima che iniziassero l'uccisione dei due francesi che al momento della loro attività delittuosa, armati l'uno di pistola e l'altro di un coltello.

E il teste Pucci appariva perno del processo logicamente insuperabile in maniera assoluta trattandosi di persona che non aveva alcuna ragione per accusare due innocenti, addirittura amico degli stessi da tempo e privo di ogni ragione di astio o vendetta nei loro confronti.

D'altro canto, e sempre circa gli omicidi Scopeti, quella sera il Pacciani era stato visto qualche ora prima dei fatti nella zona da teste Nesi Lorenzo e sempre la sua auto era stata vista a delitto avvenuto dalla teste Sharon Stepman mentre si allontanava dalla zona.

Quanto poi al duplice delitto di Vicchio la macchina dei Pacciani era stata vista, seguita da quella del Lotti, mentre si allontanava di gran carriera su una strada sterrata dai testi Caini e Martelli.

Inoltre i periti sentiti in sede istruttoria dibattimentale hanno dichiarato che la stessa mano che aveva usato il coltello a Scopeti aveva altresì escisso a Vicchio: e, come si è visto, a Scopeti certamente l'escissore era il Vanni.

E d'altro canto, gli stessi periti avevano chiarito che in tutti i duplici omicidi sempre la medesima persona aveva provveduto al taglio delle parti anatomiche delle donne uccise, così come la stessa arma e la stessa mano avevano sparato in tutti i duplici omicidi attribuiti al c.d. " mostro" di Firenze ed

appariva pienamente dimostrato che a sparare agli Scopeti era stato proprio il Pacciani Pietro ed a tagliare le parti anatomiche della giovane turista francese, era stato il Mario Vanni.

Aggiungeva di poi la Corte di Assise che si era avuta notizia di alcune lettere scritte dal Pacciani al Vanni mentre il primo si trovava in carcere per rispondere di ripetute violenze carnali nei danni delle proprie figlie.

In particolare una di queste l'aveva scritta alla fine del 1991 ed il Vanni appena la ricevette si fece portare dal suo conoscente Nesi Lorenzo a casa del Pacciani per mostrarla alla moglie di questi.

Ha dedotto da questo fatto il primo giudice che doveva trattarsi di cosa assai urgente visto che non volle attendere il giorno successivo, a detta del Nesi, dato che pioveva e dato che tale Ricci, genero di una cugina del Vanni aveva riferito di lettere ricevute dal Vanni stesso dal carcere, dal Pacciani, con una delle quali gli aveva ingiunto di andare a casa della moglie a prendere o portare qualche cosa.

E il Pacciani aveva già ricevuto, nell'ottobre del 1991, una informazione di garanzia per tutti i sedici delitti del " mostro ".

D'altro canto il Lotti aveva dichiarato di avere visto una cassetta nel garage del Pacciani ove questi diceva di tenere nascosta la pistola.

Circa la posizione del Faggi Giovanni infine la Corte di Assise rilevava come a carico di questi nulla fosse in atti che potesse giustificare una condanna.

Non relativamente ai delitti degli Scopeti circa i quali il Lotti si era limitato a dire di avere visto una auto grossa e scura in lontananza.

Neppure relativamente ai delitti di Calenzano circa i quali seppure era emerso che il Faggi ed il Pacciani si erano conosciuti e si erano scambiati cartoline augurali e di saluti, tuttavia da nulla era emerso che il detto Faggi avesse qualcosa a che vedere con gli omicidi di Calenzano e di Scopeti.

Non poteva infatti sottacersi che il Lotti nulla sapeva in via diretta del Faggi che neppure mai aveva visto e conosciuto giacché quello che aveva riferito lo aveva saputo, a suo dire, dal Vanni e dal Pacciani e ovviamente il Vanni ha negato tali circostanze.

Chiarito che si prescinde in questa sede dall'esaminare e trattare la posizione dell'imputato Corsi che è stato assolto dal primo giudice e sulla cui posizione si è formato il giudicato, deve invece riferirsi che in sede di applicazione di pena al Lotti sono state concesse attenuanti generiche ritenute dal primo giudice equivalenti alle aggravanti al medesimo contestate e non già, come richiesto, prevalenti, giacché, come è dato leggere nella impugnata sentenza *"...la confessione dello stesso Lotti non è stata minimamente spontanea ma necessitata dai risultati delle indagini per cui senza tali risultati egli avrebbe continuato a negare e verosimilmente anche a delinquere"*.

Così come il primo giudice ha escluso sia la possibilità di concedere al Lotti Giancarlo l'attenuante di che all'art. 114 c.p. non sussistendone i presupposti di legge, sia la possibilità di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 12 Luglio 1991 n. 203, sollevata dal difensore del Lotti stesso, dichiarandola manifestamente infondata, rientrando nella discrezionalità, non irragionevole, del legislatore limitare gli effetti della legislazione premiale soltanto ai condannati per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p.

oooooooooooooooooooooooo

LE IMPUGNAZIONI

1) APPELLO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DI FAGGI GIOVANNI.

Contro la sentenza della Corte di Assise di Firenze della quale si è parlato ha proposto appello il Pubblico Ministero che si è lamentato esclusivamente della avvenuta assoluzione di Faggi Giovanni ed ha chiesto al riguardo la riforma della impugnata decisione con conseguente condanna del Faggi a pena di giustizia.

Ha sottolineato l'appellante che una volta dichiarato completamente credibile il Lotti Giancarlo per tutte le sue dichiarazioni non era comprensibile la ragione per la quale, relativamente al Faggi, non gli si dovesse credere.

Era risultato infatti a seguito della istruttoria dibattimentale che era stata svolta, che il Faggi ed il Pacciani si conoscevano da tempo, che si erano inviati cartoline di saluti, che probabilmente il Faggi era stato visto "dalle parti di S. Casciano in quegli anni ", che nel garage del Faggi erano state rinvenute riviste pornografiche nonché due falli, uno di legno e l'altro di gomma, che abitava nella vicinanze del luogo del delitto e che, inoltre, cosa molto significativa, trattavasi di un omosessuale.

Elementi questi più che sufficienti ad avviso del Pubblico Ministero a dimostrare la penale responsabilità di Faggi Giovanni.

oooooooooooooooooooooooo

2) APPELLO DELL'AVVOCATO STEFANO BERTINI, DIFENSORE DI LOTTI GIANCARLO, NELL'INTERESSE DI QUESTI, CON RIFERIMENTO ALLA PENA INFLITTA.

Il detto appellante ha lamentato la eccessività della pena inflitta al Lotti Giancarlo e ne ha chiesto la riduzione sia mediante la concessione della attenuante di cui all'art. 114, sia mediante il giudizio di prevalenza delle concesse generiche sulle aggravanti sia, comunque, anche a prescindere dall'accoglimento di tali istanze.

Quanto sopra peraltro in via di ipotesi, avendo chiesto in via preliminare l'appellante la sospensione del presente procedimento e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 203/91 con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Circa questo ultimo punto ha rilevato il difensore in primis che nella originaria imputazione era contestato anche il delitto di associazione per delinquere cosa questa che rende il caso in esame assai simile alle ipotesi previste dalla legge 203/91.

Ed ancora, così come è previsto dalla legge speciale, nel presente processo sono stati in discussione reati gravissimi commessi da persone legate da vincoli immanenti di perversione e di violenza.

D'altro canto il Lotti aveva offerto un rilevante contributo all'accertamento della verità così come un collaboratore mafioso e non si vedeva alcuna ragione per la quale anche lui non dovesse godere degli stessi premi che invece vengono concessi agli altri, sia pure mafiosi.

In buona sostanza le fattispecie sono assolutamente identiche giacché anche il Lotti aveva collaborato in pieno consentendo la risoluzione di uno dei più gravi casi giudiziari dei nostri tempi.

Quanto al resto ha sostenuto il difensore del Lotti la imprescindibile necessità di un giudizio di prevalenza della concesse generiche sulle contestate

aggravanti.

Il primo giudice invero aveva omesso di considerare che il Lotti, di spontanea iniziativa, dopo un lungo e sofferto conflitto interiore, morso dai rimorsi e convinto soltanto dalla propria coscienza, decideva di " vuotare il sacco " e, cioè di raccontare tutto quello che sapeva e che aveva fatto ai giudici liberandosi così da un peso che si stava rendendo non ulteriormente sopportabile e che lo stava tormentando ormai da moltissimi anni.

IL sostenere che la sua confessione era giunta quando ormai gli inquirenti avevano già raccolto prove a carico dello stesso Lotti e dei restanti imputati è affermazione del tutto gratuita e priva di ogni fondamento non potendosi dubitare che invece era stato solo il Lotti Giancarlo a squarciare il velo che copriva ormai da decenni di mistero tutti gli omicidi del così detto mostro di Firenze.

D'altro canto il Lotti non aveva certamente svolto di propria iniziativa e con entusiasmo le assunte – dalla decisione i primo grado - funzioni di palo giacché invece, come lui stesso aveva sempre dichiarato era stato costretto da Pacciani e Vanni a partecipare in qualche maniera agli omicidi visto che ne era venuto a conoscenza per averlo saputo dal Vanni: in tali occasioni peraltro la sua funzione era stata di minimo rilievo, priva di peso, di minimo nocumento e del tutto trascurabile.

Competeva dunque al Lotti sia l'attenuante di cui all'art.114 c.p. che il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti con conseguente riduzione di pena.

3) Appello dell'Avvocato Antonino Filastò, difensore di fiducia di Mario Vanni.

L'appellante - difensore di fiducia di Mario Vanni - dopo avere espresso la propria meraviglia ed il proprio stupore per quella che lui ha definito le modalità della genesi del processo – modalità che a suo avviso viziano tutto il processo - e, cioè, il fatto che la Corte di Assise che aveva processato Pacciani Pietro aveva espresso la propria convinzione circa il fatto che il detto individuo non poteva avere agito da solo almeno in alcuni dei duplici omicidi, esortando in tal modo gli organi investigatori ad indagare onde scoprire gli eventuali complici: stupore e meraviglia giacché le indagini si erano svolte soltanto nei confronti degli amici di Pacciani, il detto appellante, si diceva, osservava che il presente processo si caratterizza, tra l'altro, per due importanti anomalie: la prima consistente nel fatto che in questo processo sono stati trattati soltanto dieci dei sedici omicidi comunemente attribuiti al c.d. "mostro" di Firenze e che invece, tutti, erano stati contestati a Pacciani Pietro, avendo il Pubblico Ministero in tale maniera arbitrariamente limitato la contestazione, dimenticandosi però che nel caso di specie ci si trova in presenza del classico caso di delitto seriale visto che l'assassino aveva ucciso sempre con la stessa arma, la Beretta calibro 22, L.R., aveva aggredito sempre giovani coppie durante i loro rapporti amorosi ed aveva operato, quando gli era stato possibile, escissioni di parti anatomiche delle ragazze che aveva assassinato.
Con necessità, pertanto a suo avviso, di acquisire quanto meno gli atti del processo Pacciani, che era stato sì condannato in primo grado ma che poi era stato assolto in sede di appello, inconcepibile essendo, a suo parere, la trattazione soltanto di dieci dei delitti attribuiti al così detto mostro di Firenze e non di tutti e sedici visto che, certamente e senza dubbio alcuno, tutti quei delitti erano addebitabili alla medesima persona dato che, come detto, era stata usata sempre la stessa pistola Beretta calibro 22, serie 70, L.R. che aveva sempre esploso proiettili Winchester calibro 22 con la lettera H impressa sul

fondello.

Vero è che, ha osservato il medesimo appellante, il Lotti Giancarlo aveva manifestato di sapere soltanto dei duplici omicidi compiuti dall'ottobre 1981 a Calenzano fino a quelli del settembre 1985 a Scopeti di S. Casciano, ma vero doveva ritenersi altresì, a prescindere dalla credibilità dei racconti del Lotti, che se la vicenda fosse stata trattata unitariamente, in un unico processo, la cosa non soltanto sarebbe stata coerente con un più che elementare senso logico, ma, soprattutto, avrebbe consentito al Vanni Mario una migliore difesa. E ciò perché, a leggere l'atto di appello, all'epoca dei primi omicidi - Lo Bianco Antonio e Locci Barbara uccisi in Castelletti di Signa il 22 agosto 1968, Pettini Stefania e Gentilcore Pasquale assassinati in Borgo S. Lorenzo nel settembre 1974 e De Nuccio Carmela e Foggi Giovanni uccisi a loro volta, da ultimo, nel giugno del 1981 a Scandicci, il Vanni e il Pacciani neppure si conoscevano.

La seconda grave anomalia del presente processo, a sentire l'appellante, consisterebbe nella completa omissione da parte del primo giudice della ricerca del movente.

Non una sola parola era stata dedicata dalla impugnata sentenza a tale fondamentale argomento: fondamentale argomento giacché il movente, nel caso di specie, "*...assume il valore di spiegare razionalmente l'attività di un gruppo criminale ...il quale si manterrebbe unito e attivo nell'arco di un quarto di secolo*".

D'altro canto pur apparendo del tutto pacifico, come affermato dai periti, che l'origine di tutti questi delitti è psichiatrica, tuttavia nessuno si era dato carico di spiegare come fosse possibile mai che una " simile e rara patologia " venisse condivisa contemporaneamente da più persone, che agiscono insieme, come colte d'improvviso e nell'arco di venti anni e nello stesso momento dal medesimo raptus.

Ha rilevato a questo punto l'appellante che per la verità la Corte aveva effettuato qualche tentativo per comprendere le ragioni di tanti e tali delitti: uno di questi, ma non l'unico, era stato il prendere in esame le dichiarazioni del Lotti circa il fatto che lui aveva saputo dal Vanni e dal Pacciani che le

escissioni alle ragazze uccise venivano fatte per poi vendere le parti anatomiche a un non meglio identificato " dottore ".

E quindi, probabilmente, ma non necessariamente, su commissione di questo ultimo

La vendita veniva effettuata dal Pacciani il quale intascava il relativo prezzo (il quantum era risultato del tutto sconosciuto al Lotti)senza che mai il Lotti stesso avesse guadagnato qualcosa.

L'appellante ha ritenuto cosa comica tale racconto visto che nulla aveva saputo dire di più il Lotti al riguardo ed anzi ha chiesto lo stesso appellante di potere " *provare la genesi esoterica* " della " *storia del nascondimento, contestuale agli omicidi, delle parti escisse* ".

Si legge al riguardo in atto di appello, ed è bene che tali dichiarazioni siano riprodotte in maniera integrale: "*...si tratta di una seduta spiritica condotta dalla cosiddetta maga di Lodi e la fonte della informazione sarebbe, a detta della maga, la stessa povera ed evocata spiritisticamente Pia Rontini* ".

Ma la Corte di primo grado, inopinatamente, non aveva ritenuto di ammettere un sì importante e forse decisivo elemento probatorio come il richiesto esame della maga di Lodi, impedendo così, quel giudice, ancor una volta, ogni ricerca sul movente degli omicidi.

Su tale esame ha insistito l'appellante con richiesta di rinnovazione, al riguardo, del dibattimento.

Grave omissione del primo giudice sarebbe poi il non avere neppure parlato, la sentenza appellata, di una lettera che era stata spedita ad un sostituto dalla Procura di Firenze contenente un brandello di tessuto, proprio di quello escisso alla turista francese.

E sì che la cosa sarebbe di grande momento visto che è tipico del serial killer solitario la mania di grandezza e il bisogno di sfidare qualcuno mentre appare del tutto impensabile che nella mente del Pacciani, e dei suoi amici "compagni di merende ", allevato in carcere e quindi alla università del crimine, potesse venire una simile idea, proprio per la sua, del Pacciani, estrema rozzezza.

Non solo, ma il Lotti aveva sul punto certamente mentito allorquando aveva

posto la spedizione di tale lettera pochi giorni dopo il delitto di Vicchio visto che si tratta invece di cosa avvenuta dopo gli omicidi degli Scopeti.

Circa tale duplice omicidio poi, il primo giudice aveva dimenticato completamente alcuni testimoni: i primi sono i testi De Faveri (non Del Favero)-Chiarappa i quali hanno dichiarato che recatisi a fare visita a certi loro amici abitanti in una villa che si trova in località Scopeti poterono notare una auto rossa, simile a quella del Lotti, stazionare in quella zona.

Ciò dalle 14,30 alle ore 19.30-20 circa del medesimo giorno del delitto.

Tali testi erano stati indicati dal capo della squadra mobile di Firenze come significativi e rilevanti ai fini delle indagini ma il primo giudice neppure li aveva presi in considerazione per il semplice motivo che non poteva essere quella la Fiat 128 rossa del Lotti giacché questi con il suo amico Pucci si trovava quel giorno ed a quell'ora a Firenze in compagnia della prostituta Ghiribelli Gabriella.

Peraltro, ha aggiunto l'appellante, " *se una auto rossa era stata in quel punto dalle quattordici fino ad oltre le venti, ininterrottamente in sosta, così avrebbe molto attendibilmente potuto esservi anche alle 24. E, come si è visto, quella non è sicuramente l'auto dei Lotti* ".

Ulteriore testimone del tutto ignorato, secondo il difensore appellante, è tale Carmignani Sabrina la quale alla udienza del 30 giugno 1997 aveva detto che il pomeriggio del giorno 8 settembre 1985, poche ore prima dell'ora ufficiale dei due delitti, si era recata in quel posto con il suo fidanzato e colà non solo aveva visto una macchina arrivare e poi andarsene ma, soprattutto, aveva sentito una forte puzza di putrescenza come quella degli animali morti che a tutti è capitato di sentire.

Da ciò ha dedotto il difensore appellante che verosimilmente quel pomeriggio i due turisti erano già morti e probabilmente, dato il fetore, sin dal giorno prima. Dimostrandosi così la falsità delle dichiarazioni del Lotti che pone la uccisione dei francesi lo stesso giorno ma fra le ore 23 e le ore 24.

Ha lamentato poi l'appellante che la Corte abbia sentito quale testimone e non quale coimputato il Pucci Fernando, l'amico di Lotti Giancarlo che ha

riferito, per la parte da lui vista, sul duplice omicidio degli Scopeti e su altre circostanze attinenti i delitti di Vicchio.

Non è neppure pensabile, secondo l'appellante, e tanto meno credibile, che il Pucci, al quale l'amico Lotti raccontava degli omicidi che commettevano il Pacciani e il Vanni, e che lui stesso, Lotti, aveva commesso fino a quel momento (Baccaiano e Giogoli per quanto riguarda il Lotti), dicesse sempre di non crederci nonostante che degli omicidi parlasse ampiamente la stampa non solo locale e per molto tempo.

Ed invero, ha argomentato l'appellante, Pucci Fernando era l'amico del cuore del Lotti: con questi da anni era solito recarsi a Firenze da prostitute; il Lotti gli aveva raccontato di avere saputo da Pacciani e da Vanni degli omicidi che questi avevano commesso; lui stesso gli aveva detto degli omicidi di Baccaiano e di Giogoli ai quali aveva direttamente partecipato, ancorché costretto dai suoi compari; con il Lotti era solito andare a guardare coppie di giovani fare l'amore; si era recato a vedere una coppia proprio a Vicchio nella famosa piazzola sempre con il Lotti; qualche giorno dopo aveva saputo dal suo amico che proprio quei due ragazzi che loro avevano visto amoreggiare erano stati ammazzati dal Pacciani e dal Vanni e che lui era presente ai fatti; il giorno degli omicidi degli Scopeti poi il Lotti lo aveva condotto con se per fargli vedere Pacciani e Vanni uccidere i due francesi.

In tali condizioni, ha aggiunto l'appellante, è davvero credibile un Pucci Fernando che continua a dire di non credere a tali cose, e, cioè ai racconti del Lotti, nonostante che tutti i media parlino di tali atrocità; ed è credibile, ha argomentato l'appellante, che lo stesso Pucci, da ultimo, a Scopeti, si sia limitato a recarsi per vedere, per pura curiosità per poi scappare spaventato, ma sia rimasto tuttavia vicino alla macchina del Lotti a mo' di palo, del tutto estraneo a ciò che altri facevano ?.

Evidentemente ha concluso l'appellante tali cose non sono credibili mentre è assai più logico ritenere che il Pucci fosse anche lui un complice di Vanni e Pacciani, ben consapevole, quindi, di quanto stava accadendo.

Via se così molto più correttamente deve ritenersi, appare evidente, a detta dell'appellante, che il Pucci non poteva fin dall'inizio essere assunto quale

testimone, ma come persona indagata, così come era stato sentito il Lotti, e, al dibattimento, quale coimputato: con la conseguenza che ciò non essendo avvenuto ne deriverebbe la inutilizzabilità delle sue dichiarazioni ai sensi dell'art.63 c.p.p.

Inoltre, ha aggiunto l'appellante, trattandosi di persona da ritenersi indiziata di reato e già ritenuta invalida al 100% per grave oligofrenia, avrebbe dovuto il giudice procedere ad esame peritale ai sensi dell'art. 70 c.p.p. onde accertare se lo stesso potesse partecipare coscientemente al processo.

Cosa che non è stata fatta giacché il Pucci è stato ritenuto un normale e vero testimone.

Ma che ha determinato nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 178 c.p.p.

Circa Lotti Giancarlo ha infine osservato il difensore appellante che questi si è limitato a raccontare fatti *"fritti e rifritti pubblicati dovunque e ripetutamente ed emersi nel dibattimento pubblico del processo Pacciani, note e stranote in un processo di grande impatto massmediatico, mostrato momento per momento alla TV"*.

Ai fatti noti il Lotti ha, secondo l'appellante, aggiunto circostanze risultate palesemente ridicole o false quali:

- il fatto che il Vanni si fosse introdotto nella tenda dei giovani francesi dal taglio praticato nella parte tergale, dimenticando che il taglio era stato praticato, per 40 centimetri sul primo telo della tenda ma non sul secondo;
- il fatto che Vanni e Pacciani avrebbero sostato per una diecina di minuti all'interno della tenda dei francesi;
- la indicazione del medico di Pacciani quale istigatore dei delitti per potere comperare le parti anatomiche;
- la circostanza che la Pia Rontini – Vicchio - pur colpita da un proiettile alla testa, strillava mentre veniva trascinata nel prato dal Vanni;
- il fatto che Pacciani, Vanni e Lotti dopo il duplice delitto ai Vicchio tornano indietro invece che dalla strada asfaltata normale, da una strada bianca, poco più di un tratturo inadatto alle macchine;
- la circostanza dei Pacciani che affida la pistola, a Giogoli, al Lotti, che mai

aveva visto un tipo di arma del genere, invitandolo a sparare.

Lamentava ancora l'appellante che la sentenza, come in altri casi, non avesse fatto cenno alcuno alla testimonianza Allegranti.

Questo testimone, che all'epoca degli omicidi di Baccaiano aveva raccolto sull'ambulanza il Mainardi, ha dichiarato che tempo dopo quegli omicidi, trovandosi nel 1983 a Rimini in ferie, aveva ricevuto delle telefonate da persona che si era qualificata come il mostro di Firenze che voleva sapere cosa mai avesse detto il Mainardi in ambulanza.

Lo aveva minacciato di morte se lui lo avesse riferito e l'Allegranti aveva fatto allora una denuncia alla polizia.

L'Allegranti aveva escluso che potesse trattarsi del Pacciani giacché conosceva questo ultimo e la sua voce e, in dibattimento, aveva pure escluso che il telefonista potesse essere stato il Vanni.

Ultima incongruenza della decisione impugnata andava rilevata, secondo l'appellante, con riferimento proprio al duplice delitto di Baccaiano.

Innanzitutto perché nessuno dei testimoni che erano stati sentiti e che erano passati in quella strada poco prima dei delitti aveva visto due macchine ferme nei pressi della piazzola ove si trovava la 127 del Mainardi, né alcuno aveva visto macchine andare via da quel posto mentre loro ivi si avvicinavano.

In secondo luogo i volontari della croce d'oro che giunsero sul posto hanno tutti affermato che il corpo del Mainardi si trovava nel sedile posteriore, a fianco di quello della sua ragazza.

La Corte non aveva dato alcun credito a tali versioni, rese da persone competenti, ritenendo più fondate le dichiarazioni di quei giovani che videro per primi la macchina nella cunetta e che hanno dichiarato che, invece, il Mainardi si trovava al posto di guida.

L'unica ricostruzione possibile dei fatti, ha affermato il difensore, è la seguente: l'assassino, l'unico assassino, dopo avere sparato ed ucciso il ragazzo e ferito la donna, era salito sull'auto del Mainardi con l'intenzione di portarsi altrove per effettuare le escissioni che lungo una strada trafficata come quella non poteva di certo fare.

Durante la manovra di retromarcia aveva finito la ragazza che, ferita, si dibatteva, ma nella concitazione del momento era finito in cunetta, fuori strada.

Con moto di rabbia aveva allora buttato via le chiavi della macchina del Mainardi e si era allontanato.

Ha richiesto infine il difensore appellante perizia psichiatrica sulla persona del Vanni Mario e la sospensione della esecuzione del pagamento della provvisionale.

Ha richiesto altresì la rinnovazione del dibattimento onde consentire:

1) l'acquisizione degli atti del processo Pacciani Pietro;
2) l'esame del teste Enzo Spalletti;
3) il sopralluogo sui luoghi dei delitti;
4) l'esame della maga di Lodi;
5) l'esame di alcuni testi attinenti l'episodio di Baccaiano;

oooooooooooooooooooooooo

4)APPELLO DELL'AVVOCATO ANTONIO MAZZEO, DIFENSORE DI FIDUCIA DI MARIO VANNI.

L'avvocato Antonio Mazzeo, codifensore di Mario Vanni, ha innanzitutto osservato che la impugnata sentenza è affetta da un vizio di fondo: quello cioè attinente il mancato esame da parte del primo giudice della credibilità intrinseca del Lotti Giancarlo.

Per meglio dire, ha osservato il difensore appellante, la Corte di Assise aveva superato il problema, sostanzialmente eludendolo, nella parte iniziale della sua decisione, quella avente la intestazione " premessa " che sopra si è citata, affermando che il Lotti le uniche dichiarazioni davvero credibili le aveva rese nella fase del dibattimento allorquando si era deciso finalmente a dire il vero resosi conto che le prime dichiarazioni e quelle intermedie –le prime essendo quelle che lo vedevano spettatore casuale degli omicidi e le intermedie quelle che lo vedevano invece partecipante per costrizione – non potevano reggere al minimo vaglio critico ed apparivano comunque di per se incredibili.

D'altro canto le prime e le intermedie dichiarazioni, aveva scritto il primo giudice, erano state rese dal Lotti unicamente " per ragioni di comodo " e, cioè, per allontanare da se ogni possibile sospetto sì da spiegare in tale maniera ogni loro contraddizione o inesattezza.

Con tale argomentazione, ha scritto l'appellante, in buona sostanza il primo giudice aveva superato una volta per tutte, eludendolo, appunto, il problema della credibilità, in se, intrinseca, del Lotti Giancarlo giacché ogni contraddizione o inesattezza è stata giustificata poi nel modo appena detto.

Con ciò non solo violando i principi giurisprudenziali in materia che richiedono da parte del giudice l'anticipato scioglimento di eventuali dubbi sulla chiamata in se indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ma, soprattutto, dimenticando che numerosissime contraddizioni, inesattezze ed inverosimiglianze sussistevano e sussistono non solo fra le prime e/o intermedie dichiarazioni, quelle cioè che il Lotti avrebbe reso per ragioni di comodo, ma fra le stesse dichiarazioni che poi il Lotti aveva reso in dibattimento.

Contraddizioni e inverosimiglianze che lungi dall'essere di livello secondario o di importanza marginale nella ricostruzione dei fatti si attenevano invece proprio ai fatti in se e alla loro esatta ricostruzione: al delitto insomma.

Ciò detto, e ribadito che la Corte di Assise aveva del tutto omesso l'esame serio ed approfondito della intrinseca credibilità del Lotti, quasi che un tale problema non esistesse neppure, l'appellante passava all'esame delle dichiarazioni del medesimo Lotti con riguardo a tutti gli omicidi dei quali è processo osservando ancora una volta che la Corte di Assise aveva anteposto all'esame di quelli che sono stati ritenuti dei riscontri esterni le sole dichiarazioni rese dal Lotti al dibattimento escludendo invece quelle rese precedentemente sia in sede di indagini preliminari che in sede di incidente probatorio ma così evitando di porre a confronto le affermazioni del medesimo Lotti e di accertare la continuità delle stesse, la loro coerenza e precisione.

E tale confronto lo doveva a maggior ragione effettuare giacché le dichiarazioni rese in sede di indagini al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega di questi o, a maggior ragione, quelle rese in sede di incidente probatorio, facevano parte del fascicolo per il dibattimento essendo state utilizzate le prime per le contestazioni e dovendo farne parte per legge le seconde.

Lamentava pertanto l'appellante che il primo giudice non si fosse reso conto di una serie di contraddizioni nelle quali era caduto il Lotti che aveva dato risposte diverse a identiche domande sia nel corso delle indagini che in sede dibattimentale.

Ed al riguardo ricorreva a molti esempi che si possono leggere nel suo atto di impugnazione con riferimento, circa il duplice omicidio di Vicchio, alle modalità del viaggio effettuato dal Lotti unitamente al Pacciani e al Vanni da San Casciano per condursi a Vicchio, alla distanza fra lui medesimo e i suoi due complici durante gli omicidi, alla esistenza o meno di una torcia elettrica per farsi luce o per vedere bene durante le escissioni, alle modalità di assassinio della Pia Rontini, o del medesimo Stefanacci Claudio.

Esempi dai quali si rileva, ad avviso dell'appellante, che il Lotti spesso aveva

reso diverse versioni circa uno stesso fatto ripetutamente procedendo ad adattamenti del suo racconto a seconda del modo in cui gli venivano fatte le domande e della consapevolezza che volta per volta riusciva ad avere delle conoscenze dei fatti da parte di chi lo stava interrogando.

Esaminava poi il medesimo appellante i riscontri indicati dal primo giudice sempre relativamente al duplice omicidio di Vicchio, richiamandoli uno per uno e lamentando al riguardo che quel giudice non aveva tenuto conto del fatto che il riscontro alla attendibilità delle dichiarazioni di un chiamante in correità deve avere il carattere della certezza essendo logicamente impossibile qualificare tale un elemento, una circostanza o un fatto che di per se abbisognano loro stessi di accertamenti circa la loro sussistenza.
D'altro canto il riscontro, ha aggiunto l'appellante, non può consistere nella descrizione di fatti noti a tutti o nel racconto di circostanze di mero contorno o descrittive di luoghi a tutti noti.
E così, ad esempio e sempre ad avviso del difensore appellante, " *i luoghi degli omicidi li conoscevano tutti* " e, pertanto, il Lotti non aveva riferito proprio nulla di nuovo al riguardo giacché chiunque lo avrebbe potuto fare.
D'altro canto nulla di particolare o di ignoto aveva riferito il Lotti circa il fatto che il " mostro " sparava contro le sue vittime, essendo tale cosa risaputa salvo osservare che, nel caso degli omicidi di Vicchio, il detto chiamante in correità aveva detto una bugia visto che lo sparatore non aveva sparato contro il vetro " davanti " della Panda dei due giovani ma, invece, contro quello laterale.
Né poteva ritenersi un riscontro, come ritenuto dal primo giudice e sempre con riguardo ai delitti di Vicchio, il fatto che vi fosse tecnicamente la " possibilità ", come detto dai periti in dibattimento, che la Pia Rontini, pur colpita al cervello da un proiettile, avesse tuttavia emesso un flebile lamento, con riguardo al fatto che il Lotti aveva dapprima dichiarato che la Rontini, mentre veniva estratta dalla macchina dal Vanni strillava e, successivamente, si lamentava.
E tutto ciò non può costituire riscontro giacché se vi era soltanto la possibilità di un lamento, del medesimo non vi era certezza alcuna di talché non poteva

giudicarsi un riscontro un fatto che a sua volta andava dimostrato con certezza.

Né, sempre con riguardo a Vicchio, poteva ritenersi un riscontro alle dichiarazioni del Lotti la circostanza che due testimoni avessero visto, alle ore 24 circa, sulla strada sterrata indicata dal Lotti, due automobili che correvano una dietro l'altra.

E ciò, quantomeno perché essendo stati consumati i due delitti fra le ore 22 e le 22.30 appariva incredibile che una ora e mezzo o due dopo tali tragici eventi gli assassini si trovassero ancora praticamente sul posto visto che la "fonticina" dista pochi chilometri dal luogo dei delitti.

L'affermare poi, come si legge in sentenza, che i testi Caini videro solo due persone nelle due auto giacché, forse, il Vanni si era abbassato per non farsi vedere, significa soltanto introdurre nel processo congetture che distano anni luce, secondo l'appellante, dai riscontri oggettivi.

Del tutto priva di senso, contraddittoria ed assurda era da ritenersi poi l'argomentazione del primo giudice in ordine ad un assunto riscontro definito nella impugnata decisione come "conferma della accurata preparazione del delitto".

Premesso al riguardo che il Lotti aveva dichiarato che i suoi complici e lui stesso avevano effettuato dei sopralluoghi nella piazzola di Vicchio onde controllare bene che quel posto non fosse troppo visibile e, si immagina, le possibili vie di accesso e di fuga, aveva osservato il primo giudice che la Pia Rontini quel giorno aveva terminato di lavorare quale cameriera di un bar di Vicchio di Mugello verso le ore 20 contrariamente a quanto avveniva solitamente allorquando terminava alle ore una del mattino.

Ciò perché, quel giorno il suo datore di lavoro le aveva chiesto di cambiare turno.

Rientrata a casa la ragazza aveva cenato e poi voleva andare a letto giacché, come ha dichiarato la madre, era molto stanca.

La madre peraltro la dissuadeva dal coricarsi dicendole di andare un po' fuori di casa a prendere un po' d'aria.

Quel giorno quindi se la madre non la avesse convinta la Pia Rontini non

sarebbe uscita di casa e pertanto non sarebbe stata uccisa.
Ciò raccontato la Corte di Assise ha affermato che tali fatti sarebbero dimostrativi della perfetta preparazione del delitto.
Si è lamentato l'appellante di tali conclusioni giacché, caso mai, gli accadimenti appena riportati dimostrano proprio l'esatto contrario.
Lungi infatti dal dimostrare che i delitti erano stati molto bene programmati e studiati, come detto dal Lotti, sono la prova del fatto che la Pia Rontini è stata uccisa unitamente al suo fidanzato per puro caso.

Con riferimento poi al duplice omicidio di Giogoli – quello dei due turisti tedeschi assassinati dentro il loro furgone che avevano parcheggiato, appunto, in via di Giogoli – ha osservato il medesimo appellante che, anche in questo caso, il Lotti si era contraddetto moltissime volte e che i c.d. riscontri, nella realtà, non riscontravano proprio nulla.
Circa il primo punto, attinente evidentemente la credibilità intrinseca del Lotti Giancarlo, l'appellante ha fatto, anche in questo caso, alcuni esempi.
E così il Lotti non si era accorto che dentro il furgone c'era la radio accesa.
Circa la posizione dei corpi dei due giovani assassinati aveva cambiato versione nel corso del dibattimento spostandoli dalla parte anteriore del furgone a quella posteriore.
Lo stesso Lotti aveva ripetutamente dichiarato che all'interno del furgone non vi erano stati spari mentre era da ritenersi dimostrato che lo sparatore era entrato dentro il furgone ed aveva sparato ad uno dei due giovani tedeschi finendolo.

Circa i riscontri – quelli tali ritenuti dal primo giudice – rilevava l'appellante che nessuno di quelli indicati dalla Corte di Assise poteva ritenersi tale.
Non di certo quello riguardante la posizione e le caratteristiche del furgone se si tiene presente che trattavasi di un comunissimo e conosciutissimo furgone marca Wolkswaghen più volte fotografato e riportato dalla stampa e dalla televisione.
Tanto meno la " esattezza delle modalità degli spari ", come si legge nella

impugnata decisione giacché, come già detto il Lotti invece aveva sempre negato che qualcuno avesse sparato all'interno del furgone.
Né infine poteva ritenersi un riscontro la " provata necessità di un palo" essendo quella del palo una mera ipotesi dichiarata dal medesimo Lotti.

Con riguardo poi ai delitti di Baccaiano l'appellante nel riportarsi alle lagnanze già svolte dal codifensore Avvocato Filastò, sopra riportate, rilevava che contrariamente all'avviso della Corte di Assise certamente in quel posto non vi era proprio alcuna necessità di un palo considerandosi che la piazzola si trovava e si trova a filo di un lungo rettilineo asfaltato e può contenere una sola macchina.
A nulla dunque serviva un palo visto che l'assassino avrebbe benissimo visto lui da solo il sopraggiungere di terze persone ma soprattutto perché eventuali altre coppiette si sarebbero ben guardate dal recarsi in quella piazzola giacché da lontano avrebbero visto che ivi si trovava già in sosta una altra vettura.

Con riferimento poi ai delitti di Calenzano del 1981 rilevava semplicemente l'appellante che lo stesso primo giudice aveva escluso che potesse esservi qualche riscontro alle dichiarazioni del Lotti il quale d'altro canto, aveva detto di riferire soltanto cose apprese dal Vanni visto che lui a Calenzano non c'era andato.
Null'altro essendovi in atti si imponeva l'assoluzione del Vanni.

Circa infine il duplice omicidio del settembre 1985 in località Scopeti di San Casciano Val di Pesa, l'appellante, nel riportarsi, anche in questo caso, a quanto scritto dal codifensore del Vanni rilevava comunque che importanza decisiva doveva attribuirsi alla vicenda dell'auto Fiat 128 rossa del Lotti.
Era risultato infatti che un paio di mesi prima dei delitti il Lotti aveva comperata con la intermediazione di un meccanico di S. Casciano, una altra vettura, una Fiat 124 celeste.
La Corte aveva effettuato le richieste indagini avendo dichiarato il Lotti che il

giorno 8 settembre 1985 lui agli Scoperti ci era andato con la Fiat 128 rossa unitamente al Pucci Fernando.

La documentazione rinvenuta attestava che la detta Fiat 128 era stata assicurata fino al 20 settembre 1985 mentre la " nuova " macchina, la Fiat 124 era stata assicurata dal Lotti a decorrere dal 20 settembre 1985 e fino alla scadenza naturale del contratto del 20 marzo 1986.

Da ciò aveva dedotto il primo giudice che il Lotti aveva iniziato ad usare la Fiat 124 soltanto dal momento in cui la aveva assicurata e, cioè dal 20 settembre 1985, dodici giorni dopo il duplice delitto degli Scopeti e che, quindi, il Lotti stesso non aveva mentito.

Ha al riguardo peraltro osservato l'appellante essere nozione di comune esperienza che " *molto spesso succede che venga restituito* (alla compagnia di assicurazione N.d.R.) *solo il contrassegno* ".

Cosa probabilmente avvenuta nel caso di specie.

D'altro canto non si comprende il motivo per il quale il Lotti avrebbe acquistato una altra vettura per usarla solo dopo due mesi nonostante che la sua fosse praticamente ormai inutilizzabile.

Chiedeva al riguardo rinnovarsi il dibattimento al fine di acquisire ogni utile informazione circa le vicende della polizza attinente la Fiat 128 del Lotti nonché perizia circa la data di ricezione del pagamento scritta a mano ma chiaramente alterata.

In punto di credibilità del Lotti richiamava l'appellante, anche in questo caso, numerose dichiarazioni del medesimo contrastanti fra di loro.

E così circa la distanza fra Pacciani e Vanni e lui medesimo, quando venne minacciato di morte, portata dai 3-4 metri ai 12 poi dichiarati in dibattimento.

Circa il fatto che il Vanni, tagliata la tenda da tergo entrava poi dentro la tenda stessa, cosa impossibile non essendo stato tagliato anche il secondo telo che stava sotto il primo a parte il fatto che il taglio era molto piccolo.

Ed ancora circa le diverse dichiarazioni rese sulla posizione del Vanni durante la fuga del giovane francese, sulle modalità degli spari e quelle della uccisione del giovane francese e circa il posto ove vennero poi effettuate le

escissioni.

Ha infine lamentato l'appellante che la Corte di Assise di Firenze possa avere dato credito al teste Pucci Fernando le cui dichiarazioni sono state definite "un pasticcio inutilizzabile": e ciò non solo perché il Pucci stesso avrebbe praticamente dichiarato di non ricordare nulla o quasi dei fatti che aveva assunto di avere visto ma per la miriade di contraddizioni esistenti, ad avviso dell'appellante, fra le sue stesse dichiarazioni.
Delle quali ha fornito una serie di esempi che possono leggersi nel suo atto di appello.

oooooooooooooooooooooooo

MOTIVI AGGIUNTI

Con motivi aggiunti depositati in cancelleria nei termini di legge infine, i due difensori di Mario Vanni riprendevano in esame il proolema attinente la 128 rossa del Lotti Giancarlo della quale a lungo sopra si è parlato per ricordare che tale questione, ritenuta di notevole rilievo dal primo giudice, il quale, infatti, aveva indicato la presenza della detta vettura agli Scopeti come uno dei principali riscontri alle dichiarazioni del Lotti perché dimostrativa del fatto che davvero il chiamante in correità la sera dell'8 settembre 1985 si trovava in quel posto, era nata in fondo dal fatto che il dirigente la squadra mobile di Firenze era venuto a conoscenza da non meglio identificati " passanti " che in quel sito la sera dei delitti era stata notata una automobile rossa, di foggia sportiva e a coda tronca.

I conti erano così presto fatti giacché si veniva a scoprire che Lotti Giancarlo, sul quale la polizia stava indagando perché facente parte del gruppo dei "compagni di merenda " di Pacciani Pietro, in quell'anno aveva posseduto proprio una Fiat 128 rossa a coda tronca e di foggia sportiva.

Inoltre una delle donne frequentate dal Lotti, la prostituta Ghiribelli Gabriella aveva raccontato - a giudici e poliziotti nel 1996 - di essersi ricordata che undici anni prima (l'8 settembre1985 appunto) nel rientrare a S. Casciano da Firenze ove quel giorno si era prostituita, anche con il Lotti ed il Pucci, nel passare davanti alla stradina che conduce alla piazzola degli Scopeti aveva notato una auto rossa, di foggia sportiva e con la coda tronca.

La cosa non l'aveva meravigliata né tanto né punto ma l'indomani, recatasi a fare la spesa, nel ripassare in quel posto sempre in compagnia del suo "protettore" Galli Norberto come la sera precedente, aveva visto molto afflusso di forze di polizia ed aveva saputo che ivi erano stati uccisi due turisti francesi: aveva proposto allora al Galli, essendosi ricordata della vettura che aveva notata la sera prima, di andare dai Carabinieri a riferire la circostanza ma il suo uomo, esperto di vita e diffidente della giustizia umana, glielo aveva vietato dicendole che l'unico risultato sarebbe stato una denuncia, per lui, per

favoreggiamento della prostituzione.

Cosa che, pare, fosse già avvenuta tempo prima.

Aveva aggiunto la Ghiribelli di non sapere se la vettura fosse del Lotti ma, viste alcune fotografie mostratele in Questura, di Fiat 128 rosse, aveva detto che la macchina era uguale.

D'altro canto, aveva aggiunto in dibattimento la Ghiribelli, nel corso di una telefonata con il Lotti questi a sua domanda non solo non aveva negato ma anzi le aveva detto che si era fermato quella sera dell'8 settembre 1985 agli Scopeti per soddisfare un bisogno fisiologico suo e del suo amico Pucci Fernando.

Con ciò, a sentire la donna: " *dandosi la zappa sui piedi* ".30

Ciò rammentato, hanno ricordato altresì i detti difensori di avere scoperto, in corso di discussione davanti al primo giudice che il Lotti, quell'anno 1985 aveva comperata una vettura 124 celeste o blu il 3 luglio e, quindi oltre due mesi prima dei delitti.

La Corte aveva fatto le dovute indagini ed infine, avendo prodotto il difensore del Lotti Giancarlo certificazioni di assicurazione attestanti il pagamento del premio per la Fiat 128 fino al venti settembre 1985 e, poi, per la fiat 124 comprata nel luglio, dal 20 settembre 1985 in poi, concludeva lo stesso primo giudice, sostenendo che, come si legge in sentenza, il Lotti, che così aveva detto in dibattimento, aveva posto in uso la vettura comprata nel luglio del 1985, alla scadenza della polizza di assicurazione stipulata per la 128 Fiat, e, cioè dal 20 settembre 1985 allorquando aveva stipulata nuova polizza in surroga della precedente.

Con la conseguenza quindi che lo stesso Lotti Giancarlo l'8 settembre non poteva che avere in uso la Fiat 128 rossa.

Effettuate tutte queste ricostruzioni i due difensori del Vanni Mario rilevavano che peraltro la locale squadra mobile che doveva effettuare tutti gli

---

30 udienza 3 luglio 1997, fascicolo 15 " Sennonchè dopo lo telefono a Giancarlo. Telefono a Giancarlo a San Casciano e gli faccio: 'Giancarlo che puoi venire un attimo a Firenze, c'ho da parlarti?' Gli faccio: 'Giancarlo, come mai hai implicato me? Non è che per caso fosse tua la macchina che ho visto quella sera allora?' E lui mi risponde: perché, non ci si può fermare nemmeno a pisciare?' Con questo s'è dato la zappa sui piedi da

accertamenti giusta ordinanza della Corte di Assise aveva commesso diversi errori, uno dei quali, il più rilevante, era stato quello di non procedere a elementari ricerche presso la agenzia fiorentina della compagnia assicuratrice delle vetture dei Lotti e, cioè la Allsecures-Preservatrice.

Tali ricerche le avevano effettuate, dopo il giudizio di primo grado, loro stessi ed ivi, senza alcuna difficoltà avevano ottenuto copia fotostatica proprio della polizza n. 68731 – il cui corrispondente certificato di assicurazione è stato prodotto dal difensore dei Lotti - dalla quale emerge che la stessa, stipulata da Lotti Giancarlo per la vettura Fiat 124 targata FI E 42432, andava a sostituire quella numero 67053, attinente invece la Fiat 128 del medesimo Lotti, a decorrere dal 25 maggio 1985.

Depositavano uno studio effettuato dal loro consulente Rag. Sergio Stilli sui certificati di assicurazione prodotti e chiedevano, in rinnovazione parziale del dibattimento, il sequestro dell'originale della polizza appena citata, perizia tecnica sugli stessi argomenti svolti dal rag. Stilli, l'esame di questi nonché dell'agente della Allsecures-Preservatrice.

Con ulteriore motivo aggiunto, illustrativo dei motivi principali, uno dei difensori di Vanni Mario, l'Avvocato Antonino Filastò, ha ribadito che proprio dai risultati della istruttoria che era stata svolta in merito al duplice omicidio di Calenzano, sarebbe emerso che uno solo può essere l'assassino dei due giovani e che certamente trattasi di persona del tutto diversa dal Vanni e dal Pacciani.

Ciò perché i testi sentiti dal primo giudice, Tozzini e Parisi, avevano dichiarato di avere visto una sola macchina - una Alfa Romeo GT - che proveniva dal luogo del delitto, guidata da una persona, che non aveva a bordo altri passeggeri.

Tale automobile procedeva a velocità sostenuta e stava per andare addosso alla vettura ove si trovavano i due testimoni.

L'autista aveva gli occhi stranuiati.

Non poteva dunque che trattarsi dell'assassino che però nulla aveva a che fare con il Vanni anche perché costui non ha mai guidato una macchina in vita sua.

Alla udienza del 17 Maggio 1999 questa Corte di Assise di appello, dopo la relazione di rito, disponeva, in accoglimento di istanze di alcuni difensori, l'esame dei testi Bartoli Alberto, attuale agente della compagnia di assicurazioni Axa, già Allsecures Preservatrice, nonché di Longo Roberto agente di tale società nel 1985 e, unicamente sulle circostanze attinenti l'avvenuta assicurazione della Fiat 124 comperata dal Lotti e la circolazione della Fiat 128, l'esame di questi, se consenziente.

Alle udienze del 18 e 19 Maggio si procedeva agli incombenti appena illustrati dopo rigetto, per due volte e con due successive ordinanze, della istanza formulata dai difensori di Vanni Mario di acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle sentenze pronunciate contro Pietro Pacciani (la prima di condanna da parte della Corte di Assise di Firenze e la seconda, in riforma di quella appena citata, di assoluzione del medesimo Pacciani da parte di questa Corte di Assise di appello, annullata poi dalla Corte di Cassazione).[31]

Il teste Bartoli Alberto, odierno agente della società Axa assicurazioni, già Allsecures assicurazioni, nel consegnare l'originale della polizza già depositata in fotocopia dai difensori del Vanni ha dichiarato che la stessa venne stipulata dall'agente della compagnia del tempo e, cioè da Longo Roberto, che la detta polizza andava a sostituire quella preesistente che copriva i danni che potevano essere provocati dalla Fiat 128 la quale quindi era stata estinta contemporaneamente alla stipula di quella attinente la Fiat 124 e che la detta Fiat 124 aveva cagionato il 22 Giugno e il 31 giugno 1985 due distinti sinistri stradali di poco conto.

Null'altro ha dichiarato di sapere.

Il teste Tartagli protagonista del sinistro del 31 giugno 1985 ha dichiarato di non ricordare assolutamente nulla dei fatti.

Il teste Longo Roberto ha dichiarato che la polizza attinente la Fiat 124 era stata stipulata a mezzo di una sorta di sua coagente in San Casciano Val di

---

31 Si ricorda al riguardo, come detto più sopra che nelle more del processo di appello di rinvio il Pacciani è deceduto talché nei suoi confronti venne pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del

Pesa, e, cioè proprio della moglie del meccanico Bellini, procacciatore della vendita dell'auto al Lotti Giancarlo.

Aggiungeva che certamente la polizza andava a sostituire quella precedente, attinente la Fiat 128 del Lotti stesso, e che, così come avviene attualmente, anche all'epoca bisognava restituire alla compagnia assicuratrice il tagliando di assicurazione riguardante la macchina e la polizza " sostituita", e, cioè, quello che si espone sul cruscotto onde evitare che la compagnia si trovi esposta per i sinistri che possano cagionarsi da due vetture, una assicurata e l'altra no: precisava peraltro che talora poteva accadere che il tagliando assicurativo non venisse restituito subito giacché la prassi vigente era all'epoca assai meno rigida di quella attuale.

Aggiungeva che non sapeva dire se la cosa era di fatto avvenuta, proprio per la notevole elasticità esistente al tempo su tale argomento, e che comunque la sua coagente gli consegnava la nuova polizza firmata, danaro e tagliando vecchio una volta al mese.

Aggiungeva che nella relativa pratica mancava il tagliando assicurativo del quale si parla che avrebbe dovuto trovarsi spillato alla vecchia polizza.

Lotti Giancarlo interrogato sul punto dichiarava che saputo queste novità ed avendoci ben pensato sopra, si era ricordato infine che, di fatto, lui aveva continuato ad utilizzare la Fiat 128 anche successivamente alla sostituzione della polizza sfruttando il fatto che aveva tenuto per se il tagliando assicurativo che teneva sempre esposto nel vetro.

Confermava pertanto che agli Scopeti il 3 settembre 1985 lui con il Pucci c'era andato con la Fiat 128 al rientro da Firenze.

Concludevano infine come da verbale di udienza il Procuratore Generale, i difensori delle costituite parti civili e quelli degli imputati.

reato per intervenuta morte del reo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non può innanzitutto questa Corte di Assise di appello che confermare il contenuto delle proprie ordinanze datate 17 e 18 maggio 1999 sia nella parte in cui accoglievano sia in quella in cui rigettavano diverse richieste di rinnovazione del dibattimento.

In particolare non si vedono ragioni, come già scritto, per sottoporre a perizia psichiatrica né il testimone Pucci Fernando né tampoco l'imputato Vanni Mario.

Nulla è in atti - perché nulla al riguardo è stato dimostrato né si è chiesto di dimostrare – che in qualche maniera possa essere elemento indicativo di perplessità circa la capacità di intendere e volere del Vanni allorquando commise, secondo la contestazione, i fatti-reato dei quali deve rispondere in questa sede di appello né ancora, nulla è in atti che dimostri che Pucci Mario, testimone nel presente processo, sia afflitto da una qualche malattia che di per se ne renda irricevibile la testimonianza e comunque incredibili le sue dichiarazioni.

Circa il primo e, cioè l'imputato Mario Vanni, ricorda altresì la Corte che lo stesso venne sottoposto a perizia medico-legale nel corso del processo di primo grado onde accertare se fosse afflitto da un qualche male che potesse impedirgli di partecipare coscientemente al processo.

Ciò a seguito di un suo ricovero ospedaliero.

I periti incaricati di accertare quanto detto e quindi, seppure ad altri fini, hanno scritto:

- " *...si può retrospettivamente diagnosticare che il paziente è andato soggetto a disturbi circolatori cerebrali a carattere transitorio...verosimilmente del circolo vertebro-basilare..*".

" *le lievi deficienze psichiche oggettivate complessivamente ...sono interpretabili come espressione di una personalità intellettualmente ipodotata di base, con soprammessi segni di lieve deterioramento mentale di origine senile-arteriosclerotica. -e stesse comunque per la loro qualità e tenuità non compendiano clinicamente la diagnosi di " demenza " né di " confusione mentale ".*

Non vi sono ragioni dunque in atti che possano fare dubitare che attualmente ed all'epoca della commissione dei reati dei quali è processo il Mario Vanni fosse affetto da malattie di mente che ne avessero compromesso la capacità di intendere e di volere.

Circa il teste Pucci Fernando si osserva che dagli atti processuali risulta l'esatto contrario di quanto sostenuto giacché il medesimo venne già sottoposto a perizia medico-legale in sede di indagini preliminari onde accertare la sua capacità a rendere testimonianza. X X

L'incarico venne affidato ai Proff. Ugo Fornari e Marco Lagazzi, medico specialista in psicologia e professore di psicologia giudiziaria presso l'università di Genova il secondo e medico specialista in psichiatria e professore ordinario di psicopatologia forense presso l'università di Torino il primo.

I consulenti vennero in particolare incaricati di accertare se il Pucci sia affetto da qualche invalidità e se la stessa avesse influenza o meno sulla idoneità a rendere testimonianza.

I consulenti tecnici dopo avere preso atto di documentazione sanitaria dell'anno 1983 dalla quale emerge che la Commissione Sanitaria per gli accertamenti della invalidità civile, Unità Operativa di Medicina Legale, USL X/h, Chianti Fiorentino, aveva sottoposto a visita il Pucci certificando che trattavasi di "*paziente disorientato, presenta turbe mnesiche, se sollecitato risponde in maniera evasiva, partecipe dell'ambiente ma non riesce a gestire in maniera semplice le piccole problematiche che gli vengono proposte.... Riduzione della capacità lavorativa pari al 100% per grave oligofrenia...*", sottoponevano a loro volta a visita psichiatrica il Pucci trovandolo invece nel 1996 "*cosciente, lucido, perfettamente orientato nel tempo, nello spazio e nei confronti della propria persona*".

"*...il patrimonio intellettivo è apparso povero ma non propriamente così deficitario come risulta dalla patologia accertata dalla commissione per gli invalidi civili nel anno 1983)...attenzione vigile e memoria valida senza cenni di cedimento o di rallentamento o di intorpidimento...il pensiero è poco ricco di contenuti, piuttosto monotono e poco modulato. I nessi logici sono comunque conservati e i contenuti sono sempre risultati pertinenti al contesto in esame. Non disturbi formali o deliranti*

dell'ideazione...affettivamente è apparso povero e lievemente iposintonico ma capace di stabilire un rapporto adeguato con gli esaminatori ...non disturbi a carico del rapporto con la realtà e con gli altri.".

Si legge ancora nello stesso elaborato tecnico che il Pucci non appare essere o essere stato affetto da patologie somatiche o neurologiche di rilievo e che non risultano episodi di tipo comiziale o specifici traumatismi cranici. Non sono stati documentati ricoveri in ambiente psichiatrico o terapie in questo senso.

Hanno concluso i consulenti affermando non essere possibile riscontrare alcun disturbo della personalità nel Pucci né tamooco accertarlo per il 1983 nulla risultando agli atti della citata commissione per le invalidità.

D'altro canto i disturbi dichiarati allora, ove pure esistenti non sono apparsi tali da impedire una completa collaborazione da parte del soggetto con i periti consentendogli di mantenere un costante e adeguato contatto e controllo della realtà.

Risulta ancora che i periti dichiararono di nutrire delle perplessità sulla entità e sul tipo della sua invalidità che comunque " *non può costituirsi come quadro psicopatologico sufficiente per impedire o ostacolare il rendere una testimonianza attendibile* ".

Come è facile vedere dunque non solo non esistevano e non esistono tuttora ragioni giuridiche per non esaminare il Pucci Fernando in veste di testimone e non già, come preteso, in quella di imputato nei medesimi reati, ma neppure ne esistono di tipo psichiatrico che possano impedire una testimonianza o rendere credibile che tale soggetto non sia in grado di rendere testimonianza.

Circa tale testimone, comunque, si rimanda a quanto più diffusamente verrà scritto in prosieguo, a pagina 143 e seguenti della presente decisione.

Ora, a prescindere da richieste palesemente dilatorie e/o ridicole, provenienti dalla difesa del Vanni, come quella di procedere all'esame della " maga di Lodi " la quale avrebbe evocato " spiritisticamente" la defunta Pia Rontini che le avrebbe fatto confidenze circa il luogo ove si troverebbero il suo cuore e il suo seno, nonché quella di esaminare tale Spalletti Enzo il quale dovrebbe

deporre su altri omicidi non oggetto del presente procedimento, a prescindere da tali curiose istanze, l'unica che merita qualche accenno è quella diretta alla acquisizione al fascicolo del dibattimento delle sentenze pronunciate in primo e secondo grado nei confronti di Pacciani Pietro.

Non può che ribadirsi anche in questa sede il rigetto della relativa richiesta giacché le dette sentenze non sono divenute irrevocabili perché, come detto sopra, nelle more del processo di rinvio davanti a questa Corte, il Pacciani decedette e, pertanto, nei suoi confronti è stato dichiarato non doversi procedere essendo i reati a lui ascritti estinti per intervenuta morte del reo.

L'unica sentenza irrevocabile nei confronti del detto Pacciani è dunque soltanto questa ultima, le altre non apparendo utilizzabili quanto all'accertamento dei fatti in esse trattati.

* * *

Come si è visto nella parte espositiva della presente decisione, e come esattamente ha sottolineato il primo giudice, il presente processo nasce dalla prosecuzione delle indagini di polizia giudiziaria dopo l'intervenuta condanna, in primo grado, di Pietro Pacciani.

E nasce in questa successiva fase giacché questa volta gli investigatori riescono a individuare una persona, il Lotti Giancarlo appunto, che sia pure con notevole iniziale riluttanza, tuttavia ben presto appare disponibile a raccontare le proprie e le altrui responsabilità riguardanti i reati dei quali si parla e, cioè, gli omicidi di dieci giovani che si erano appartati nella loro intimità.

Le contestazioni quindi sono state effettuate in maniera perfettamente aderente alle dichiarazioni di costui e sono state limitate pertanto, e diversamente non poteva essere, ai fatti delittuosi raccontati dal medesimo Lotti o perché a sua diretta conoscenza – duplici omicidi consumati in Baccaiano, Giogoli, Vicchio e Scopeti – oppure perché da lui dichiarati come appresi da altri con esclusivo riferimento, in tale ultimo caso, al duplice omicidio di Calenzano del 1981.

E, ad avviso di questa Corte, diversamente il Pubblico accusatore non poteva certamente fare: si vuole dire in sostanza che la pretesa, avanzata da taluno degli appellanti, che nel presente processo venissero contestati al chiamante in correità Giancarlo Lotti ed a Vanni Mario anche i tre duplici omicidi che erano stati consumati negli anni precedenti a quello di Calenzano – Lo Bianco Antonio e Locci Barbara uccisi in Castelletti di Signa il 22 agosto 1968, Pettini Stefania e Gentilcore Pasquale assassinati in Borgo S. Lorenzo nel settembre 1974 e De Nuccio Carmela e Foggi Giovanni uccisi a loro volta, da ultimo, nel giugno del 1981 a Scandicci – per essere stata usata sempre la stessa arma, appare priva di serio fondamento, dato che con riguardo agli appena citati delitti il Giancarlo Lotti nulla ha saputo mai dichiarare neppure per averlo sentito dire da altri, né altri elementi di prova, al di là dell'uso della stessa pistola, circostanza questa ultima certamente di notevole rilievo e spessore ma, in quanto unico elemento probatorio, di non semplice resistenza processuale, la pubblica accusa è riuscita ad individuare e indicare.

Come è facile vedere dunque, hanno fondamentale rilevanza nel presente processo, sì da farne dipendere le sorti di tutti gli imputati, e, in questo grado di giudizio, quelle dello stesso Giancarlo Lotti, del Vanni Mario e del Faggi Giovanni, le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato Giancarlo Lotti, derivando in sostanza la nascita del processo stesso e poi la sua impostazione e, di poi ancora le contestazioni e, successivamente, la dichiarazione di responsabilità del condannato Vanni Mario, e quella del medesimo Lotti, dalle dichiarazioni accusatorie di questo ultimo che bene a ragione può definirsi quindi come il vero protagonista di rito del processo stesso.

Così stando le cose, accusando il Lotti se stesso di almeno otto degli omicidi ael quali è processo ed accusando di concorso negli stessi altresì il Mario Vanni ed il Faggi Giovanni, pur se in base a conoscenza da terzi questo ultimo

e limitatamente al duplice delitto degli Scopeti, nonché solo de relato il Vanni e il Faggi per gli omicidi di Calenzano, si rende applicabile il disposto dell'art. 192, terzo comma c.p.p., per il quale " *le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato....sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità* ".

Ed a prescindere pure dalla circostanza invero, che, a ben guardare, nel caso del duplice delitto di Calenzano il Lotti Giancarlo non assume la veste di coimputato nel medesimo reato – che infatti non gli è stato contestato – ma, caso mai, quella di imputato in reato connesso che riferisce fatti delittuosi appresi da terze persone.

Un breve excursus della giurisprudenza vigente in materia appare indispensabile a questa Corte di assise di appello per ricordare e fissare i principi ai quali il giudice deve attenersi in questa materia.

" *Dalla regola dettata dall'art. 192 comma 3 c.p.p. non deve dedursi che l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso debba essere collegata al solo riscontro esterno, in quanto le dichiarazioni dell'accusatore devono in ogni caso essere di per se meritevoli di considerazione, cioè apparire serie e precise, essendo caratterizzate da genuinità, specificità, coerenza, univocità, costanza e, altresì, da spontaneità e disinteresse. Quelle generiche, contraddittorie, mutevoli, suggerite o coatte e quelle, comunque, interessate rendono le affermazioni sospette e, perciò, non credibili* ". Cassazione penale sez. IV, 15 aprile 1994 in Cass. pen. 1996,1918 nota (Molinari Riv. polizia 1996, 34 (s.m.).

E, ancora sul punto : " *Ai fini della valutazione delle dichiarazioni del coimputato o di persona imputata in un procedimento connesso o collegato ex art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p. va attentamente vagliata la credibilità del dichiarante alla luce delle sue condizioni socio-economiche e familiare, del suo passato dei rapporti con i chiamati, della genesi remota e prossima delle sue dichiarazioni, nonché alla luce della precisione, coerenza interna, costanza delle dichiarazioni medesime. L'art. 192 comma 3 c.p.p. richiede, inoltre, che l'attendibilità delle dichiarazioni risulti riscontrata estrinsecamente attraverso altri elementi di prova interpretabili come conferma dei fatti dell'accusa* ". Cassazione penale sez. un., 21 ottobre 1992 Riv.

it. dir. e proc. pen. 1994, 639 nota (Rafaraci) Giust. pen. 1994,III, 101

" *In tema di valutazione probatoria, l'art. 192 c.p.p. - fermo restando il principio basilare del libero convincimento del giudice correlato all'obbligo di motivazione - esplicita due regole in materia di prova indiziaria e di prova costituita dalla chiamata di correo, che comportano un'accentuazione dell'obbligo di motivazione del convincimento. In particolare, gli " altri elementi di prova ", richiesti dall'art. 192 comma 3 per suffragare il valore probatorio della chiamata di correo, attengono precipuamente alla conferma della attendibilità della stessa e non devono necessariamente convergere, come gli indizi (comma 2), a far desumere la sussistenza dello specifico fatto oggetto della prova. E' quindi sufficiente che gli elementi di prova esterni costituiscano una conferma indiretta, che consenta di ritenere in via deduttiva attendibile la dichiarazione del coimputato anche quanto ad uno dei fatti complessivamente riferiti, che non trovi negli atti uno specifico riscontro. Una volta rispettata la regola probatoria sulla valutazione della chiamata del correo, l'apprezzamento del giudice di merito sulla attendibilità di tale chiamata nel suo complesso e nelle sue singole articolazioni, seppure non tutte riscontrabili, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità, purché sorretto da adeguata e logica motivazione che abbia riferimento anche al singolo episodio criminoso oggetto di prova* ". Cassazione penale sez. V, 19 marzo 1991, in Cass. pen. 1992, 2794 (s.m.).

" *Le prove logiche su cui fondare il giudizio di colpevolezza dell'imputato, in ordine al reato ascrittogli, debbono essere costituite da elementi indizianti gravi, precisi e concordanti. Se, poi, tali elementi si sostanziano in dichiarazioni rese da un coimputato dello stesso reato o da persona chiamata a rispondere di un reato connesso o collegato, è imprescindibile che esse trovino puntuale riscontro in altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. Il procedimento in virtù del quale, affermata la generale credibilità del chiamante o del dichiarante, se ne faccia discendere il sicuro valore probatorio di tutte le relative dichiarazioni e si considerino, gli accusati, raggiunti da gravi indizi di colpevolezza, a prescindere dall'esistenza di obiettivi riscontri delle accuse, non è corretto. In tema di valutazione della prova, la chiamata in correità richiede un cauto e prudente apprezzamento, da parte del giudice di merito, che è tenuto a verificare se essa sia intrinsecamente attendibile, con riferimento alla genuinità, alla spontaneità, al disinteresse, alla costanza ed alla logica interna del racconto ed, inoltre, se sia confortata da riscontri*

estrinseci ed obiettivi, cioè da fatti storici che, se anche da soli non raggiungono il valore di prova autonoma della responsabilità del chiamato in correità (altrimenti sarebbero essi stessi sufficienti a provarne la colpevolezza), complessivamente considerati e valutati, risultino compatibili con la chiamata in correità e di questa rafforzativi ". Cassazione penale sez. I, 29 ottobre 1990, Cass. pen. 1991, II,869 (s.m.). 32

" ... il giudizio di attendibilità deve essere sorretto da rigorosa motivazione circa la genuinità, la spontaneità, il disinteresse, la costanza e la logica interna del racconto, valutati alla luce di tutti gli elementi in atti raccolti. Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata di reato connesso, non ha la funzione di fornire la prova della verità del fatto che deve essere ancora dimostrato, ma solo quella di accertare che il coimputato o il dichiarante, in relazione a circostanze non marginali riferibili al destinatario delle dichiarazioni stesse, hanno detto la verità. A tal fine le dichiarazioni in questione hanno bisogno di riscontri esterni la cui natura e specie non possono essere predeterminate...".
Cassazione penale sez. fer., 28 luglio 1993 Giust. pen. 1993,III, 693 (s.m.).

Il che significa, per concludere questa indispensabile disamina, che è preciso ed indefettibile compito del giudice di merito, in caso di chiamata in correità o negli altri casi indicati dal terzo comma dell'art. 192 c.p.p., accertare con il necessario rigore sia l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità sia quella estrinseca che deve provenire dagli obbligatori riscontri.
Riscontri i quali, come viene sempre sottolineato dalla suprema Corte, non

32 Ed infine: " Le chiamate di correità possono assumere valore probatorio, quando siano dotate del requisito della attendibilità sia sotto l'aspetto soggettivo che oggettivo. Esse cioè devono: provenire da soggetti che conoscano il vero, perché certamente concorsero alla commissione dell'illecito che si attribuisce all'incolpato; essere spontanee, costanti, disinteressate (non provocate da motivi di odio o inimicizia), dettagliate e coerenti; essere il contenuto altamente verosimile per elementi oggettivi di riscontro. E' quindi da escludere che tale ultimo requisito possa essere sostituito dalla cosiddetta "attendibilità' generale" del chiamante da desumersi dalla autoincolpazione, la quale comporterebbe per il chiamato in correità l'obbligo di fornire la prova dell'innocenza. Il cosiddetto riscontro, pur non dovendo presentare il valore di prova autonoma, deve infatti offrire ampie garanzie in ordine alla veridicità'. Esso può' essere costituito anche da altra chiamata in correità', che alla prima si aggiunga purché' anche di essa se ne valuti rigorosamente l'attendibilità' e la si apprezzi in senso positivo, escludendosi la sussistenza di collusioni o condizionamenti di qualsiasi genere tra i soggetti che la rendono, o da dichiarazione de relato intrinsecamente attendibili, di origine autonoma, individuata la fonte di provenienza della notizia e controllata l'affidabilità'. Ne' e' sufficiente che la chiamata abbia fornito una ricostruzione del fatto esattamente corrispondente alle modalità del suo verificarsi, essendo necessaria l'esistenza di elementi che si riferiscono alle posizioni dei singoli incolpati ". Cassazione penale sez. I, 24 febbraio 1992 Cass. pen. 1994, 370 (s.m.)

debbono consistere in elementi di prova circa la sussistenza e l'addebitabilità del fatto criminoso dichiarato dal chiamante in correità, giacché in tal caso la detta chiamata sarebbe del tutto ultronea, ma, invece, debbono servire "soltanto", se così si può dire, a confortare la attendibilità della chiamata in correità.

Ciò detto non pare a questo giudice che la Corte di Assise si sia attenuta ai criteri sopra enunciati motivando adeguatamente in ordine alla attendibilità, in se stessa, delle dichiarazioni del Lotti Giancarlo, avendo limitato la sua disamina solo ai riscontri esterni alle dichiarazioni del medesimo Lotti ed omettendo un esame serio ed approfondito della intrinseca credibilità del citato personaggio.

Sembra infatti abbastanza chiaro dalla lettura della impugnata decisione che il primo giudice ha scarsamente preso in considerazione il problema della intrinseca credibilità del Lotti Giancarlo, quasi che una tale questione fosse priva di rilievo, limitandosi ad accennarne fugacemente solo nella parte finale della impugnata sentenza.

Ed invero nascendo il presente processo dalle dichiarazioni di Lotti Giancarlo e dovendosi basare la decisione della Corte di Assise prevalentemente sulle stesse giacché il detto Lotti nell'autoaccusarsi ha peraltro accusato degli omicidi dei quali si parlerà, Vanni Mario e Pacciani Pietro, unitamente, anche se in parte, a Faggi Giovanni, il primo giudice si è dato carico, in aderenza ai principi espressi più volte dalla Suprema Corte e richiamati in sentenza, di accertare la sussistenza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie del Lotti, idonee a supportare la attendibilità di questo ultimo, e lo ha fatto ponendo a confronto le modalità concrete di verificazione dei fatti delittuosi con le correlative dichiarazioni di Lotti Giancarlo per procedere poi, delitto per delitto (rectius duplice delitto per duplice delitto)a riportare ed esaminare i riscontri o quelli giudicati tali, emersi in dibattimento.

Il tutto andava peraltro, ad avviso di questa Corte, logicamente preceduto

dall'esame della attendibilità e, quindi, della credibilità del Giancarlo Lotti, dovendo, come si è visto, le dichiarazioni dell'accusatore essere meritevoli di considerazione di per se stesse, e, cioè, potersi qualificare come serie, precise, non coartate, genuine, specifiche e coerenti sì da poterle giudicare come spontanee e disinteressate.

Non potendosi comunque al riguardo che ricordare e sottolineare che i parametri di valutazione che sopra sono stati riportati non sono di automatica applicazione, ma vanno rapportati e confrontati con il grado di cultura, con la personalità ed il carattere del soggetto che rende le dichiarazioni, nonché con la quantità e qualità di informazioni fornite o richieste, in relazione anche al lasso di tempo intercorso fra l'epoca in cui accaddero gli eventi e quello in cui avviene la narrazione.

In altre parole si può pretendere estrema esattezza e precisione se il fatto risale a pochi giorni prima, ma si deve lasciare un margine di imprecisione o di limitato ricordo su particolari secondari dove i fatti risalgano a molto tempo addietro come nei casi dei quali è processo avvenuti negli anni dal 1981 al 1985 e raccontati nel 1996 e 1997.

Se è dato di capire, e come si è già accennato, il primo giudice sembra avere effettuato un tentativo di esame di tale importantissima e decisiva caratteristica del chiamante in correità non già in una parte della decisione a tale argomento dedicata, come sarebbe stato logico e opportuno, ma, verso la parte finale della sentenza in un capitolo avente il numero 6)che inizia a pagina 187 e che è però intitolato, come ivi è dato leggere: " *valutazione dei riscontri dei cinque duplici omicidi nei confronti di Vanni Mario e Pacciani Pietro* ".

In tale parte della decisione la Corte di Assise dopo avere affermato che il Lotti non poteva che avere detto il vero giacché le sue dichiarazioni apparivano sufficientemente riscontrate, ha aggiunto che lo stesso Lotti non poteva avere mentito e doveva ritenersi pertanto " intrinsecamente credibile " giacché:

- non aveva alcun motivo di rancore o di astio nei confronti del Vanni con il quale vi erano ottimi rapporti da molti anni, né con il Pacciani nessun risentimento potendo ritenersi che il Lotti avesse nei confronti di questo

ultimo individuo per la patita violenza sessuale visto che poi, tale violenza non era stata davvero tanto patita;

- nulla è in atti che possa spiegare interessi particolari del Lotti ad accusare due innocenti; → Salvare il culo.
- perché lo stesso Lotti aveva detto la verità anche in ordine alla probabile provenienza delle cartucce calibro 22, delle quali si dirà in prosieguo; F.T. mai provato!
- per tutti i riscontri, sopra riportati, individuati con riguardo a tutti i duplici omicidi, attestanti tutti la attendibilità delle dichiarazioni del Lotti Giancarlo.

Orbene se quanto ora riportato, come pensiero della Corte di Assise, non pare possa essere revocato in dubbio, nulla davvero essendovi in atti che possa dare prova di astio o rancore del Lotti nei confronti del Vanni o del Pacciani con i quali anzi, come è stato ampiamente dimostrato anche dalle dichiarazioni del medesimo prevenuto Vanni e della nipote di questi Bartalesi, era in rapporti di stretta e costante frequentazione ed amicizia, tuttavia non pare dubbio che, con particolare riguardo ai motivi di appello, il problema meriti certamente un qualche approfondimento.

LA CREDIBILITÀ INTRINSECA DI LOTTI GIANCARLO

E lo merita sia perché è compito obbligatorio del giudice verificare la intrinseca credibilità del chiamante in correità giusta il noto principio giurisprudenziale sopra richiamato (ma che non sembra contenuto nel disposto dell'art. 192, terzo comma c.p.p.) sia comunque perché tale intrinseca credibilità è stata vivacemente contestata in questa sede di appello - ma certamente, per quanto attiene i difensori di Vanni Mario, anche in primo grado - sia dai difensori di Vanni Mario che dal medesimo Procuratore Generale che ha ritenuto il Lotti persona intrinsecamente non credibile.

Ora è accaduto che le appena menzionate parti del processo si sono poste il problema di spiegare o almeno di tentare di farlo per quali ragioni mai un quisque de populo qualsiasi come il Lotti, d'improvviso, nel febbraio del 1996 dopo un silenzio durato da 15 a 11 anni, si convinca a confessare di essere lui l'autore di ben otto dei dieci omicidi dei quali è processo e di averli commessi unitamente a Pacciani Pietro e Vanni Mario nonché a raccontare degli altri due duplici omicidi così come li aveva appresi dai suoi due complici.

E tali racconti li vada a fare non già ad altri compagni di bevute e di compagnie femminili afflitti tutti da problematiche sessuali, ma al Procuratore della Repubblica di Firenze davanti al quale, e davanti a tanti altri magistrati, raccontava minuziosamente i citati delitti.

E questi racconti li faceva più volte, sempre arricchendoli di particolari o modificandone alcuni conducendo persino gli investigatori sui luoghi dei delitti.

Non solo: non può inoltre sottacersi che il Lotti Giancarlo esaminato anche in questa sede di appello e, cioè, dopo avere subito da parte del primo giudice la pesantissima condanna a trenta anni di reclusione ed avere quindi perso definitivamente – ove mai davvero l'avesse avuta – una sia pur sua vaga illusione di impunità, nulla ha ritrattato delle sue dichiarazioni accusatorie ed anzi ha insistito nelle stesse precisando, circa l'uso della sua Fiat 128 rossa, che

nel periodo degli omicidi degli Scopeti lui usava entrambe le vetture, l'una assicurata e l'altra invece priva di copertura assicurativa.
D'altro canto basta leggere al riguardo i motivi di impugnazione redatti in suo favore per rendersi conto che lo stesso Lotti proprio richiedendo soltanto una riduzione della pesante sanzione inflittagli, nulla ha inteso in sostanza ritrattare o modificare delle sue dichiarazioni accusatorie.

Bene: in presenza di una tale situazione, a parte le immaginabili insinuazioni sullo stato di mente del Lotti Giancarlo delle quali si dirà tra poco, è stato comunque affermato, persino dal Procuratore Generale, che la probabile molla che avrebbe spinto il Lotti Giancarlo ad inventarsi tutte le circostanze da lui narrate (che peraltro corrispondono sempre esattamente alla realtà dei fatti) sarebbe consistita nell'apprendere quali enormi vantaggi avrebbe mai tratto, nella sua veste di collaboratore, una volta, finalmente, condannato a pena di giustizia e rinchiuso nelle patrie galere per le agevolazioni che la legge prevede per i collaboratori di giustizia.
Per altro verso si è sovente insinuato che il Lotti e persino il teste Pucci sarebbero personaggi " costruiti " da misteriosi personaggi (ma poi non tanto misteriosi) i quali da una condanna di Vanni Mario avrebbero tratto notevoli e sostanziosi vantaggi.
Pare a questa Corte di assise di Appello che affermazioni del genere non possano essere seriamente sostenute in un serio procedimento penale.
Ed invero per quanto non vi siano dubbi che il Lotti sia persona che vive sola, priva di arte e di parte, senza affetti, afflitto, come il Vanni ed il Pacciani, da disturbi di tipo sessuale[33], tuttavia il sospetto che questi abbia pensato di risolvere i problemi della sua vita scontando 30 anni di reclusione ma contento di ciò per i vantaggi che la legge riserva ai collaboratori di giustizia, ebbene tale cosa appare a questo giudice priva di senso perché del tutto indimostrata innanzitutto e contraria al buon senso comune in secondo luogo.
Quanto infine alla possibilità che oscuri personaggi siano stati in grado di

33 si ricorda che dalle perizie in atti e dalle dichiarazioni anche testimoniali – Pucci, Ghiribelli e Nicoletti – è emerso che il Lotti ha problemi di erezione e di eiaculazione precoce con evidenti istanze omosessuali e che il

costruire il Lotti al fine di fargli raccontare tutti gli episodi dei quali si parla nel presente processo, e farglieli ripetere davanti a cinque o sei magistrati della Procura di Firenze e di poi davanti alla Corte di Assise di primo grado sì da convincere tutti delle sue falsità, ebbene una tale insinuazione si commenta da sola per la sua grandiosa stupidità.

Vale la pena allora subito ricordare che il detto individuo (il Lotti Giancarlo appunto) sottoposto a perizia da consulenti del Pubblico Ministero – l'incarico venne affidato ai Proff. Ugo Fornari e Marco Lagazzi, medico specialista in psicologia e professore di psicologia giudiziaria presso l'università di Genova il secondo e medico specialista in psichiatria e professore ordinario di psicopatologia forense presso l'università di Torino il primo, nel corso delle indagini preliminari, è stato dichiarato soggetto " *lucido, vigile cosciente, perfettamente orientato nel tempo, nello spazio, nei confronti della propria persona e della situazione in esame* ".

Si legge nel medesimo elaborato[34] che "... *il patrimonio intellettivo non appare certo brillante, specie a livello di intelligenza teorico-astratta, ma è caratterizzato da buona abilità di comprensione e di gestione dei problemi pratici e concreti .....non si rilevano segni di deterioramento mentale, come attestato dalla vivacità e non esauribilità della attenzione, dalla modulazione del pensiero, dalla prontezza e pertinenza delle risposte, dalla capacità di analisi e di critica e dalla stessa reticenza opposta a taluni argomenti...*".

"*...nel suo dire si colgono elementi di inferiorità variamente espressi ma soprattutto elementi di difficoltà nella relazione con la figura femminile di cui Lotti ha paura e soggezione...*".

"*...le indagini eseguite non hanno consentito di mettere in luce nessuna patologia psichiatrica riconoscibile come tale...ci troviamo di fronte ad un soggetto sicuramente non brillante, di limitatissima cultura e fortemente problematico sul piano psicologico che è tuttavia immune sia da disturbi di carattere psicotico, sia da possibili aspetti di deficitarietà mentale o di involuzione su base psico-organica* ".

" *...soggetto eccezionalmente solo, privo di stabili amicizie connotato da un*

Vanni non riusciva ad avere rapporti normali con le donne se non previo uso di falli di gomma e vibratori

34 Vedi consulenza tecnica Proff. Fornari e Lagazzi in atti

limitatissimo inserimento lavorativo....ed esistenziale ....in tale contesto privo di affetti familiari si collocano le superficiali amicizie con prostitute a loro volta connotate da gravi problemi esistenziali e, soprattutto, si colloca il centrale e prioritario rapporto con i " compagni di merende", Pacciani e Vanni ".

Hanno poi rilevato i consulenti tecnici del pubblico ministero che, pur essendo il Lotti un personaggio di ridotta intelligenza e cultura, ha tuttavia fatto fronte alle analisi peritali eludendo spesso le domande ed omettendo ogni risposta che potesse avere un qualche rilievo sia pure astratto ai fini giudiziari "*...non ci siamo trovati di fronte ad un soggetto dipendente, passivo e facilmente spaventabile e suggestionabile, ma al contrario abbiamo incontrato un uomo determinato, sfuggente...tutto privo di empatia e di rincrescimento* ".

" *...alle frustanti relazioni con donne, quasi tutte prostitute, si accompagnano aspetti di carattere maggiormente perverso, relativi alla presenza sia di istanze omosessuali, sia di istanze palesemente voyeristiche...*"

Si legge infine nella parte conclusiva dello stesso elaborato che non può dubitarsi della esistenza nel Lotti Giancarlo di una disfunzione sessuale caratterizzata da ipovalidità erettile accentuata dall'uso di bevande alcoliche e da eiaculazione precoce.

" *Nulla ci parla di una possibile genesi somatica della limitata funzionalità erettile del periziando, mentre emergono moltissimi elementi in merito alla possibile influenza che in tal senso può essere esercitata dagli aspetti maggiormente perversi della sua personalità* ".[35]

Le conclusioni che sono state tratte sono le seguenti:

- il Lotti Giancarlo è persona affetta da disturbi della erezione e dell'orgasmo di natura psicogena;
- detti disturbi sono collegati con aspetti di carattere perverso che non trovano adempimento in un normale atto sessuale;
- tali disturbi " *entrano direttamente nella genesi e nella dinamica dei reati per cui il medesimo è indagato...*" nel senso che hanno fatto di lui non tanto il passivo spettatore e, cioè il mero "palo", come da lui sostenuto, quanto,

35 i periti citano l'esempio del Lotti che condusse l'amica Bartalesi, nipote di Mario Vanni, ad amoreggiare proprio nel luogo del delitto degli Scopeti del 1985

invece, un " *attento....collaboratore degli assassini...gratificato dal proprio ruolo e stimolato da quanto osservava...*" ;

- trattasi quindi di " *uomo apparentemente immune da patologie somatiche e psichiche di rilievo ma orientato in senso omosessuale e connotato da forti istanze di carattere perverso...tali da essere parte della sua personalità delle sue scelte e della sua stessa interazione con l'esterno*".

Questa dunque la figura del Lotti, così come disegnata dai due illustri psichiatri, la quale se illustra bene un individuo semi-impotente e con tendenze omosessuali[36] esclude tuttavia che lo stesse Lotti sia affetto da malattie mentali di qualunque tipo che possano di per se stesse porre in dubbio o rendere del tutto incredibili i suoi racconti e le sue dichiarazioni.

E in aggiunta a quanto scritto dai consulenti tecnici necessita ricordare che, come risulta dal medesimo elaborato, il Lotti è persona che ha studiato solo fino alla 4 elementare, persino " *con molte ripetenze* ", come si legge nella stessa perizia, ha vissuto praticamente da solo ed in ambienti malsani e che neppure sa esprimersi in maniera appena sufficiente in lingua italiana visto che si esprime soltanto, e spesso malissimo, in dialetto toscano.

Come emerge in maniera chiarissima dalla semplice lettura di qualche pagina dei verbali di udienza che riporti le dichiarazioni rese dal Lotti Giancarlo nel corso del suo lunghissimo esame.

Circostanze tutte queste dunque che escludono che il Lotti sia persona non attendibile per ragioni attinenti alle sue capacità intellettive da nulla emergendo, sotto tale profilo, una sua inattendibilità generale.

Sotto il profilo delle capacità psichiche dunque non vi è alcuna ragione per dubitare delle dichiarazioni del Lotti Giancarlo nulla essendo stato riscontrato che le possa far giudicare di per se non credibili.

Ma non basta.

---

36 tendenze omosessuali d'altro canto che emergono evidenti dagli stessi racconti del Lotti sia in ordine ai due rapporti intimi da lui avuti con il Pacciani sia in ordine alla relazione che aveva con tale Burini in S. Casciano Val di Pesa.
Rapporti tutti che, secondo una sua versione, avrebbero indotto il Pacciani ed il Vanni a ricattarlo, con la minaccia di rendere pubbliche le sue tendenze, onde costringerlo a fare da palo ai loro omicidi.

Come è stato esattamente già rilevato nessuna ragione aveva il Lotti per dichiarare il falso nei confronti di Pacciani e/o di Vanni Mario e, cioè, nessun motivo aveva lo stesso Lotti per accusare di ben dieci omicidi i due coimputati accusandosi al contempo con essi.

Nel rammentare infatti che il Lotti si è altresì autoaccusato di ben otto dei dieci omicidi dei quali si è parlato, tanto che il primo giudice, credendogli, gli ha inflitto la pesantissima sanzione penale di trenta anni di reclusione, giova ancora sottolineare che è dato pacifico nel presente processo che Lotti e Vanni unitamente al Pacciani fossero da anni fra di loro buoni, ma molto buoni amici: il Lotti e il Pucci si accompagnavano con prostitute conducendo alcune volte con loro il Vanni, anche se non frequentemente, giacché questo ultimo non riuscendo ad avere normali rapporti sessuali con le donne portava con se attrezzature svariate, quali vibratori e falli artificiali che raramente le prostitute si dichiaravano disposte ad usare per l'esclusivo suo sollazzo; solevano ubriacarsi insieme, ed il medesimo Lotti aveva avuto addirittura, nel 1995, poco prima che iniziasse dunque la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria, una relazione intima con una nipote handicappata del Vanni, tale Bartalesi Alessandra: erano insomma persone use a frequentarsi ed a passare il tempo insieme.

Né appare pensabile, come detto anche dal primo giudice, un risentimento del Lotti nei confronti del Pacciani per l'abuso sessuale che questi gli avrebbe fatto una o due volte nella sua abitazione se si tiene presente che il medesimo Lotti non ha mostrato, nel raccontare i fatti, alcun " dispiacere " per tali accadimenti e che, soprattutto, il medesimo individuo come specificato dai due periti sopra citati, è persona con istanze omosessuali certamente molto evidenziate se si ricordano non solo i suoi rapporti intimi con il Pacciani - quanto meno due come ha detto lo stesso Lotti – ma pure la sua relazione sempre intima con tale Butini Fabrizio con il quale venne sorpreso dallo stesso Pacciani e dal Vanni; fatti che, d'altro canto, sono stati ammessi tranquillamente dallo stesso Lotti, sorpreso mentre si univa sessualmente con il medesimo facendo lui la parte della donna.

Con il che si vuole dire che non sembra davvero possibile pensare che il Lotti

potesse avere un qualche risentimento nei confronti di chi, in fondo, aveva soddisfatte le sue indecenti voglie.

Nulla è in atti dunque, sotto questi profili, che possa far ritenere che il Lotti sia persona di per se genericamente non credibile non potendo di certo ciò evincersi dal livello culturale elementare dello stesso o dal fatto che il suo vocabolario appare sicuramente assai limitato o dalla sua maniera di esprimersi che è certamente ignorante e cialtronesca per il minimo spessore culturale che lo distingue, d'uso a chi vive frequentemente nelle bettole, che si accompagna con prostitute o frequenta solo ambienti ove le parole non vengono sottoposte a molte verifiche o pesature.

Un esempio chiarissimo di quello che si vuole dire lo si ricava proprio da una espressione usata dal Lotti nel raccontare il duplice omicidio di Vicchio: nelle sue due prime versioni – quelle rese in sede di indagini preliminari – il medesimo Lotti dichiarava che allorquando il Vanni estraeva la povera Rontini dalla vettura Fiat Panda per trascinarla sul prato adiacente onde operare le escissioni del pube e del seno sinistro, la medesima Rontini strillava.

Cosa sicuramente molto difficile visto che la ragazza era stata colpita da un proiettile al cervello: ma già nelle successive dichiarazioni, da quelle rese in sede di incidente probatorio fino a quelle dibattimentali, il medesimo Lotti, responsabilizzato sulla circostanza, qualificava i lamenti della ragazza non più strilli ma gemiti o lamenti.

Cosa questa ultima possibilissima come hanno dichiarato in dibattimento i periti essendo sopravvissuta la Rontini al colpo mortale per circa 10-15 minuti.

Per la verità nell'elaborato dei periti in atti è dato leggere: " *Se ne deve dedurre, quindi, che già il colpo di arma da fuoco, alle strutture cranio encefaliche, ha sicuramente determinato una immediata profonda perdita di coscienza e della motilità volontaria, rivelatesi purtroppo irreversibili. Per cui la ragazza, non solo non è stata in grado di abbozzare alcun movimento di difesa, ma non ha potuto muoversi nemmeno minimamente, con assoluta impossibilità a compiere atti coordinati e finalistici* ".

In sede dibattimentale poi gli stessi periti richiesti della possibilità di movimenti o altro da parte della Rontini hanno dichiarato: " *Perché, nonostante la indubbia gravità del proiettile che raggiunse la ragazza al cranio provocando queste grosse*

lesioni encefaliche, a quel punto lì, anche se la ragazza è entrata in uno stato di coma rapidamente ingravescente e irreversibile, sicuramente c'era la possibilità di emettere qualche suono: un gemito, un gorgoglio ".

D'altro canto nell'elaborato si scriveva pure: "*...affermare, come è stato fatto, motivatamente, che la perdita di coscienza seguì immediatamente al colpo di arma da fuoco, non significa però necessariamente che anche la morte si sia verificata immediatamente...dal ferimento. Ci sono anzi alcuni reperti sul cadavere della ragazza che ci fanno sospettare il contrario e che cioè la perdita di coscienza e la cessazione irreversibile delle più importanti funzioni vitali, ci sia stato un certo lasso di tempo, senza che vi sia stata peraltro una ripresa della coscienza od una attenuazione della sua gravissima compromissione* ".

Come è dato vedere dunque, solo dopo stringenti interrogatori da parte del G.I.P. e delle altre parti, in dibattimento, il Lotti si rendeva conto che la parola esatta da usare non era " strillava " ma " gemeva " oppure " si lamentava ": cosa questa che non deve scandalizzare proprio nessuno, del tutto gratuito sembrando il sostenere, come fatto da taluno dei difensori del Vanni, che il "toscano" Lotti mai e poi mai avrebbe potuto confondere i due termini, proprio in virtù della sua nascita, dimenticandosi da parte del detto difensore, che la ignoranza della lingua italiana non ha, purtroppo, confine alcuno.

Esattamente poi è stato ritenuto dal primo giudice come elemento attestante la intrinseca credibilità del Giancarlo Lotti quanto da questi riferito in merito alle cartucce usate dal Pacciani per uccidere le sue vittime: si sta parlando delle cartucce calibro 22 L.R. con impressa sul fondello la lettera H.

Come già è stato detto il Lotti Giancarlo ~~interrogato al riguardo~~ ha dichiarato che le cartucce al Pacciani le procurava un Carabiniere di nome Toscano.

Il primo giudice, surrogandosi al pubblico ministero che aveva completamente omesso una tale importante verifica, ha svolto le necessarie indagini accertando innanzitutto, a mezzo della squadra mobile della

Questura di Firenze[37], che il Pacciani, il Vanni e il Carabiniere Toscano - detto, chissà perché, palle d'oro[38] – erano molto, molto amici, anzi, " amici bene "[39].

E' risultato così che il Carabiniere Filippo Neri Toscano, attualmente in stato di quiescenza, era in realtà, appunto, un appuntato dell'Arma ed era in organico alla stazione di San Casciano, molto amico di Vanni e Pacciani, in pensione da anni.

Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione – come emerge dalle dichiarazioni del dott. Giuttari, capo della squadra mobile di Firenze - furono trovate molte armi ma tutte regolarmente denunciate.

Fra le altre una Pistola calibro 22 " regolare " perché già testata dalla polizia, nonché 200 cartucce Winchester per calibro 22 ma tutte con la lettera W sul fondo e non con la H.

Le indagini hanno consentito di accertare altresì che la detta pistola, unitamente a cento cartucce, il Toscano Filippo Neri l'aveva comprata nel Gennaio del 1985 da tale Mocarelli Lorenzo, anche lui Carabiniere in pensione, il quale, esaminato dal primo giudice, ammetteva non solo la avvenuta vendita della pistola ma anche la consegna di almeno cento cartucce.

Precisava il citato individuo di avere frequentato il poligono di tiro di Firenze fino al 1978 e che si riforniva di cartucce di produzione Winchester presso lo stesso poligono per ragioni di prezzo giacché in quel posto costavano molto di meno.

Con una informativa in atti la Interpol comunicava che la Winchester aveva fatto sapere di avere interrotto la produzione di cartucce con la H sul fondello nel 1981-1982 e che da allora le produceva con la W, lettera iniziale, appunto, di Winchester.

Pertanto il Mocarelli non poteva, nel 1985, che avere ceduto al Toscano, unitamente alla pistola calibro 22, cento cartucce con la lettera H sul fondo visto che lui aveva smesso di frequentare il poligono di tiro nel 1978 allorquando si producevano solo quelle cartucce, anche se, successivamente, cedette pure, come è risultato dal suo esame, cartucce

37 Vedi testimonianza Giuttari udienza 27.01.98
38 vedi testimonianza Sperduto alla udienza del 27 Gennaio 1998

con lettera W che evidentemente gli erano avanzate e in qualche modo si era procurate.

Tale ultima circostanza, anche se irrilevante, appare abbastanza confusa per gli scarsi ricordi del Mocarelli ma sta di fatto, comunque, che lo stesso ha ammesso di avere potuto dare al Toscano oltre le cartucce che gli aveva dato con la pistola calibro 22 nel gennaio 1985 (100 cartucce calibro 22 L.R. come si legge nella denuncia fatta ai Carabinieri)anche le cartucce con la lettera W sul fondello.

Ma ciò che rileva al riguardo è piuttosto che una tale circostanza la ha riferita il Lotti Giancarlo il quale se non lo avesse saputo dal Pacciani o dal Vanni mai e poi mai avrebbe potuto sapere che il carabiniere Toscano disponeva di tali cartucce visto che lui con il detto militare non aveva mai avuto alcun tipo di rapporto, neppure conoscendolo se non di vista.[40]

Il che significa quindi che al riguardo il Lotti Giancarlo ha riferito una circostanza molto significativa e che certamente è veritiera.

Ma non basta ancora.

Il Lotti Giancarlo in sede dibattimentale, a fronte di molteplici contestazioni riguardanti particolari, a volte rilevanti, ma quasi sempre marginali e indifferenti, delle modalità degli omicidi che, in sede di indagini preliminari, al Pubblico Ministero o alla Polizia per delega, o in incidente probatorio, aveva descritto in maniera parzialmente o totalmente diversa, ha tenuto più volte a dichiarare di essere perfettamente consapevole di rendere dichiarazioni a volte diverse da quelle che aveva rese prima, ma di essersi definitivamente convinto a raccontare la verità dei fatti, nei limiti naturalmente delle sue conoscenze, soltanto nel pubblico dibattimento, dopo lungo e sofferto travaglio interiore.[41]

Prima avendo omesso di farlo perché non completamente convinto di dovere

---

39 Teste Sperduto: udienza 27.01.98 – fascicolo 83

40 su tali circostanze vedi Testi Dr. Giuttari – udienza 27.01.98 fascicolo 84; Mocarelli Lorenzo - udienza 17.02.98 – fascicolo 88; Sperduto M. Antonia – udienza 27.01.98 – fascicolo 83

41 vedi verbale di udienza del 5.12.1997 – fascicolo 61 – pagina 58

fare ciò, non avendo ancora maturato nel suo intimo una tale decisione.

Tali affermazioni, che sono ripetute, appaiono a questo giudice credibili per una serie di considerazioni che vale la pena di fare.

Non prima però di avere rammentato che le discordanze fra le dichiarazioni rese dalla stessa persona debbono attenere a circostanze che non siano di mero contorno o marginali alla intera vicenda ma debbono invece attenersi alla intrinseca struttura della vicenda delittuosa.

E così, contrariamente all'avviso di taluno degli appellanti, la incertezza dimostrata a volte dal Lotti nel raccontare contro quale vetro della vettura mai il Pacciani avesse sparato (quello destro oppure il sinistro o contro il parabrezza) non ha mai assunto nel presente processo caratteristica di estremo rilievo ai fini decisori apparendo tali particolari abbastanza privi di decisività pratica.

E, si noti, si è parlato di mera incertezza e, quindi, di ripensamenti e precisazioni da parte del Lotti al riguardo, giacché invece, proprio in questo caso, lo stesso imputato ha sempre indicato con particolare precisione il vetro della vettura contro la quale il Pacciani volta per volta sparava.

Oppure, ma per fare soltanto un altro esempio, il fatto che in sede di indagini preliminari il Lotti nel parlare del duplice omicidio di Gicgoli – quello riguardante due giovani tedeschi – ha posizionato i corpi degli stessi, dopo l'assassinio, all'interno del furgone, nella parte anteriore dello stesso e non in quella posteriore tenendosi presente che nella realtà delle cose dovrebbe meglio dirsi " verso " la parte anteriore o posteriore giacché il furgone ove i due giovani dormivano ha una lunghezza molto limitata.

Trattasi comunque anche in questo caso di circostanza meramente descrittiva del racconto che il Lotti andava facendo.

Gli esempi che potrebbero farsi su tali particolari sono certamente moltissimi ma preme a questa Corte di Assise di Appello rammentare che il Lotti Giancarlo, pur nella sua immensa ignoranza, ha raccontato accadimenti da lui visti o dei quali era venuto a conoscenza per averli saputi dal Vanni o dal Pacciani, ben undici, dodici, tredici, quattordici o quindici anni prima rispetto al Febbraio del 1996 – data di inizio dei suoi interrogatori quale persona informata

dei fatti in sede di indagini preliminari, o al novembre - dicembre 1997 allorquando venne esaminato in pubblico dibattimento.[42]

Il pretendere, stando così le cose, la massima precisione da parte del Lotti nella descrizione di ben otto omicidi ai quali aveva in qualche maniera partecipato, e per di più con riferimento ad elementi che frequentemente sono di solo contorno, sembra a questo giudice richiesta dall'impossibile esaudimento sia per il tempo trascorso sia comunque perché attinente spesse volte, come detto, a circostanze marginali o di scarso peso.

E' ben comprensibile dunque che il Lotti non sia stato sempre precisissimo nella descrizione di tutti gli omicidi o delle circostanze attinenti gli omicidi: ma quello che è certo è comunque che in dibattimento pur sottoposto ad un legittimo bombardamento di domande, a volte persino capziose[43], ha tuttavia reso una versione dei fatti assolutamente aderente alla realtà.

Viceversa una assoluta precisione dei dettagli e nei particolari, considerato il tempo trascorso, avrebbe potuto lasciare spazio alla tesi di dichiarazioni in qualche modo indotte od, ancora peggio, in qualche modo suggerite.

Tesi che per quanto non esplicitamente prospettata nei motivi di appello, costituisce però lo sfondo dal quale muovono alcune affermazioni in ordine alla non credibilità del Lotti.

Una delle discordanze che ha destato maggior scandalo fra taluni dei difensori è quella riguardante le modalità dell'omicidio del giovane francese Jean Michel Kraveichvili, la sera dell'8 settembre 1985 in località Scopeti.

Come risulta dalla ricostruzione di tale omicidio che sopra è stata riportata, il Kraveichvili, che si trovava dentro la tenda con la sua donna, vista la sparatoria e la morte fra le sue braccia della sua compagna e benché ferito, fuoriusciva dalla tenda stessa tentando di darsi alla fuga: orbene il Lotti per due volte in sede di incidente probatorio, richiesto sul punto, raccontava che il giovane turista si dava alla fuga e che il Pacciani allora lo inseguiva

---

42 I delitti dei quali è processo vennero consumati nel 1981 – Calenzano –nel 1982 – Baccaiano – nel 1983 – Giogoli – nel 1984 – Vicchio – e nel 1985 – Scopeti.

43 Si veda il tentativo, effettuato da un difensore del Vanni, di indurre in errore il Lotti, alla udienza del 3.12.97, fascicolo 57, onde fargli dire che a Giogoli lui aveva sparato contro il parabrezza del furgone dei due tedeschi e non già contro un vetro opaco laterale, mentre il Lotti aveva parlato di parabrezza con riferimento alla fiat 127 degli omicidi di Baccaiano, contro il quale si era sparato, facendogli per di più credere che "parabrezza" e "vetro" sono sinonimi.

"sparandogli contro".

Tale dichiarazione contrastava peraltro con i risultati della perizia Maurri-Bonelli-Cafaro in atti, disposta subito dopo i detti omicidi, secondo la quale, invece, il francese si era dato alla fuga ed il Pacciani lo aveva inseguito armato di coltello, lo aveva raggiunto e colpito più volte fino a cagionarne la morte: escludendosi quindi la possibilità che il Pacciani avesse sparato contro il giovane francese mentre lo rincorreva.

Ora a prescindere dal fatto che poi in dibattimento il Lotti ha modificato la versione che prima aveva reso, dichiarando che il Pietro Pacciani si era posto all'inseguimento del Jean Michel Kraveichvili con un coltello in mano e che con tale arma lo aveva ucciso, sta di fatto che, come è noto, una volta consumato il duplice omicidio di Scopeti, il Procuratore della Repubblica di Firenze ritenne opportuno richiamare i periti prof. De Fazio, prof. Luberto e prof. Galliani, scienziati della Università di Modena che già con perizia in atti avevano definito il "tipo di autore" che aveva negli anni precedenti assassinato ben sette coppie di giovani che si erano appartati in luoghi solitari, per esaminare anche l'ultimo duplice omicidio, quello appunto degli Scopeti (essendosi fermati i loro studi al precedente doppio omicidio di Vicchio di Mugello).

Orbene nel loro elaborato, redatto nel 1985, allorquando di Lotti Giancarlo non si conosceva neppure la esistenza, i detti periti hanno scritto: "... *sembra invece fuori discussione che il colpo al braccio destro del soggetto sia stato esploso a tergo dall'aggressore durante la fuga della vittima verso la macchia contribuendo a determinare la lesione fratturata di omero*..."[44] e, ancora, "... *al tentativo di fuga del maschio verso la macchia il reo deve avere reagito immediatamente, esplodendo altri colpi verso di lui, che ormai gli volgeva il dorso: a questo momento è possibilmente riferibile il colpo rinvenuto sulla parte posteriore del gomito dell'uomo*". Secondo tali ultimi periti poi il reo visto il francese fuggire e dopo avergli sparato contro, sarebbe addirittura penetrato velocemente nella tenda finendo la donna, non ancora morta, per poi uscirne sempre molto velocemente, raggiungere l'uomo che stava correndo per finirlo nel modo

44 pagina 14 perizia in filza 13

che si è detto.[45]

Come è dato vedere dunque non sembra proprio che il Lotti Giancarlo nel descrivere le modalità della aggressione ai due francesi da parte del Pacciani e del Vanni l'8 settembre del 1985 abbia reso dichiarazioni inverosimili perché conflittate dalla realtà delle cose, se si tiene presente non solo, come appena visto, che i tre illustri studiosi della Università di Modena hanno convenuto nel loro scritto che il Pacciani sparò contro il francese in fuga, ma anche che in sede dibattimentale persino il prof. Maurri, della Università di Firenze, autore con due suoi colleghi del primo elaborato peritale sul decesso dei due giovani turisti francesi, esaminato sul punto[46] ha dichiarato: " ...*per quanto riguarda la ferita al gomito destro, essa può essere stata prodotta o ancora quando lui si trovava lì dentro per scappare, o subito dopo che lui era scappato e quindi si trovava già fuori della tenda. Però si può dire sicuramente che anche questo colpo non è stato sparato né a bruciapelo né a contatto. Quindi la distanza tra pistola, e quindi tra aggressore, che la teneva in mano, e vittima era superiore sicuramente ai 40 centimetri, volendo quantificare quanto meno una misura* ".

Il Lotti Giancarlo dunque, come è facile vedere, può benissimo avere detto il vero circa le modalità di assassinio del turista francese: e si scrive " può " giacché sulla base dei dati riscontrati sul terreno non appare possibile escludere una tale evenienza.

Così come, per quanto incredibile ed inverosimile la cosa possa essere apparsa a taluno dei difensori del Vanni, non sembra che lo stesso Lotti abbia detto nulla di falso o di grottesco allorquando ha affermato nel corso della sua deposizione anche dibattimentale di avere visto il Pacciani e il Vanni entrare dentro la tenda dopo le due uccisioni ed uscirne poco dopo con una sorta di " involto " che, verosimilmente, poteva contenere le parti anatomiche appena tagliate alla giovane turista francese.

La cosa è stata ritenuta sia comica che incredibile, sembrando neppure pensabile a taluno dei difensori del Vanni che due persone possano entrare in

[45] vedi pagina 25 perizia in atti in filza 13

una tenda tipo canadese, alta mt. 1,10 sul davanti e mt. 1,40 sul retro ed ivi praticare le escissioni alla disgraziata turista francese.

Nonostante che tali tende, universalmente utilizzate, ben possano contenere almeno due persone.

Orbene a parte il fatto che i due criminali dovevano soltanto effettuare rozzi tagli a parti anatomiche della donna e che per fare una tale cosa non occorreva loro molto spazio, vale anche qui la pena di ricordare che proprio i periti De Fazio e colleghi hanno anche in sede dibattimentale ritenuto possibile tali modalità dell'azione considerando che il giovane maschio era stato ucciso all'esterno e quindi non occupava spazio all'interno della tenda, pure ammettendo che lo spazio a disposizione era indubbiamente abbastanza ristretto.

Neppure su tale punto dunque può affermarsi che il Lotti avrebbe detto il falso potendo al massimo concludersi, in caso contrario (si ricorda infatti che il perito prof. Maurri ha sostenuto, proprio a cagione della ristrettezza dello spazio a disposizione, che il corpo della giovane sarebbe stato parzialmente estratto dalla tenda e, dopo operate le escissioni, ributtato all'interno[47]) per la scarsità del ricordo sul punto del medesimo Lotti o per la sua imprecisione ma non di certo per la sua falsità: Lotti che, si badi bene, ha dichiarato semplicemente, molto semplicemente, di non avere visto i due suoi complici uscire fuori per fare le escissioni.

Ma non basta ancora.

Sempre in tema di credibilità intrinseca del Lotti Giancarlo, ed a prescindere da ulteriori esempi che potrebbero farsi in aggiunta a quelli appena detti, vale la pena richiamare una circostanza che questa Corte ritiene sia non solo di estremo rilievo ma addirittura proprio decisiva per la valutazione della

---

46 udienza 6.11.1997 fascicolo 48

47 " E poi, dato che, anche in questo caso, sul davanti della tenda è stata rinvenuta una grossa macchia di sangue, anche in questo caso il nostro ematologo ha riscontrato essere dello stesso gruppo sanguigno della ragazza, noi abbiamo presa per buona l'ipotesi che la donna sia stata tirata fuori dalla tenda...una volta morta, sicuramente...Lì sono state fatte le due mutilazioni. Noi si è detto, vista la grande quantità di sangue, prima quella al pube perché più grande, massiva rispetto all'altra, quindi, può aver dato un sanguinamento ancorché di una persona già morta, una recisione di vasi più grande. Poi quella della mammella, e poi la donna deve essere stata rimessa dentro la tenda e richiusa ".

credibilità di Lotti Giancarlo.

Si allude ad una telefonata fatta dal menzionato Lotti Giancarlo il 24 Marzo 1996 alla sua amica Nicoletti Filippa.[48]

Ricordato che la citata Filippa è una delle due prostitute[49] con la quale il Lotti aveva da anni rapporti di frequente e normale frequentazione (si conoscevano dal 1981 e con la stessa era stato a fare all'amore proprio nella piazzola di Vicchio di Mugello ove poi nel 1984 verranno uccisi Pia Rontini e Claudio Stefanacci) e che la polizia giudiziaria e i magistrati della Procura di Firenze da appena un mese avevano incominciato ad interrogare il Lotti che stava iniziando a fare le sue prime ammissioni, ciò ricordato, deve altresì sottolinearsi che il Lotti ignorava che il telefono della Nicoletti Filippa fosse sotto controllo, salvo apprenderlo dalla stessa sua interlocutrice (che forse lo sospettava) verso la fine della conversazione.

Nel corso del colloquio che viene registrato la donna racconta al Lotti di avere saputo tutto dalla televisione e dai giornali e lo rimprovera per avere taciuto per tanti anni " *...se tu avevi da parlare, potevi parlare anche dieci anni prima, non ora...*", nonché del fatto che a lei non aveva mai detto nulla e della probabilità che "*... ti metteranno anche in galera anche a te...*".

Il Lotti le risponde che nei pasticci non c'è soltanto lui ma " *anche il ragazzo di Montefiridolfi ...*[50]".

A domanda della Filippa Nicoletti: "*...ma è vero quello che hai detto ?*";

Lotti risponde: " *...di che* ";

Filippa: " *che l'hai visto ammazzare...*";

il Lotti risponde: " *mah, oh, ormai l'ho detto, non posso mica tornare indietro*";

Filippa: " *ma è vero ?*"";

Lotti: " *E' vero, ormai l'ho detto*";

Filippa: " *ma tu a me mi devi dire se è vero*";

Lotti: " *E ormai gl'è vero, c'è poco da...*";

Filippa: "*...ma perché non l'hai detto subito che avevi visto il fatto?* ";

48 in fiiza 19
49 l'altra è la Ghiribelli Gabriella
50 il Pucci Fernando

Lotti: " e come l'ho visto, s'era insieme con quell'altro...con quello di Monte..."[51]

Filippa: " ...ti dico di farti coraggio e farti forte...la verità devi dire, quello che sai ""

Lotti: " Eh, e quello l'ho detto. Di più, quello che ho detto, diverso non lo posso dire. Ora, ormai, un c'è nulla da fare.""

Il discorso prosegue su questo tono e la Filippa fa sapere al Lotti che ormai lui non è più un testimone né un " super testimone " ma un vero e proprio complice non avendo detto subito alla autorità quanto era a sua conoscenza.

Il Lotti aggiunge: " ...ma io fino a ora dico quello che ho visto. Poi sanno loro come fare...";

Parlando sempre del duplice delitto degli Scopeti il Lotti si lamenta con la Filippa dicendole che: " ...quell'altro mi disse: andiamo dai Carabinieri e invece...";

Filippa: "... chi te lo aveva detto: andiamo dai Carabinieri ?.."";

Lotti: " quello che gli era insieme a me...";

" Fernando ? "

" Sì""

Filippa:" ...e tu non ci sei voluto andare "

Lotti: "... e un ci sono andato "

Filippa: " eh, invece, se tu ci andavi era meglio..."[52]

Successivamente sempre nel corso del colloquio il Lotti si lamenta con la Nicoletti Filippa di avere raccontato alla autorità giudiziaria anche del duplice omicidio di Vicchio del 1984.

" ...il peggio c'è stato per il delitto dell'84, gl'è quello che m'ha imbrogliato a me ";

Filippa: " eh, ma tu c'eri quella sera lì ? ";

Lotti: " e c'ero[53].....l'imbroglio me l'han fatto sull'84. Perché l'84 sapevano come facevano nell'85...eh io sono stato imbrogliato su questo fatto qui...m'hanno fatto parlare e ho parlato più che un n'è...";

Poi il Lotti riprende il discorso sugli omicidi degli Scopeti.

Lotti: " ...ci hanno visti....se Fernando...io gli veddi quande arzai i fari, quande vensan verso...quande ci mandonno via.....io gli conoscei subito che gli eran loro...e

51 Montefridolfi – Pucci Fernando -

52 I due alludono all'invito fatto dal Pucci al Lotti, una volta che avevano assistito agli omicidi di Scopeti di andare dai Carabinieri per riferire tutto .Il Lotti non volle andarci non sembrandogli il caso -

Fernando gli conoscè subito. Dopo arzai i fari...e gli conoscei che gli erano loro....loro due ";

.....

Filippa: "...*e questo che ci avevi la macchina lì l'ha detto la Gabriella*""

Lotti: " *e come fa a saperlo lei ?* ""

Filippa: " ...*dice che è passata di lì col Gallisa ....e ha visto che c'era la tu macchina ferma lì* ".

Il contenuto della telefonata appena riportata nelle sue parti essenziali – telefonata effettuata da Lotti Giancarlo appena pochi giorni dopo che aveva iniziato a raccontare agli organi investigativi i fatti delittuosi dei quali è processo e nella completa ignoranza che il telefono della sua amica fosse sotto intercettazione come apprenderà solo verso il termine della telefonata dalla stessa Filippa – è la lampante dimostrazione, ad avviso di questa Corte - che il medesimo Lotti Giancarlo lungi dal raccontare storie da lui inventate o alle quali era del tutto estraneo lui ed estraneo era il Vanni, o che aveva appreso dai giornali o visto in televisione, o apprese da terzi, appare invece dimostrativo, proprio per i rapporti di intima amicizia esistenti con la Filippa Nicoletti, della autenticità dei suoi racconti pur consapevole lo stesso Lotti Giancarlo che grandi possibilità vi erano che venisse tratto pure lui in arresto ma accettando comunque anche questa disgraziata evenienza.
E' impensabile cioè, come è facile capire, che il Lotti, ove avesse raccontato fino a quel momento agli investigatori - Polizia e Procura di Firenze – cose che non aveva visto o delle quali nulla sapeva o che aveva letto sui giornali o aveva apprese da altri, è impensabile si diceva che tale " mise en scene " l'avrebbe poi perpetuata con la sua amica con la quale non aveva davvero alcuna ragione per mentire.

Può dunque tranquillamente affermarsi, a parere di questa Corte, che la

---

53 espressione tipicamente toscana confermativa e rafforzativa
54 È il protettore della Gabriella Ghiribelli, prostituta

chiamata in correità effettuata da Lotti Giancarlo è di per se intrinsecamente attendibile:

- perché genuina giacché non coartata da alcuno e quindi spontanea;
- perché disinteressata giacché da nulla è emerso – né è stato dedotto – che il Lotti avesse un qualche interesse ad accusare il Pacciani ed il Vanni;
- perché costante e supportata da una interna logica del racconto diretto a far conoscere agli inquirenti lo svolgersi dei fatti.

D'altro canto basta la semplice lettura dei verbali delle prime dichiarazioni rese dal Lotti alla polizia giudiziaria e al Pubblico Ministero e successivamente quelle rese in sede di incidente probatorio ed infine quelle rese in dibattimento per rendersi conto che, a fronte di una iniziale titubanza del medesimo Lotti il quale mirava ovviamente a tenere lontani il più possibile da se, nei limiti del possibile, sospetti e accuse sì da indurlo a descrivere circostanze spesso di per se poco credibili – quali la storia del ricatto che era costretto a subire da parte del Pacciani e del Vanni per costringerlo a partecipare agli omicidi con la minaccia che diversamente avrebbero raccontato in giro dei suoi vizi omosessuali – a prescindere da ciò, si diceva, pur con tutte le loro imperfezioni e persino contraddizioni, i racconti, rectius le descrizioni degli omicidi dei quali è processo, le loro modalità e i loro tempi sono stati sempre, nella loro sostanza, esattamente descritti in maniera coerente e concordante e del tutto aderente alla realtà dei fatti così come verificatisi, alle modalità degli avvenimenti storici.

Si è fatto riferimento alla sostanza, all'in se dei discorsi del Lotti non dovendosi dimenticare, come osservato anche da taluno dei difensori del prevenuto Vanni, che " *le inesattezze e le inverosimiglianze nel racconto dell'accusatore possono essere giustificate soltanto a condizione che siano di importanza marginale...*" attinenti a circostanze secondarie che non attengano quindi alla sostanza delle cose.

E non sembra inutile ricordare che il Lotti nei suoi racconti ha persino parlato, anche autoaccusandosi, di duplici delitti, quali quelli di Baccaiano e di Giogoli

circa i quali nessuno poteva contestargli alcunché giacché, e giova dirlo subito e chiaramente in questa sede, gli investigatori nei confronti del Lotti avevano solo vaghi ma vaghissimi indizi ed abbastanza labili, che si riferivano per di più esclusivamente ai delitti degli Scopeti.

Se nel presente processo Giancarlo Lotti, di sua esclusiva iniziativa, non avesse raccontato quello che sapeva, nessuno non solo non avrebbe potuto contestargli alcunché ma altresì, nulla avrebbe mai potuto essere contestato agli attuali prevenuti.

Al riguardo l'affermazione del primo giudice, contenuta nella sentenza impugnata, che ha ritenuto prive di rilievo le dichiarazioni del Lotti giungendo ad affermare che da parte di questi non vi era stata alcuna collaborazione giacché lo stesso Lotti si era limitato a confermare i risultati delle indagini che erano state effettuate (da chi ?) e che gli investigatori già di loro iniziativa avevano individuato gli assassini per altre vie (quali mai ?), e non per l'intervento del Lotti Giancarlo, si appare affermazione non solo poco generosa nei riguardi del medesimo Giancarlo Lotti, ma, soprattutto, completamente gratuita, contraddittoria e del tutto disancorata dalla realtà processuale.

Giacché, e vale dirlo una volta per tutte, ove mai il Lotti Giancarlo non avesse reso piena confessione dei reati da lui commessi e non avesse indicato i suoi complici nonché le circostanze e le modalità degli omicidi dei quali si passa a parlare, ebbene, in tale caso può tranquillamente affermarsi che il presente processo non sarebbe mai nato giacché coloro che da qualche decennio investigavano alla ricerca del c.d. mostro di Firenze, si dibattevano, come è noto, nella oscurità più totale non avendo la minima idea di quello che fosse opportuno fare.

E nel presente processo tutto ciò che è stato " scoperto " dagli organi investigativi di propria iniziativa o per delega lo è stato unicamente per esclusiva iniziativa di Lotti Giancarlo e per gli input che lui di volta in volta forniva così come, d'altro canto, chiaramente emerge dalle medesime dichiarazioni rese in dibattimento dal dirigente la squadra mobile di Firenze, Giuttari, che, utilizzando le dichiarazioni del Lotti ha dato una mano nella

ricerca di riscontri.

E meraviglia moltissimo questa Corte che soltanto tardivamente, ma molto tardivamente, le competenti autorità di polizia si siano rese finalmente conto, ma tramite le dichiarazioni del Lotti, che in S. Casciano Val di Pesa, tre degenerati sessuali, semialcoolizzati e semianalfabeti tenevano un sistema di vita che, quanto meno, avrebbe dovuto destare molto tempo prima legittimi sospetti ed apparire meritevole di approfondimenti investigativi.

Si pensi che in uno dei verbali che si trovano al processo è stato persino dichiarato che era norma per il Pacciani, nella piazza principale del paese di S. Casciano, infastidire le ragazzine del posto: tanto da meritarsi addirittura i rimproveri dei suoi " compagni di merende ".

Ma i difensori del Vanni e persino il Procuratore Generale (questo ultimo addirittura in maniera esclusiva) prescindendo in modo totale dalle osservazioni che si sono fatte finora e che discendono solo da una attenta lettura degli atti, di tutti gli atti, hanno sostenuto la intrinseca incredibilità di Lotti Giancarlo dopo un lungo riporto meramente ragionieristico di affermazioni dello stesso Lotti ritenute inverosimili o contraddittorie.

Il tutto, si badi bene, ben guardandosi i detti difensori ed il P.G. dal cercare di dare ragione e conto delle loro convinzioni limitandosi invece al ragionamento seguente: " Lotti nelle indagini preliminari e con riguardo a un certo fatto ha detto a); nell'incidente probatorio e con riguardo al medesimo fatto ha detto b); in dibattimento ha detto c); quindi Lotti non è credibile ".

Tale impostazione del problema sembra a questa Corte quanto meno semplicistica perché prescinde dalla ricerca delle ragioni delle riscontrate discordanze e dalla ricerca dello scopo delle stesse.

In realtà la incapacità di esprimersi del Lotti sia in lingua italiana che in dialetto toscano, la superficialità dei suoi ragionamenti, e la modifica di alcune sue dichiarazioni nulla hanno a che fare con l'assunta falsità del dichiarante, né le sue dichiarazioni possono ritenersi non veritiere, non genuine o coartate solo per tali ragioni.

A mero titolo di esempio del modo del Lotti di esprimersi, ma se ne potrebbero

fare diecine, vale la pena ricordare che lo stesso alla domanda di un difensore circa il modo nel quale il Vanni ed il Pacciani si erano introdotti nella tenda dei turisti francesi (episodio degli Scopeti) ha risposto che vi erano entrati " *camminando, come una persona che cammina normale:...un andavano mica a corsa...*" .

Chiarito che il difensore voleva sapere se i due uomini erano entrati nella tenda inchinandosi, data l'altezza di questa, ed a prescindere pure dall'aspetto comico della risposta chiaramente diretta a prendere in giro il medesimo difensore, sta di fatto che il Lotti rispose in tale maniera, per ciò solo peraltro non potendo perdere la propria credibilità stante la scarsa rilevanza di una tale questione.

A questo punto, ma unicamente per adempiere all'obbligo della motivazione, non sembrando legittima la mera affermazione che le denunciate inverosimiglianze o contraddizioni sono insussistenti oppure non siano tali o si attengano a questioni di mero contorno, appare opportuno esaminare alcune assunte contraddizioni o inverosimiglianze, come indicate dai difensori e/o dal Procuratore Generale, onde accertare intanto la loro sussistenza e di poi se davvero ne possa derivare la incredibilità intrinseca di Lotti Giancarlo.

Circa il duplice delitto degli Scopeti è stato giudicato incredibile il Lotti Giancarlo avendo costui detto che il Vanni dopo avere praticato un taglio nella parte tergale della tenda dei due giovani francesi, da quel varco si era introdotto nella tenda.

Che una cosa del genere non si accaduta non può di certo dubitarsi sia perché il taglio praticato era di soli 40 centimetri, la qualcosa peraltro non sarebbe di per se decisiva, sia, soprattutto, perché il Vanni aveva tagliato soltanto il telo esterno della tenda e non pure quello interno.

Se quindi appare certissimo che il Vanni non può essere entrato nella tenda è altrettanto certo, tuttavia, che il Lotti ha detto quello che chiunque si fosse

trovato nella sua posizione avrebbe riferito.

Ed invero nel ricordare che la medesima dichiarazione è stata resa dal teste Pucci Fernando, presente ai fatti, che, anche lui, ha detto che il Vanni praticata la incisione nella tenda vi era entrato dentro, giova fare mente allo svolgersi di quegli avvenimenti: il Lotti ed il Pucci hanno dichiarato che non potevano vedere bene giacché la tenda, rispetto alla loro posizione si trovava in posizione da loro definita "obliqua" tanto che nessuno dei due ha visto il Vanni tagliare ma ciò hanno dedotto dal fatto che avendolo visto poco prima con un coltello in mano e di poi portarsi sul retro della tenda ed avendo poi entrambi sentito il tipico rumore della tela tagliata, il medesimo essendo ad un certo punto scomparso dalla loro vista, ne avevano tratto la conseguenza che, dunque, era entrato dentro la tenda.

Si ricorda che contestualmente al taglio della tenda il Pacciani che si trovava davanti alla entrata incominciava a sparare dentro di essa e che dalla tenda usciva di corsa un uomo che si dava alla fuga: l'attenzione di Lotti e Pucci quindi in presenza di avvenimenti non usuali e di estrema drammaticità, che si verificano in pochi velocissimi attimi, viene colpita dal rumore della tenda tagliata, dalla esplosione di colpi di arma da fuoco e dal francese che fugge e viene inseguito dal Pacciani.

Dalla posizione nella quale si trovavano non potevano vedere quindi ove mai fosse finito il Vanni e, comunque, la loro attenzione era attratta da ben altro: poiché avevano sentito, e non visto, il taglio della tenda, ne avevano legittimamente dedotto che il Vanni si era introdotto nella tenda stessa.

Conclusione che avrebbe tratto chiunque si fosse trovato in quelle condizioni.

Il Lotti Giancarlo dunque seppure ha reso una dichiarazione non corrispondente alla realtà dei fatti non solo ha detto cosa priva di ogni rilievo essendo la circostanza di mero contorno ai delitti consumati, ma, soprattutto, ha riferito quello che lui aveva visto e quello che in modo più che legittimo aveva dedotto.

Sempre con riguardo al duplice delitto degli Scopeti hanno sostenuto gli appellanti la falsità di una circostanza riferita da Lotti Giancarlo dimostrativa

del fatto che, a sentire gli stessi, sul posto il Lotti proprio non c'era.

Il Lotti aveva dichiarato in un primo momento che il giovane francese aveva tentata la fuga uscendo dalla tenda ma che il Pacciani lo aveva inseguito sparandogli contro.

Successivamente nel precisare che il Pacciani aveva esploso più colpi dentro la tenda aveva precisato che il francese durante la fuga era stato raggiunto subito dal Pacciani che lo aveva accoltellato alla gola con una ferita trapassante e poi sul davanti del corpo uccidendolo.

Orbene le dichiarazioni del Lotti Giancarlo hanno ottenuto conferma in sede peritale sotto i due profili che si passa a riportare pur non essendovi dubbio che il Pacciani non esplose colpi durante l'inseguimento del il giovane turista.

Innanzitutto è stato provato da entrambe le perizie in atti, come si è già accennato, perizie del 1985, che : "... *sembra invece fuori discussione che il colpo al braccio destro del soggetto sia stato esploso a tergo dall'aggressore durante la fuga della vittima verso la macchia contribuendo a determinare la lesione fratturata di omero*..." [55] e, ancora, "... *al tentativo di fuga del maschio verso la macchia il reo deve avere reagito immediatamente, esplodendo altri colpi verso di lui, che ormai gli volgeva il dorso: a questo momento è possibilmente riferibile il colpo rinvenuto sulla parte posteriore del gomito dell'uomo* ".

Secondo tali ultimi periti poi il reo visto il francese fuggire e dopo avergli sparato contro, sarebbe addirittura penetrato velocemente nella tenda finendo la donna, non ancora morta, per poi uscirne sempre molto velocemente, raggiungere l'uomo che stava correndo per finirlo nel modo che si è detto.[56]

In sede dibattimentale poi il perito prof. Maurri della Università di Firenze, istituto di medicina legale, autore con due suoi colleghi del primo elaborato peritale sul decesso dei due giovani turisti francesi, esaminato sul punto[57] ha dichiarato: " ...*per quanto riguarda la ferita al gomito destro, essa può essere stata prodotta o ancora quando lui si trovava lì dentro per scappare, o subito dopo che lui era scappato e quindi si trovava già fuori della tenda. Però si può dire sicuramente che*

---

55 pagina 14 perizia De Fazio in filza 13
56 vedi pagina 25 perizia in atti in filza 13
57 udienza 6.11.1997 fascicolo 48

anche questo colpo non è stato sparato né a bruciapelo né a contatto. Quindi la distanza tra pistola, e quindi tra aggressore, che la teneva in mano, e vittima era superiore sicuramente ai 40 centimetri, volendo quantificare quanto meno una misura ".

Il Lotti dunque neppure in questo caso ha detto delle falsità – si consideri che al dibattimento ha precisato le modalità dell'inseguimento del francese da parte del Pacciani e la aggressione dello stesso con un coltello – ma, sia pure in maniera abbastanza confusa – il reale svolgersi dei fatti.

Ma, come si diceva sopra, dalle dichiarazioni del Lotti è emersa una altra importante circostanza e, cioè che in occasione del duplice delitto degli Scopeti furono usati due coltelli.

Ciò appare in maniera non contestabile dall'elaborato peritale De Fazio in atti nel quale a pagina 27, stanti le diversità dei tagli al seno e al pube della giovane donna francese, nel primo caso effettuate con mezzo tagliente ma scarsamente affilato, ha concluso che tale fatto " *renderebbe possibile l'ipotesi che egli disponesse di un secondo coltello...*".

La quale conclusione accredita in maniera decisiva non soltanto la tesi accusatoria che i delitti dei quali si parla sono stati commessi da più persone riunite ma altresì e in particolare maniera, per quanto ora ci riguarda, le dichiarazioni di Lotti Giancarlo che infatti ha parlato, unitamente ai teste Pucci Fernando, di Vanni Mario che con un coltello taglia la tenda e di Pacciani Pietro che con altro coltello uccide colpendolo in parti vitali dell'organismo il francese Jean Michel Kraveichvili.

Nessuna falsità dunque da parte del Lotti Giancarlo.

Ulteriori inverosimiglianze o contraddizioni non ne sono state indicate al di là di discorsi del tutto marginali alla vicenda, di contorno ad essa e privi quindi di una qualche rilevanza.

E così non appare cosa seria il ritenere Lotti incredibile non avendo egli visto portare fuori dalla tenda la donna francese per i tagli anatomici.

Tanto più che, proprio con riguardo a tale circostanza, nella perizia De Fazio si

sostiene che l'assassino avrebbe operato proprio all'interno della tenda per effettuare le escissioni giustificando la chiazza di sangue appena fuori dalla stessa tenda con il fatto che dopo ogni taglio il " reo ", come ivi è scritto, poggiava in terra fuori dalla tenda le parti che aveva appena tagliate.
Soltanto nella perizia Del prof. Maurri si affermerà che la chiazza di sangue davanti alla tenda era dovuta al fatto che ivi era percolato il sangue del pube della donna che era stata trascinata fuori dalla tenda per metà del corpo per il taglio delle parti anatomiche.

Con riguardo poi al duplice delitto di Vicchio e con riferimento alla uccisione di Rontini Pia, contrariamente all'avviso degli appellanti, il Lotti ha sempre dichiarato in maniera diretta o indiretta e parlando nel modo che gli è congeniale, che la ragazza venne colpita all'interno della macchina dai colpi di arma da fuoco esplosi dal Pacciani: tanto che anche in sede di incidente probatorio aveva dichiarato che la ragazza era stata estratta dalla vettura dal Vanni e che strillava o gemeva.
In dibattimento ha semplicemente precisato in maniera comprensibile a tutti che anche la ragazza era stata colpita dai colpi del Pacciani (e come poteva essere altrimenti ?) e che dopo, ancora in vita, era stata estratta dalla macchina.
Circa la possibilità che la ragazza abbia emesso dei rantoli o gemiti si è già detto: i periti hanno chiarito che la Pia Rontini, pur colpita alla testa, tuttavia non morì subito ma dopo 10-15 minuti e che era possibile ipotizzare che la medesima negli spasmi della morte abbia potuto gemere o rantolare e che quindi il Lotti ciò possa avere sentito.58
Tale circostanza se, forse, non costituisce un riscontro alle dichiarazioni di Lotti Giancarlo non essendovi certezza che la Rontini abbia emesso gemiti, non può tuttavia ritorcersi contro il Lotti quasi che il medesimo avesse riferito un cosa impossibile a verificarsi ma, anzi, depone positivamente a suo favore proprio per la possibile verificazione del fatto.
Così come nulla vi è di strano nel fatto che il Lotti o il Pucci possano avere

sentito la ragazza francese - nei delitti degli Scopeti – gridare: non si vede perché debba essere ritenuto impossibile che la medesima, naturalmente, in questo caso, prima di essere colpita alla testa in maniera irreversibile, possa avere gridato nel sentire qualcuno tagliare la tenda oppure lo abbia fatto ai primi colpi di pistola.[59]

Circa la uccisione del fidanzato della Rontini e, cioè di Claudio Stefanacci, ha lamentato taluno dei difensori che il Lotti avrebbe omesso di notare e quindi di riferire che il giovane era stato raggiunto da ben dieci coltellate all'interno della vettura.

Con la conclusione che il Lotti non sarebbe stato presente neppure a questo duplice omicidio

Orbene dalla perizia in atti emerge che tutti e due i giovani fidanzati sono stati uccisi esclusivamente da colpi di arma da fuoco e che sono deceduti all'interno della propria macchina e che le coltellate erano state tutte inferte ad entrambi in limine vitae.

Dalle dichiarazioni del Lotti Giancarlo[60] risulta poi in maniera chiarissima che tale cosa invece lui l'aveva riferita sin dai primi passi delle indagini preliminari giacché nel verbale citato in nota del 6 Marzo 1996 il Lotti dichiarava sin da quel tempo di avere visto il " *Vanni che tirava fuori la ragazza dalla macchina e la trascinava verso il campo....Ebbi modo anche di vedere che il Pacciani rimaneva nei pressi della macchina e si occupava del ragazzo...*".

Né cose inverosimili né inspiegabili contraddizioni dunque nelle dichiarazioni di Lotti Giancarlo anche con riguardo ai delitti di Vicchio che possano minare in qualche modo la sua intrinseca credibilità.

Al di là di correzioni apportate dallo stesso Lotti durante le sue deposizioni a dichiarazioni che stava rendendo o che aveva reso.

Come si è detto più sopra invero sarebbe stato necessario al fine di avere

---

58 sul punto comunque vedi infra

59 vale la pena ricordare che come risulta dagli elaborati peritali in atti la giovane turista francese colpita alla testa subì lo stacelo della massa cerebrale e morì all'istante mentre la Pia Rontini non subì tale stacelo e non morì subito.

60 vedi verbale 6 Marzo 1996 redatto dal P.M. ed utilizzato per le contestazioni, pagina 6.

certezza in ordine ad una assunta ma non dimostrata incredibilità del Lotti, trovare in atti fra le dichiarazioni dello stesso e la realtà dei fatti una falsità così clamorosa non fine a se stessa ma strumentale alla attuazione di una sorta di operazione calunniosa posta in atto per ragioni non palesate da alcuno ai danni di Vanni Mario e di Pietro Pacciani - il quale ultimo, vivente all'inizio delle indagini del presente processo, è deceduto nelle more – a mezzo di Lotti Giancarlo.

Di ciò non vi è la minima prova in atti al di là della scoperta e della minuziosa elencazione da taluno effettuata di variazioni apportate dal Lotti nel corso delle sue deposizioni ai suoi racconti o di precisazioni degli stessi oppure ancora di fatti che non hanno il minimo peso nel presente processo apparendo di mero contorno o di colorazione del racconto.

E così, con riguardo al duplice delitto di Giogoli ove vennero uccisi due giovani tedeschi, non si vede davvero quale rilevanza possa avere nel presente processo il fatto che il Lotti non si accorse, quando giunse sul posto con i suoi complici, che la radio del furgone era accesa.

Il non avere notato tale cosa non inficia in alcuna maniera il suo racconto degli omicidi che si sono svolti nella esatta maniera da lui raccontata.

Circa la posizione dei corpi si è detto sopra: il Lotti ha precisato nel corso della sua deposizione che i corpi dei due giovani uccisi si trovavano nella parte finale del pianale del furgone.

D'altro canto la apparente contraddizione del Lotti circa la posizione dei due cadaveri all'interno del furgone (in un primo tempo aveva dichiarato che le salme si trovavano nella parte anteriore del furgone ma poi, in dibattimento aveva affermato che, invece, si trovavano nella parte posteriore del loro mezzo) non può che essere frutto di un evidente equivoco o di un fraintendimento, dal momento che lo stesso Lotti ha dichiarato di avere esploso i colpi di pistola all'altezza del centro del furgone. Le modalità di questa sua azione escludono che egli ed i suoi compagni potessero ritenere che gli occupanti si trovassero nella parte anteriore del furgone.

Quanto al non avere notato il Lotti se il Pacciani aveva sparato dentro il furgone – all'interno del quale sono stati rinvenuti due bossoli – osserva la Corte che il rinvenimento di tali bossoli all'interno non significa necessariamente che il Pacciani abbia sparato con la mano che impugnava la pistola dentro il furgone ben potendo i bossoli finire all'interno anche se il Pacciani avesse sparato con la mano vicino al portellone centrale che aveva aperto.

Si consideri d'altro canto che i bossoli non sono stati trovati sul pianale, al centro del furgone, vicino alla porta appena aperta dal Pacciani, ma, come risulta dai verbali in atti, uno sul sedile anteriore destro e l'altro vicino allo sportello destro.

E, senza ombra di dubbio, nessuno dei partecipanti ai delitti aprì la porta anteriore destra del furgone che infatti era chiusa dall'interno così come è altrettanto certo che il Pacciani non sparò tenendo la mano vicino al sedile anteriore destro ma, verosimilmente, stando in prossimità del portellone centrale che aveva aperto.

Eppure i due bossoli sono finiti addirittura nel sedile anteriore destro.

Il che non soltanto esclude che il Lotti Giancarlo, come scritto da taluno dei difensori, abbia al riguardo detto delle clamorose falsità dichiarando di non avere visto sparare dentro il furgone, ma, anzi fornisce proprio la dimostrazione, come detto dal Lotti che tutti i colpi vennero sparati da lui stesso prima e di poi dal Pacciani dall'esterno del furgone.

Altre assunte discordanze, inverosimiglianze o contraddizioni non sono state rilevate dalle parti del processo che avevano interesse a farlo di talché può ad avviso di questa Corte affermarsi con tutta tranquillità e serenità che Lotti Giancarlo, pur con tutti i limiti dovuti alla sua immensa ignoranza di tutto ed alla triste solitudine della sua vita, sia persona con riferimento ai fatti di questo processo di per se credibile per tutte le ragioni che si sono esposte fino a questo punto della decisione dedicato appunto all'esame della sua intrinseca credibilità.

Le dichiarazioni di Lotti Giancarlo per quanto a volte confuse ed altre volte incomprensibili sono apparse tuttavia spontanee e genuine, serie e precise;

sufficientemente precise, se si tiene presente che questo imputato è stato chiamato a descrivere nei minimi particolari accadimenti ai quali aveva partecipato negli anni '80, da 14 a 11 anni prima: e il medesimo nonostante le obbiettive difficoltà esistenti e che sarebbero esistite per qualunque persona normale, tuttavia ha descritto gli episodi criminosi dei quali era stato partecipe spettatore sempre in maniera sostanzialmente precisa e aderente alla realtà dei fatti, ai reali accadimenti, così come accertati dalle autorità inquirenti all'epoca.

Il sostenere a questo punto, quale ultimo disperato tentativo di screditare la credibilità intrinseca del Lotti Giancarlo, che questi in fondo si era limitato a riferire fatti noti a tutti perché riportati da tutta la stampa nazionale, appare gratuita affermazione da nulla supportata (non una sola copia di un giornale dell'epoca riportante la descrizione di un episodio delittuoso identica a quella fatta dal Lotti è stata prodotta) se non da affermazioni meramente labiali sfornite di ogni principio di prova.

Superato pertanto, ad avviso di questa Corte, il tema della intrinseca credibilità di Lotti Giancarlo, che, come visto, si ritiene di risolvere in modo positivo, giova ora passare all'esame delle impugnazioni proposte dalle diverse parti processuali al fine di valutarne la fondatezza.

oooooooooooooooooooooooooo

APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO

Come si è visto sopra la sentenza della Corte di Assise di Firenze è stata appellata dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale limitatamente alla posizione di Faggi Giovanni che è stato assolto da entrambi le contestazioni a lui mosse per non avere commesso i fatti.
Ed infatti come è dato leggere nel capo di imputazione riportato nella parte intestativa della sentenza impugnata e della presente, a Faggi Giovanni è stato contestato sia il duplice omicidio commesso in località Salve Regina in contrada Scopeti di San Casciano Val di Pesa in danno dei due turisti francesi Nadine Jeanine Gisele Mauriot e Jean Michel Kraveichvili del 8-9 settembre 1985 e dei reati consequenziali e connessi di vilipendio di cadavere e porto di arma da sparo e da punta e taglio, sia quello, sempre duplice, commesso in località Bartoline di Calenzano- Firenze – quattro anni prima - il 23 ottobre 1981, nei danni di Baldi Stefano e Cambi Susanna e, anche in questo caso, dei relativi reati connessi.
Oltre ovviamente il contestato delitto di associazione per delinquere.

Come si è visto sopra da tali reati il Faggi è stato pienamente assolto dal primo giudice per carenza assoluta di prove a suo carico nessun riscontro essendo stato portato a sostegno delle dichiarazioni rese al riguardo da Lotti Giancarlo.
Il quale Lotti Giancarlo, giova ribadirlo, ha sempre detto, sottolineato e ripetuto non solo di non avere mai assistito né partecipato agli omicidi di Calenzano, avendone avuto notizia da Vanni e Pacciani, ma, altresì, di nulla sapere in via diretta del Faggi Giovanni ed in ordine a sue eventuali partecipazioni ai citati omicidi ma soltanto di aver saputo dai nominati Vanni Mario e da Pacciani Pietro che ulteriore loro complice nella commissione dei delitti di Calenzano ed anche degli Scopeti era stato il Faggi il quale nel primo caso aveva loro indicato la coppietta da uccidere in Calenzano e nel secondo – come sembra di capire – aveva assistito alle uccisioni dei due giovani turisti francesi in località Scopeti.

Null'altro avendo saputo il Lotti circa il contributo causale offerto dal Faggi in questi ultimi due delitti, a parte la propria presenza di mero spettatore e la rilevanza che una simile presenza può avere avuto nella consumazione di ben due omicidi.

Con riferimento alla posizione del detto Faggi Giovanni ha lamentato l'appellante Pubblico Ministero che il primo giudice dopo avere dato credito alle dichiarazioni rese dal Lotti Giancarlo ed apprese da terzi – Pacciani e Vanni - con riguardo ai delitti di Calenzano sì da ritenerle credibili nei confronti degli stessi Pacciani e Vanni non le ha ritenute tali nei confronti del Faggi né con riferimento a tali ultimi (primi cronologicamente) omicidi né tampoco con riguardo a quelli degli Scopeti del 1985.

Ha sostenuto al riguardo il Pubblico Ministero la contraddittorietà della decisione della Corte fiorentina allorquando questa ha operato delle distinzioni nell'ambito dei fatti conosciuti de relato perché appresi dal Vanni e dal Pacciani.

" *O vi sono motivi concreti* - si legge nell'atto di appello - *...per ritenere che il racconto de relato non è interamente genuino – e niente è emerso in tal senso – oppure il racconto de relato è credibile per intero* ".

Ed infatti, ha aggiunto il P.M. appellante, la Corte di Assise dopo avere dichiarato il Lotti persona intrinsecamente credibile, che ha detto la verità certamente per quattro duplici omicidi, non ha chiarito per quali motivi invece lo stesso Lotti non dovrebbe essere credibile allorquando riferisce della partecipazione del Faggi ai delitti degli Scoperti e di Calenzano con riguardo particolare, poi, per Calenzano, alla circostanza che invece lo stesso Lotti viene ritenuto credibilissimo allorquando racconta della consumazione degli omicidi di Calenzano da parte del Pacciani e del Vanni semplicemente per averlo appreso, a suo dire, solo da questi ultimi.

D'altro canto, a parere dell'appellante Pubblico Ministero, a favore della attendibilità delle dichiarazioni del Lotti circa la partecipazione del Faggi agli omicidi dei quali si è detto erano emersi notevoli riscontri probatori consistenti:

- in alcune cartoline inviate dal Faggi al Pacciani nel corso degli anni '70;

- in calendari ed agende del Faggi contenenti appunti di contatti fra i due negli anni 1977-1978;
- nel fatto che Pacciani e Faggi si conoscessero da prima del 1981, epoca degli omicidi di Calenzano;
- nella circostanza che il Faggi stesso era stato visto in S. Casciano con Pacciani e Vanni, che leggesse riviste pornografiche e che la sua abitazione non fosse molto distante dal luogo ove vennero uccisi i due giovani di Calenzano.

Ed inoltre tale Cencin Gina aveva dichiarato in dibattimento di aver visto il Faggi con il Pacciani in S. Casciano e Malatesta Luciano a sua volta lo aveva visto con una macchina nera guidare lentamente e con aria da spia.

Sulla scorta di tali argomentazioni il Pubblico Ministero appellante ha chiesto la condanna del Faggi a pena di giustizia.

E' opinione anche di questa Corte di assise di appello che sotto questo profilo l'appellata sentenza non meriti censura alcuna poiché la valutazione del quadro probatorio induce necessariamente ad una pronuncia di estraneità del Faggi dai delitti dei quali venne inopinatamente accusato.

Il nome e, a volte, anche il cognome di questo Faggi Giovanni viene fuori nel presente processo nelle circostanze che si passa a elencare:

- allorquando Lotti Giancarlo, interrogato dal Pubblico Ministero quale indagato di reati, il 26 Aprile 1996[61], riferisce di aver saputo da Vanni e Pacciani che tale Giovanni, che era " buco "[62], aveva loro indicato la coppia da uccidere in Calenzano;
- in tale occasione seppe pure, sempre da Vanni e Pacciani, che il detto Giovanni era presente agli Scopeti;

61 in filza 18
62 sta per omosessuale

- ancora sempre il Lotti interrogato il 12 giugno 1996[63] dichiarava che Pacciani e Vanni gli avevano detto che dopo gli omicidi di Calenzano si erano recati a casa di Giovanni per lavarsi le mani;
- il Vanni poi gli aveva detto che Giovanni aveva una fiat 131;
- sempre secondo il Lotti la persona indicata come Giovanni dai suoi complici era arrivato dopo di loro agli Scopeti;
- nel corso dell'incidente probatorio il Lotti interpellato dichiarava di avere saputo dal Pacciani e dal Vanni, dopo gli omicidi degli Scopeti, che: " *in una macchina nera che era parcheggiata nei pressi e che si allontanò vi era tale "Giovanni" che aveva una Fiat 131*"[64];
- nel corso dell'esame dibattimentale del Lotti allorquando costui interrogato sia dal Pubblico Ministero che dai difensori ha dichiarato di avere notato una autovettura di grossa cilindrata e di colore scuro in località Scopeti che si allontanò proprio allorquando lui e il Pucci se ne stavano andando e lui aveva acceso i suoi fari.

Il giorno successivo seppe dal Vanni che si trattava di tal Faggi Giovanni, omosessuale di Calenzano e loro amico, che aveva assistito agli omicidi dei due giovani turisti francesi.

Gli dissero altresì il Vanni e il Pacciani che il detto Faggi li aveva aiutati nel duplice omicidio di Calenzano in danno di Cambi Susanna e Baldi Stefano giacché era stato proprio lui che aveva loro indicato la coppia da uccidere.

Dopo gli omicidi i due si erano recati in casa del Faggi per lavarsi le mani.[65].

Orbene con una informativa in atti la Questura di Firenze[66] ha comunicato che gli investigatori non erano riusciti ad accertare che auto mai avesse avuto il Faggi nell'ottobre 1981 (duplice omicidio di Calenzano); nella stessa si legge altresì che nel settembre del 1985 (duplice omicidio degli Scopeti) il medesimo Faggi Giovanni possedeva una Peugeot 504 bianca.

Automobile che, notoriamente, è assai diversa dalla Fiat 131 nera.

---

63 filza 18
64 pag. 92
65 vedi verbali udienza 27.11.1997 fascicolo 53 e 28.11.97 fascicolo 56
66 in filza 18

Né da nulla appare dimostrato che nel settembre del 1985 il Faggi possedesse anche una vettura bianca o che da altri se la fosse fatta prestare.
Non pare dubbio quindi che o l'auto di grossa cilindrata e nera vista dal Lotti in prossimità della stradina per la piazzola degli Scopeti nulla aveva a che fare con l'assassinio dei due giovani francesi, oppure all'interno della detta vettura si trovava persona certamente diversa dal Faggi.
Ciò detto ed a prescindere dalla pretesa del Pubblico Ministero appellante di qualificare come seri elementi di riscontro alle dichiarazioni del Lotti ed a carico del Faggi circostanze quali la conoscenza sin da prima del 1981 del Pacciani da parte del Faggi o l'invio di cartoline di saluto da uno all'altro o, persino, " *abitudini sessuali quantomeno simili* " (sic !)o l'essere stati visti entrambi assieme in S. Casciano per un paio di volte, a prescindere da simili cose che non appaiono neppure meritevoli di confutazione per la loro ontologica irrilevanza, appare errato e comunque contra legem il ricercare i riscontri alle dichiarazioni del Lotti nelle medesime dichiarazioni di costui se è vero che il Pubblico Ministero appellante ha indicato nel suo atto di appello, fra i riscontri, le dichiarazioni rese dal Pucci Fernando il quale, a sua volta, aveva appreso della esistenza di tale Giovanni Faggi come presente in un auto nera e grossa agli Scopeti e complice degli assassini di Calenzano...dallo stesso Lotti Giancarlo che, a sua volta, lo aveva appreso ...dagli assassini.

Come giustamente ha detto la Corte di primo grado, con motivazione persino esageratamente abbondante sul punto, nulla è in atti, perché nulla è stato dimostrato dalla pubblica accusa che possa fornire anche il dubbio in ordine alla penale responsabilità del Faggi Giovanni.
Faggi Giovanni il quale si ignora che auto possedesse nel 1981 e che da nessuno è stato riconosciuto quale l'autista di una vettura Alfa Romeo di colore rosso ed a quattro fari che la notte del duplice omicidio di Calenzano venne vista procedere a velocità sostenuta nella zona degli omicidi.
Al riguardo infatti la trasportata in altra automobile che aveva incrociato la

detta Alfa Romeo dopo avere consentito la creazione di un identikit[67] di una persona avente una certa rassomiglianza con il Faggi Giovanni, non lo ha poi riconosciuto in fotografia per la diversità delle sopracciglia.
Da nulla poi emerge che lo steso Faggi abbia mai posseduto auto di quel tipo e le indagini svolte a nulla hanno condotto.

Circa la rilevata, dal pubblico ministero appellante, contraddittorietà della decisione del primo giudice il quale per un verso avrebbe dato credito alle dichiarazioni del Lotti da nulla suffragate con riguardo agli omicidi di Calenzano ed attinenti alla responsabilità penale di Pacciani e Vanni, dall'altro verso invece non vi avrebbe dato peso con riguardo alla responsabilità del Faggi, rileva la Corte che, al contrario e come emerge dalla lettura della impugnata decisione, la Corte di Assise ha rinvenuto e motivato riscontri logici alle dichiarazioni del Lotti Giancarlo tali da accreditare, con riferimento alla responsabilità dei suoi coimputati Vanni e Pacciani, la attendibilità del medesimo Lotti mentre nulla ha potuto rinvenire e motivare circa la penale responsabilità del Faggi.
Non solo non è dato rilevare dunque alcuna contraddizione nella motivazione della impugnata sentenza ma, anzi, la stessa sul punto appare perfettamente aderente alla realtà dei fatti e logicamente motivata.
Vale al riguardo la pena di ricordare che: " *La chiamata in reità "de relato", che rappresenta una fonte indiziaria affine, nella struttura, alla testimonianza indiretta, a differenza della chiamata diretta in reità - la quale può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza qualora la stessa abbia trovato riscontri in elementi esterni che, pur non riguardando in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, siano comunque tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa - può integrare il grave indizio di colpevolezza solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci in relazione alla persona incolpata e al fatto che forma oggetto dell'accusa. Ed invero, quando la dichiarazione del chiamante si riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, non è sufficiente il controllo sulla sua mera attendibilità intrinseca, ma è necessario un più approfondito controllo del contenuto della dichiarazione,*

[67] in filza 3

mediante la verifica, in particolare, della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti." Cassazione penale sez. I, 12 marzo 1998, n. 1515 Ced Cassazione 1998

Ed ancora e da ultimo: " *Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni "de relato" o indirette, deve riguardare non soltanto colui che le rende ma anche colui dal quale sono stati appresi i fatti oggetto delle dichiarazioni. Affinché, dunque, tali dichiarazioni possano costituire fonti dalle quali dedurre elementi indiziari, anche soltanto ai fini propri dell'art. 273 c.p.p., è indispensabile che le stesse subiscano un analitico e rigoroso vaglio e trovino conforto di veridicità in riscontri esterni quanto mai obiettivi e certi.* " Cassazione penale sez. I, 12 novembre 1993 Mass. pen. cass. 1994,fasc. 2, 51.

Alla stregua dei suindicati principi può dunque tranquillamente affermarsi che le accuse mosse contro Faggi Giovanni furono tutte gratuite e infondate perché non sorrette da alcun elemento di prova di talché bene il primo giudice lo ha prosciolto da tutte le incolpazioni.

La impugnazione proposta al riguardo dal Procuratore della Repubblica di Firenze appare pertanto priva di qualsivoglia fondamento.

Precisandosi che la conferma della decisione di primo grado nei confronti del Faggi non implica, peraltro, che questa Corte abbia ritenuto calunniose e non veritiere le dichiarazioni del Lotti, ma soltanto che le notizie " de relato "da costui riportate, non hanno trovato alcun riscontro concreto.

****

APPELLO DEI DIFENSORI DI VANNI MARIO

Uno dei difensori di Vanni Mario ha manifestato nel suo atto di appello somma meraviglia e grande turbamento per quelle che lui ha definito le modalità della genesi del processo, tali da viziarlo completamente, e, cioè, il fatto che la Corte di Assise che nel 1994 aveva processato Pacciani Pietro, aveva espresso la propria convinzione che il detto individuo non poteva avere agito da solo almeno in alcuni dei duplici omicidi, e segnatamente in quelli degli Scopeti, esortando in tal modo gli organi investigatori ad indagare meglio e più seriamente, onde scoprire gli eventuali complici: meraviglia, stupore e turbamento manifestava il detto difensore giacché le indagini si erano svolte soltanto nei confronti degli amici di Pacciani, dei così detti compagni di merenda escludendo quindi ogni altra possibilità investigativa.

Ha lamentato inoltre il medesimo appellante il fatto che, a suo avviso, il presente processo si caratterizzerebbe, tra l'altro, per due anomalie di notevole rilievo: la prima consistente nel fatto che in questo processo sono stati trattati soltanto dieci dei sedici omicidi comunemente attribuiti al c.d. "mostro" di Firenze e che invece, tutti, erano stati contestati a Pacciani Pietro, avendo il Pubblico Ministero in tale maniera arbitrariamente limitato la contestazione, dimenticandosi però che nel caso di specie ci si trova in presenza del classico caso di delitto seriale visto che l'assassino aveva ucciso sempre con la stessa arma, la Beretta calibro 22, L.R., aveva aggredito sempre giovani coppie nei loro rapporti amorosi, prima, durante o dopo gli stessi, ed aveva operato, quando gli era stato possibile, escissioni di parti anatomiche delle ragazze che aveva appena assassinato.

Con necessità, pertanto a suo avviso, di acquisire quanto meno gli atti del processo Pacciani, che era stato sì condannato in primo grado ma che era stato poi assolto in sede di appello, inconcepibile essendo, a suo parere, la trattazione soltanto di dieci dei delitti attribuiti al così detto mostro di Firenze e non di tutti e sedici visto che, certamente e senza dubbio alcuno, tutti quei delitti erano addebitabili alla medesima persona dato che, come appena

detto, era stata usata sempre la stessa pistola Beretta calibro 22, serie 70, L.R. che aveva sempre esploso proiettili Winchester calibro 22 con la lettera H impressa sul fondello.

Vero è che, ha osservato il medesimo appellante, il Lotti Giancarlo – ammesso pure che avesse detto la verità - aveva manifestato di sapere solo dei duplici omicidi compiuti dall'ottobre 1981 a Calenzano fino a quelli del settembre 1985 a Scopeti di S. Casciano, ma vero è altresì, sempre a prescindere dalla credibilità dei racconti del Lotti, che se la vicenda fosse stata trattata unitariamente, in un unico processo, la cosa non soltanto sarebbe stata coerente con un più che elementare senso logico, ma, soprattutto, avrebbe consentito al Vanni Mario una migliore difesa.

E ciò perché, a leggere l'atto di appello, all'epoca dei primi omicidi - Lo Bianco Antonio e Locci Barbara uccisi in Castelletti di Signa il 22 agosto 1968, Pettini Stefania e Gentilcore Pasquale assassinati in Borgo S. Lorenzo nel settembre 1974 e De Nuccio Carmela e Foggi Giovanni uccisi a loro volta, da ultimo, nel giugno del 1981 a Scandicci, il Vanni e il Pacciani neppure si conoscevano.

La seconda grave anomalia del presente processo, a sentire sempre l'appellante, consisterebbe nella completa omissione da parte del primo giudice della ricerca del movente dei crimini dei quali si parla.

Movente

Non una sola parola era stata dedicata dalla impugnata sentenza a tale fondamentale argomento: fondamentale giacché il movente "*...assume il valore di spiegare razionalmente l'attività di un gruppo criminale ...il quale si manierrebbe unito e attivo nell'arco di un quarto di secolo* ".

D'altro canto pur apparendo del tutto pacifico, come affermato dai periti, che l'origine di tutti questi delitti è psichiatrica, tuttavia nessuno si era dato carico di spiegare come fosse possibile mai che una " *simile e rara patologia* " venisse condivisa contemporaneamente da più persone, che agiscono insieme, come colte d'improvviso e nell'arco di venti anni e nello stesso momento dal medesimo raptus.

la prova della necessità non è indispensabile per condannare

Appare indispensabile a questo punto alla Corte prendere e dare atto di una situazione di fatto ineludibile: il presente processo e la presente sentenza non hanno fornito e non forniranno risposte ad alcuni interrogativi che indubbiamente sussistono e dei quali si passa ora a dire: ma è convinzione di questo giudice di appello che tali mancate risposte non sono tali da escludere la prova della commissione dei reati da parte dei prevenuti e, pertanto, non deve destare meraviglia né sconcerto che alcune circostanze che sono state ritenute di estremo rilievo dal difensore non siano ad oggi mai venute alla luce impedendo così una risposta ad alcuni quesiti.

E, così, il movente.

Vanno

IL difensore del Lotti ne ritiene indispensabile la scoperta, al fine, come si legge nell'atto di appello, di " *spiegare razionalmente l'attività di un gruppo criminale ...il quale si manterrebbe unito e attivo nell'arco di un quarto di secolo*".

Ora, osserva questa Corte, a parte il fatto che il gruppo criminale sarebbe stato unito non già per un quarto di secolo (che significa 25 anni) ma per undici anni e, cioè, dagli omicidi di Gentilcore Pasquale e Pettini Silvana che furono assassinati in Borgo S. Lorenzo il 15 settembre 1974, dato che per i due precedenti omicidi del 1968 (Lo Bianco Antonio e Locci Barbara uccisi in Castelletti di Signa il 22 agosto 1968) il Pacciani Pietro venne assolto addirittura dalla Corte di primo grado, trattandosi pacificamente di assassinii del tutto estranei per le modalità di esecuzione e per le ragioni che li determinarono, a quelli del c.d. mostro di Firenze, e che tale duplice delitto non è stato contestato a nessuno degli odierni prevenuti, deve rammentarsi che l'esame del movente ispiratore del delitto che deve essere aderente alla dinamica del fatto e dei comportamenti del soggetto attivo e del soggetto passivo se vale a dare, se proprio si vuole, spiegazioni razionali a fatti diversamente poco spiegabili, è ritenuto comunemente utilizzabile, comunque, soltanto in via del tutto sussidiaria ed integrativa della prova.[68]

Sul punto sembra utile rammentare che: " *Ai fini dell'accertamento della volontà omicida, quando gli atti compiuti siano di per sé rivelatori in modo inequivoco*

dell'animus necandi, non occorre procedere anche alla ricerca del movente, perché questo costituisce solo un elemento sussidiario, che, peraltro, può anche rimanere ignoto, essendo varie per intensità le reazioni di ciascun individuo. (La Cassazione ha ulteriormente osservato che si può uccidere anche per un motivo futile)." Cassazione penale, sez. I, 23 febbraio 1982, in Cass. pen. 1983, 1133 (s.m.). Giust. pen. 1982, II,652 (s.m.). [69]

Ciò chiarito una volta per tutte non può non osservare questa Corte di merito a questo punto che molto difficilmente può dubitarsi del fatto che tutti gli omicidi dei quali si tratta nel presente processo, ad esclusione, come si vedrà, ma per meri motivi procedurali, di quelli di Calenzano, sono certamente opera, a prescindere per il momento da probiemi attinenti la prova, tutti, della stessa mano, dato che tutti sono uniti da un tragico filo che li accomuna: tutti gli otto ragazzi assassinati dal 1982 al 1985 mentre si erano appartati per stare in intimità infatti sono stati uccisi dalla medesima arma e, cioè, dalla pistola marca Beretta calibro 22 L.R. serie 70.

Ed è molto, molto difficile credere o anche soltanto per un solo istante pensare che la mano omicida possa essere stata via via diversa a seguito di un ipotizzabile, ma solo nella fantasia di un romanziere, passaggio della pistola ad altra persona che a sua volta operava delitti identici a quelli precedenti.

Non possono esservi dubbi sul punto: gli assassini delle giovani coppie a decorrere dal 1982 e fino al 1985 non possono che essere state le medesime persone; non solo per l'uso della stessa arma ma perché gli omicidi sono tutti uguali: sempre coppie in atteggiamenti amorosi, in automobile, in luoghi appartati, con tanto di tagli delle medesime parti anatomiche delle ragazze assassinate.

---

68 vedi Cassazione penale sez. II, 17 febbraio 1993

69 ed ancora: " L'accertamento della causale non è essenziale per l'indagine sulla volontà omicida; infatti, il movente è cosa differente dal dolo essendo diverse per intensità le reazioni di ciascun individuo agli stimoli esterni, onde la prova della sussistenza della volontà omicida può ben radicarsi negli aspetti obiettivi del fatto, quando le caratteristiche dell'azione rendono evidente la intenzione di uccidere." Cassazione penale, sez. I, 2 novembre 1981, in Cass. pen. 1983, 305 (s.m.). Giust. pen. 1982, II,583 (s.m.).
" la prova della volontà omicida, sia essa sorretta da dolo diretto o da quello indiretto, va desunta da elementi oggettivi di carattere sintomatico, quali la micidialità dell'arma usata, la reiterazione e la violenza

Questo è un dato certissimo, del quale non può in alcun modo dubitarsi visto che è stato acclarato in maniera certamente definitiva da tutta una lunga serie di perizie balistiche svolte non soltanto nelle immediatezze dei duplici omicidi ma, quasi in via riassuntiva, all'esaurimento di gruppi di essi.

Tanto che a Pacciani Pietro, nel processo che lo vide solitario imputato, vennero contestati non solo gli omicidi dei quali tratta il presente processo ma anche quelli precedenti attribuiti, dalla fantasia popolare e dalla Procura della Repubblica fiorentina, al c.d. mostro di Firenze.

Ma se questo è vero non è meno vero che il citato Procuratore della Repubblica di Firenze non ha evidentemente ritenuto il mero utilizzo della stessa pistola per l'assassinio anche dei restanti giovani circostanza sufficiente per contestare al Vanni ed al Lotti anche quegli omicidi, e non ha poteri questo giudice per imporgli un simile atteggiamento se il detto Pubblico Ministero è convinto di non trovarsi nelle condizioni, in tale caso, di sostenere l'accusa in un pubblico dibattimento.

La richiesta acquisizione, pertanto, degli atti del processo Pacciani non appare accoglibile, sia per la sua genericità sia comunque perché non se ne vede la rilevanza nel presente processo, oltre che per le già dette ragioni procedurali.

Ove poi, come scritto dal difensore del Vanni, questi fosse in condizioni di dimostrare che nel 1974 neppure conosceva il Pacciani, la cosa non sarebbe di grande rilievo non riguardando le contestazioni del presente processo.

Altro discorso è quello riguardante i duplici omicidi di Calenzano: seppure anche in questo caso sia assai difficile dubitare della penale responsabilità del Vanni, tuttavia ragioni procedurali impediscono, come si vedrà più avanti, la affermazione della sua penale responsabilità al riguardo.

Si sostiene sin dal giudizio di primo grado da uno dei difensori di Vanni Mario la assoluta impossibilità anche solo di pensare alla esistenza di concorrenti nei

---

dei colpi, la parte del corpo colpita, mentre il movente nell'azione, che è elemento di natura soggettiva, va utilizzato solo in via sussidiaria." Cassazione penale, sez. V, 30 settembre 1981, Cass. pen. 1983, 304 (s.m.).

delitti dei quali è processo, giacché, come si è avuto già modo di riportare, trattandosi nella specie di delitti seriali e apparendo del tutto pacifico, come affermato dai periti, che l'origine di tutti questi delitti è sempre psichiatrica, tuttavia nessuno si era dato carico di spiegare come fosse possibile mai che una " simile e rara patologia " venisse condivisa contemporaneamente da più persone, che agiscono insieme, come colte d'improvviso e nell'arco di venti anni e nello stesso momento dal medesimo raptus.

E poiché tale spiegazione il primo giudice non la aveva certamente fornita, né aveva tentato di farlo, doveva escludersi la possibilità che a consumare gli orrendi crimini dei quali è processo possano essere state più persone.

Ora, osserva questa Corte di assise di Appello, a prescindere dal fatto che la letteratura scientifica in materia non ha mai escluso di per se l'omicidio seriale di gruppo, appare doveroso ed opportuno ricordare che i periti che vennero nominati in sede di indagini preliminari, i Proff. De Fazio, Luberto e Galliani, dopo aver studiato tutti i duplici omicidi attribuiti al c.d. " mostro di Firenze" fino a quelli del 1984 di Vicchio di Mugello, conclusero il loro elaborato in atti affermando trattarsi di " *un soggetto di sesso maschile, che agisce da solo, con tutta probabilità destrimane, con una destrezza semi-professionale nell'uso dell'arma da taglio ed una conoscenza quanto meno dilettantistica nell'uso di arma da fuoco...*".

" *...si tratta di un soggetto con sicure connotazioni psicopatologiche della personalità ma ciò non significa affatto la presenza di una forma di patologia mentale grave già diagnosticata: le turbe della sfera sessuale possono accompagnarsi a screzi nevrotici o essere il sintomo occulto di una patologia più grave, di per se altrimenti e/o non macroscopicamente evidente...*".

"*...le modalità dell'azione depongono...più per una iposessualità che non per una ipersessualità se non addirittura per una tipologia d'autore che raramente è in grado di avere normali rapporti sessuali...*".

Circa poi la ipotesi del concorso di più persone nella perpetrazione di questi delitti, i medesimi consulenti tecnici hanno scritto che la attendibilità di una tale ipotesi " *viene meno ove si faccia riferimento ai quattro delitti connotati sessualmente...apparendo impossibile che siano stati commessi da più persone giacché:*

- *è da escludersi decisamente una azione di tipo "collettivo" tipo violenza di gruppo che in genere implica violenza sessuale vera e propria....;*
- *anche i delitti commessi in coppia sono, in questo ambito, molto rari: nella letteratura scientifica tedesca vengono riportati pochi casi che in realtà non solo lustmord veri e propri ma violenze sessuali sadiche con successivo omicidio...;*
- *se i delitti fossero stati commessi in coppia si sarebbe manifestata una maggiore varietà di lesioni e di modalità di azione ed il modus operandi non sarebbe risultato così ritualizzato;*
- *è difficilmente configurabile una coppia di lustmorders che continua ad agire per un tempo così lungo sempre allo stesso modo ".*

Queste dunque erano state le conclusioni degli illustri cattedratici della Università di Modena sopra menzionati che avevano studiato i delitti fino al duplice omicidio di Vicchio di Mugello allorquando erano stati uccisi Pia Rontini e Stefanacci Claudio.

Come è dato vedere gli stessi si sono ben guardati dal diagnosticare una precisa malattia mentale limitandosi a parlare di " *un soggetto con sicure connotazioni psicopatologiche della personalità* " relativamente al quale peraltro non era possibile diagnosticare una patologia mentale grave giacché le turbe della sfera sessuale, come si può leggere nel loro elaborato, possono accompagnarsi a screzi nevrotici oppure essere solo il sintomo occulto anche di una patologia più grave, non macroscopicamente evidente.

Il problema del possibile concorso di persone nel reato che, come si è appena visto, era stato risolto dai medesimi consulenti in maniera negativa per le ragioni elencate più sopra, si poneva peraltro agli stessi in maniera certamente drammatica allorquando dovettero, l'anno successivo, esaminare il duplice omicidio dei due turisti francesi a Scopeti, in San Casciano Val di Pesa.[70]

Ed infatti in questo caso nel loro scritto ed in punto di ricostruzione del duplice omicidio, si possono leggere le seguenti cose:

- il reo decide di operare sulla tenda dalla parte posteriore aprendosi una

70 Deve chiarirsi che la seconda perizia, quella disposta dopo gli omicidi degli Scopeti, venne effettuata non solo dai Professori De Fazio, Luberto e Galliani, autori della prima, ma altresì, con costoro, dai Proff. Pierini e

strada con uno strumento tagliente non prevedendo peraltro un secondo telo di riparo sì da non potere entrare dentro e, inoltre cagionando l'allarme degli occupanti;

- il reo – così viene chiamato nello scritto peritale in atti – avrebbe a questo punto rinfoderato il coltello in una idonea guaina;
- impugnando subito una pistola avrebbe sparato contro la parte tergale della tenda;
- successivamente si sarebbe portato sul davanti della stessa ed avrebbe esploso un colpo contro il volto della vittima-maschio che si stava dando alla fuga;
- " *al tentativo di fuga del maschio verso la macchia il reo deve avere reagito immediatamente esplodendo altri colpi verso di lui che ormai gli volgeva il dorso*", si da spiegare il colpo nella parte posteriore del gomito;
- a questo punto, si legge nella perizia in atti, il reo si sarebbe trovato in gravi ambasce "*...da un lato infatti egli aveva la vittima femmina nella tenda, non sicuramente neutralizzata nelle possibilità di fuga; dall'altro egli aveva la vittima maschio che ...stava fuggendo ancorché quasi alla cieca* ";

I consulenti tecnici hanno così risolto la questione: il reo penetrando velocemente nella tenda avrebbe ferito mortalmente al capo la donna, assicurandosi così l'inanimità della stessa, " *dandosi poi all'inseguimento del maschio il quale ...aveva possibilità di fuga certamente rallentate...*".

Concludevano pertanto i detti consulenti affermando che l'autore dei crimini dopo avere ferito al volto il maschio francese si era introdotto nella tenda per uccidere la donna e di poi si era dato all'inseguimento dell'uomo che frattanto era fuggito esplodendogli contro ben nove colpi di pistola, raggiungendolo e finendolo con colpi di arma bianca.

Dopo tali azioni il medesimo reo operando all'interno della tenda ove si era nuovamente portato avrebbe iniziato la escissione delle parti anatomiche della donna tagliando dapprima il seno con un coltello difettoso nella affilatura, " *quindi il pube – dove tali difficoltà di taglio non paiono però più documentabili - il che renderebbe possibile l'ipotesi che egli disponesse di un*

secondo coltello ".71

Appare evidente che le conclusioni di un tale elaborato – il perito Beduschi parlerà al riguardo della quadratura del cerchio - non potevano che suscitare le legittime perplessità non solo della Corte di Assise di Firenze nel corso del processo contro Pacciani Pietro, ma, altresì, e per quanto qui importa, quelle del Pubblico Ministero del presente processo e della Corte di primo grado.

Tanto che alla udienza del 12 Gennaio 199872 alla domanda del Pubblico Ministero circa la possibilità che due fossero gli assassini (" *...due mani diverse, una che spara ed una che taglia...*) il perito De Fazio rispondeva che "*...nel fare la perizia noi non ci siamo mai posti il problema di ipotizzare che due persone diverse o tre persone diverse abbiano fatto cose diverse nella produzione del delitto...*".

Mentre il perito Beduschi alla medesima domanda così rispondeva:

" *Ecco, noi abbiamo dato, senza saperlo e attribuendolo, perché questa era l'ipotesi di lavoro, l'ipotesi di lavoro era di una persona sola, abbiamo dato una descrizione estremamente farraginosa e complessa, per poter far quadrare il cerchio dell'ipotesi del lavoro della singola persona. E quindi abbiamo dovuto ipotizzare che ci sia stato prima l'accesso alla tenda con il taglio della tendina, poi la sorpresa, poi la fuga del maschio, del ragazzo, e quindi l'annientamento del ragazzo mentre contestualmente la donna veniva in qualche modo tramortita.*

Quindi, abbiamo dato - il cerchio teoricamente quadrava - una dinamica estremamente complessa che oggi, riletta, potrebbe ampiamente giustificare l'intervento di più persone e, anzi, lo potrebbe armonizzare riguardo a questa fase multipla della aggressione alla donna, dell'inseguimento dell'uomo, è stato finito l'uomo, poi si è rientrati nella tenda per compiere il rituale macabro, i prelievi, apoggiati i prelievi fuori della tenda. Quindi, per rispondere alla sua domanda, proprio rileggendo adesso quello scritto in allora, a me appare molto ben evidente questo diverso registro che nasce.... dalla ricostruzione dei fatti...nell'esprimere questa mia personale opinione, quindi, non è che modifico quanto scritto ma mi trovo a reinterpretare quanto scritto, nel senso di una estrema plausibilità di partecipazioni multiple.".

71 vedi perizie De Fazio e colleghi in atti nelle filze 17 e 13
72 vedi fascicoli 77 e 78

Così stando le cose, ed in maniera che ormai appare definitiva, appare evidente che la tesi di uno dei difensori di Vanni Mario, per il quale una sola persona deve essere l'assassino, appare di per se gratuita e priva di ogni fondamento, non soltanto per tutte le ragioni che nella presente decisione sono state esposte o verranno esposte, ma anche perché, anche in sede scientifica può tranquillamente escludersi l'impossibilità, l'assunta impossibilità, che i delitti dei quali è processo possano essere stati commessi da più persone in concorso fra di loro.

Una domanda che secondo taluno dei difensori sarebbe rimasta senza risposta è altresì quella attinente al perché mai Pacciani e Vanni – ove fossero stati loro gli assassini – che da tempo consumavano delitti " perfetti " , senza destare sospetti di alcun genere in alcuno, neppure nei Carabinieri di San Casciano o di Mercatale Val di Pesa, posto questo ultimo ove viveva Pacciani Pietro, e senza lasciare prove di alcun tipo, d'improvviso nel 1982, in occasione del duplice omicidio di Baccaiano, avrebbero sentita la impellente e non procrastinabile necessità di cercarsi un complice da portarsi dietro con tutti i rischi facilmente immaginabili, al quale affidare le funzioni di " palo".
Il primo giudice, dovendo anche fornire convincente prova di un qualche contributo causale che il Lotti doveva per forza avere dato alla consumazione dei delitti, forse nella convinzione, priva di fondamento, di non avere sufficienti elementi di prova al riguardo, ha ritenuto che davvero il medesimo imputato durante gli omicidi, che materialmente venivano consumati dal Vanni e dal Pacciani, svolgesse le funzioni di palo, sistemandosi in prossimità del luogo ove i giovani innamorati venivano assassinati, in maniera visibile e tale quindi da dissuadere con la sua sola presenza eventuali terzi – probabili altre coppie di giovani – dal recarsi nel posto ove i suoi due compari stavano perpetrando gli omicidi.

Ora circa la domanda sopra riportata ed attinente ai motivi che avrebbero spinto Pacciani e Vanni a cercarsi un complice è convinzione della Corte per

intanto che i due non avessero proprio bisogno di alcun palo non solo perché, essendo loro i probabili assassini anche dei giovani uccisi nei tempi precedenti, non ne avevano mai sentita fino ad allora la necessità, ma soprattutto perché, di fatto, il Lotti, palo non lo è mai stato.

Ed invero basta ricordare i luoghi e le modalità degli omicidi dei quali si parla per convincersi di tale affermazione: a Baccaiano, nel 1982, i due assassinati stazionavano in una piazzola di sosta che poteva contenere una sola vettura, posta proprio sul ciglio destro di un lungo rettifilo.

Non vi era pertanto alcun bisogno della presenza di un palo giacché il Pacciani e il Vanni avrebbero ben potuto vedere da soli, dalla piazzola, eventuali pericoli e, soprattutto, perché una eventuale auto che ivi si fosse voluta recare non lo avrebbe fatto perché aveva a disposizione, prima di giungervi, di lungo e sufficiente spazio per vedere che quel posto era stato già occupato da altre persone.

Se a ciò si aggiunge che il Lotti ha dichiarato di essersi fermato a 4-5 metri da posto ove si consumavano i due omicidi, parrà evidente a chiunque che è insostenibile che lo stesso dovesse ivi svolgere, a così breve distanza, le funzioni di palo.

Circa il duplice omicidio di Giogoli, nei danni di due turisti tedeschi, tanto era importante la presenza di un palo nella persona del Lotti, posto ovviamente a conveniente distanza, che, addirittura, il Pacciani, invece, lo volle vicino a se, gli diede la pistola e lo fece sparare contro il furgone dei due turisti.

Con ciò dimostrando ampiamente che un palo non gli serviva in alcun modo, tanto che pensò bene di utilizzare il Lotti per gli omicidi scoprendosi quindi quelle spalle che il palo avrebbe invece dovuto coprire.

Gli omicidi – sempre duplici – di Vicchio e di Scopeti, forniscono infine ulteriore e convincente dimostrazione che di un palo i due assassini non avevano nessuna necessità.

A Vicchio il Lotti si portò a brevissima distanza (lui parla di 4 o 5 metri) dai due complici che stavano uccidendo i due ragazzi ben guardandosi dallo stare alla entrata del viottolo che conduce alla piazzola.

E se fosse rimasto nel posto ove un palo doveva stare, il Lotti non solo avrebbe svolto il compito che a suo dire gli era stato affidato, ed era l'unico modo per farlo, ma; soprattutto, avrebbe di certo udito gli spari ma mai avrebbe potuto sentire i lamenti ed i gemiti della povera Rontini né tampoco vedere il Vanni mentre la estraeva dalla macchina e la trascinava nella campagna per ivi procedere alle escissioni con l'aiuto di una torcia elettrica.[74]

Così come a Scopeti il Lotti lungi dallo starsene all'inizio della stradina che conduce alla piazzola ove si trovavano i due francesi, lo ha dichiarato lui stesso, salì fino alla parte piana del posto, e, quindi, sulla piazzola vera e propria, e se ne stette addirittura anche in questo caso a breve distanza dai suoi complici a guardare che cosa mai questi stavano facendo.

Ora se queste brevi osservazioni corrispondono alla realtà, così come non pare possa dubitarsi del fatto che il Lotti non aveva compiti di salvaguardia dei due suoi compari ma quello di partecipare direttamente in prima persona agli omicidi, sia indicando al Vanni le coppie da uccidere, come accaduto per Vicchio e per gli Scopeti, sia effettuando sopralluoghi prima dei delitti, onde accertarsi che non vi fossero troppi pericoli, sia partecipandovi direttamente, come a Giogoli ove sparava alcuni colpi di pistola contro i due giovani turisti tedeschi, ugualmente sembra a questa Corte assai più logico ritenere o che il Lotti sia stato coinvolto dai suoi amici nelle tristi e drammatiche vicende delle quali è processo perché ne era venuto a conoscenza dai pettegolezzi del Vanni che fra i fumi dell'alcool gli raccontava le sue gesta omicidiarie compiute con il Pacciani oppure semplicemente perché sin dall'inizio il Lotti componeva il trio degli assassini.

Nel primo caso l'unico modo per evitare che il Lotti potesse anche involontariamente farsi sfuggire qualche parola sui fatti che aveva saputo proprio dall'amico Vanni era quello di coinvolgerlo personalmente negli omicidi.

E non avevano certamente torto Pacciani e Vanni di dubitare, sotto questo profilo, del Lotti, se si ricorda che infatti questi a sua volta si precipitava a

---

73 alla udienza del 3 dicembre 1997 la distanza era di 6-7 metri- a quella del 9 dicembre i metri erano 4-5
74 osservazione questa che vale per tutti gli omicidi.

raccontare quanto era venuto a sua conoscenza e quanto aveva vissuto in prima persona all'altro suo amico di bettole e di compagnie femminili, Pucci Fernando.

D'altro canto necessita ricordare che i periti che visitarono il Lotti non si trovarono in presenza di un soggetto " *dipendente, passivo e facilmente spaventabile e suggestionabile, ma al contrario abbiamo incontrato un uomo determinato, sfuggente...tutto privo di empatia e di rincrescimento*"".

I disturbi del Lotti attinenti la erezione e l'orgasmo di natura psicogena e le sue istanze omosessuali sono stati ritenuti dai periti " *collegati con aspetti di carattere perverso che non trovano adempimento in un normale atto sessuale*" e gli stessi, si ricorda, " *entrano direttamente nella genesi e nella dinamica dei reati per cui il medesimo è indagato...*" nel senso che hanno fatto di lui non tanto il passivo spettatore e, cioè il mero palo, come da lui sostenuto, quanto invece un "*attento ...collaboratore degli assassini...gratificato dal proprio ruolo e stimolato da quanto osservava...*" 75

Il Lotti dunque non assunse se non in maniera occasionale e momentanea funzioni di palo ma partecipò con i diversi apporti sopra enunciati ai diversi omicidi: e vi partecipò volontariamente appena richiesto di farlo ottenendo così gratificazione per la collaborazione che forniva ai due materiali assassini.

Richiesta mossagli al fine di coinvolgerlo nei delitti onde evitare, nelle speranze di Pacciani e di Vanni, che potesse parlare.

Il che significa che la domanda ritenuta da taluno priva di risposta e, cioè, quella attinente il perché Pacciani e Vanni si sarebbero associati al Lotti, trova invece una logica spiegazione.

Pare opportuno infine fare sull'argomento una ultima osservazione: se il Lotti avesse davvero fatto il palo mai e poi mai avrebbe potuto descrivere anche nei minimi particolari e dettagli, così come invece ha fatto, gli assassinii che i suoi compari via via andavano commettendo ed ai quali assisteva giacché se fosse rimasto nei luoghi che i suoi compiici gli dicevano di controllare praticamente quasi nulla avrebbe potuto-vedere. COME IL PUCCI!

In realtà, come detto, il Lotti aveva sempre una parte attiva negli omicidi

75 vedi consulenza tecnica Prof. Fornari e Lagazzi in filza 8, allegato 4.

ma non ha descritto nè minimi particolari dettagli! Questo è il punto!

partecipandovi non solo con la sua mera presenza, ma per quanto è stato dimostrato, nella organizzazione dei crimini, nei sopralluoghi, nelle informative e via parlando.

Domande che non riceveranno di certo risposte da questa Corte sono altresì quelle attinenti la fine che facevano le parti anatomiche tagliate alle ragazze uccise.

Così come si ignora del tutto ove mai sia finita la pistola che il Pacciani usava per uccidere i giovani, nulla si è scoperto in merito alla destinazione delle parti escisse.

Non può pertanto questa Corte seguire il primo giudice né sul punto delle modalità di occultamento delle parti escisse né sulla successiva loro destinazione.

Al riguardo si è sostenuto che il Lotti avrebbe detto che, compiuti i duplici omicidi di Vicchio e poi di Scopeti, in entrambe le occasioni i suoi complici avrebbero creato delle buche ove avrebbero, pare, occultato i poveri resti.

In realtà tali dichiarazioni il Lotti non le ha mai fatte essendosi invece limitato a dichiarare che tutte e due le volte, mentre lui si stava allontanando, aveva notato il Pacciani e il Vanni riporre qualche cosa una volta in un avvallamento del terreno – a Vicchio – ed una seconda volta sui cespugli – a Scopeti.

Al di là di tale affermazione il Lotti non è mai andato, ed anzi ha tenuto a precisare, di non sapere proprio che cosa mai Pacciani e Vanni avessero riposto giacché allora lui se ne era andato via.

Né ha trovato riscontro alcuno la ipotesi adombrata dalla impugnata decisione per la quale probabilmente vi era un medico che acquistava le dette parti anatomiche.

La cosa è stata riferita dal Lotti il quale ha detto di avere saputo dal Vanni che le parti escisse venivano vendute ad un non identificato " dottore " il quale pagava il tantundem al Pacciani.

Il Lotti ha dichiarato di non sapere chi fosse mai questo dottore e se la cosa riferitagli dal Vanni poresse rispondere o meno a verità: conseguentemente pare del tutto inutile potizzare, come ha fatto il primo giudice, oscuri

personaggi che nottetempo si sarebbero nascosti nei boschi in attesa che il Pacciani o il Vanni consegnassero loro le parti anatomiche appena tagliate.
Si tratta di mere illazioni che non meritano alcun commento o esame critico.

****

Giova a questo punto ricordare ed esporre che nel corso delle indagini sugli omicidi attribuiti al c.d. " mostro " di Firenze, la Procura di questa città aveva dato incarico ad un gruppo di cattedratici della Università di Modena, diretti dal prof. De Fazio, di accertare se e quali caratteristiche comuni si potessero riscontrare nei diversi duplici omicidi, ad iniziare da un duplice omicidio del 1968 per arrivare a quello duplice di Vicchio prima e di Scopeti in seconda battuta, quale fosse la dinamica materiale e psicologica dell'azione delittuosa, se potesse trattarsi di uno o più aggressori, quale significato dovesse attribuirsi alle azioni lesive e, pertanto, quale fosse il tipo di autore.[76]
Secondo i consulenti, a prescindere dal duplice omicidio Lo Bianco – Locci, che non riguarda il presente processo, i delitti avevano caratteristiche comuni sia sotto l'aspetto materiale che sotto quello psicologico; erano inoltre da attribuirsi allo stesso autore ed era da escludersi una azione collettiva.
Si trattava, secondo i detti periti, di casi di " *lustmord* " e cioè di omicidi attuati onde soddisfare, ancorché in maniera abnorme, i propri impulsi sessuali con la specificazione che per procedere ad una classificazione necessitava riferirsi alla sistematica delle perversioni attraverso la definizione delle principali entità nosografiche riscontrabili in letteratura.
Secondi gli stessi periti le modalità degli omicidi escludevano la ipotesi che l'omicida fosse un " voyeur " giacché la elevata carica sadico-aggressiva che gli assassini manifestavano negli omicidi dei quali si parla non appariva conciliabile con la struttura psicologica del voyeur che si caratterizza invece per la sua passività e dal trarre soddisfazione nel guardare senza essere visti.

---

76 ai citati cattedratici sono state affidate due perizie identiche: l'una dopo gli omicidi della Rontini e Stefanacci in Vicchio di Mugello e la seconda, l'anno successivo, dopo il duplice omicidio degli Scopeti.

D'altro canto in gran parte dei casi attribuiti al c.d. mostro di Firenze ed oggetto di studio da parte del prof. De Fazio e dei suoi collaboratori l'omicida aveva agito durante i preliminari amorosi della coppia prima del coito[77], e successivamente aveva infierito sulla ragazza.

Un voyeur invece avrebbe atteso il compimento dell'atto sessuale onde trarne eccitazione sessuale.

Ad avviso degli esperti l'omicida poteva essere stato inizialmente un voyeur che poi era " esploso " in una distruttività che non poteva né sapeva più contenere.

L'assassino veniva quindi definito come un " *lustmorder* " del tipo sadico-sessuale ad orientamento etero sessuale, di sesso maschile che agiva in solitario, destrimane, non molto esperto nell'uso della pistola e, invece, con buona destrezza nell'uso del coltello.

Orbene, come già si è visto, i medesimi consulenti del Pubblico Ministero sentiti nel presente processo alla udienza del 12 Gennaio 1998 ed interrogati circa la possibilità che due potessero essere le persone che agivano materialmente, una che sparava e l'altra che procedeva poco dopo alle escissioni, dopo avere in coro dichiarato di non essersi neppure posti un problema del genere non hanno tuttavia esclusa una simile possibilità.

Ed infatti mentre il perito prof. De Fazio ha dichiarato: " *Ma se la domanda è se è possibile, io non trovo personalmente, non so cosa ne pensano i miei colleghi, è giusto che ognuno si esprima... non trovo che esistano elementi di possibilità in questo senso. Certo, nei momenti in cui uno spara e un altro taglia dei pezzi corporei, evidentemente mi riesce difficile riportare a sintesi e ad unità questi due atti nella configurazione di un delitto sessuale*.", a sua volta il perito prof. Beduschi ha dichiarato: " *....no, io adesso, in riferimento alla specifica domanda se poteva trattarsi di uno o più persone, confermo quanto ha detto il professor De Fazio circa il fatto che, al momento di stilare la perizia nell'ambito dell'incarico ricevuto, la prospettazione non era quella inerente il fatto che fossero uno o più di uno, a parte che poi, tra le righe, si è anche presupposto che potesse essere più di uno. Però,*

---

77 Cosa per la verità non esatta se si tiene presente che i due giovani di Baccaiano avevano certamente già consumato un rapporto sessuale visto che all'interno della loro vettura, la Fiat 127, è stato rinvenuto un

rileggendo adesso... rileggendo adesso, proprio in questo momento, quello che noi nel secondo elaborato abbiamo scritto78, sulla valutazione della dinamica materiale, senza sapere nulla, quindi constatando, arrivando vergini alla constatazione dei dati di fatto e di circostanze, da pagina 23 a pagina 28, in effetti....ecco, noi abbiamo dato, senza saperlo e attribuendolo, perché questa era l'ipotesi di lavoro, l'ipotesi di lavoro era di una persona sola, abbiamo dato una descrizione estremamente farraginosa e complessa, per poter far quadrare il cerchio dell'ipotesi del lavoro della singola persona. E quindi abbiamo dovuto ipotizzare che ci sia stato prima l'accesso alla tenda con il taglio della tendina, poi la sorpresa, poi la fuga del maschio, del ragazzo, e quindi l'annientamento del ragazzo mentre contestualmente la donna veniva in qualche modo tramortita.

Quindi, abbiamo dato : il cerchio teoricamente quadrava : una dinamica estremamente complessa che oggi, riletta, potrebbe ampiamente giustificare l'intervento di più persone e, anzi, lo potrebbe armonizzare riguardo a questa fase multipla della aggressione alla donna, dell'inseguimento dell'uomo, è stato finito l'uomo, poi si è rientrati nella tenda per compiere il rituale macabro, i prelievi, appoggiati i prelievi fuori della tenda. Quindi, per rispondere alla sua domanda, proprio rileggendo adesso quello scritto in allora, a me appare molto ben evidente questo diverso registro (?)che nasce...dalla ricostruzione dei fatti."

Orbene questi essendo allo stato i risultati peritali e le opinioni degli studiosi dei delitti dei quali si parla, appare evidente a questa Corte che non solo si verte nel campo dei delitti seriali ma che, in più, non può neppure tecnicamente escludersi che si sia trattato di delitto seriale commesso da più persone.

Ma questo fatto non implica, come voluto da uno dei difensori del Vanni Mario, che necessariamente negli assassini si dovesse manifestare, perdurando in loro per lungo periodo di tempo, una sorta di contestuale esplosione del medesimo raptus, dovendo ritenersi l'origine di questi delitti psichiatrica, essendo gli stessi il prodotto di una personalità psicopatologica, come si legge in atto di appello, non vedendosi ragione alcuna per escludere contestuali esplosioni del medesimo raptus, come scritto, e ritenere, invece e molto, ma molto più semplicemente e al di la delle ipotizzate esplosioni, che alcuni

---

profilattico contenente dello sperma e chiuso con un nodo.
78 Quello attinente il duplice omicidio degli Scopeti

criminali di provincia, certamente afflitti da personalità psicopatologica, chi in misura maggiore e chi in misura minore, ben protetti dalla omertà dell'ambiente che li circondava, ogni tanto decidessero di uccidere coppie di giovani durante o prima i rapporti amorosi, o successivamente, traendo da ciò, probabilmente ma non certamente, un qualche godimento sessuale.

****

Ha lamentato ancora uno dei difensori del Mario Vanni (pagina 17 e segg. e pagina 61 e segg. dell'atto di appello Avvocato Filastò) che il primo giudice non avrebbe tenuto nella debita considerazione le dichiarazioni rese in dibattimento dai testi De Faveri Marcella e Chiarappa Vittorio i quali hanno concordemente dichiarato che il pomeriggio del duplice omicidio degli Scopeti si recarono da loro amici in una abitazione sita di fronte alla piazzola degli Scopeti: giunti verso le ore 14,30 ebbero difficoltà ad entrare nella stradina per la presenza di una vettura, forse rossa, che ostruiva la entrata nella stradina.

La medesima vettura con due uomini ivi venne sempre vista fino a circa le ore venti del pomeriggio allorquando i due coniugi se ne tornarono a casa.

Questo essendo il risultato della testimonianza dei due testi appena citati, l'indicato difensore del Mario Vanni ha lamentato che il primo giudice non ha fatto menzione alcuna degli stessi nella sua sentenza pur apparendo chiarissima la " *inverosimiglianza di un veicolo il quale dovrà servire per allontanarsi dal luogo del delitto che verrebbe lasciato dal complice – in bella vista sulla strada – per quasi sei ore in prossimità del luogo dove avverranno i delitti* ".

Avrebbe dovuto il primo giudice rendersi conto di tale inverosimiglianza e dichiarare quindi che " *questa auto non aveva nulla a che fare né con il Lotti né con i delitti* ".

Successivamente peraltro lo stesso difensore,[79] richiamate ancora le dichiarazioni dei testi De Faveri-Chiarappa, faceva rilevare come " *se un auto rossa era stata in quel posto dalle quattordici fino a oltre le venti, ininterrottamente in sosta, così avrebbe molto attendibilmente potuto esservi anche alle 24. E come si è visto quella non è sicuramente l'auto del Lotti.* ".

Non pare dubbio a questa Corte che le lagnanze del difensore del Lotti, per quanto è possibile capirle, sono comunque prive di fondamento.

Ed invero in un primo momento si sostiene che è del tutto impensabile che gli eventuali assassini, se fossero stati quelli dell'auto vista dai testi appena indicati, si sarebbero messi in bella mostra proprio vicino al luogo del delitto ben dieci ore prima dello stesso, per poi sostenersi invece che quella era molto probabilmente l'auto degli assassini che, visto che stazionava da tante ore in quel posto, ben poteva continuare a starci per altre quattro.

E poiché il Lotti quel pomeriggio era andato a Firenze con il Pucci dalla Gabriella Ghiribelli non poteva di certo trattarsi dell'auto del Lotti.

Ora, osserva la Corte, ammesso per un momento che tali ragionamenti abbiano un qualche senso compiuto, data la loro evidente contraddittorietà, visto che prima si sostiene una cosa e subito dopo l'esatto contrario, sta di fatto che non si vede come possa addebitarsi alla Corte di Assise una sorta di occultamento di testimonianze dato che, come si è appena detto, i testi dei quali si parla hanno visto una auto forse simile a quella del Lotti solo fino alle ore 19,30-20 e da niente emerge che quella macchina si sia trattenuta in loco fino alle ore 24 circa e che a bordo avesse l'assassino o gli assassini.

è l'unica cosa con cui quale non d'accordo

Di tali testimonianze il primo giudice non ha fatto cenno per il semplice motivo che le stesse nel presente processo appaiono completamente prive di rilevanza al di là delle ipotesi del tutto astratte che ciascuno può sempre fare.

Vero *

Ha poi lamentato il medesimo difensore la omissione da parte del primo giudice dell'esame della testimonianza di Carmignani Sabrina.

Costei sentita alla udienza del 30 giugno 1997 ha dichiarato di essersi appartata con il suo fidanzato il pomeriggio del giorno 8 settembre 1985 nella

---

79 da pagina 58 a pagina 61 atto di appello Avvocato Filastò

* le persone e le macchine viste dai coniugi Anerigone De Faveri non erano né Lotti né Pucci né la macchina e Firenze, ma soltanto [illegible]

piazzola degli Scopeti e di ricordare bene la circostanza perché quel giorno ricorre il suo compleanno.

Peraltro si allontanarono ben presto, dopo venti minuti –mezzora circa giacché " *era molto caldo quell'anno e mi ricordo che, appunto, era il mio compleanno, avevo delle torte, e non ci si poteva star lì perché c'erano molte mosche, poi era un puzzo veramente...notevole... non lo so era un... cioè, più che altro dava l'impressione se c'è qualche animale morto da giorni, ecco, più o meno quello....*".

Altro non ha detto la teste Carmignani Sabrina, ma tanto è bastato all'appellante per sostenere che il puzzo di animale morto proveniva in realtà dai cadaveri dei turisti francesi i quali allora, evidentemente, erano stati già uccisi, probabilmente il sabato.

Ora, a parte il fatto che la testimone non ha parlato di cadaveri che puzzavano ma solo di puzza di animale morto, e, soprattutto, nulla ha visto, l'opinione dell'appellante contrasta in maniera nettissima, come esattamente rilevato dal primo giudice, intanto con le dichiarazioni dei testi Borsi e Bonciani i quali, gestori di un bar sito nei pressi, hanno dichiarato che la domenica mattina 8 settembre 1985 servirono una abbondante colazione ai due giovani turisti francesi che quindi allora erano ancora vivi e vegeti, e, in secondo luogo, con i risultati della perizia Maurri-Cafaro-Bonelli per i quali, premesso che " *la cronologia della morte è qualcosa che varia molto per l'insieme di fattori intrinseci ai cadaveri e ambientali, o estrinseci, che di volta in volta prendiamo in considerazione*", necessitava prendere in considerazione due elementi divergenti fra loro, e cioè " *la putrefazione discretamente avanzata del cadavere della donna e quella invece discretamente poco evidente dell'uomo* ".

Ed hanno chiarito: " *Ma, fermo restando che, ovviamente, la morte dei due è avvenuta contemporaneamente, o pressoché contemporaneamente, a distanza cronologica in pratica irrascurabile, la situazione della donna credo che possa fare poco testo per quello che riguarda una ricostruzione cronologica per una serie di ragioni. Prima di tutto, il fatto che il cadavere è rimasto dentro la tenda, quindi dentro questo microambiente, chiuso, chiuso senza penetrazione di aria, riscaldato e tale, quindi, da favorire, con l'aumento della temperatura ambiente con notevole valore della temperatura ambiente, da favorire in maniera notevole la rapidità dei processi putrefattivi.*

Per cui, a questo si deve aggiungere, poi, la non indifferente perdita di sangue dalle ferite vitali e, in misura minore, anche da quelle postmortali che, ovviamente, hanno contribuito a questa tanatologia, a questa progressione dei fenomeni postmortali eccessivamente, direi, eccezionalmente rapida.

La situazione dell'uomo era quella che ci convinceva un poco di più, perché meno ricca di elementi discordanti, sia dal punto di vista della situazione del cadavere stesso, sia dal punto di vista ambientale.

Infatti, se non mi ricordo male, i fenomeni cadaverici sul cadavere dell'uomo erano poco evidenti, nonostante che anche lui fosse stato esposto in ambiente molto vicino a quello della donna, ma, dal punto di vista direi fisico, completamente diverso: all'aperto, in un bosco.

L'elemento, direi, che ci ha fatto anche attribuire la morte alla notte fra la domenica e il lunedì anziché a un momento antecedente, è stata la constatazione che il cadavere dell'uomo, nonostante fosse completamente nudo, nonostante perdesse sangue in maniera discretamente abbondante dalle varie ferite, non aveva nessuno o scarsissimi elementi che denotassero un intervento della fauna cadaverica..." .

****

Ulteriore censura mossa alla impugnata decisione della Corte di Assise di Firenze è quella riguardante la avvenuta assunzione di Pucci Fernando quale testimone da parte del primo giudice.

Come è noto il Pucci Fernando era l'amico di battaglie di Lotti Giancarlo: con questi si accompagnava per andare a guardare coppiette in amore in luoghi solitari; con il Lotti, che era pure suo compagno di bevute, si recava in Firenze da prostitute e da ultimo dalla Ghiribelli Gabriella facendosi ivi condurre in macchina dal suo amico.

E questo per le sue precarie condizioni economiche visto che aveva soltanto una " Ape " con la quale raggiungeva S. Casciano Val di Pesa per ivi salire sulla macchina del Lotti che lo conduceva dalla Ghiribelli Gabriella.

Dalla quale quando si trovava solo andava con un bus della SITA.

Il Lotti ha dichiarato più volte, ed il Pucci ha confermato, di avere raccontato al secondo gli episodi delittuosi a sua conoscenza e/o ai quali aveva

partecipato ma che il Pucci non gli credeva mai, "... *un ci credeva nemmeno coi fatti*..."[80], pensava fossero scherzi, tanto che, quando infine assistette agli omicidi degli Scopeti, resosi conto che il suo amico gli aveva detto fino ad allora la verità, voleva andare dai Carabinieri a denunciare i fatti, ma il Lotti non volle.

Da quel momento il Pucci rompeva ogni rapporto con il Lotti con il quale non si incontrava più.

Ora secondo l'appellante, invece, non solo non dovrebbe esserè credibile che il Pucci non credesse ai racconti del Lotti ma, nel caso dei duplici omicidi degli Scopeti, avrebbe addirittura fornito un suo contributo causale facendo lui stesso il palo al Pacciani e al Vanni dato che, vistili armati l'uno di pistola e l'altro di coltello, era sceso giù dalla piazzola ove il Lotti l'aveva condotto e si era posto vicino alla macchina di questi.

Con ciò divenendo complice di fatto del Lotti, del Pacciani stesso e del Vanni nella consumazione dei duplici omicidi degli Scopeti in danno dei due turisti francesi.

Ha quindi sostenuto l'appellante che poiché il Pucci doveva essere sentito fin dall'inizio quale indagato e poi quale imputato, per le ragioni appena dette, e ciò non essendo avvenuto, in violazione del disposto dell'art. 63, comma secondo c.p.p. le sue dichiarazioni non erano in alcun modo utilizzabili.

D'altro canto sussistendo forti dubbi circa la capacità del Pucci di intendere il contenuto del processo, lo stesso andava sottoposto a perizia psichiatrica in mancanza della quale si era verificata nullità assoluta.

L'altro difensore del Vanni ne ha sostenuto la assoluta incredibilità per le contraddizioni ed inverosimiglianze che hanno costellato le sue dichiarazioni.

Così come, curiosa coincidenza, era stato sostenuto per il Lotti Giancarlo.

Anche in questo caso bisogna mettere le cose in chiaro: come emerge dalle dichiarazioni del Lotti e del medesimo Pucci, questo ultimo non ha mai neppure assistito ad alcuno dei duplici omicidi dei quali è processo al di là di quelli degli Scopeti.

---

80 udienza 5.12.1997, fascicolo 61

Né alcuno ha mai sostenuto il contrario e, inoltre, da nulla risulta che egli possa avere rafforzato in qualche maniera le intenzioni criminali di altri, giacché, anzi, come già visto, appena ebbe la opportunità di rendersi conto, agli Scopeti, che davvero Pacciani e Vanni erano degli assassini, se ne dissociava subito proponendo nelle immediatezze al Lotti di recarsi insieme dai Carabinieri per denunciare quanto avevano poco prima visto.

Si era limitato fino ad allora invero il Pucci ad ascoltare il suo amico Lotti che gli aveva raccontato dell'avvenuto assassinio dei ragazzi di Vicchio, proprio di quei due giovani che loro due avevano visto pochi giorni prima fare all'amore la volta che si erano recati in quel posto per fare i guardoni.

E lo aveva altresì ascoltato allorquando il Lotti gli aveva raccontato delle sue partecipazioni agli omicidi, sempre duplici, di Giogoli e di Baccaiano.

A tali racconti il Pucci non credeva mai pensando che l'amico lo prendesse in giro, e tanto non ci credeva che mai aveva preso alcuna iniziativa diretta a portare a conoscenza di terzi o della autorità quanto raccontatogli dallo stesso Lotti.

Non aveva parlato di tali cose neppure con i propri familiari.

Diversamente accadeva la sera tardi dell'8 settembre 1985 allorquando il Lotti, al rientro dalla loro visita domenicale alla prostituta Ghiribelli Gabriella, lo convinceva a scendere dalla macchina, una volta giunti agli Scopeti, per fargli vedere che cosa mai Pacciani e Vanni stessero facendo.

In tale occasione il Pucci aveva modo di vedere il Pacciani armato di pistola e il Vanni di coltello (da lui chiamato "*curtello*") e questo ultimo, come si è già detto, tagliare la tenda dei due turisti francesi.

Indi sentiva sparare ma lui terrorizzato fuggiva fino alla macchina che il Lotti aveva lasciata parcheggiata nella strada pubblica in attesa di questi.

In questa occasione, nella quale il Pucci si era limitato a vedere qualcosa di quanto stava accadendo, senza alcuna sua minima partecipazione, una volta rientrato nella macchina il Lotti, e saputo da questi che il Pacciani e il Vanni avevano appena ucciso i due turisti francesi, gli propose subito di andare dai

Carabinieri per denunciare il fatto.
Ottenendone però un diniego giacché il Lotti glielo aveva impedito dicendogli che non gli sembrava una cosa ben fatta.
Orbene se così stanno le cose, e nulla, proprio nulla dimostra che le cose stiano in modo diverso, non si vede davvero di quali reati dovrebbe mai rispondere il Pucci Fernando non avendone commesso alcuno ed anzi avendo dimostrato notevole e raro senso civico nel proporre al Lotti di recarsi immediatamente a denunciare quanto appena visto ai Carabinieri del luogo.
Giustamente pertanto Fernando Pucci è stato sentito prima quale persona informata dei fatti e poi quale testimone nulla potendolo impedire.
Neppure le valutazioni sanitarie effettuate nei suoi confronti.

Ed invero anche in questo caso, come avvenuto per il Lotti e per il Vanni, merita ricordare che «il Pubblico Ministero dispose a suo tempo perizia diretta ad accertare se lo stesso fosse in grado di rendere testimonianza.
L'incarico venne affidato ai Proff. Ugo Fornari e Marco Lagazzi, medico specialista in psicologia e professore di psicologia giudiziaria presso l'università di Genova il secondo e medico specialista in psichiatria e professore ordinario di psicopatologia forense presso l'università di Torino il primo.
I consulenti vennero in particolare incaricati di accertare se il Pucci sia affetto da qualche invalidità e se la stessa avesse influenza o meno sulla idoneità a rendere testimonianza.
I consulenti tecnici dopo avere preso atto di documentazione sanitaria dell'anno 1983 dalla quale emerge che la Commissione Sanitaria per gli accertamenti della invalidità civile, Unità Operativa di Medicina Legale, USL X/h. Chianti Fiorentino, aveva sottoposto a visita il Pucci certificando che trattavasi di " *paziente disorientato, presenta turbe mnesiche, se sollecitato risponde in maniera evasiva, partecipe dell'ambiente ma non riesce a gestire in maniera semplice le piccole problematiche che gli vengono proposte.... Riduzione della capacità avorativa pari al 100% per grave oligofrenia...* ", sottoponevano a loro volta a visita psichiatrica il Pucci trovandolo invece nel 1996 " *cosciente, lucido,*

perfettamente orientato nel tempo, nello spazio e nei confronti della propria persona".

Inizialmente chiedeva spiegazioni circa le ragioni della visita medica e comprendeva perfettamente quanto gli veniva spiegato dai consulenti.

"...il patrimonio intellettivo è apparso povero ma non propriamente così deficitario come risulta dalla patologia accertata dalla commissione per gli invalidi civili nel lontano 1983...attenzione vigile e memoria valida senza cenni di cedimento o di rallentamento o di intorpidimento...il pensiero è poco ricco di contenuti, piuttosto monotono e poco modulato. I nessi logici sono comunque conservati e i contenuti sono sempre risultati pertinenti al contesto in esame. Non disturbi formali o deliranti dell'ideazione...affettivamente è apparso povero e lievemente iposintonico ma capace di stabilire un rapporto adeguato con gli esaminatori ...non disturbi a carico del rapporto con la realtà e con gli altri.".

Si legge ancora nello stesso elaborato tecnico che il Pucci non appare essere o essere stato affetto da patologie somatiche o neurologiche di rilievo e che non risultano episodi di tipo comiziale o specifici traumatismi cranici. Non sono stati documentati ricoveri in ambiente psichiatrico o terapie in questo senso.

Hanno concluso i consulenti affermando non essere possibile riscontrare alcun disturbo della personalità nel Pucci né tampoco accertarlo per il 1983 nulla risultando agli atti della citata commissione per le invalidità.

D'altro canto i disturbi dichiarati allora, ove pure esistenti non sono apparsi tali da impedire una completa collaborazione da parte del soggetto con i periti consentendogli di mantenere un costante e adeguato contatto e controllo della realtà.

Risulta ancora che i periti dichiararono di nutrire delle perplessità sulla entità e sul tipo della sua invalidità che comunque " non può costituirsi come quadro psicopatologico sufficiente per impedire o ostacolare il rendere una testimonianza attendibile. "

Come è facile vedere dunque non solo non esistevano e non esistono tuttora ragioni giuridiche per non esaminare il Pucci Fernando in veste di testimone e non già, come preteso, in quella di imputato nei medesimi reati, ma neppure

---

81 Filza 8, allegato V

ne esistono di tipo psichiatrico che possano impedire una testimonianza o rendere credibile che tale soggetto non sia in grado di rendere testimonianza.

Circa la intrinseca credibilità del Pucci Fernando devesi osservare che pure in questo caso ci si trova in presenza di persona che non ha studiato, che vive in povertà e con scarsi affetti e che si esprime malissimo.

Ma è a parere della Corte significativo e determinante al riguardo richiamare il contenuto della testimonianza di Pucci Valdemaro.

Dichiarazione testimoniale che, ad avviso di questa Corte, dimostra di per se la intrinseca credibilità di Pucci Fernando e la completa e totale buona fede di costui.

Pucci Valdemaro è il fratello di Pucci Fernando e, interrogato alla udienza del 6 ottobre 1997, ha dichiarato [82] che allorquando il fratello venne convocato in Procura lo accompagnò lui stesso e lì lo attese per ore.

Terminato l'interrogatorio e mentre rientravano a casa chiese al Fernando perché mai lo avessero convocato e su cosa lo avessero interrogato e perché lo avessero trattenuto per tanto tempo e il fratello:

" *Mah, io passai così dagli Scopeti, mi fermai per fare un bisogno con Giancarlo e ho visto, ho sentito delle voci, poi degli spari, poi sono andato via. Ma la voce la mi sembrava quella del Pacciani* " .

Nei giorni successivi il Valdemaro, sconvolto unitamente alla moglie e alla sorella da tale notizia – il Pucci Fernando pur non abitando con loro ma a cinquanta metri di distanza vive praticamente in famiglia giacché pranza a casa del fratello e cena dalla sorella che poi è colei che lo accudisce - insisteva con il fratello per avere maggiori delucidazioni ma questi non rispondeva mai e:

"*...allora aspettai, aspettai, aspettai...poi, da ultimo, me lo disse....a tavola, me lo disse insieme alla mi' moglie. Io, quando, non me ne ricordo .....mi disse: " ho visto Mario[83] che con un coltello tagliava la tenda. E il Pacciani a sparare "... ecco, lo so questo qui...*".

me se lo disse alla macchina
come ha fatto a vedere?

82 fascicolo 34
83 Mario Vanni

E nei giorni successivi veniva a sapere dal fratello che questi non solo aveva visto Pacciani Pietro armato di pistola che sparava contro la tenda dei francesi ed il Vanni che ivi a sua volta impugnava un grosso coltello ma altresì che aveva pure l'abitudine di andare con il Lotti Giancarlo a guardare le coppiette che facevano all'amore in macchina in luoghi poco frequentati.
Anche tale circostanza appare alla Corte di estrema rilevanza giacché non soltanto dimostra che il Lotti ha detto la verità circa quello che vide nella piazzola degli Scopeti ma altresì e in particolare modo che il vero lo disse pure il Pucci Fernando per il quale ultimo è davvero impensabile che possa avere riferito cose mai viste o sentite raccontare da altri addirittura al proprio fratello.

Si è sostenuto altresì, all'odierno dibattimento, per la convergenza di alcune dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, che in sostanza Lotti Giancarlo e Pucci Fernando si " passavano " l'uno all'altro le informazioni circa le cose da dire in sede di esame con la conseguenza che non solo il Lotti, come visto sopra, sarebbe di per se incredibile, ma persino il Pucci che nel presente processo ha assunto, e non poteva essere diversamente, la insopportabile, per il Vanni e i suoi difensori, qualifica di testimone.

Orbene, osserva la Corte, premesso e chiarito che non può sostenersi una assunto passaggio di informazioni solo perché talune circostanze, a volte, sono state descritte dal Lotti e dal Pucci con modalità similari – e diversamente non poteva essere visto che il Lotti ed il Pucci avevano assistito agli stessi eventi - che quanto contestato non sia e che l'ipotizzato passaggio di informazioni fra Lotti e Pucci sia soltanto un piccolo espediente difensivo privo di ogni riscontro e degno di migliore causa, emerge addirittura per tabulas.
Basta leggere infatti il verbale di confronto dell'11 Febbraio 1996,84 fra il Lotti e il Pucci, per rendersi conto che i due individui dei quali si parla non potevano essersi scambiati alcuna informazione per il semplice motivo che addirittura fra di loro manifestano tali e tante di quelle insicurezze che già di per se sole considerate non possono che escludere un previo accordo.

E così:

Pucci: "...e noi s'andò a vedè per curiosità..."

Lotti: "...ma che giorno gli era....domenica? "

Pucci: " gli era di domenica...ti ricordi, no ? "

Pucci: " e si sentì due vociare...va bene?, io me ne ricordo eh "

Lotti: "...si, si, si "

Pucci: " uno gl'aveva la pistola e quell'altro il curtello. Insomma un curtello da cucina, gl'aveva, capito? "

Lotti: " ma, io unn'ho visto tanto bene se gli aveva il coltello o no..."

Pucci: " io sì, lo vidi "

Lotti: "....ma s'era a piedi, noi"

Pucci: " noi s'era a piedi. S'era di già sortiti dalla macchina. S'andò là, in la un pochino a vedere"

Lotti: " ma mica s'andette dentro"

Pucci: "....insomma s'andò un pochino per la stradina e basta..."

Lotti: " e poi si viense via subito"

Pucci: " sì, perché si sentì vociare: " vi s'ammazza, vi s'ammazza" , ecco. Io sentii bene. Capito?.....Uno gl'aveva la pistola e quell'altro gl'aveva un curtello da cucina "

Lotti: " abbastanza lungo"

Pucci: " a me mi sembrava uno i' Pacciani e uno il...come si chiama? Il Vanni "

Lotti: " io....io un l'ho visti per bene"

Pucci: " io .tanto sicuro unn'ero nemmen io. Ma insomma"

Lotti: " e io un son sicuro. Se devo dire una cosa e poi la unn è..".

Pucci: " a me mi sembrava Mario quello"

Pucci: " quello co' il curtello"

Lotti: " e io un posso proprio...se son loro . Ma e se ...un son sicuro"

Pucci: " dato che gli era un po' di lume di luna...vero?"

Lotti: " e un si vedea tanto bene".

Si prosegue su questo tono per un po': il Lotti dice di non ricordarsi chi fossero

---

34 prodotto alla udienza del 16 dicembre 1997

le due persone viste agli Scopeti e che forse il Pucci poteva avere visto meglio di lui giacché si trovava in una posizione migliore della sua. Ad un certo punto:

Lotti: " *ma c'avevo il 128?*"

Pucci: " *si, c'avei il 128. Proprio*"

Lotti: " *quello rosso*"

Pucci: " *quella rossa, si*"

I due poi, sempre in sede di confronto si ricordano reciprocamente di essersi recati quella sera dalla Gabriella Ghiribelli così come ricordano il fatto che questa ultima aveva come suo " protettore " tale Galli Norberto.

Come è dato vedere dunque in epoca certamente non sospetta, allorquando stavano cominciando i primi interrogatori del Lotti e del medesimo Pucciss, i due certamente non si erano scambiati alcuna informazione visto che addirittura il Lotti – colui che nella tesi difensiva dovrebbe essere la persona che dava gli input al Pucci – afferma ripetutamente di non essere sicuro che agli Scopeti le persone da loro viste fossero proprio il Pacciani e il Vanni, aggiunge che il Pucci comunque poteva vedere meglio e manifesta persino di non sapere con quale macchina quella sera si trovavano visto che chiede al Pucci se, per caso, ivi si erano recati con la sua Fiat 128 coupé.

Circa le assunte inverosimiglianze e contraddizioni del Pucci basta osservare che da un attento esame delle dichiarazioni dibattimentali dello stesso nonché delle dichiarazioni che aveva rese in sede di indagini preliminari appare un racconto chiaro e preciso di quello che lui vide agli Scopeti: Pacciani e Vanni armati di pistola il primo e di un coltello il secondo, il taglio praticato nella parte tergale della tenda da parte del Vanni, la sparatoria del Pacciani dentro la tenda e la fuga del francese inseguito dal Pacciani stesso. Con successivo allontanamento del Pucci dal posto, per la paura, ed attesa del Lotti vicino alla macchina di questi.

Ed al riguardo vale la pena riportare, così come risultano dal verbale di udienza, alcuni brani delle dichiarazioni rese al dibattimento dal Pucci

Fernando86 il quale, se è vero che spesso ha dichiarato, ma soltanto nel corso dell'esame condotto dal Pubblico Ministero che è stato sovente costretto a domandargli se aveva paura di deporre o se era stato impaurito da taluno in prossimità del dibattimento, di non ricordare esattamente l'esatto svolgersi degli accadimenti ai quali lui aveva assistito (gli omicidi degli Scopeti), tuttavia non ha mai avuto dubbi nel raccontare, anche se non nei minimi particolari, della partecipazione diretta del Pacciani e del Vanni agli omicidi dei due turisti francesi.
Sintomatiche al riguardo sono le insistenze del Pucci anche a fronte dei dinieghi e degli insulti del prevenuto Vanni.

Imputato Vanni: "E' un pazzo gli è. Va messo in manicomio..";
Teste Pucci: " no, no, gli è vero...io ho visto tutto, vidi tutto quella sera ";
P.M: "chi ce lo aveva in mano il coltello" ;
Teste Pucci: " lui, il Vanni...";
P.M.: "...l'altro cosa faceva?";
teste Pucci: " ...la pistola...ce la aveva lui (il Pacciani) la pistola;

ed ancora:

Presidente: "Stavano tutti e due insieme, uno di qua e uno di là, come stavano?" suggerisce
TESTE Pucci F. " Uno di qua e uno di là, dalla tenda, c'erano"
Presidente: "Uno di qua e uno di là".
TESTE Pucci F. "Sì. Uno, era di dietro alla tenda; uno, era davanti.
Pubblico Ministero: "Chi era dietro, scusi?"
TESTE Pucci F. "Il Vanni."
Pubblico Ministero " E aprì la tenda dal dietro. E Pacciani era davanti.
TESTE Pucci F.: " Davanti."
PRESIDENTE: " Cosa intende per davanti, lei?"
TESTE Pucci F.: " Come? "
PRESIDENTE: " Cosa vuol dire davanti, cosa vuol dire?"
TESTE Pucci F.: " Davanti, ha visto, dove si apre la tenda per entrare dentro.
PRESIDENTE: "Bene."

Ed inoltre:

PRESIDENTE: "Ma quelli che erano, il Vanni e il Pacciani che erano lì, che hanno fatto loro? Quando quest'uomo è scappato, li ha visti, o no?"
TESTE Pucci F.: " si, li ho visti."
PRESIDENTE: E cosa hanno fatto loro?
TESTE Pucci F.: Ma io sentii dire che: "andate via, sennò vi si ammazza anche voi ", e

---

35 i primi verbali di interrogatorio del Lotti e del Pucci hanno proprio la data dell'11 febbraio 1996
36 Udienza 6 ottobre 1997, fascicolo 31

basta. Noi si scappò.
IMPUTATO Vanni: (voce fuori microfono) ...Non è vero nulla.
PRESIDENTE: Un momento...
IMPUTATO Vanni: (voce fuori microfono)...E' un pazzo e un bugiardo.
TESTE Pucci F.: Gli è vero, gli è vero. Gli è vero, vai. Eh... Glielo dico io, l'è vero. Ho visto ogni cosa, vidi ogni cosa, ecco.87

---

87 ed ancora: "Ricorda come andarono le cose?
TESTE Pucci F.: " E di notte, anche. C'era la luna, si vedeva proprio bene. Noi ci si fermò lì, a fare un bisogno, insomma...
PUBBLICO MINISTERO: " Noi", chi? Chi eravate?"
TESTE Pucci F.:Io e il Lotti.
PUBBLICO MINISTERO: E che cosa successe?
TESTE Pucci F.:Di notte. Poi si sentì, si sentì due spari e... Insomma, uno sparo si sentì noi, vero.... Dice: 'andiamo a vedere icché c'è. A volte sai? E ma io sentii una voce: se 'un vu' n'andate via, vi si ammazza anche voi'. Allora andiamo via, dico...A questo punto, vero, si tornò via noi....Poi, dopo, si arrivò a San Casciano, dico io: 's'ha andare dai Carabinieri?'...'No, dice, 'un volse veni' lui. E allora io presi e venni a casa, capito? E non ci pensavo più nemmeno. E allora...
Pubblico ministero: Ebbe paura lei, quella notte?
TESTE Pucci F.:Io... Porca miseria, eccome! ...Eh, perché sentii quelle voci, poi sentii lo sparo, ha capito, io... Gli dissi: 'andiamo via'....Pensavo a un tratto, sa, che fosse, venissero incontro, dico,: 'bah, è meglio...', e si tornò via.
PRESIDENTE: Lei è subito arrivato agli spari.
PRESIDENTE: Prima di arrivare agli spari, penso che sia accaduto qualche altra cosa. Veda un po'...
TESTE Pucci F.: Io gliel'ho detto. Si andò a vedere, ma non proprio lì. Capito? Si arrivò a una certa distanza e poi si vide che 'un l'era...
PUBBLICO MINISTERO:Cosa vedeste?
TESTE Pucci F.: Eh, noi si vide, si vide la macchina e la tenda lì, c'era, capito?
Pubblico ministero: Quindi andaste a una distanza che vi consentiva di vedere la macchina e la tenda.
TESTE Pucci F.: Sì.
Pubblico ministero: Cosa successe? Queste due persone cosa facevano? Innanzitutto chi ha visto lei?
TESTE Pucci F.: Come?
PRESIDENTE: Ha visto qualcuno o no?
TESTE Pucci F.: Sì, eh.
Presidente: Quando arrivò, vide la macchina e la tenda. Ha visto qualche persona vicino alla tenda, vicino alla macchina? Insomma, c'era qualcuno, o no?
TESTE Pucci F.: Sì, io gli ho visti, li vidi io, proprio.
PRESIDENTE: E chi ha visto?
TESTE Pucci F.: Tutti e due, lui e...
Pubblico ministero: Lui chi?
TESTE Pucci F.: Il Vanni e il Lotti... E il Pacciani.
IMPUTATO Vanni: (voce fuori microfono) ....Non è vero nulla...
TESTE Pucci F.: Ma come non è vero nulla!
Imputato Vanni: (voce fuori microfono) ...Tu sei un falso.
TESTE Pucci F: No, è vero.
TESTE Pucci F.: Guardi, che gli è vero, eh.
Presidente: Signor Vanni, signor Vanni...
TESTE Pucci F.: Io ho detto la verità.
IMPUTATO Vanni: (voce fuori microfono) ...No, perché lui mi accusa...
Presidente: Ora sentiremo se dice la verità, o no. Siamo qui apposta.
IMPUTATO Vanni: E' un pazzo, gli è. Va messo in manicomio.
TESTE Pucci F.:No, no, gli è vero...
PRESIDENTE: Ora stia calmo, ora stia calmo, sennò va fuori.
PRESIDENTE: Ora lo abbiamo ammonito. Se continua lo allontaniamo, eh. Va bene?
TESTE Pucci F.: Guardi, gli è vero, eh.
Presidente: Sì, va bene. Ora spieghi un po' com'è andata la cosa, per bene.
TESTE Pucci F.: Io ho visto tutto, vidi tutto quella sera.
Presidente: Bene.
TESTE Pucci F.: Tutto.
Pubblico ministero: Vuole raccontare allora cosa vide?
Presidente: E lo racconti.
Pubblico ministero: Ce lo racconti per benino. Cosa facevano? Lei dice: vide: Erano, c'era il Lotti che era insieme a lei, c erano Pacciani e Vanni. Cosa facevano?
TESTE Pucci F.: Io... Io sentii fare "fu...", come uno strappo a una tenda, ha capito?
Pubblico ministero: E con cosa fu fatto questo strappo? Lo vide...
TESTE Pucci F.: Con un coltello.
Pubblico ministero: Chi ce l'aveva in mano il coltello?

Sono stati riportati soltanti pochi esempi ma le udienze dedicate all'esame del teste Pucci sono state una continua contestazione da parte del Pucci stesso al Vanni della veridicità delle dichiarazioni che stava rendendo a fronte delle accuse di falsità che il Vanni via via gli faceva unitamente ai molteplici insulti. Se è vero dunque che molto spesso il medesimo Pucci ha dichiarato di non ricordare molti particolari dei fatti ai quali aveva assistito dodici anni prima, non è meno vero che lo stesso testimone ha sempre manifestata assoluta certezza nell'affermare che agli Scopeti quella tragica sera dell'otto settembre 1985 a consumare i duplici omicidi avevano provveduto il Pacciani

---

TESTE Pucci F.: Lui, il Vanni.
Pubblico ministero: Lei vide, sentì e vide che apriva una tenda, il Vanni. L'altro, cosa faceva?
TESTE Pucci F.: La pistola.
Pubblico ministero: Ce l'aveva il Pacciani?
TESTE Pucci F.: Sì. L'aveva lui, la pistola.
Presidente: E dove stava, rispetto alla tenda?
TESTE Pucci F.: Come?
Presidente: Stavano tutti e due insieme, uno di qua e uno di là, come stavano?
TESTE Pucci F.: Uno di qua e uno di là, dalla tenda, c'erano.
Presidente: Uno di qua e uno di là.
TESTE Pucci F.: Sì. Uno, era di dietro alla tenda: uno, era davanti.
Pubblico ministero: Chi era dietro, scusi?
TESTE Pucci F.: Il Vanni.
Pubblico ministero: E aprì la tenda dal dietro. E Pacciani era davanti.
TESTE Pucci F.: Davanti.
Presidente: Cosa intende per davanti, lei?
TESTE Pucci F. Come?
PRESIDENTE: Cosa vuol dire davanti, cosa vuol dire?
TESTE Pucci F.: Davanti, ha vista, dove si apre la tenda per entrare dentro.
Presidente Bene.....Allora dichiarò questo. E' vero o non è vero di quest'uomo che scappò dalla tenda?
TESTE Pucci F.: Gli è vero, sì, è vero.
Presidente: E' vero?
TESTE Pucci F.: E' vero, sì.
Presidente: Oh.
TESTE Pucci F.: Io gli dico... vidi tutto, tutto ogni cosa.
Presidente: Appunto, quello ci deve dire a noi, quello ci deve dire.
TESTE Pucci F. La ci può credere, perché io... io le bugie non le ho mai dette a nessuno. Sicché...
Presidente: Ora, questo non lo so. Comunque ora vediamo se le dice qui le bugie.
TESTE Pucci F. E non ho mai fatto del male a nessuno. Intendiamoci.
Presidente: Ecco, ora che si ricorda... Senta, signor Pucci, ora che si ricorda che è uscito quest'uomo dalla tenda, che successe?
TESTE Pucci F.: Mah... quest'uomo poi gli scappò verso il bosco. Poi, noi si venne via, perché si era impauriti anche noi, ha capito?
Presidente: Ma quelli che erano, il Vanni e il Pacciani che erano lì, che hanno fatto loro? Quando quest'uomo è scappato, li ha visti, o no?
TESTE Pucci F.: Sì, li ho visti.
PRESIDENTE E cosa hanno fatto loro?
TESTE Pucci F.: Ma io sentii dire che: 'andate via, sennò vi si ammazza anche voi', e basta. Noi si scappò.
IMPUTATO Vanni: (voce fuori microfono) ...Non è vero nulla.
PRESIDENTE: Un momento...
IMPUTATO Vanni: (voce fuori microfono)...E' un pazzo e un bugiardo.
TESTE Pucci F: Gli è vero, gli è vero. Gli è vero, vai. Eh... Glielo dico io, l'è vero, ho vista ogni cosa, vidi ogni cosa, ecco.
Pubblico ministero: Senta, ancora, lei dice avete avuto paura perché vi hanno minacciato dopo questo episodio e siete... vi siete allontanati.

ed il Vanni armati, il primo di pistola ed il secondo di coltello.

Ha riferito infine il Pucci che il Lotti gli aveva precedentemente raccontato i delitti di Giogoli e di Baccaiano ai quali era stato presente nonché che aveva saputo dal Pacciani e dal Vanni (il Lotti) che costoro " *avevano morto* " anche i due giovani di Calenzano.
Nessun dubbio che il Pucci abbia reso tali dichiarazioni sia in sede di indagini preliminari che in dibattimento.
Ha sostenuto peraltro uno dei difensori, facendo riferimento ai verbali dibattimentali, che il Pucci in sede di controinterrogatorio aveva escluso la presenza del Vanni agli Scopeti dichiarando più volte di non averlo visto.
La cosa è vera ma con esclusivo riferimento al momento dell'arrivo del Pucci sul posto: subito non riconobbe il Vanni ma poco dopo lo riconobbe subito tanto che ha potuto descriverlo con il coltello in mano mentre si recava nella parte tergale della tenda per tagliarla.

****

Ultima lamentela svolta nell'atto di appello da uno dei difensori del Vanni è quella riguardante la valutazione dei testi sentiti con riguardo agli omicidi di Baccaiano.
Come si è visto sopra secondo la ricostruzione degli inquirenti e le dichiarazioni di Lotti Giancarlo il Pacciani, giunto sul posto, si avvicinava allo sportello di guida dell'auto del Mainardi che ivi si stava intrattenendo con la Migliorini ed esplodeva dei colpi con la pistola calibro 22 Beretta.
Il Mainardi colpito, ma non mortalmente, tentava una disperata fuga facendo marcia indietro, attraversando la sede stradale, ma finendo con le ruote posteriori nella cunetta laterale posta dall'altro lato della strada da dove non riusciva più ad uscire consentendo così al Pacciani di poterlo finire.
In questa occasione il Pacciani, secondo quanto ricostruito, esplodeva nove colpi di pistola, sei dei quali colpivano i due giovani: in particolare due la

Migliorini e quattro il Mainardi.

Due colpivano i fari ed uno andava a vuoto.

Nelle immediatezze dei fatti e, successivamente, in dibattimento venivano sentiti alcuni giovani che si erano trovati a passare davanti alla 127 del Mainardi poco dopo i fatti e che si erano fermati per prestare soccorso nonché alcuni militi della croce d'oro giunti sul posto perché chiamati dai primi per prestare soccorso al Mainardi che era ancora in vita e che infatti morirà dopo poche ore all'ospedale di Empoli.

Queste in maniera sintetica le dichiarazioni dei testi.[88]

Bartalesi Concetta: giunge sul posto in compagnia del fidanzato Marini Graziano.

Il Mainardi era disteso " *sul sedile di guida che si trovava in posizione obliqua* ";

Al Marini Graziano nessuno chiese nulla al riguardo.

Al dibattimento:[89] la stessa Bartalesi non ricorda più di avere visto il Mainardi al posto di guida e dichiara che " *sono convinta che allora ricordavo meglio* ";

Afferma che aveva detto bene nelle immediatezze confermando le precedenti dichiarazioni.

Marini Graziano [90]: dichiara che Il Mainardi era al posto di guida, che aveva sentito degli scoppiettii o rumori prima di arrivare sul posto e che la macchina del Mainardi aveva i fari spenti.

Poggiorelli Adriano[91] dichiarava: " *sul sedile di guida, che era disteso; si trovava Paolo Mainardi anche lui disteso in posizione supina* ".

Successivamente lo stesso Poggiorelli alla udienza del 19.12.97[92] dichiarava

---

88 testi sentiti tutti il 22 giugno 1982 – vedi i verbali prodotti il 19.12.97 dal P.M. e dal difensore Avv.Filastò.) in filza 19

89 Udienza 19.12.97 : Fascicolo 70

90 sentito solo alla Udienza 19.12.97 - Fascicolo 70

91 vedi dichiarazioni del 22 giugno 1982 in atti – come detto in nota 67 -

92 fascicolo 70

che le luci erano spente e che la testa del Mainardi era sul sedile posteriore, precisando peraltro che quando era stato interrogato nelle immediatezze del fatto aveva detto il vero.

Calamandrei Stefano che era giunto sul posto con il Poggiorelli conferma quanto detto da questi.
Alla udienza del 19.12.97 dichiarava che il " *Il Mainardi era molto reclinato all'indietro*"

Carletti Francesco: faceva scuola guida a due ragazze.
" *il corpo di lui era sul sedile del posto di guida in posizione supina* ".
Aiutò la Croce d'oro ad estrarlo dalla macchina.

Ciampi Paolo della Croce d'oro – nulla ha visto.

Martini Marco della Croce d'oro non sa ove fosse Mainardi.

Gargalini Silvano milite della Croce d'oro dichiarava: " *il corpo del Mainardi era sul sedile posteriore accanto alla ragazza...*" e che lui si era poggiato sul sedile di guida e si era allungato per togliere la sicura dal finestrino lato passeggero.

Il medesimo Gargalini Silvano in dibattimento[93] dichiarava di confermare che il Mainardi era dietro, lato guida

Allegranti Lorenzo anche lui milite della Croce d'oro- dichiarava nelle immediatezze: ". *il corpo del giovane... si trovava sul sedile posteriore un po' accasciato* ".

Di Lorenzo Mario – ristoratore accorso sul posto –dichiarava a sua volta che il ragazzo era disteso con le gambe sul sedile anteriore e il corpo a bocconi nella intercapedine fra i due sedili con la testa sul sedile posteriore verso il

---

93 Udienza 19.12.97 - Fascicolo 70

centro.

Lo schienale del sedile anteriore destro era reclinato – La testa del ragazzo quasi poggiava sul fianco della ragazza.

" *per estrarre il ragazzo abbiamo alzato lo schienale del sedile anteriore sinistro e spinto il sedile verso il volante* " .

In dibattimento, alla udienza 19.12.9794 il medesimo Di Lorenzo confermava quello che aveva detto nelle immediatezze.

Questi essendo i risultati delle dichiarazioni testimoniali ha rilevato il difensore del Vanni che le più attendibili non potevano che essere, circa la posizione del corpo del Mainardi, quella rese dai militi della Croce d'oro per la esperienza di questi ultimi in tali cose a differenza degli altri, passanti occasionali probabilmente molto sconvolti alla vista di un cadavere e di un moribondo.
Ne ha tratto la conseguenza il detto difensore che i due giovani all'interno della loro 127 Fiat si trovavano nei sedili posteriori; che l'assassino aveva sparato ed ucciso sul colpo il Mainardi; che poi si era seduto al posto di guida per portarsi, con la macchina dell'assassinato in luogo più idoneo per effettuare le escissioni alla giovane compagna del Mainardi stesso, la Migliorini; che nel fare tale manovra peraltro aveva dovuto finire la ragazza che non era morta subito e tale fatto gli aveva fatto sbagliare la manovra mandandolo nella cunetta laterale: ivi giunto, indispettito per il contrattempo, aveva buttato via le chiavi di guida, aveva sparato ai fari e se ne era andato.

Tale ricostruzione è stata giustamente ritenuta priva di fondamento dalla Corte di Assise di Firenze sia sulla base delle dichiarazioni del Lotti Giancarlo che ha affermato di avere visto nel corso della retromarcia che alla guida della Fiat 127 vi era un ragazzo e non già il Pacciani che lui ben conosceva, sia, in secondo luogo perché la piazzola di Baccaiano era stata scelta perché circondata da un lato dalla strada con la quale era a filo e per l'altro lato da vegetazione.

In prosieguo verranno precisato le ragioni della infondatezza della tesi difensiva.

Si è posto il quesito in sede di discussione delle ragioni per le quali nessuno automobilista abbia notato, sempre con riferimento al duplice delitto di Baccaiano, due vetture parcheggiate nei pressi della piazzola nei momenti precedenti il delitto o poco dopo: se ne è tratta la conseguenza che tale cosa non essendo avvenuta il Lotti non sarebbe credibile neppure per quanto ha raccontato su tali omicidi.
Al riguardo basta osservare che il Lotti ha chiaramente dichiarato di avere percorso lui e i suoi complici, per andare via da Baccaiano, una strada secondaria che appare segnata in giallo nella carta stradale in atti allegata al verbale di sopralluogo.
D'altro canto ove pur ciò non fosse avvenuto non si comprende per quali motivo dovrebbe dedursi la incredibilità di Lotti Giancarlo dal fatto che gli organi investigativi non hanno individuato persone che videro due macchine parcheggiate nei pressi della piazzola di Baccaiano.
Nell'ottica della ricerca dei riscontri alle dichiarazioni del Lotti la circostanza appare di per se neutra.

Come si è accennato precedentemente tutti i delitti dei quali è processo, contestati agli odierni prevenuti, si caratterizzano, tra l'altro, per un dato comune di decisiva importanza: tutti i giovani assassinati sono stati uccisi con la medesima arma da sparo e, cioè con una pistola marca Beretta, calibro 22, serie settanta Long Rifle.
E in tutti i casi la detta pistola ha esploso proiettili prodotti dalla società Winchester, importante fabbrica statunitense di armi, che, fino agli anni 1980-1981, giusta sua comunicazione in atti, stampava sul fondello del proiettile la lettera "H" che successivamente verrà sostituita dalla lettera " W ".

Ed infatti gli accertamenti balistici anche di tipo comparativo che sono stati effettuati hanno consentito di accertare che in tutti i casi era stata usata la detta pistola Beretta calibro 22 della serie 70.

In particolare si è trattato sempre di un arma Beretta calibro 22 Long Rifle, a ripetizione automatica e a tiro intermittente avente una canna con sei righe con andamento destrorso e dotata di un caricatore che poteva contenere da otto a dieci colpi.

Ma non solo i delitti dei quali si parla, dieci omicidi per la precisione, sono stati tutti commessi con la medesima arma da sparo, fatto che li caratterizza tutti, ma, altresì, tutti si evidenziano per almeno altre due caratteristiche: gli assassinati sono sempre coppie di giovani ragazzi appartatisi in cerca di intimità in località periferiche e circostanti i paesi ove risiedevano e dove sogliono condursi appunto le coppiette di innamorati, e, infine, quando possibile, le ragazze dopo l'omicidio sono state sottoposte alla escissione di parti anatomiche quali il pube e, ma non sempre, il seno.

Cosa che avverrà sempre – a Calenzano, a Vicchio ed a Scopeti – ma non a Baccaiano giacché ivi la improvvisa ed inaspettata manovra a retromarcia del Mainardi in un disperato quanto vano tentativo di fuga rese urgente l'allontanamento dal posto da parte degli assassini e neppure a Giogoli ove entrambi gli assassinati risultarono essere di sesso maschile cosa che, come ha detto il Lotti, fece arrabbiare moltissimo il Pacciani.

Stando così le cose, e le cose stanno così, appare assai difficile pensare, come si è già detto, a chiunque sia dotato appena di un minimo di buon senso, che l'autore di taluno dei duplici omicidi che si sono sopra descritti non sia anche l'autore dei restanti, dovendosi definire esercizio di pura fantasia, a parere di questa Corte, contrastante per di più con quello che normalmente avviene, il ritenere, ma nessuno nel presente processo ha pensato di farlo, un continuo peregrinare della stessa pistola da una persona ad una altra, per molti anni e, per di più, che il nuovo possessore o acquirente – o i nuovi possessori acquirenti - con quell'arma vada o vadano a commettere ogni volta altri due omicidi identici per fattura a quelli già posti in essere l'anno precedente dal suo o loro dante causa utilizzando la medesima arma e, per di più, ove possibile,

procedendo persino a tagli di parti anatomiche delle ragazze assassinate.

Affermazione questa appena fatta che conduce alla inevitabile conclusione che, dimostrato che fosse che taluno dei duplici delitti dei quali si parla nel presente processo sia da ascriversi davvero a Vanni Mario, (a Pacciani Pietro) e a Lotti Giancarlo e/o a Faggi Giovanni, ne deriverebbe, ineluttabilmente, pur nell'ambito e nei limiti della contestazione che è stata effettuata, che tali persone devono con altissimo grado di probabilità e salve ulteriori integrazioni probatorie e quanto si dirà in ordine al duplice omicidio di Calenzano, rispondere anche dei restanti delitti loro contestati.

Ma è convinzione di questa Corte che sia meritevole di attenzione una ulteriore osservazione: provato che fosse che il Lotti ha descritto le modalità degli omicidi dei quali ha parlato in maniera aderente al reale svolgersi dei fatti, così come ricostruiti dagli organi investigativi e, quindi, come storicamente accertati, tale fatto deve essere valutato come un positivo riscontro alle dichiarazioni del chiamante in correità, salvo che sia dimostrato da chi ne avesse interesse e con prova rigorosa, e non con mere dichiarazioni verbali, che il medesimo si sia limitato a raccontare circostanze sicuramente note a tutti per avere avuto le stesse una notevole divulgazione e/o per la loro genericità, e, in particolare modo ed a maggior ragione, dovrà ritenersi positivo riscontro alle dichiarazioni del chiamante in correità allorquando ad accadimenti che potrebbero essere a conoscenza anche di terzi per le ragioni più svariate venissero però aggiunte dal medesimo chiamante circostanze così particolari che solo chi si trovava in quel determinato posto in quella occasione poteva conoscere.

Non basterà insomma scrivere, come è avvenuto nel presente processo nell'atto di appello per Vanni Mario, che il Lotti ha raccontato fatti " fritti e rifritti", riportati da tutti i giornali e trasmessi da tutte le reti televisive nazionali, per poter ritenere che davvero quei fatti sono di dominio pubblico ma sarà indispensabile fornire invece acconcia prova onde dimostrare che, con molta probabilità, il Lotti può avere appreso quella circostanze delle quali si parla in

maniera diversa dalla osservazione personale.

****

1) Ho la tel. gli ha detto di girare con le notizie a Nuovi

2) Nuovi scritto su p.e. el 3.05. yy

3) c'era in libreria il libro di A. Camilleri "La luzza del Vespa" (nov. 1995) con tutti dettagli....

I singoli episodi delittuosi

Orbene degli omicidi dei due turisti francesi commessi in località Salve Regina in contrada Scopeti di S. Casciano Val di Pesa la sera del giorno 8 settembre 1985 ha parlato a lungo Lotti Giancarlo che ha dichiarato che quella sera, domenica,

" al rientro da Firenze con il suo amico Pucci Fernando, ove erano stati dalla prostituta Gabriella Ghiribelli si era fermato, vero le 23, nel posto dove il Pacciani e il Vanni gli avevano precedentemente detto che doveva fermarsi;

il Pacciani non sapeva che aveva portato con se il Pucci e che tale cosa l'aveva fatta per convincere l'amico del fatto che davvero il Vanni e il Pacciani come lui gli aveva detto spesso, non creduto, uccidevano le coppiette che facevano l'amore;

che giunto in loco aveva parcheggiato sulla destra della strada ed aveva visto che gli altri due si trovavano già sul posto dato che l'auto del Pacciani era parcheggiata dietro il muro di una villa che si trova in quella località;

che unitamente al Pucci si era incamminato allora verso la piazzola ove si trovava la tenda dei due francesi ma il Pacciani si era molto arrabbiato e aveva loro ingiunto di stare sulla strada vicino alla macchina per non fare arrivare nessuno;

che si era allontanato ma non di tanto restando a circa ~~12 metri dalla~~ tenda e da quel posto che si trova al termine di una piccola salita ed all'inizio del piano ove si trova la piazzola, aveva potuto vedere abbastanza bene lo svolgimento dei fatti;

che, in particolare, i due uomini = il Vanni ed il Pacciani = si erano posizionati ai lati " corti " della tenda, il Vanni aveva tagliato la parte posteriore della tenda con una coltellata dal basso verso l'alto, era poi scomparso dalla sua

vista ed a quel punto il Pacciani aveva esploso alcuni colpi nella tenda;

che ad un certo punto dalla tenda stessa era uscito un giovane seminudo che si era dato alla fuga;

che il Pacciani, armato di un coltello, si era allora posto all'inseguimento del giovane; lo aveva raggiunto subito, lo aveva afferrato, bloccandolo, con la mano sinistra e lo aveva colpito con la destra che impugnava il coltello, dapprima al collo e poi sul corpo fino a che il giovane francese non era stramazzato al suolo.[95]"

Il racconto di tali duplici omicidi corrisponde perfettamente, ad avviso di questa Corte, alla ricostruzione degli stessi così come è stata effettuata dagli investigatori, dai medici legali e dai periti balistici.

Ed infatti, come si è visto sopra:

" *...sul posto si trovava una vettura marca Wolkswaghen modello Golf con targa della Repubblica Francese parcheggiata vicino ad una tenda da campeggio tipo canadese avente la copertura con materiale impermeabile argentato, alta da terra nella parte posteriore – rivolta al centro dell'area – metri 1,40, e nella parte anteriore, ove è sita*

95 "...lo prese per la gola...e poi veddi che l'aveva un coltello e lo cosava davanti qui.." – udienza 27.11.97

l'entrata--principale avente la cerniera aperta verso la via degli Scopeti, metri 1,10, ed una larghezza di metri 1,85.
Si accertava che l'apertura secondaria che aveva la cerniera chiusa ed era rivolta al centro dell'area, presentava un taglio verticale di una quarantina di centimetri.
.....Gli esami medico-legali (perizia Maurri-Bonelli-Cafaro) e balistici consentivano di accertare che il Kraveichvili era stato raggiunto da quattro colpi di arma da fuoco, alla mano sinistra, al labbro superiore, alla regione circostante il gomito destro e a tre dita della mano sinistra
Nessuno dei colpi di arma da fuoco peraltro era stato mortale non avendo attinto parti vitali dell'organismo ed il Kraveichvili, secondo i periti, benché molto dolorante e sanguinante era riuscito ad uscire dalla tenda e a tentare una fuga non verso la strada ma verso il bosco: l'assassino peraltro lo aveva raggiunto, lo aveva verosimilmente afferrato con il braccio sinistro e colpito con quello destro con un coltello prima alla schiena, poi al collo, faccia destra, cagionando una ferita trapassante, nonché al tronco, all'addome ed agli arti superiori.[96]
Mentre questi ultimi erano stati colpiti certamente allorquando il giovane francese, forse già caduto in terra, tentava disperatamente ma altrettanto inutilmente di ripararsi dai fendenti portando le braccia in avanti con intento autoprotettivo, le quattro ferite riscontrate nell'emitorace di sinistra erano state tutte precedenti e mortali giacché penetrando nella cavità toracica avevano provocato uno stato di shock emorragico con conseguente stato di anemia

96 Vedi rapporti giudiziari e rilievi tecnici in filza n. 13

acuta meta-emorragica.

Così come avevano cagionato conseguenze mortali la ferita trapassante al collo, che aveva tagliato la trachea, ed una sulla parte destra del fegato.

A sua volta la Mauriot era stata colpita da cinque colpi di arma da fuoco, uno solo dei quali aveva cagionato la morte essendo penetrato nella regione temporale destra, avendo fratturato la base cranica e cagionato in tal modo la devastazione della massa cerebrale.

Aggiungevano nel loro elaborato i medici legali che i due giovani erano stati colpiti con colpi di arma da fuoco all'interno della tenda mentre, verosimilmente, la ragazza stava sopra il giovane il quale così veniva colpito in parti non vitali a differenza della donna.

Il Kraveichvili era riuscito ad uscire dalla tenda, dalla entrata principale dove probabilmente aveva anche urtato contro lo sparatore, forse facendolo persino cadere: era stato peraltro raggiunto da questi che lo aveva accoltellato più volte fino ad ucciderlo.

La donna, morta quasi sul colpo, era stata poi trascinata fuori dalla tenda[97] ove erano state operate le escissioni e di poi buttata all'interno della stessa.

La morte di entrambi era da farsi risalire a prima della mezzanotte fra la domenica 8 e il lunedì 9 settembre 1985.

Veniva altresì dichiarato negli elaborati peritali che i fori dei proiettili attraverso la zanzariera e la posizione nella quale erano stati rinvenuti i bossoli erano indicativi del fatto che lo sparatore doveva trovarsi, al momento degli spari, in posizione

---

97 vedi pagina 169 perizia Maurri

flessa...o -persino inginocchiato per potere vedere meglio il bersaglio che stava sul lettino all'interno della tenda e quindi poter meglio prendere la mira.[98]"

Come è dato vedere dunque il reale verificarsi dei fatti delittuosi e, cioè le modalità di questi duplici omicidi corrisponde, nella sostanza e nei particolari, a quanto raccontato dal Lotti Giancarlo: il taglio della parte posteriore della tenda dei due francesi, la sparatoria contro coloro che si trovavano all'interno della tenda stessa, la fuga del giovane francese verso il bosco (non verso la strada, giacché, come detto dai periti, da quella parte aveva probabilmente visto il Lotti), l'inseguimento da parte del Pacciani e la uccisione del giovane a coltellate.

Però eh...?!

98 Secondo la perizia De Fazio: " al tentativo di fuga del maschio verso la macchia il reo deve avere reagito immediatamente, esplodendo altri colpi verso di lui, che ormai gli volgeva il dorso: a questo momento è possibilmente riferibile il colpo rinvenuto sulla parte posteriore del gomito dell'uomo ".- Secondo tali ultimi periti poi il reo visto il francese fuggire e dopo avergli sparato contro, sarebbe penetrato velocemente nella tenda finendo la donna per poi uscirne sempre molto velocemente, raggiungere l'uomo che stava correndo per finirlo nel modo che si è detto. vedi pagina 25.

Ed in questo caso deve sottolinearsi che il Lotti ha raccontata altresì una circostanza certamente caratterizzante i fatti e che solo chi si trovava in quel posto a quell'ora poteva conoscere per averla visto[99] : si fa riferimento alla specificazione attinente il comportamento del Pacciani il quale, afferrato il francese con la mano sinistra, gli aveva dato una coltellata al collo, ma alla faccia destra del collo: coltellata che risulterà poi di carattere mortale perché trapassante la trachea.

Così come di fatto era davvero avvenuto ma così come solo chi si trovava sul posto poteva sapere per averlo visto. (c'è scritto nel libro di Lotti!!!)

Né, come si è detto più sopra, appare privo di fondamento o, come detto da taluno, una pura invenzione del Lotti, che il Pacciani, visto il giovane Jean Michel Kraveichvili fuoriuscire di corsa dalla tenda gli possa avere sparato contro, da tergo, colpendolo in tal modo al gomito destro.

Ed infatti è dato leggere nella perizia De Fazio e colleghi, e se ne è già fatto cenno, che "*... sembra invece fuori discussione che il colpo al braccio destro del soggetto sia stato esploso a tergo dall'aggressore durante la fuga della vittima verso la macchia contribuendo a determinare la lesione fratturata di omero...*"[100] e, ancora, "*... al tentativo di fuga del maschio verso la macchia il reo deve avere reagito immediatamente, esplodendo altri colpi verso di lui, che ormai gli volgeva il dorso: a questo momento è possibilmente riferibile il colpo rinvenuto sulla parte posteriore del gomito dell'uomo* ".

Cosa ritenuta come possibile anche dal perito Maurri il quale esaminato in dibattimento sul punto[101] ha dichiarato: " *...per quanto riguarda la ferita al gomito destro, essa può essere stata prodotta o ancora quando lui si trovava lì dentro per scappare, o subito dopo che lui era scappato e quindi si trovava già fuori della tenda. Però si può dire sicuramente che anche questo colpo non è stato sparato né a bruciapelo né a contatto. Quindi la distanza tra pistola, e quindi tra aggressore, che la teneva in mano, e vittima era superiore sicuramente ai 40 centimetri, volendo quantificare quanto meno una misura* ".

Anche tale circostanza e, cioè, il fatto che il Pacciani sparò contro il giovane

---

99 A prescindere pure dalla circostanza che sembra davvero impensabile un Lotti Giancarlo, 4 elementare, semianalfabeta che si dia alla lettura di quotidiani e che dal 1985 ad oggi conservi intatti nella sua memoria eventuali descrizioni dei delitti riportati dai mezzi di comunicazione

100 pagina 14 perizia in filza 13

francese mentre questi fuggiva, accertata addirittura solo in sede peritale, poteva essere raccontata soltanto da chi era presente sul posto.

Né infine sono in atti ragioni per giudicare non credibile quanto detto dal Lotti circa la probabile effettuazione della operazione di escissione all'interno della tenda.

Ed invero a parte la circostanza che in dibattimento lo stesso Lotti ha dichiarato di aver perso di vista il Vanni, giacché lui stava guardando il Pacciani che inseguiva e uccideva il francese e che questi due nella corsa gli davano le spalle, sta di fatto che ha aggiunto che poi li vide uscire dalla tenda con una sorta di fagotto in mano che andarono a depositare poco lontano.

Ora neppure tale circostanza pare alla Corte che debba giudicarsi infondata sulla base della considerazione che sarebbe impossibile per due persone entrare in una tenda canadese avente una larghezza di metri 1,85 ed una altezza, da un lato di metri 1,40 e dall'altro di metri 1,10: ed invero a parte il fatto che tali tende vengono costruite ormai da tempo e sono ben collaudate per sopportare anche la presenza di tre persone (all'interno della stessa vi alloggiavano i due francesi) si ricorda che nella perizia De Fazio e colleghi è stato scritto proprio ciò che i difensori del Vanni hanno contestato pur con la precisazione che lo spazio era comunque molto ristretto.

Vale la pena ricordare infatti che alla udienza del 12 Gennaio 1998 uno dei tre studiosi della Università di Modena, nel rispondere alla domanda posta dal Pubblico Ministero se fosse mai possibile che gli esecutori materiali degli omicidi potessero essere due persone, una che sparava e l'altra che operava le escissioni ha tra l'altro dichiarato: " *Quindi, abbiamo dato - il cerchio teoricamente quadrava - una dinamica estremamente complessa che oggi, riletta, potrebbe ampiamente giustificare l'intervento di più persone e, anzi, lo potrebbe armonizzare riguardo a questa fase multipla della aggressione alla donna, dell'inseguimento dell'uomo, è stato finito l'uomo, poi si è rientrati nella tenda per compiere il rituale macabro, i prelievi, appoggiati i prelievi fuori della tenda...*"

101 udienza 6.11.1997 fascicolo 48.

Tanto che il perito prof. Maurri ha escluso sì tale ipotesi ma solo per il rinvenimento di una notevole chiazza di sangue appartenente alla donna all'esterno della tenda e di fronte ad essa: " *E poi, dato che, anche in questo caso, sul davanti della tenda è stata rinvenuta una grossa macchia di sangue, anche in questo caso il nostro ematologo ha riscontrato essere dello stesso gruppo sanguigno della ragazza, noi abbiamo presa per buona l'ipotesi che la donna sia stata tirata fuori dalla tenda...una volta morta, sicuramente...lì sono state fatte le due mutilazioni. Noi si è detto, vista la grande quantità di sangue, prima quella al pube perché più grande, massiva rispetto all'altra, quindi, può aver dato un sanguinamento ancorché di una persona già morta, una recisione di vasi più grande. Poi quella della mammella, e poi la donna deve essere stata rimessa dentro la tenda e richiusa* " .

Riscontri obbiettivi questi quindi alle dichiarazioni di Lotti Giancarlo che sono più che sufficienti per confermare l'attendibilità del medesimo.

Ma ovviamente non può trascurarsi che gli omicidi dei due giovani turisti francesi hanno avuto un vero e proprio teste oculare, e, cioè, Pucci Fernando. Costui che è normale testimone, che, come si è visto sopra, è in normali condizioni psichiche per rendere testimonianza, che non ha e non aveva proprio alcun motivo di astio nei confronti di Vanni Mario o Pacciani Pietro con i quali non ha mai intrattenuto rapporti di alcun genere, ha raccontato[102] quello che ha dichiarato di avere visto: e, cioè, di essersi fermato agli Scopeti con il Lotti al loro rientro in San Casciano da Firenze ove erano stati dalla Gabriella; di avere potuto vedere abbastanza bene quello che succedeva perché quella sera " *c'era luce crescente* "; di avere così visto sia il Pacciani che il Vanni armati il primo di pistola e il secondo di coltello; che il Vanni ad un certo punto aveva tagliato con il coltello il retro della tenda dei turisti francesi e poi era scomparso dalla sua vista; che il Pacciani a questo punto aveva incominciato a sparare dentro la tenda; che un giovane fuoriusciva da questa tenda e il Pacciani lo rincorreva sparandogli contro; che lui terrorizzato perché

102 vedi verbali udienza 6 ottobre 1997, fascicoli 31,32,33 e 34 in filza 22

il Pacciani lo aveva visto e gli aveva già intimato di andare via se ne era andato ad aspettare il Lotti vicino alla macchina con la quale erano giunti. Il Lotti quando era giunto gli aveva raccontato che i due giovani francesi erano stati uccisi.

Questa la sostanza delle dichiarazioni del Pucci Fernando le quali, anche se rese da persona di scarso livello intellettuale e di modestissima cultura non si vede per quale motivo mai non dovrebbero essere credute.

Tanto più che le stesse corrispondono proprio al reale svolgimento dei fatti così come accertati dagli organi investigativi ed in sede peritale e sono rese da persona che non ha e non aveva il minimo interesse ad accusare alcuno.

E, come si è già detto, ma vale la pena ricordarlo, della totale buona fede del Pucci Fernando è ampia e decisiva prova la testimonianza resa da suo fratello Valdemaro ed anche dalla sorella e dalla cognata: nessuno in casa sapeva quello che il Fernando aveva visto perché lui non lo aveva detto ad alcuno.

Soltanto ben undici anni dopo, e cioè nel 1996, allorquando il fratello venne a sapere che il Fernando doveva recarsi alla Procura per essere interrogato lo accompagnava in quegli uffici e, al rientro verso casa, in macchina, richiesto delle ragioni per le quali era stato convocato raccontava quello che aveva visto tanti anni prima e che aveva sempre tenuto per se e, quindi, i motivi della sua convocazione.

Vale la pena di rileggere le testuali parole di Pucci Valdemaro:

> *" E poi, quando... Io non sapevo perché lo avevano chiamato poi, quando...perché dentro non fate entrare nessuno. Quando lo ripresi in macchina, gli dissi: 'ma icché t'hai fatto? Che c'è qualcosa di male?' 'Mah, io passai così dagli Scopeti, mi fermai per fare un bisogno con Giancarlo e ho visto, ho sentito delle voci, poi degli spari, poi sono andato via. Ma la voce la mi sembrava quella del Pacciani...così...mi disse così ... la gli diceva di non dire nulla a nessuno, lei ...E non me lo diceva neanche a me...Lo sapete prima voi, che io, lo, troppo quando era a tavola, insistevo: 'Fernandino, o icché t'hai fatto, come l'è andata, icché tu hai visto...', e lui, un pochino rispondeva, così...e poi dooo, quando vedo che la cosa la cominciava un pochino... non c'è da insistere tanto, perché lui piglia e batte ogni cosa in terra, capito? e allora aspettai, aspettai, aspettai poi, da ultimo, me lo disse...a tavola, me lo disse insieme alla mi' moglie. io, quando, non me ne ricordo,*

avvocato mi disse: 'ho visto Mario che con un coltello tagliava la tenda. E il Pacciani a sparare...ecco, io so questo qui."[103]

E non pare dubbio che sia fatto di per se incredibile che un testimone del livello intellettuale e culturale del Pucci Fernando (ma, forse, qualunque testimone) possa avere riferito circostanze mai viste, inventate di sana pianta o lette su giornali o viste alla televisione o sapute da altri, non solo al Pubblico Ministero in sede di indagini preliminari, non soltanto alla Corte di Assise in dibattimento, ma persino al proprio fratello, alla propria cognata ed alla propria sorella nella intimità della loro vita familiare.

Pucci Fernando è quindi non soltanto prova diretta dei fatti criminosi commessi in località Scopeti di S. Casciano Val di pesa dal Pacciani e dal Vanni, in combutta con il Lotti che aveva loro indicato la tenda e la coppia di francesi, per avervi assistito di persona, ma, altresì e contemporaneamente, ulteriore, importantissimo e decisivo riscontro alle dichiarazioni rese da Lotti Giancarlo: riscontro che conferma la attendibilità di questi.

L'impugnata sentenza ha ritenuto poi riscontro di estremo rilievo anche la presenza agli Scopeti, la sera del delitto, parcheggiata nei pressi, della Fiat 128 rossa di Lotti Giancarlo.
Da tale fatto deducendosi che, quindi, quella sera il Lotti si trovava davvero in quella località e che quindi al riguardo aveva detto il vero.
Come si è detto in altra parte della presente sentenza, in sede di discussione davanti alla Corte di Assise uno dei difensori comunicava a quel giudice di primo grado e ne forniva prova, che il Lotti, nel 1985, il 3 luglio e, quindi, 65 giorni prima del duplice delitto degli Scopeti, aveva comperata una Fiat 124

---

103 Udienza 6 ottobre 1997

celeste o scura e che quindi molto probabilmente la sera dell'8 settembre non poteva con la vecchia Fiat 128 essersi condotto in località Scopeti ad assistere agli omicidi unitamente al suo amico Pucci Fernando.

La Corte di Assise, interrotta la discussione, disponeva le opportune indagini ed all'esito risultava per testimoni e per documenti:

- che effettivamente il Lotti quell'anno, con scrittura privata autenticata il 3 Luglio 1986 ma trascritta nel novembre 1986, aveva acquistato una Fiat 124 scura;
- che la Fiat 128 rossa era stata demolita il 3 aprile 1986;[104]
- che era stato pagato il premio assicurativo per la Fiat 128 fino al 20 settembre 1985 e per la " nuova " Fiat 124 a decorrere da quella data del 20 settembre 1985;
- che l'intermediario della vendita, un meccanico di S. Casciano, non consegnava la macchina che era stato incaricato di vendere – nella specie la Fiat 124 - se la stessa non era regolarmente assicurata, giusta le dichiarazioni di costui.

Deduceva da ciò la Corte di Assise che quindi il Lotti aveva sì comperata altre vettura — sempre usata – ma che non la aveva utilizzata se non dal momento in cui l'aveva assicurata e, cioè dal 20 settembre 1985.

E che quindi non vi era alcun motivo per dubitare che il Lotti Giancarlo l'8 settembre 1985, giorno del duplice omicidio degli Scopeti, si trovasse con la sua Fiat 128 rossa in quel posto.

In aggiunta a quanto appena detto il primo giudice faceva rilevare che la Fiat 128 rossa era stata vista parcheggiata davanti alla stradina che conduce alla piazzola degli Scopeti proprio dalla Ghiribelli Gabriella la quale verso la mezzanotte nel rientrare in compagnia del suo protettore Galli Norberto alla sua abitazione di S. Casciano dopo essersi guadagnata il pane in una pensione di Firenze anche con il Lotti e il Pucci Fernando, l'aveva notata.

Per la verità la donna aveva notata una macchina somigliante a quella del Lotti e neppure le era venuto per la mente che ivi si potesse trovare il suo fedele cliente.

Molto tempo dopo, undici anni per la precisione, nel 1996, interrogata dalla polizia si era ricordata di quella macchina vista agli Scopeti e la aveva identificata come una Fiat 128 in alcune fotografie di automobili che le erano state fatte vedere.

La stessa Ghiribelli non sapeva naturalmente se la macchina vista undici anni prima fosse o meno del Lotti ma questi nel corso di una telefonata aveva ammesso di essersi fermato quella sera agli Scopeti per una necessità fisiologica con ciò, ad avviso della Ghiribelli, ammettendo implicitamente il fatto.

"...*Sennonché dopo io telefono a Giancarlo. Telefono a Giancarlo a San Casciano e gli faccio: 'Giancarlo che puoi venire un attimo a Firenze, c'ho da parlarti?' Gli faccio: 'Giancarlo, come mai hai implicato me? Non è che per caso fosse tua la macchina che ho visto quella sera allora?' E lui mi risponde: 'perché, non ci si può fermare nemmeno a pisciare?' Con questo s'è dato la zappa sui piedi da sé.*"[105]

In questo grado di appello i difensori di Mario Vanni hanno proseguito, approfondendole, personalmente e doverosamente, le loro ricerche, surrogandosi alla Polizia di Stato e ponendo così rimedio alla superficialità dimostrata da questa ultima nel caso di specie, sì da ottenere dall'agente di Firenze della compagnia assicuratrice del Lotti (non dalla direzione romana che non c'entra proprio nulla) copia della polizza stipulata dal Lotti stesso per la Fiat 124 scura.

Polizza che è risultata stipulata addirittura il 25 maggio 1985 e, cioè, ben prima della data di autenticazione della scrittura di vendita – 3 Luglio 1985 – poi trascritta al PRA.

Con ciò fornendosi dimostrazione che il Lotti molto verosimilmente aveva nella sua disponibilità la Fiat 124 almeno dal mese di maggio 1985 e che da allora la aveva posta in circolazione tanto da assicurarla.

In sede di rinnovazione del dibattimento, come si è già detto, è emerso dalle dichiarazioni dell'agente attuale della compagnia assicuratrice e di quello

---

104 Vedi il certificato del PRA in atti in filza 22

dell'epoca che la polizza stipulata per la 124 Fiat andava a sostituire quella preesistente ed attinente la Fiat 128, che la Fiat 124 aveva cagionato due lievi incidenti stradali in Firenze nel giugno o luglio 1985 e che norma voleva che il tagliando assicurativo esposto sul parabrezza venisse restituito alla compagnia assicuratrice all'atto della stipula della nuova polizza sulla nuova macchina ma che, almeno all'epoca, di fatto, spesso e volentieri, questa norma veniva assai poco rispettata tanto che non è stato rinvenuto il tagliando della Fiat 128 nella relativa pratica.

Il Lotti esaminato sul punto ha dichiarato di essersi ricordato che, di fatto, per qualche mese aveva utilizzato entrambe le automobili sfruttando la circostanza che non aveva restituito il tagliando alla compagnia assicuratrice e che anzi lo aveva sempre tenuto esposto sul parabrezza della sua Fiat 128.

Confermava che agli Scopeti ci era andato con tale ultimo veicolo.

Essendosi sostenuto sulla base della documentazione prodotta in questa sede che " *...il Lotti non si è limitato a dire il falso circa la sua presenza sul luogo del delitto degli Scopeti: in più ha fornito falsi riscontri al fine di contrastare le prove della sua falsità* ", appare necessario a questo punto, prima di qualificare falso il Lotti, cercare di comprendere come nel presente processo sia stata introdotta la Fiat 128 rossa, di foggia sportiva, a coda tronca, del Lotti Giancarlo.

La notizia che in prossimità della stradina che conduce alla piazzola degli Scopeti, quella sera, in orario coincidente con quello degli omicidi, si trovava parcheggiata una macchina rossa di foggia sportiva perveniva, a leggere la sentenza di primo grado, al dirigente la squadra mobile di Firenze, da alcuni passanti.

In realtà il dott. Giuttari, capo della squadra mobile di Firenze, non ha mai parlato di passanti ma ha invece dichiarato che la cosa l'aveva saputa da due coniugi, i signori Chiarappa e De Faveri i quali gli avevano detto che nel recarsi da un loro conoscente che ha la casa agli Scopeti appunto, per fargli vedere un teleobiettivo appena comprato, " *nel girare, nello svoltare a sinistra per prendere lo stradello che porta alla casa colonica di Rufo, mio marito ha*

incontrato delle difficoltà perché sulla destra - proprio in uno spiazzettino da cui poi parte a stradina che va al luogo del delitto - c'era ferma una macchina. Una macchina di colore rosso con il dietro tronco e c'erano due persone: una persona che stava appoggiata sul cofano della macchina..." 106 .

Tale dichiarazione destava l'attenzione del testimone il quale, fatte rapide ricerche, veniva a scoprire che il Lotti, sul quale stava effettuando indagini per essere lo stesso del ristretto gruppo dei compagni di merende del Pacciani, aveva avuto nel 1985 proprio una Fiat 128 rossa a coda tronca.

Richieste informazioni al Lotti stesso questi non elencava fra le auto che aveva posseduto anche la 128 sportiva rossa ma a immediata ripetizione della domanda, se ne ricordava subito.107

Tale momentanea dimenticanza veniva subito interpretata come un tentativo del Lotti di escludere la sua presenza agli Scopeti la sera del delitto ma la Ghiribelli Gabriella interpellata a sua volta raccontava nel 1996, come già visto, di avere visto la sera dell'8 settembre 1985 una vettura rossa e sportiva agli Scopeti.

Vista poi una fotografia di quel modello di macchina non aveva esitazioni, la donna, a riconoscere quel tipo di vettura, pur aggiungendo di non sapere, naturalmente, se quella da lei vista fosse proprio la macchina di Lotti Giancarlo.

Acquisivano così la certezza i nostri investigatori che l'auto vista dai coniugi Chiarappa e De Faveri non poteva che essere quella di Lotti Giancarlo.

Tanto più che la medesima dichiarazione, circa il giungere agli Scopeti con l'auto rossa del Lotti, l'aveva fatta anche il Pucci Fernando.

La cosa sembrava dunque una circostanza priva di grandi rilievi processuali fino a che i difensori del Vanni non mettevano in dubbio che il Lotti si fosse recato agli Scopeti e ciò perché il medesimo oltre tre mesi prima degli omicidi aveva comprata una altra macchina di diversa foggia e colore.

Questa Corte di assise di appello nel prendere atto di tali circostanze di fatto

---

106 vedi dichiarazioni Giuttari - udienza 23 giugno 1997 fascicolo 9

107 vedi il verbale 11 febbraio 1996 ore 11.45 ove si legge: " ...ho posseduto le seguenti auto: per prima una 850 bianca, poi una Mini gialla, poi una 124 gialla, poi una 124 celeste e per ultima una 131 rossiccio sbiadito.

non ritiene peraltro di potere condividere l'opinione degli appellanti in merito alle assunte false dichiarazioni che avrebbe fatte il Lotti ed a falsi riscontri che questi avrebbe fornito al primo giudice.

Non possono invero sottacersi ulteriori circostanze, anche di tipo logico, che vale la pena di sottolineare.

Il Lotti Giancarlo comperò la Fiat 124 scura nello stesso anno 1985 qualche mese prima dei delitti degli Scopeti, certamente prima del 25 maggio.

Il che significa che in quell'anno 1985 il detto Lotti possedette sicuramente, e per un certo periodo contemporaneamente, due veicoli: la 128 rossa e la 124 scura;

Il Lotti venne a sapere che la polizia aveva chiesto alla Ghiribelli se lui aveva posseduto una macchina sportiva rossa, in occasione di una telefonata con la predetta alla quale confermava la circostanza: " *si io tanti anni fa avevo la 128 coupé di colore rosso...*";

L'11 febbraio 1996 interrogato circa le sue vetture le elencava tutte ma ometteva di citare la Fiat 128 colore rosso, ammettendo poco dopo di averla posseduta quando gli investigatori gli facevano sapere che ormai ne erano venuti a conoscenza.

Così stando le cose vi è da chiedersi per quali ragioni mai il Lotti avrebbe dovuto consapevolmente mentire in pubblico dibattimento nel dire, contrariamente al vero, che l'8 settembre 1985 lui agli Scopeti ci era andato con la Fiat 128 rossa.

Nulla infatti sarebbe cambiato se avesse detto che vi era andato con la Fiat 124 o con altro mezzo di locomozione, nessun interesse avendo egli a raccontare in maniera consapevole una bugia di tal fatta.

Ed anzi, nel ricordare che Lotti Giancarlo nel presente processo è un imputato che è stato condannato alla gravissima pena di trenta anni di reclusione, può agevolmente osservarsi che migliore difesa il Lotti forse non avrebbe potuto avere ove nella insistenza degli investigatori sul possesso da parte sua della Fiat 128 rossa avesse loro detto, **se però se ne fosse ricordato**, che lui all'epoca degli omicidi agli Scopeti non aveva alcuna macchina rossa avendola

---

Mi viene chiesto se ho mai posseduto una 128 sport sul rossiccio. Si è vero. Me l'ero dimenticata..."

cambiata qualche mese prima con altra di foggia e colore diverso.

Ma non basta: se si parte dal presupposto che il Lotti, per ignote ragioni, avrebbe mentito, deve aggiungersi che almeno altre due persone hanno mentito e, cioè il Pucci e la Ghiribelli che, entrambi, hanno dichiarato, nel modo a ciascuno più congeniale, che quella sera sul posto il Lotti si recò con la 128 rossa.

E, si noti, alla Ghiribelli che il Lotti agli Scopeti fosse andato con quella macchina l'aveva detto, per implicito lo stesso Lotti nel corso di una telefonata intercettata dalla polizia:[108] segno evidente che il Lotti stesso era convintissimo che in quel mese del 1985 lui stava utilizzando la 128 rossa.

D'altro canto che il Lotti Giancarlo all'inizio delle investigazioni di polizia non sapesse proprio quale macchina mai avesse usato con il Pucci per recarsi agli Scopeti, è dimostrato dalla domanda da lui stesso fatta al Pucci in sede di confronto allorquando chiede al Pucci stesso se per caso agli Scopeti c'erano andati con la 128 rossa.

Lotti: " *ma c'avevo il 128 ?*";

Pucci: " *si, c'avei i' 128.Proprio..*";

Lotti: " *quello rosso...*";

Pucci: " *quella rossa, si...e si venne via*"[109]

E, ancora, vale la pena di riportare uno stralcio delle dichiarazioni di Ghiribelli Gabriella rese alla udienza del 3 Luglio 1997 davanti alla Corte di Assise di Firenze:[110]

> " *.....io ho telefonato a Giancarlo a San Casciano e gli ho detto: 'Giancarlo, puoi venire un attimo a Firenze, ti devo parlare?'. Dice: 'si'. Arrivato a Firenze gli faccio: 'ma che discorsi fai te nei miei riguardi?'. Dice: 'no, mi hanno*

---

108 si tratta della telefonata della quale si è parlato sopra.
109 vedi trascrizione della registrazione del verbale di confronto Pucci-Lotti dell11.02.1996 prodotto alla udienza 16.12.97 – pagina 6
110 fascicolo 15

domandato se io frequentavo qualche ragazza, ho detto che frequentavo anche te, oltre alla Filippa, mi fa Giancarlo.

Dico: 'ma non è che, allora, quella macchina rossa che io no visto, scodata, che forse la fosse tua?'.

E lui mi fa: 'che, non ci si può fermare nemmeno a piscidre?'.".Parole sue testuali, lineari.

Con questo ha ammesso che la macchina era veramente sua. Ma io l'ho saputo proprio il giorno che mi hanno interrogato quello della Squadra Anti Mostro.

PRESIDENTE: Ma lei l'aveva vista una macchina simile in possesso dei Lotti?

TESTE Ghiribelli: No, io n'avevo vista una celeste...

PRESIDENTE: Come?

TESTE Ghiribelli: Lui ce n'aveva una celeste, però comunque lui... soltanto una celeste, perché lui l'ha sempre avute rosse le macchine, comunque.

Comunque l'ha ammesso lui che la macchina l'era la sua.".

Può dunque serenamente affermarsi, ad avviso di questa Corte, che il Lotti era perfettamente convinto di utilizzare in quel periodo la Fiat 128 rossa perché anche quando ne aveva avuto il dubbio era stato tranquillizzato: dalla polizia prima e dallo stesso Pucci in un secondo momento.

Considerando la persona, ignorante e rozza e il lungo tempo trascorso, undici anni dai fatti, la circostanza che proprio gli ufficiali di polizia giudiziaria gli dicevano che aveva usata quella sera la 128 rossa, rendé certi che Lotti Giancarlo si convinse di questo e, quindi, disse che agli Scoperti c'era andato con quella macchina apparendo abbastanza normale, anzi normalissimo, che il medesimo si fosse dimenticato, nel febbraio del 1996, che nel 1985 aveva comperata altra vettura.

Il tutto poi a prescindere da una ulteriore considerazione che deve necessariamente farsi: il fatto che il Lotti neppure ricordasse di avere comprato qualche mese prima dei fatti una altra vettura non significa assolutamente che il medesimo l'8 settembre 1985 non abbia usato la 128 rossa.

Tale auto era infatti nella sua piena disponibilità con tanto di tagliando assicurativo (illegittimamente) esposto sul parabrezza ed il Lotti ha dichiarato

davanti a questo giudice che le macchine le usava tutte e due: la qualcosa è pienamente credibile se si tiene presente che il tagliando esposto sul vetro della Fiat 128 indicava una scadenza del periodo assicurativo al 20 settembre 1985.

D'altro canto, come è stato ricordato da taluno dei difensori, il medesimo Lotti aveva già ripetutamente dichiarato in dibattimento davanti alla Corte di Assise che non aveva avuto alcuna remora ad utilizzare fino al settembre 1985 entrambe le vetture, ivi compresa quella non assicurata.

Così stando le cose appare evidente che l'unico problema discendente dalla questione sollevata dai difensori del Vanni e, cioè quello attinente la credibilità del Lotti (e non già il mezzo con il quale costui si sarebbe recato agli Scopeti) può positivamente risolversi a favore di questo ultimo essendo più che credibile, per tutti i motivi esposti, che il Lotti Giancarlo almeno fino al 20 settembre 1985 utilizzasse entrambe le vetture di sua proprietà.

Circa le produzioni definite falsi risconiri necessita rilevare che il Lotti a mezzo del suo difensore ha prodotto semplicemente tre certificati di assicurazione tutti veri e reali come accertato anche dal consulente tecnico del prevenuto Vanni.

L'affermazione pertanto che i detti documenti sarebbero falsi e diretti a trarre in inganno il giudice apoare del tutto gratuita e gravemente offensiva del prestigio e della dignità professionale del difensore di Lotti Giancarlo se si pensa che un certificato si attiene alla polizza attinente la Fiat 128, altro certificato la polizza stipulata per la Fiat 124 ed attiene il premio per il periodo settembre 1985 – marzo 1986 e il terzo certificato una polizza che successivamente andava a sostituire quella stipulata per la Fiat 124.

Può dunque concludersi sul punto che nulla è in atti né alcunché è stato provato che possa escludere che il Lotti la sera dell'8 settembre 1985 si sia portato alla piazzola degli Scopeti proprio con la Fiat 128, ove poté vedere bene quanto Pacciani e Vanni andavano facendo.

Unitamente al teste Pucci Fernando.

Per quanto le sopraindicate circostanze siano abbondanti e seri riscontri alle dichiarazioni del Lotti ed in aggiunta, comunque, alla testimonianza del Pucci, merita ancora sottolineare ulteriori elementi probatori che logicamente considerati ed innestati nel contesto del quale si parla non possono che confermare che quella sera Pacciani Pietro unitamente a Vanni Mario e Lotti Giancarlo convennero in località Scoperti di S. Casciano per ivi assassinare i due giovani turisti francesi.

Si trova in atti il verbale di dichiarazioni testimoniali rese da Nesi Lorenzo il 8 giugno 1994, nel procedimento contro Pacciani Pietro ed acquisite ex art. 238 c.p.p. dalla Corte di Assise di Firenze.111

Il detto Nesi dichiarò a suo tempo che il tardo pomeriggio del giorno del delitto degli Scopeti, l'8 settembre 1985, trovandosi alla guida della sua automobile in un incrocio stradale sito un chilometro circa dal luogo ove poi verranno trucidati i due francesi poté notare incrociarsi con la sua macchina Pacciani Pietro da lui molto bene conosciuto, con a bordo altra persona che peraltro non vide, alla guida di una vettura Ford Festa chiara. Quanto appena detto fra le ore 21,30 e le ore 22,30.

La circostanza assume il suo rilievo se si tiene presente che il Pacciani non abitava a S. Casciano Val di Pesa ma in altra località, Mercatale, che il teste non può avere sbagliato perché stretto conoscente del Pacciani stesso e perché una o due ore dopo lo stesso Pacciani veniva visto da Lotti Giancarlo e dal teste Pucci uccidere, unitamente a Vanni Mario, i due turisti francesi.

Ancora: a sentire il Lotti il Pacciani aveva parcheggiata la sua vettura Ford Fiesta bianca dietro un muro di cinta di una villetta nella zona dirimpetto alla strada sterrata che conduce alla piazzola del delitto.

Orbene la teste Stepman Sharon quella sera aveva accompagnato un suo amico da Perugia a casa sua in località Scopeti e mentre rientrava verso casa vide uscire proprio dal luogo ove il Lotti ha posizionato l'auto del Pacciani una vettura il cui autista alla sua vista spegneva i fari e faceva marcia indietro.

La teste pensò trattarsi di una coppia di amanti che non voleva esser vista sapendo che in quel luogo si recavano molte coppiette per stare in intimità ed ha notato che si trattava di auto di media cilindrata, di colore bianco e con la carrozzeria squadrata sul davanti. Proprio come la macchina del Pacciani che si trovava parcheggiata in quel posto ed a quell'ora.

Non può infine non darsi il dovuto peso alla informativa del Comandante della stazione dei Carabinieri di S.Casciano Val di Pesa del 13 Giugno 1996, diretta alla Procura della Repubblica di Firenze che ne aveva fatto richiesta: con tale atto il citato comandante trasmetteva al Procuratore della Repubblica non soltanto una informativa datata 12 settembre 1985 del comandante la medesima stazione dell'epoca, dalla quale emerge, tra l'altro, che tale Gracili Luisa aveva riferito di avere spesso notato nel luglio di quell'anno 1985 "e ultimamente" ferma nei pressi del luogo ove erano stati uccisi i due turisti francesi una Fiat 128 senza alcuno a bordo, ma altresì e soprattutto l'appunto scritto di pugno dal comandante della stazione dei Carabinieri di S.Casciano del 1985, scritto solo per sua personale memoria, dal quale emerge che la Gracili gli aveva riferito di avere visto in tempi prossimi agli omicidi degli Scoperti una fiat 128 rossa " con nessuno a bordo".
La cosa curiosa è che il foglietto di appunti porta la data del 10 settembre 1995 ma appare evidente che si tratta di un mero errore visto che lo stesso era spillato alla nota del citato comandante del 12 settembre 1985 diretta al Comando gruppo Carabinieri di Firenze.
A prescindere quindi dalla data scritta nel foglietto che deve evidentemente leggersi 10.09.1985, quella ivi scritta apparendo frutto di un mero errore, sta di fatto che il detto sottufficiale ricevette tale dichiarazioni dalla Gracili giacché diversamente non le avrebbe certamente annotate.
Né il valore di un tale scritto può essere disconosciuto unicamente perché la Gracili, sentita in dibattimento, ha dichiarato di non ricordare assolutamente un tale particolare né di averlo riferito al maresciallo dei Carabinieri apparendo impensabile che un sottufficiale dell'Arma scriva un appunto

---

111 in filza 4

avente soltanto rilevanza interna all'ufficio annotante cose mai avvenute.
Può ritenersi dimostrato quindi che la Fiat 128 rossa venne vista sul posto anche dalla teste Graciii Luisa.

Ulteriore circostanza che ha provocato lamentele e ragione di appello in favore del Vanni è l'assunto silenzio della impugnata sentenza circa una lettera che a detta del Lotti il Pacciani avrebbe spedito.
L'appellante ha raccontato che dopo il duplice omicidio degli Scopeti pare sia stata recapitata ad un sostituto della Procura fiorentina una lettera contenente un pezzo di tessuto tagliato dal seno della povera Nadine Jeanine Gisele Mauriot alla quale il seno era stato escisso.
Avendo peraltro il Lotti parlato sì di una lettera che il Pacciani aveva spedito da Vicchio a Firenze ma con riferimento a pochi giorni dopo il medesimo delitto di Vicchio, questi avrebbe detto il falso e il primo giudice di tale cosa non avrebbe neppure parlato consapevole che in tal modo avrebbe dovuto riconoscere le falsità del Lotti.
E' convinzione della Corte che tale questione sia, con riferimento agli atti del processo, del tutto priva di significato.
Ed invero, brevemente, a parte la circostanza che da nulla emerge, se non dallo scritto del difensore del Vanni, che ad un sostituto della Procura fiorentina sia stata recapitata una lettera contenente un brandello di tessuto del seno della turista francese, e che per di più tale cosa sia avvenuta dopo i duplici omicidi degli Scopeti, a prescindere anche da ciò, sta di fatto comunque che il Lotti non ha mai parlato di una tale missiva ma solo del fatto che dopo i duplici omicidi di Vicchio, e non degli Scopeti, il Pacciani incaricò il Vanni Mario di imbucare una lettera a Vicchio facendosi ivi accompagnare in macchina da esso Lotti.
Così avvenne ed il Lotti ha tenuto a precisare di non avere visto che cosa mai la lettera contenesse e se contenesse qualcosa e di avere soltanto letto sulla busta le parole "Vicchio" e "Firenze" e che la lettera veniva spedita a tale

Manuela 112.

La prospettata questione non ha dunque il minimo rilievo nel presente processo ed è certamente per tale motivo che il primo giudice non ne ha fatto neppure cenno:

Trattandosi di cose del tutto differenti.

Con riguardo al duplice omicidio di Vicchio di Mugello allorquando il 29 Luglio 1984 vennero assassinati fra le ore 22 e le ore 22.30 Stefanacci Claudio e Rontini Pia Gilda, Lotti Giancarlo ha dichiarato:

> *che lui conosceva da tempo precedente la piazzola di Vicchio ove si era recato con una prostituta, la Filippa Nicoletti, per avere rapporti sessuali con costei dopo aver mangiato qualcosa alla " casa del prosciutto" che si trova nelle vicinanze;*
>
> *che vi era tornato con il Pucci per guardare coppiette mentre facevano l'amore ed avevano così potuto vedere un ragazzo ed una ragazza all'interno di una Panda celestina i quali ad un certo punto li avevano notati e se ne erano andati via;*
>
> *che rientrato in S.Casciano si era affrettato a raccontare il tutto a Vanni Mario dicendogli della coppietta e del posto e come fare per andarci dato che il Vanni già da tempo lo aveva pregato di indicargli questi posti e le coppiette che ivi si recavano;*
>
> *che successivamente era ancora tornato sul posto per effettuarvi un sopralluogo giacché il Pacciani ed il Vanni gli avevano detto di controllare la visibilità della piazzola dall'alto*

112 vedi verbale udienza 5.12.1997 fascicolo 60

del colle al quale era addossata;

che i due suoi compari il giorno prima del duplice delitto gli avevano detto che anche loro avevano effettuato un sopralluogo per controllare bene i posti;

che la sera del delitto si erano dati appuntamento nella piazza di S. Casciano da dove erano poi partiti con due macchine: il Pacciani con la sua Ford Fiesta con a bordo il Vanni e lui di dietro con la sua Fiat 128 rossa sportiva;

che giunti su posto il Pacciani aveva sistemato la sua macchina davanti alla Panda celeste per non farla andare via mentre il Lotti si era fermato un po' prima restando a guardare da una certa distanza;

la Panda celestina era parcheggiata con la coda contro la collina e il muso verso la strada pronta per partire;

che il Pacciani sceso dalla sua macchina si era portato all'altezza del finestrino destro della Panda ed aveva iniziato a sparare contro il vetro;

che dopo la sparatoria avevano aperto lo sportello ed il Vanni aveva estratta la ragazza trascinandola nel prato adiacente;

che aveva udito dei lamenti o gemiti segno che la ragazza era ancora viva e che il Vanni l'aveva presa a coltellate;

che lui non aveva visto le escissioni, non potendo vederle dal posto ove si trovava ma aveva notato i due suoi complici depositare a terra un involucro;

che prima di andarsene il Vanni ed il Pacciani si erano lavate le mani in un vicino fiume;

che, ancora, per lasciare la zona degli omicidi, avevano percorso una strada sterrata, bianca che lui non conosceva ma che era nota al Pacciani;

che così viaggiarono uno dietro l'altro, lui dietro, con i fari bassi a mangiare la polvere che sollevava l'auto del

Pacciani che correva troppo;

che lungo tale strada vi era una "fonticina" ma che lui non aveva visto alcuna persona nei pressi;

...che durante il ritorno per tale strada si erano fermati presso un casolare abbandonato che avevano raggiunto a piedi, ove il Pacciani aveva nascosto la pistola in un buco del muro;

Il racconto di tali duplici omicidi corrisponde perfettamente, ad avviso di questa Corte, alla ricostruzione degli stessi così come è stata effettuata dagli investigatori, dai medici legali e dai periti balistici.
Ed infatti, come si è visto sopra:

La Fiat Panda veniva rinvenuta al termine del viottolo rivolta verso la strada provinciale e con la parte posteriore attaccata alle pendici della collina pronta per ripartire. Come risulta dalle foto in atti e da uno schizzo redatto in occasione del sopralluogo.-

In corrispondenza dello sportello destro veniva rilevata una sorta di apertura nella vegetazione.

Il vetro del finestrino destro, del passeggero, era completamente frantumato e sul terreno accanto a tale finestrino veniva rinvenuto un bossolo calibro 22 con sul fondo impressa la lettera H.

Altri quattro bossoli erano stati rinvenuti all'interno dell'autovettura.

Tutti i bossoli erano marca Winchester, calibro 22 con fondello percosso ed ivi era impressa la lettera "H".

Nella parte destra del sedile posteriore si trovava il cadavere di Stefanacci Claudio che presentava evidenti lesioni di arma da fuoco e di strumento da punta e da taglio.

Nel campo di erba medica adiacente alla vettura, a sei-sette metri da questa, si trovava il cadavere di Rontini Pia Gilda, neanche diciottenne, con la testa rivolta verso la vettura e i piedi dalla parte opposta. Stringeva nella mano destra i suoi indumenti intimi intrisi di sangue e presentava il taglio della mammella sinistra e della regione pubica e segni di colpi di arma da fuoco e da taglio.

In sede di perizia medico-legale113 poi veniva accertato che lo Stefanacci era stato colpito da tre colpi di arma da fuoco e dieci coltellate e la Rontini Pia da due colpi di arma da fuoco (alla testa e all'avambraccio sinistro)e due coltellate al collo.

Dichiaravano i medici legali che i colpi inferti con il coltello erano tutti successivi a quelli dell'arma da sparo ed inferti in " limine vitae " e che la morte era da collocarsi nel tempo fra le ore 22 e le ore 22,30 del 29 Luglio 1984.

La Rontini, secondo i periti, verosimilmente, non era morta sul colpo giacché il proiettile che l'aveva colpita alla testa pur interessando le strutture encefaliche aveva determinato solo grave perdita di coscienza, talché la morte era sopraggiunta dopo 10-15 minuti a seguito di violenta emorragia dalle ferite al collo dato che era stato accertato edema polmonare e schiuma nelle narici.

Con riguardo sempre alla Rontini scrivevano i periti che risultavano asportati il pube nonché la regione perivaginale, parte della faccia interna delle cosce e parte della regione perianale e che la escissione aveva forma quasi ovale. Era stata asportata, come già detto, anche la mammella sinistra interessando una superficie rotonda di diciotto centimetri di diametro.

In particolare: " Successivamente a questo ferimento,

la Rontini venne estratta dall'autovettura. E venne trascinata all'esterno per circa 7 metri.

Durante il trascinamento, le lesioni che si produssero a seguito del terreno sconnesso, dei rovi che erano presenti, furono praticamente lesioni da graffio lungo tutta la faccia posteriore del corpo della donna.

In particolare, lungo il terzo superiore della coscia, faccia glutei, dorso. Non a livello del cuoio capelluto, sia perché in parte protetto dai capelli; in parte protetto anche dai vestiti che erano, nel frattempo, risaliti a seguito dello strisciamento.

Tanto è vero che si sono ritrovate delle foglie e del terreno che si è andato a infiltrare praticamente fra il corpo e i vestiti stessi.

Questo, queste ferite, questi graffi che noi ritroviamo sulla parte posteriore del corpo della Rontini sono indicativi di un trascinamento, di un trascinamento ormai in fase, in limine vita, o arrivato addirittura mortale.

Dichiaravano ancora i medici nel loro scritto in atti che lo Stefanacci, sorpreso dal primo sparo, si era presentato allo sparatore con il torace rivolto proprio verso il lato destro della sua vettura e, così trovandosi, era stato colpito in pieno all'emitorace sinistro ed all'ipocondrio sinistro, ruotando quindi sulla destra e presentando allora la parte sinistra del volto all'assassino che lo aveva attinto alla regione auricolare sinistra.

La perizia balistica accertava anche in questo caso che aveva sparato la medesima pistola Beretta calibro 22 che aveva già ucciso tutte le persone delle quali si è parlato e che sui bondelli dei proiettili trovavasi impressa la lettera H.

113 vedi sempre in filza 12

Può osservarsi dunque anche, in questo caso, innanzitutto che il Lotti ha raccontato lo svolgersi degli accadimenti in maniera corrispondente alla realtà.
Inoltre, e la cosa assume particolare importanza, lo stesso Lotti ha riferito circostanze caratterizzanti tutto il suo racconto e che potevano essere a conoscenza solo di chi si trovava sul posto.

Innanzitutto la posizione della vettura Panda dei due giovani che era stata parcheggiata in modo da poter partire senza dovere effettuare manovre di sorta, con la coda verso la collina ed il muso verso la strada.
Circostanza questa né generica né tampoco di pubblico dominio che peraltro il Lotti ha riferito e che non avrebbe potuto riferire se non si fosse davvero trovato sul posto.
Come si è visto sopra infatti gli investigatori accorsi sul posto hanno trovato la Fiat Panda parcheggiata proprio nel modo che ha descritto il Lotti.
Può affermarsi al riguardo che tale particolare è un riscontro alle dichiarazioni di Lotti Giancarlo.
In secondo luogo appare rilevantissimo che il medesimo Lotti abbia descritto la operazione di trascinamento della Rontini dall'interno della macchina al campo adiacente a questa onde ivi operare le escissioni: fatto certamente vero che è stato acclarato dai medici legali date le lesioni che tale operazione ha cagionato nel corpo della ragazza.
Come si è visto sopra, infatti, sul corpo della Rontini Pia vennero rinvenute nella parte tergale di esso —lungo il terzo superiore della coscia, sul dorso e nella faccia glutea e in pratica " *lungo tutta la faccia posteriore del corpo della donna* " - delle lesioni da graffio dovute proprio, come hanno affermato i medici legali al trascinamento del corpo ormai in fin di vita su terreno sconnesso ove erano

presenti dei rovi.

" *Tanto è vero che si sono ritrovate delle foglie e del terreno che si è andato a infilitrare praticamente fra il corpo e i vestiti stessi.*".

Ulteriore circostanza questa che è stata raccontata dal Lotti, caratterizzante il suo racconto e che certamente persona non presente sul posto non avrebbe potuto conoscere.

Il Lotti ancora ha dichiarato che il Pacciani giunto nella piazzola aveva esploso dei colpi con la sua Beretta calibro 22 contro il vetro dello sportello destro della macchina dei due giovani.[114]

Anche tale circostanza è risultata conforme alla realtà avendo indicato in modo preciso il chiamante in correità contro quale parte della macchina il suo complice aveva sparato: non contro il parabrezza o contro un vetro della macchina in maniera generica ma proprio contro il vetro dello sportello destro.

Ed infatti, come già detto, è risultato non solo che La Fiat Panda era stata rinvenuta al termine del viottolo rivolta verso la strada provinciale e con la parte posteriore attaccata alle pendici della collina pronta per ripartire, ma altresì che il vetro del finestrino destro, del passeggero, era completamente frantumato e che accanto a tale finestrino si trovava un bossolo calibro 22 con sul fondo impressa la lettera H

E non pare dubbio ancora una volta che tali circostanze così come accertate costituiscano valido riscontro alle dichiarazioni di Lotti Giancarlo.

Non è pensabile infatti, a parere di questa Corte, che persona non presente avrebbe potuto riferire particolari così precisi e caratterizzanti l'intero episodio delittuoso.

Ma non basta: il Lotti come si è visto ha dichiarato che i due suoi complici dopo il taglio del pube e del seno della Rontini andarono al fiume Sieve per lavarsi le mani.

---

114 tale circostanza riferita in pubblico dibattimento alla udienza del 9.12.97 era già stata riferita dal Lotti in sede di indagini preliminari il 6 marzo 1996 al P.M. (il verbale si trova in filza 18).
D'altro canto interrogato alla udienza del 9.12.1997 dall'avv. Mazzeo, difensore di Vanni, " lei è in grado di dire come fu uccisa la ragazza?, il Lotti risponde: " dalla parte dello sportello".

Orbene al riguardo il teste Pasquini[115] ha dichiarato di essersi recato il giorno successivo agli omicidi a lavare la sua macchina " *in quel posto*" ed ivi " *avevo trovato delle ....delle gocce di sangue che andavano di là dalla Sieve...partivano dalla strada poi andavano giù giù e attraversavano la Sieve a parte di là. Perché il greto era molto asciutto* ". Vennero avvertiti i Carabinieri.

Anche il teste Bartolini, sentito alla stessa udienza, ha dichiarato: " *...mah, c'era per dire una gocciola di sangue qui, poi nello sterrato se ne vedeva più poco...*"

Precisava che per sterrato intendeva la piazzola degli omicidi e che, ancora, "*sull'asfalto c'erano e poi c'erano giù sul greto diciamo del fiume ove ...l'erano più grosse...*" .

Infine il teste Bartolini ha dichiarato sul punto: " *...vidi infatti delle macchioline di sangue che portavano giù al fiume e mi ricordo c'era un sasso molto basso che le macchie di sangue erano abbastanza evidenziate...*".

Tali dichiarazioni appaiono chiaramente di estremo rilievo e sono da valutarsi come positivo riscontro di quelle del Lotti circa il fatto che i due suoi complici dopo le escissioni si erano portati al fiume per lavarsi le mani.

Ulteriore rilevante e decisivo riscontro alle dichiarazioni di Lotti Giancarlo lo si ha proprio da alcune dichiarazioni proprio dell'imputato Vanni Mario, ed il riscontro è naturalmente individualizzante, il quale pur negando anche la luce del sole, tuttavia richiesto se fosse vero o meno che il Lotti gli aveva riferito, **nel 1984**, di avere notata una coppia di ragazzi che facevano all'amore in una piazzola nei pressi di Vicchio ha dichiarato al G.I.P. il 26 Marzo 1996: " *...il Lotti di questa piazzola me ne ha parlato ma io non ci sono mai stato...c'erano due che facevano l'amore lì in una Panda celestina, non me lo ricordo preciso...*".

Così stando le cose, per medesima dichiarazione del Vanni non solo trova riscontro quanto detto dal Lotti al riguardo e, cioè, di aver riferito subito al detto prevenuto della scoperta che aveva fatto, ma, soprattutto assume notevole rilievo il fatto che il Vanni nel 1996, ben 12 anni dopo l'uccisione dei due giovani di Vicchio, e pur avendo premesso che la cosa non gli interessava e non lo aveva interessato per nulla, tuttavia si ricordi non solo che il Lotti gli

---

115 Vedi verbale udienza 4.07.97

aveva parlato dei due ragazzi ma persino che i due giovani facevano all'amore in una Panda celestina.

E, d'altra parte, se davvero il Vanni fosse stato del tutto estraneo ai fatti criminosi dei quali si parla, non si comprendono davvero le ragioni per le quali il Lotti si sarebbe recato proprio da lui per raccontargli dei giovani visti all'interno di quella macchina.

Significativo poi appare al riguardo il fatto che il Vanni, nonostante le sue contrarie dichiarazioni, ben conoscesse l'abitato di Vicchio e che spesso lo frequentasse.

Al riguardo il padre della Rontini, Rontini Renzo[116] che, chissà perché, non è stato creduto dalla Corte di Assise, ha dichiarato di avere visto diverse volte il Vanni a Vicchio girovagare nei pressi del bar ove lavorava sua figlia Pia.

Una prima volta " *Allora, il giorno 29 di giugno io ho visto Vanni, precedentemente all'omicidio di Pia - le voglio ricordare che Pia era solo 25 giorni che lavorava in quel bar*[117] *- due o tre volte. E mi sembra di averlo anche dichiarato nei miei verbali... dopo le 21.30 la sera. Girare da un albero all'altro fuori del bar della Stazione, dove io ero seduto con degli amici* ".

Successivamente: " *Sì, una quindicina di giorni prima che succedesse l'omicidio di Pia* ".

Che il Vanni poi in quel periodo si recasse a Vicchio di Mugello – ed ivi, come ha detto il padre della povera Pia Rontini, certamente qualcuno lo conduceva visto che dopo le ore 21,30 non ci sono più mezzi di trasporto pubblici - lo ha dichiarato altresì il teste Santoni[118] il quale ha confermato quanto detto in sede di indagini preliminari e, cioè, " *Effettivamente ho notato Vanni Mario sia fuori che all'interno del bar denominato La Nuova Spiaggia posto in Vicchio nei pressi della Stazione FF.SS. l'ho notato più volte, non solo lì, ma anche in centro. Quando l'ho visto era solo e sempre a piedi. Temporalmente colloco la sua presenza a Vicchio sicuramente prima del '90, o meglio nell'arco degli anni '80. Sono sicuro di averlo visto al cento per cento, non perché lo riconosco dalle foto che voi mi mostrate, ma perché lo ricordo bene per averlo visto più volte in televisione. E*

---

116 udienza 27.01.1998, fascicolo 84

117 si tratta del bar La nuova spiaggia ove la Rontini faceva la cameriera

soprattutto perché lo avevo già riconosciuto in una foto pubblicata dal quotidiano L'Unità in occasione del processo a carico dei Pacciani nell'Aula Bunker di Firenze "

Per quanto la circostanza poi sia stata conflittata dai difensori del Vanni non si vedono davvero motivi per i quali non dovrebbe ritenersi credibile il Lotti, pur non essendo tale fatto un riscontro alle sue dichiarazioni, con riguardo al gemito che il Lotti ha dichiarato di avere sentito mentre la Rontini veniva trascinata fuori dalla macchina.

Come infatti si è già detto i periti medico legali non hanno escluso una tale possibilità nonostante che la povera ragazza fosse stata colpita da un proiettile alla testa.

Alla domanda che veniva loro fatta se fosse stato o meno possibile che la Rontini pur colpita alla testa avesse potuto gemere i periti hanno tutti concordemente risposto: "*...diremmo di sì. Perché, nonostante la indubbia gravità del proiettile che raggiunse la ragazza al cranio provocando queste grosse lesioni encefaliche, a quel punto lì, anche se la ragazza è entrata in uno stato di coma rapidamente ingravescente e irreversibile, sicuramente c'era la possibilità di emettere qualche suono: un gemito, un gorgoglio*".[119]

---

118 udienza 8.07.1997 fascicolo 20

119 udienza 6.11.1997 – fascicolo 47, ove è ancora possibile leggere, perito Prof. Marello,: " Per quanto riguarda i colpi esplosi nei confronti della donna, possiamo praticamente evidenziare un paio di colpi: uno, che attraversa l'avambraccio, e un altro, invece, quello mortale poi, che, entrando dalla guancia destra della ragazza, percorre praticamente la parte bassa della scatola cranica per andare poi a nicchiarsi a livello della sede occipitale.Questo colpo, che poi risulterà essere il colpo mortale, non è stato immediatamente mortale. Ha portato indubbiamente ad una situazione comatosa, susseguente all'evento lesivo, ma ciò ha consentito una certa sopravvivenza della ragazza che è stata, a questo punto, attinta da altri colpi a livello del collo. E esattamente due ferite da punta e taglio, che hanno tutte le caratteristiche delle ferite vitali. E, conseguentemente, sicuramente inferte in vita." Ancora, il perito Marello: La morte non era ancora sopraggiunta in maniera precisa...a questo punto, la ragazza che si trovava ancora all'interno dell'autovettura, nel momento in cui furono inferte le coltellate al livello del collo - e questo lo deduciamo da altri reperti accessori, in particolare dal sangue che ritroviamo sull'arto inferiore della ragazza, sangue che ha determinato, al livello della coscia, faccia superiore, dalla gocciolatura del sangue, dalle ferite del collo.
PUBBLICO MINISTERO: Chiedo scusa, professore.
PERITO Marello: Sì.
Voi, nel vostro elaborato, addirittura... addirittura parlate, alla pagina 112, di spruzzi di sangue.
PERITO Marello: Sì.
PUBBLICO MINISTERO:Cioè, usate il termine "spruzzi".
PERITO Marello: "Spruzzi", sì.
PUBBLICO MINISTERO: Che per me profano, spruzzo, è qualcosa in vita.
PERITO Marello: Esatto, infatti. No, ma...
PUBBLICO MINISTERO: Voi usate la parola "spruzzi", con questa accezione profana come la mia.
PERITO Marello: Con questa... Esatto, con questa accezione. Proprio perché le ferite da taglio al collo sono inferte ancora durante la vita della vittima.
PUBBLICO MINISTERO: Quindi, il sangue... il cuore, batte.
PERITO Marello: Il cuore continua a battere. Conseguentemente, pulsando, riesce a spingere, con violenza, il sangue al di fuori delle ferite...Il fatto che le ferite al collo siano vitali, sono determinate da tutta una serie di elementi medico-legali, che vanno dall'infiltrazione ematica della ferita, anche ai controlli istopatologici che sono poi state effettuate sulle stesse da parte del Collegio Peritale...successivamente a questo ferimento, la

Orbene stando così le cose non può non convenirsi sul fatto che il Lotti non ha detto una cosa priva di senso ma, anzi, ha riferito una circostanza che è tecnicamente possibile che sia accaduta.

E, cioè, che la Pia Rontini mentre veniva estratta dalla macchina, possa avere emesso un gemito, certamente l'ultimo della sua vita.

Ora se è vero che gli stessi periti hanno definito possibile una tale evenienza e se quindi non può affermarsi che sulla questione il Lotti sia stato riscontrato, per la incertezza del verificarsi della medesima circostanza riscontrante, tuttavia

---

Rontini venne estratta dall'autovettura. E venne trascinata all'esterno per circa 7 metri. Durante il trascinamento, le lesioni che si produssero a seguito del terreno sconnesso, dei rovi che erano presenti, furono praticamente lesioni da graffio lungo tutta la faccia posteriore del corpo della donna...in particolare, lunga il terzo superiore della coscia, faccia glutea, dorso. Non a livello del cuoio capelluto, sia perché in parte protetto dai capelli; in parte protetto anche dai vestiti che erano, nel frattempo, risaliti a seguito dello strisciamento...Tanto è vero che si sono ritrovate delle foglie del terreno che si è andato a infiltrare praticamente fra il corpo e i vestiti stessi...questo, queste ferite, questi graffi che noi ritroviamo sulla parte posteriore del corpo della Rontini sono indicativi di un trascinamento, di un trascinamento ormai in fase, in limine vita, o arrivato addirittura mortale...Quando poi la donna viene sottoposta alle ulteriori mutilazioni abbiamo delle ferite sicuramente post mortali...

Pubblico Ministero: Ecco, scusi, questa sicurezza da quali elementi obiettivi si può trarre? Cioè, a differenza delle lesioni al collo, quelle delle escissioni sono sicuramente post- mortali. Quali elementi obiettivi di queste diverse ferite possiamo evidenziare oggi per trarre queste conclusioni?

Perito Marello:Allora, per quanto riguarda le ferite inferte durante la vita noi abbiamo delle infiltrazioni ematiche, in quanto il sangue continua ancora ad avere la sua forza propulsiva. E, conseguentemente, può infiltrare i tessuti, le fasce muscolari...mentre invece, una volta che la vita a tergo del cuore cessa, non pulsando più il cuore, il sangue non viene più spinto, perciò cola semplicemente. E colando non riesce a infiltrare, cioè ad introdursi con una certa forza fra le varie strutture anatomiche...e questo è evidente nelle due escissioni...meno evidente, invece, può essere a livello della faccia posteriore del corpo della ragazza durante il trascinamento, perché alcune ferite hanno sicuramente valenza post-mortale, altre invece sono leggermente infiltrate... Nel momento in cui fu afferrata, la ragazza era ancora viva, dal punto di vista cardiaco ovviamente, dal punto di vista della funzione della circolazione ematica.

P.M.: " Se non ho capito male, allora, le fasi potrebbero o dovrebbero essere queste: colpi di arma da fuoco, ancora in vita; colpi al collo, ancora in vita; trascinamento, qualche dubbio; escissione, sicuramente morta."

PERITO Marello: Sì.

PUBBLICO MINISTERO: Sono queste quattro fasi.

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, lei ci può dire, o loro ci possono dire, qualcosa circa le possibilità di reazione della ragazza, se reazione ci può essere stata, in queste fasi?

Cioè, può la ragazza, in qualche modo, aver compiuto qualche movimento, qualche gesto, qualche lamento dopo essere stata colpita dai colpi di arma da fuoco? Nel momento in cui si vede, o se è in possibilità di vederlo, non lo so, o si sente inconsciamente nello stato di coma semicoma o quel che è, attinta dai colpi al collo?

Cioè, può esserci stata una qualche reazione minima da un soggetto ancora non definitivamente morto?

PERITO Maurri: Diremmo di sì. Perché, nonostante la indubbia gravità del proiettile che raggiunse la ragazza al cranio provocando queste grosse lesioni encefaliche, a quel punto lì, anche se la ragazza è entrata in uno stato di coma rapidamente ingravescente e irreversibile, sicuramente c'era la possibilità di emettere qualche suono: un gemito, un gorgoglio. Questo, anche in occasione, al momento della ferita da arma bianca alla gola. Quindi, un gemito, di sicuro; un urlo, un grido, diremmo di no. Ma un piccolo gemito, sì. Anche perché la regione dell'encefalo fu colta, interessata...

PUBBLICO MINISTERO: Di un lamento, insomma.

PERITO Maurri: Un lamento.

PERITO Marello: Ecco, a questo proposito, vorrei aggiungere che, nel coma strutturale, quando parliamo del coma che ha origine nella parte anteriore del cervello, cioè a livello di encefalico, a livello protomesencefalico, sono possibili delle azioni motorie da parte del soggetto. Azioni motorie che vanno da movimenti d'evitamento finalistico, fino invece a sinergismi di esterisione, per cui, il corpo, ha dei movimenti.

Per quanto riguarda poi il problema del lamento, abbiamo constatato, nel corso dell'autopsia, che la parte della glottide, delle corde vocali, erano perfettamente integre, erano risparmiate; così come integre erano praticamente le vie che, dalla zona prerolantica frontale ascendente, attraverso il peduncolo cerebrale, il centro semivale, e i nuclei dei nervi cranici, innervano il trigemino facciale e il grosso faringeo.

Cioè, quegli elementi nervosi che permettono, in qualche modo, la fuoriuscita, attraverso il mantice polmonare, di aria che produce poi il suono.

non pare dubbio che tali dichiarazioni non solo non possono rivoltarsi contro il medesimo Lotti, quasi che costui avesse detto una cosa falsa, ma, anzi, sono un ulteriore elemento che vale a confermare la sua intrinseca credibilità.

Non sembra invece a questo giudice di appello che possa definirsi riscontro alle dichiarazioni di Lotti Giancarlo – si ricorda che i riscontri debbono confermare la attendibilità del dichiarante - la circostanza, risultata poi vera, che il Lotti stesso conoscesse già da tempo la piazzola degli Scopeti perché ivi si era portato anni prima con la prostituta Nicoletti Filippa per avervi un rapporto intimo.

La circostanza è risultata vera per averla confermata la medesima Nicoletti Filippa, che unitamente al Lotti ha riconosciuto il posto, ma non vede la Corte in che cosa tale fatto possa riscontrare le dichiarazioni del Lotti circa la dinamica degli omicidi di Vicchio e l'addebitabilità degli stessi anche (al Pacciani) e al Vanni, oltre che a lui stesso.

Né la ulteriore circostanza che il Lotti poco tempo prima dei delitti si era recato in quel posto in compagnia del Pucci per guardare coppiette che facevano all'amore nulla sembra dimostrare e tanto meno dar prova della attendibilità del Lotti stesso nei suoi racconti degli omicidi (dei quali è processo dovendo il riscontro avere pure una qualche attinenza con i fatti dei quali si parla.

E' l'esatto contrario di un riscontro poi – salvo che il primo giudice abbia inteso dire una altra cosa – il racconto fatto nella decisione impugnata circa la sostenuta minuziosa preparazione del delitto.

Avendo il Lotti dichiarato che l'uccisione delle Rontini e dello Stefanacci era stata preparata con molta cura tanto che sia il Pacciani e il Vanni che lui stesso avevano effettuato dei sopralluoghi sul posto, la Corte di Assise ha riportato il contenuto delle dichiarazioni della madre della Rontini Pia la quale aveva detto che quella sera sua figlia rientrata stanca dal lavoro voleva andare a letto.

Lei peraltro l'aveva dissuasa ed allora la ragazza era uscita e con il suo fidanzato e si era evidentemente portata nella piazzola ove era stata assassinata.

Secondo il primo giudice tale fatto sarebbe dimostrativo della perfetta organizzazione dei due delitti ma, come è facile capire, un tale racconto dimostra esattamente il contrario e, cioè, che la Pia Rontini e lo Stefanacci sono stati uccisi per puro caso e non già perché gli assassini avevano preorganizzato e studiato perfettamente la commissione dei due delitti.
Almeno che la Corte di Assise, ed è probabile che così sia avvenuto, non abbia voluto invece solo fare osservare che comunque una coppia di ragazzi quella sera in quel posto sarebbe certamente stata uccisa, data la precisa organizzazione dei delitti, a prescindere da chi potessero essere, dato appunto che gli assassini avevano ben organizzato il delitto.
Intesa in tale senso la osservazione della Corte di Assise può essere certamente condivisa ma, comunque, non costituisce un riscontro alle dichiarazioni di Lotti Giancarlo.

Non può invece non ritenersi un riscontro alle dichiarazioni del Lotti il fatto che questi alcuni giorni dopo i delitti di Vicchio abbia raccontato l'accaduto al suo amico Pucci.
Il Pucci lo ha più volte dichiarato – pur tenendo a ribadire mille volte di non avervi assistito - e non può di certo pensarsi, dato che i fatti sono realmente accaduti che il Lotti stesso raccontasse storie inventate al medesimo Pucci Fernando e per di più in tempo certamente non sospetto, addirittura nel 1984.

Come si è visto più sopra il Lotti ha dichiarato che dopo che il Pacciani e il Vanni si erano lavate le mani nel fiume Sieve, una volta uccisi la Rontini e lo Stefanacci, si erano allontanati tutti dalla piazzola di Vicchio ma che, per rientrare, avevano percorso una strada diversa da quella fatta all'andata e, cioè una strada sterrata che lui non aveva mai prima di allora visto, e che, quindi, non conosceva, la quale si dipartiva dalla statale Sagginalese per poi rientrare, dopo un lungo giro fra i poderi della zona, nella stessa.
Ha precisato il Lotti che nella strada era preceduto dalla Ford Festa bianca del Pacciani con a bordo questi che guidava e Vanni e che lui li seguiva da presso e che poiché il Pacciani guidava a velocità sconsiderata aveva dovuto

usare solo le luci di posizione per vedere qualcosa davanti a sé visto che la macchina del Pacciani stesso sollevava molta polvere.

Lungo il percorso avevano fatto una digressione per portarsi, ma a piedi, ad un casolare di campagna disabitato ove i suoi complici avevano nascosta la pistola in un buco del muro e, di poi, avevano superata una fonte di acqua sita lungo il percorso.

Tali circostanze che il Lotti Giancarlo poteva dire o tacere poiché a nessuno risultava di certo che gli assassini dei giovani di Vicchio avessero percorsa dopo i delitti quella strada sterrata di campagna, hanno ricevuto un serio riscontro, come giustamente ha fatto presente il primo giudice, dalle dichiarazioni testimoniali dei coniugi Caini e Martelli.

Il caso ha voluto infatti che la sera del delitto di Vicchio i detti coniugi unitamente a loro parenti, fra i quali il padre della Martelli, dovendo rientrare alla loro abitazione di Fiesole dopo avere partecipato ad una festa familiare in una località vicino a Vicchio, e nel percorrere proprio quella strada interpoderale bianca e sterrata, decisero di fermarsi ad una fonte d'acqua ivi esistente per prelevarne un certo quantitativo: si accingevano a tale compito allorquando erano sopraggiunte dalla direzione di Vicchio, a tutta velocità, una dietro l'altra, quasi si inseguissero, due autovetture.

I detti coniugi hanno dichiarato di avere destinato particolare attenzione al fatto sia per la stranezza di tale cosa, data la estrema pericolosità della strada, sia perché, come hanno affermato, se si fossero incrociati con loro poco prima sarebbe di certo successo un grave incidente stradale.

Prestarono pertanto particolare attenzione alle automobili e ai loro conducenti e poterono notare che si trattava di persone di una certa età e che le due automobili erano una bianca e l'altra rossa e che quella bianca stava davanti e che aveva i fari rettangolari.

L'auto rossa invece aveva la coda tronca, "...*e queste macchine – che poi erano due – venivano invece a forte velocità*", la macchina che seguiva aveva accesi solo i fari di posizione.[120]

Precisava il Caini che dal luogo del delitto alla fonticina ci vuole ½ ora in auto,

che la prima auto aveva i fari rettangolari tipo Ford Fiesta, e che la seconda era di colore rosso ed a coda tronca.

Aggiungeva la Martelli dal suo canto che le due auto correvano una vicina all'altra a velocità " *spaventosa*", quasi che ci fosse un inseguimento, con i soli fari di posizione " *non erano dei ragazzi, erano delle persone mature, di una certa età*".

Aggiungeva che suo padre, all'epoca vivente, le diceva sempre di andare a testimoniare perché " *quella era una macchina sportiva con la coda tronca, rossa*".

Circa i tipi di veicoli dichiarava che la prima era chiara, la seconda rossa. La sportiva era la seconda. La prima tipo Fiesta.

Tali fatti sono accaduti, come detto dai medesimi testimoni fra le ore 23,30 e le ore 23,45.

Sulla scorta di tali testimonianze, come si è accennato più sopra, il primo giudice ha ritenuto riscontrate le dichiarazioni che il Lotti aveva rese al riguardo sia con riferimento alla strada bianca e sterrata utilizzata per la fuga dopo gli omicidi, sia con riguardo all'orario, sia con riferimento al tipo della macchine viste dai coniugi Caini e dalle modalità della loro andatura, a forte velocità e con i soli fanalini di posizione.[121]

Per dedurne che dunque quella notte a quell'ora davvero il Pacciani, il Vanni e lo stesso Lotti si trovavano in quella stradina interpoderale e, pertanto, il Lotti aveva detto il vero.

Tale opinione appare a questa Corte pienamente condivisibile se si tiene conto che quanto dichiarato dai citati testimoni Caini e Martelli è addirittura combaciante con quanto affermato dal riguardo dal Lotti Giancarlo: ed infatti se si tiene presente che appare assai difficile pensare che quella strada interpoderale sterrata sia percorsa, in tempo di notte, da molte automobili, molto più probabile essendo che a quell'ora quella strada sia praticamente

---

120 Vedi udienza 4.07.97 – fascicolo 18 – filza 25

121 si ricorda che, come detto sopra, il Lotti ha dichiarato sul punto che per lasciare la zona degli omicidi avevano percorso una strada sterrata, bianca che lui non conosceva ma che era nota al Pacciani; che viaggiarono uno dietro l'altro, lui dietro, con i fari bassi a mangiare la polvere che sollevava l'auto del Pacciani che correva troppo; che lungo tale strada vi era una " fonticina" ma che lui non aveva visto alcuna persona nei pressi e che durante il ritorno per tale strada si erano fermati presso un casolare abbandonato che avevano raggiunto a piedi, ove il Pacciani aveva nascosto la pistola in un buco del muro;

quasi deserta, di talché l'attenzione prestata dai due testimoni deve essere stata di notevole intensità per la stranezza della circostanza, se ancora si considera che i due videro proprio due auto identiche a quelle utilizzate dal Pacciani e dal Lotti e, cioè una Ford Fiesta bianca ed una vettura con la coda tronca, rossa, di foggia sportiva, che inoltre le dette vetture correvano in modo sconsiderato, che quella che seguiva aveva i soli fanalini di posizione accesi e che a bordo non vi erano dei ragazzi ma persone di una certa età e che il tutto avvenne in orario perfettamente compatibile con quello degli omicidi parrà evidente che non può che concludersi al riguardo che quelle vetture erano le macchine di Pacciani e Lotti al rientro dopo gli omicidi.

Proprio come ha dichiarato Lotti Giancarlo.

Circa gli orari pare opportuno sottolineare che gli omicidi avvennero, secondo i periti, fra le ore 22 e le ore 22,30, che gli assassini dovettero dedicare pure un certo periodo di tempo per le operazioni di escissione, che successivamente si recarono al fiume per lavarsi le mani e, pare, il coltello, che ancora dovettero fermarsi per nascondere la pistola in un casolare di campagna che dovettero raggiungere a piedi per la impraticabilità della strada, e che infine per percorrere la distanza che separa la piazzola dalla fonte di acqua ove si trovavano i testimoni necessitano 30 minuti di tempo.

Può concludersi pertanto che gli orari indicati dai testi sono certamente compatibili con quelli che erano necessari a Pacciani e compagni per compiere tutte le operazioni appena indicate.

Non ha infine al riguardo alcuna rilevanza, come appare evidente, il fatto che i testi appena indicati abbiano visto due autisti e non anche un terzo personaggio (e, cioè, il Vanni Mario): il fatto che non abbiano visto altri invero non depone a sfavore della loro testimonianza, che rimane sempre credibile né a sfavore di quella del Lotti che invece come appena detto viene fuori ulteriormente rinforzata dalle dichiarazioni dei testi Caini.

Non costituisce invece un riscontro alle dichiarazioni di Lotti Giancarlo, a parere di questa Corte, il fatto che questi abbia dichiarato di riconoscere in un

casolare sito nei pressi, il luogo ove Pacciani e Vanni in sua compagnia si erano recati quella sera per nascondere la pistola.

Al di la delle sue dichiarazioni infatti nulla è in atti che possa riscontrare quanto detto pur dovendosi aggiungere che tale fatto non può ritorcersi contro il Lotti quasi che vi fosse prova in atti di una sua falsità.

Falsità che non può derivare dal fatto che il Lotti in presenza degli investigatori e del Pubblico Ministero per mostrare loro il buco ove il Pacciani aveva nascosto la pistola dovette togliere dallo stesso sassi, frasche e quanto altro ivi rinvenuto, sostenendosi che, essendo stata presa la pistola l'anno successivo per gli omicidi degli Scopeti, nel buco non poteva trovarsi tutta la vegetazione rinvenuta.

Osserva infatti la Corte al riguardo che se è vero che nel 1985 la detta pistola venne presa per compiere gli omicidi degli Scopeti, questo non significa che colui che la prese non possa avere ributtato nel foro i sassi, le foglie e tutto il resto per non destare sospetti in alcuno.

E' di estremo rilievo fare una ulteriore osservazione: come emerge dalle perizie in atti della équipe De Fazio-Galliani-Luberto, sia da quella del 1984 compiuta dopo il duplice omicidio di Vicchio che da quella dell'anno successivo, fatta dopo il duplice omicidio degli Scopeti, i medesimi consulenti dopo avere proceduto alla comparazione delle varie escissioni utilizzando un analizzatore elettronico di immagini hanno fatto rilevare come le escissioni operate nei danni della Pia Rontini avevano fornito i medesimi elementi indicativi, per le modalità del taglio, di un " *unico individuo attore* " rispetto ai tagli operati nei danni di Cambi Susanna a Calenzano nel 1981 e, pertanto, del fatto che si trattava della stessa mano operatrice.

Ed inoltre gli stessi elementi di comunanza sono stati rilevati nelle escissioni in danno della giovane donna francese Mauriot Nadine, assassinata con il suo compagno agli Scopeti nel 1985, tanto che gli stessi consulenti tecnici sono giunti alla medesima conclusione circa il fatto che era stata la medesima persona a commettere le lesività da taglio delle quali si è detto.

D'altro canto ed infine giova ricordare, e anche tale cosa è di particolare

rilievo, che lo stesso perito prof. De Fazio alla udienza del 12 Gennaio 1998 ha ribadito che le escissioni pubiche del 1981 in danno di Cambi Susanna, del 1984 in danno di Pia Rontini e del 1985 nei danni della Mauriot Nadine sono da riferirsi " *allo stesso autore* " giacché le lesività da punta e da taglio delineavano una stessa mano poiché l'elemento accomunante le escissioni pubiche era sempre costituito da una incisura ricorrente sempre alle ore 11 di un ipotetico quadrante di orologio, con la conclusione che evidentemente l'atto era sempre compiuto in due fasi e con due gesti separati " *un primo colpo, poi una sorta di interruzione....e poi un secondo colpo di chiusura*...".
D'altro canto aveva evidenziato il medesimo consulente che anche la elaborazione elettronica delle immagini aveva contribuito ad avvalorare la tesi che " *ad azionare l'uso dell'arma da taglio....sia stata sempre la stessa persona*...".122

In aggiunta quindi agli elementi di riscontro dei quali si è detto può altresì affermarsi con tutta tranquillità a questo punto che poiché non vi sono dubbi di alcun tipo sul fatto che a Scopeti colui che provvide al taglio delle parti intime della Mauriot fu il Vanni, per le ragioni appena sopra riportate e sottolineate in sede tecnica, solo il Vanni Mario può avere operate le escissioni anche nei danni di Pia Rontini.

Ed infine non può non sottolinearsi che è in atti un riscontro alle dichiarazioni di Lotti Giancarlo che a parere di questo giudice di appello appare certamente decisivo ed insuperabile: anche i due ragazzi di Vicchio sono stati entrambi uccisi con la medesima pistola Beretta calibro 22 L.R. che ha esploso cartucce Winchester di quel calibro con impressa la lettera H sul fondello.
Si tratta, come ormai è risaputo, della medesima arma che l'anno successivo il Pacciani userà, in compagnia del Vanni Mario, come si è già visto, per uccidere Nadine Jeanine Gisele Mauriot e il suo amico Jean Michel Kraveichvili e che l'anno precedente già aveva ucciso i due turisti tedeschi Meyer Horst Wilhelm Friedrik e Rusch Jens-Uwe.

Non si vede quindi come possa anche soltanto dubitarsi che le stesse persone che uccideranno nel 1985 agli Scopeti di San Casciano e che, come si è visto, sono Pacciani Pietro e Vanni Mario e che l'anno prima avevano assassinato il Meyer e il Rusch Jens-Uwe non abbiano anche ucciso a Vicchio di Mugello.

Circa il duplice delitto di Giogoli, Scandicci, Firenze, del 10 settembre 1983 allorquando vennero assassinati due giovani turisti tedeschi che si trovavano all'interno del loro furgone, Meyer Horst Wilhelm Friedrik e Rusch Jens-Uwe, il Lotti Giancarlo, nel corso delle sue dichiarazioni aveva detto:

> *che solo la sera prima degli omicidi il Vanni e il Pacciani gli avevano detto quello che il giorno dopo dovevano andare a fare in via di Giogoli precisandogli che dovevano commettere il duplice omicidio per fare un favore a tale Vinci che si trovava ingiustamente detenuto per gli omicidi del " mostro" di Firenze e che così sarebbe stato scarcerato;*
>
> *che la sera dei delitti i due erano andati a prenderlo a casa ma lui li aveva seguiti con la propria Fiat 128 sportiva rossa;*
>
> *che giunti sul posto il Pacciani aveva parcheggiato la sua macchina nella medesima via di Giogoli più avanti dello spiazzo ove si trovava il furgone mentre esso Lotti si era fermato invece prima parcheggiando al 128 nel passo di accesso ad una villa sita nei pressi;*
>
> *che il furgone era posizionato con la parte posteriore verso la strada e la parte anteriore nella direzione opposta;*
>
> *che il Pacciani e il Vanni si erano recati presso il furgone mentre lui era rimasto un po' distante fino a che il Pacciani non lo aveva chiamato e gli aveva messo in mano*

[22] vedi dichiarazioni Prof. De Fazio alla udienza del 12 gennaio 1998

una pistola dicendogli di sparare;

che lui era rimasto molto meravigliato di tale cosa e non sapeva come fare non avendo mai impugnato armi ma che dopo le insistenze del Pacciani che gli aveva detto come comportarsi aveva esploso qualche colpo contro la fiancata destra del furgone dove c'era un vetro opaco senza sapere se aveva o meno colpito qualcuno giacché non vedeva bene all'interno;

che a questo punto il Pacciani gli aveva presa la pistola di mano, si era portato alla fiancata sinistra del furgone dei giovani tedeschi ed aveva sparato alcuni colpi per tornare poi alla fiancata destra, aprire lo sportello sito al centro di tale fiancata e sparare contro le persone che si trovavano all'interno;

che dopo avere ucciso i due tedeschi, mentre il Vanni era vicino con il coltello in mano, il Pacciani si era avveduto che si trattava di due uomini e non di un uomo e di una donna e si era molto arrabbiato;

che allora lui se ne era andato via.

La descrizione di tali accadimenti come fatta da Lotti Giancarlo coincide in modo assai preciso, molto preciso, ad avviso di questa Corte, con quanto rilevato sul posto in sede di ricostruzione delle modalità dei delitti operata dagli investigatori.

Ed infatti:

Sul posto, in uno spiazzo erboso, comunemente frequentato da coppie di giovani desiderosi di appartarsi in intimità, i militari rinvenivano infatti un autofurgone Wolkswaghen bicolore, bianco e verdolino, targato DH EK 42, della repubblica federale tedesca, parcheggiato con la parte anteriore rivolta verso la camoagna e la posteriore verso la

strada.

Ad un primo esame l'autofurgone presentava cinque fori di entrata di arma da fuoco dei quali tre sulla fiancata laterale sinistra, di cui uno sulla lamiera e due sui vetri, ed altri due fori sui vetri opachi della fiancata destra. Lo sportello di accesso all'abitacolo era aperto e quello anteriore destro che immette nella cabina di guida aveva il deflettore aperto.

All'interno del mezzo, sul pianale posteriore venivano rinvenuti semiavvolti in coperte e fra indumenti insanguinati, i corpi di due giovani in seguito identificati in Meyer Horst Wilhelm Friedrik e Rusch Jens-Uwe, nati entrambi nel 1959, cittadini della Germania Federale.

Gli stessi Carabinieri rinvenivano all'interno del furgone due bossoli per cartuccia calibro 22 con impressa sul fondello la lettera H, sul sedile anteriore destro e vicino allo sportello.

Altro bossolo, eguale ai primi due, veniva rinvenuto all'esterno ad un metro dalla ruota posteriore sinistra.

Altro bossolo infine veniva rinvenuto sempre all'esterno dal metal detector il mattino successivo,

Circa i due cadaveri quello del giovane con capelli castani corti, con un orecchino all'orecchio sinistro, rigido ed emanante cattivo odore, era rinvenuto bocconi, con la testa rivolta verso la cabina e gli arti inferiori verso la parte posteriore del mezzo.

IL cadavere dell'altro giovane, che aveva capelli biondi, ricci e lunghi fino al collo, si trovava disteso, con gli arti inferiori divaricati, con la testa e le spalle poggiati all'angolo posteriore sinistro del furgone.

La perizia medico-legale subito disposta accertava:

che i due giovani tedeschi erano morti fra le ore 11 del giorno 9 e le ore 1 del giorno 10 settembre 1983;

che la morte del Meyer era stata determinata da anemia acuta metaemorragica conseguente ad un colpo di arma da

fuoco a proiettile unico che aveva interessato il fegato, il pericardio, il cuore e il polmone sinistro;
che la morte di Uwe Rusch Jeans era stata determinata da un colpo di arma da fuoco che aveva interessato il lobo occipitale e cerebellare destro;
che il Meyer era stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco a proiettile unico: uno con foro di ingresso in regione occipitale, un altro con foro di ingresso nella base dell'emitorace destro e l'altro al gluteo sinistro;
che il Rusch era stato raggiunto da quattro colpi di arma da fuoco dei quali due al volto, uno alla mano sinistra ed uno di striscio alla coscia sinistra;
che tutti i colpi erano stati esplosi in rapidissima successione e che appariva verosimile che l'omicida dapprima avesse esploso i primi due colpi dalla parte destra del furgone colpendo il Wilhelm alla base dell'emitorace destro e il Rusch alla coscia sinistra, per portarsi di poi sulla parte sinistra del mezzo, mentre il Rusch si portava in fondo al furgone, sparando tre colpi attraverso la fiancata sinistra – uno attraverso la lamiera e due attraverso il vetro – colpendo il Wilhelm alla nuca ed alla natica e il suo compagno alla mano;
che quindi l'assassino, portatosi di nuovo alla fiancata destra attraverso lo sportello anteriore aperto aveva esploso i due residui colpi.
Concludevano il loro scritto i periti rilevando che appariva verosimile che il Meyer, al momento in cui venne colpito, si trovasse in posizione prona con lieve maggiore appoggio sul fianco sinistro e con il volto poggiante con la guancia sinistra sul cuscino mentre il Rusch a sua volta fosse disteso alla sinistra del suo amico appoggiato sul fianco destro quando venne colpito alla coscia sinistra mentre allorquando venne colpito al volto doveva trovarsi semiseduto in fondo all'angolo sinistro

del furgone con il volto reclinato verso destra.

Veniva svolta altresì perizia balistica la quale accertava che i bossoli repertati erano pertinenti a cartucce calibro 22 L.R. marca Winchester che erano stata esplose con " la stessa identica pistola semiautomatica marca Beretta, modello 70 e derivati, calibro 22 L.R.".
Inoltre tutti i bossoli di cui sopra presentavano omogeneità per quanto si riferisce al calibro, al tipo ed alla marca " ai pari elementi da munizioni repertati in occasione degli omicidi di ... nonché Baldi-Cambi e Migliorini-Mainardi ".

La dinamica dei duplici omicidi, così come riferita da Lotti Giancarlo corrisponde dunque, come è possibile notare, al reale svolgimento dei fatti se si tiene presente che effettivamente il furgone dei turisti tedeschi era parcheggiato così come successivamente – ma nel 1996/1997 - riferirà lo stesso Lotti, con la parte anteriore in posizione opposta alla strada verso la quale stava invece la parte posteriore del mezzo; che di fatto, così come accertato dai periti, ma nel 1983, allorquando vennero consumati gli omicidi, i primi colpi vennero esplosi proprio contro la fiancata destra del furgone e in particolare, come detto dal Lotti, contro un vetro ivi posto e che era parzialmente opaco e successivamente altri contro la fiancata sinistra ed infine ulteriori, dopo l'apertura dello sportello centrale laterale destro, all'interno contro gli occupanti del mezzo; che, ancora, i corpi dei due giovani erano stati rinvenuti nella parte tergale del furgone ove si erano rifugiati per sottrarsi agli spari, così come aveva detto, dopo una iniziale incertezza, lo stesso Lotti Giancarlo.

Non vede motivi poi questa Corte per non credere al Lotti allorquando questi ha affermato di avere esploso lui i primi colpi contro a parte destra del furgone, su esplicita richiesta del Pacciani: si tratta di una circostanza che

certamente non è controllabile ma che il Lotti non aveva alcuna ragione per inventarla visto che con tale dichiarazione – considerandosi che praticamente tutti i colpi sono andati a segno – lo stesso Lotti ha confessato per la prima volta una sua diretta partecipazione alla fisica eliminazione dei due giovani turisti tedeschi.

In buona sostanza si tratta di una situazione analoga a quella che si è vista circa il delitto duplice di Vicchio: così come a tale riguardo il Lotti poteva benissimo non raccontare che con i suoi complici per tornare a casa dopo le uccisioni dei due giovani avevano percorso una strada sterrata secondaria, ma che nulla impedisce che sia creduta tanto più che ha ottenuto, come già detto, precisi riscontri, nel caso che ne occupa lo stesso Lotti ha dichiarato, e poteva non farlo giacché nulla era al riguardo in mano agli inquirenti, addirittura nel 1996, di avere sparato personalmente un paio di colpi contro i due tedeschi.

Non si vedono motivi per non credere a tale dichiarazioni autoaccusatorie non ravvisandosi alcun particolare interesse del Lotti a raccontare una tale circostanza che in fondo riguarda soltanto la sua personale responsabilità.

Ciò che merita invece sottolineatura e rilievo in tutto il racconto del Lotti attinente la uccisione dei due giovani turisti tedeschi è un particolare che solo chi si trovava sul posto e partecipava in prima persona ai delitti poteva conoscere: si allude ai vetri parzialmente opachi siti sul lato destro del furgone contro i quali sparò proprio lo stesso Lotti.

Circostanza questa ben lontana dall'essere un dato notorio o, come scritto da taluno dei difensori del Vanni, un fatto " fritto e rifritto " giacché invece si appare, proprio per la sua particolarità, come una circostanza certamente ignota a tutti che è appena riportata nei rapporti giudiziari attinenti questi due duplici omicidi che si trovano in atti.

Il Lotti dunque dice il vero quando racconta degli omicidi di Giogoli non solo circa le modalità della loro commissione ma anche con riguardo poi alla presenza (del Pacciani e) del Vanni se si tiene presente che allora, in quell'anno 1983, in periodo di certo non sospetto, ne faceva oggetto delle sue confidenze al suo amico Pucci Fernando al quale riferiva tutto.

Ed infatti costui interrogato in sede di indagini preliminari ha dichiarato" ... *mi disse che avevano*123 *ammazzato anche i due tedeschi e che era stato presente anche lui...Lotti mi disse che era stato uno sbaglio perché credevano che uno dei due ragazzi tedeschi fosse una donna ...*". 124

Agli elementi di riscontro generici ma anche individualizzanti che sono stati appena indicati deve anche in questo caso aggiungersi la circostanza comune a tutti i delitti dei quali è processo: anche i due giovani tedeschi infatti sono stati assassinati con la medesima pistola Beretta calibro 22 L.R. serie 70 che l'anno precedente, nel 1982, era stata usata per uccidere a Baccaiano i giovani Migliorini Antonella e Mainardi Paolo e che l'anno successivo, nel 1984, verrà utilizzata, come visto, per uccidere a Vicchio di Mugello Rontini Pia Stefanacci Claudio ed infine nel 1985 in località Scopeti di S. Casciano i due turisti francesi Nadine Jeanine Gisele Mauriot e Jean Michel Kraveichvili.
Ed in questa ultima circostanza la pistola era certamente impugnata da Pacciani Pietro che si trovava in compagnia di Vanni Mario.
Come ripetutamente affermato sembra a questa Corte cosa contrastante con il comune buon senso il pensare che negli anni precedenti il 1985 altri avessero utilizzato quella medesima arma da sparo per compiere omicidi del tutto identici a quelli che verranno consumati successivamente agli Scopeti.
Anche in questo caso si tratta, a parere di questa Corte di assise di appello, di un riscontro decisivo e logicamente insuperabile.

Circa il duplice delitto di Baccaiano, Montespertoli, del 19 Giugno 1982 allorquando vennero assassinati due giovani che si trovavano all'interno di una Fiat 127 parcheggiata in una piazzola lungo una strada statale, Mainardi Paolo e Migliorini Antonella, il Lotti Giancarlo, nel corso delle sue dichiarazioni aveva

123 nel contesto del discorso il Pucci sta parlando di Pacciani e Vanni
124 vedi verbale 18.04.1996 ad ore 16 utilizzato per le contestazioni e prodotto alla udienza del 6 ottobre 1997. Le relative dichiarazioni sono state confermate dal Pucci .

detto:125

che il Pacciani e il Vanni gli avevano detto dei delitti che avevano programmato per il giorno successivo solo il giorno prima;

che era la prima volta che partecipava a tali cose;

che lui era andato sul posto con la propria automobile che all'epoca era una Fiat 124;

che giunti in prossimità della piazzola lui si era fermato prima scendendo dalla macchina dopo avere spento i fari mentre i suoi due complici erano andati un poco più avanti;

che in quella piazzola vi era posto solo per una macchina;

che nella piazzola si trovava una macchina posizionata in modo perpendicolare alla strada e con la luce interna accesa;

che il Pacciani uscito dalla propria si era avvicinato a quella delle vittime ed aveva sparato prima dal lato dello sportello di guida e poi contro il parabrezza;

che a questo punto aveva visto l'auto fare una veloce manovra di retromarcia ma finire con le ruote posteriori nella cunetta sita alla parte opposta della strada senza potere compire alcuna altra manovra;

che durante tale manovra il Pacciani sparava contro la macchina che i due giovani erano stati finiti dallo stesso Pacciani e che lui aveva visto che alla guida, durante la retromarcia, vi era un ragazzo e che il Pacciani aveva sparato altresì contro i fari della macchina;

che a questo punto, impaurito per quello che era successo, saliva in macchina e se ne andava senza quindi poter vedere che cosa mai facessero il Pacciani e il Vanni i quali qualche giorno dopo gli avevano detto di non parlare con nessuno dei fatti.

125 si tratta del primo duplice delitto al quale partecipa Lotti Giancarlo.

Tale descrizione della dinamica dei fatti delittuosi corrisponde anche in questo caso in maniera particolarmente precisa al reale svolgersi dei fatti così come ricostruiti dagli inquirenti.

Ed infatti:

> ....sulla via Nuova Virgilio... si trovava sul margine della carreggiata una autovettura Fiat 127 di colore celeste in posizione obliqua sulla strada e con le ruote posteriori dentro il fosso della cunetta laterale.
>
> La detta vettura presentava le luci spente e i fari anteriori fracassati;
>
> All'interno della macchina, che presentava il finestrino lato guida completamente frantumato, giaceva sul sedile posteriore destro il corpo di una ragazza, successivamente identificata...;
>
> Sulla destra della medesima strada per chi proviene dalla opposta direzione e praticamente di fronte al luogo ove venne rinvenuta la vettura, si trova una piazzola di sosta per auto ove venivano trovati tre bossoli calibro 22 e frammenti di cristallo;
>
> Altri sei bossoli venivano rinvenuti due sul lato destro della carreggiata nei pressi della detta piazzola, tre sul lato sinistro della strada nei pressi della vettura Fiat 127 e un sesto dentro la macchina, sul fondo fra il sedile anteriore destro e quello posteriore.
>
> Nel verbale redatto dal Pubblico Ministero si da atto che ufficiali di polizia giudiziaria gli avevano riferito che avevano saputo " da dichiarazioni assunte in loco, che il fidanzato della Migliorini, Mainardi Paolo, nato il 22 aprile 1960, era stato rinvenuto adagiato sul sedile anteriore di guida ".
>
> Il gabinetto di polizia scientifica accertava che i due giovani erano stati uccisi con la medesima pistola calibro 22 già utilizzata per uccidere una coppia di fidanzati nel

settembre del 1974[126], altra coppia nel giugno del 1981[127] nonché, da ultimo, l'anno precedente, nell'ottobre del 1981, Baldi Stefano e Cambi Susanna in agro di Calenzano[128], come si è visto sopra.

Gli investigatori sottolineavano che, a differenza delle volte precedenti ... questa volta il macabro gesto non era stato compiuto giacché il Mainardi, nonostante le ferite, era riuscito comunque ad innestare la retromarcia ed a tentare la fuga finendo peraltro nella cunetta sita alla parte opposta della sede stradale da dove non riusciva a fuggire anche perché lo sparatore lo aveva inseguito finendolo.

Nel verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri si dà atto che la piazzola ove si trovavano in intimità il Mainardi e la Migliorini è accessibile dalla via Nuova Virgilio con la quale è esattamente a filo, è circondata da piante ed arbusti dalla parte interna " salvo che sul lato destro parte anteriore dove c'è un passaggio largo mediamente metri 2 che immette in un terreno pascolativo che si estende fino al torrente Virginio...".

Nella vettura Fiat 127 era possibile rilevare un foro di entrata all'altezza del viso dell'autista " proprio in corrispondenza del posto di guida ", così come i cristalli dei fari anteriori sono risultati entrambi infranti e le lampadine rotte con dei colpi di arma da fuoco.

La perizia balistica svolta dal Dr. Castiglione e dal Colonnello Spampinato accertava che la Migliorini ed il Mainardi erano stati colpiti da proiettili calibro 22 L.R. derivanti da cartucce Winchester aventi tutti impressa sul fondello la lettera H, esplose da una pistola semiautomatica marca Beretta, modello 70, con la precisazione che si trattava della

---

126 in Borgo S. Lorenzo, località Le fontanine il 14 settembre 1974 erano stati assassinati Gentilcore Pasquale e Pettini Stefania

127 in località Mosciano di Scandicci – Firenze, erano stati uccisi il 6 giugno 1981 Foggi Giovanni e De Nuccio Carmela

128 il 22 ottobre 1981 in agro di Calenzano erano stati assassinati Baldi Stefano e Cambi Susanna

medesima arma che aveva ucciso Gentilcore Pasquale e Pettini Stefania nonché Foggi Giovanni e De Nuccio Carmela ed infine da ultimo Baldi Stefano e Campi Susanna.

La perizia medico-legale accertava:

- *che la Migliorini era morta fra le ore 23 e le ore 24 del 19 giugno 1982, sabato, mentre il Mainardi era morto in ospedale alcune ore dopo, alle ore 8 del mattino del 20 giugno.*
- *Che la ragazza era stata colpita da due proiettili che avevano perforato la fronte ed uno aveva cagionato lo sfacelo della massa encefalica.*
- *Che il Mainardi era stato colpito da quattro proiettili tre dei quali lo avevano attinto al distretto cranico ed uno alla spalla sinistra.*
- *Che dei tre colpi che lo raggiunsero alla testa uno penetrò in corrispondenza della regione dell'angolo mandibolare sinistro, un secondo nella conca del padiglione auricolare, un terzo attinse il cranio alla regione temporale sinistra poco al di dietro e al di sopra del padiglione auricolare, attraversò la cavità cranica con inondazione ematica ventricolare e andò ad arrestarsi in corrispondenza del tavolato osseo della regione temporale destra.*
- *Che il colpo che aveva attraversato la massa encefalica non poteva che esser stato sparato dopo che il Mainardi aveva posto in essere la manovra di fuga a retromarcia giacché, diversamente, non sarebbe stato in grado di guidare la macchina.*

Anche in questa caso può rilevarsi dunque come il racconto fatto dal Lotti Giancarlo circa le modalità degli omicidi corrisponda alla realtà delle cose: il Pacciani che spara contro il finestrino di guida, come di fatto è avvenuto, il repentino tentativo di fuga con manovra di retromarcia del Mainardi, l'auto di

questi che disgraziatamente finisce nella cùnetta laterale dall'altra parte della strada: il Pacciani che insegue la macchina sparandole contro.

Circostanze confermate dal ritrovamento di bossoli dei proiettili esplosi dal Pacciani proprio e sempre ove si trovava la Fiat 127 dei due giovani: nella piazzola infatti" *venivano trovati tre bossoli calibro 22 e frammenti di cristallo*" mentre " *altri sei bossoli venivano rinvenuti due sul lato destro della carreggiata nei pressi della detta piazzola, tre sul lato sinistro della strada nei pressi della vettura Fiat 127 e un sesto dentro la macchina, sul fondo fra il sedile anteriore destro e quello posteriore* ".

In sostanza il luogo del ritrovamento dei bossoli dimostra la esattezza del racconto del Lotti e, cioè, che, proprio come detto da costui, dapprima il Pacciani aveva sparato contro il finestrino sinistro della macchina del Mainardi – ed infatti ivi, nella piazzola, all'altezza della portiera sinistra del posto ove stazionava la macchina, sono stati ritrovati tre bossoli e frammenti di vetro - successivamente aveva sparato contro il parabrezza e, infatti, sull'asfalto sono stati rinvenuti altri bossoli, segno che il Pacciani stesso appena si era avveduto del tentativo di fuga del giovane gli aveva sparato contro il viso per impedirgli la fuga, ed infine davanti alla macchina finita nella cunetta dall'altra parte della strada sono stati trovati gli altri bossoli attinenti i proiettili esplosi contro i fari ed uno all'interno della macchina.

Il che significa che il Pacciani ha " abbuiato" i due fari della macchina, ha rotto le luci di posizione ed infine ha finito il Mainardi.

Il tutto esattamente come descritto da Lotti Giancarlo.

Ma anche in questo caso deve sottolinearsi una circostanza rilevantissima che vale a riscontrare tutto il racconto fatto da Lotti Giancarlo: come si è già visto infatti il Lotti ha dichiarato che, prima degli omicidi, nella macchina del Mainardi, disposta in modo perpendicolare alla sede stradale, la luce interna della vettura era accesa.

Orbene tale circostanza, sintomatica della attendibilità del chiamante in correità, ha avuto piena conferma dalle dicniarazioni del teste Carletti Francesco che quella sera nel passare in quella strada alla guida della sua auto poté notare la macchina del Mainardi parcheggiata " *sulla destra...in*

senso perpendicolare all'asse della strada " con la " *parte anteriore rivolta verso la campagna* ".129

" *Ho notato distintamente la luce interna accesa dietro i vetri alquanto appannati* ".

Si tratta di uno dei testimoni che ha dichiarato altresì che, ritornato sul posto, aveva notato che il corpo del Mainardi si trovava nel posto di guida.

Anche in questo caso giova ancora ricordare che Pucci Fernando ricevette in quell'anno 1982 le confidenze del Lotti.

" *In un'altra occasione mi disse che avevano ammazzato anche la coppia dell'anno prima a Montespertoli....mi raccontava gli episodi nel tempo man mano che facevano gli omicidi. Al Lotti piaceva guardare. Pacciani e Vanni invece avevano passione anche per ammazzare...* ".130

Né può apparire strano e incredibile, come sostenuto da taluno dei difensori, che quella sera nessun automobilista di passaggio abbia notato due automobili ferme ai margini della strada, l'una dalla parte della piazzola e l'altra dalla parte opposta né che le abbiano notate andare via dopo gli omicidi.

Osserva al riguardo la Corte non solo che non può dedursi la assunta incredibilità del Lotti Giancarlo dal fatto che gli organi investigativi non sono riusciti a individuare alcuno che quella sera potesse avere viste due auto ferme in prossimità del luogo del delitto oppure mentre si allontanavano dallo stesso, ma, inoltre, che, come ha detto il medesimo Lotti e come emerge chiarissimo dalla pianta planimetrica in atti, il Pacciani con il Vanni ed il Lotti stesso per allontanarsi dal luogo del delitto non percorsero la strada normale che avevano utilizzato per giungere sul posto – quella che è colorata in rosso sulla pianta planimetrica che si trova in Fiiza 3 - ma altra strada secondaria che nella stessa carta, come è facile vedere, è stata colorata in giallo.

Strada che consentì loro di allontanarsi in maniera molto repentina dalla piazzola ove erano stati appena assassinati i due giovani.

Circa questo duplice delitto vale la pena di ricordare ancora che è stato

---

129 le dichiarazioni del teste Carletti Francesco sono state prodotte alla udienza del 16 dicembre 1997 non avendo il Carletti potuto deporre per grave suo impedimento fisico

130 dichiarazioni 16 aprile 1996, ribadite in dibattimento.

sostenuto dal difensore del Vanni che le dichiarazioni testimoniali maggiormente attendibili circa la posizione del corpo del Mainardi non potevano che essere quella rese dai militi della Croce d'oro per la esperienza di questi ultimi in tali cose a differenza degli altri, passanti occasionali probabilmente rimasti sconvolti alla vista di un cadavere e di un moribondo.
Con la conseguenza che poteva tranquillamente concludersi che il Mainardi non si trovava durante la manovra di retromarcia alla guida della sua macchina ma, moribondo, sul sedile posteriore.
Ne ha tratto la ulteriore conseguenza lo stesso difensore che allora i due giovani si trovavano nei sedili posteriori all'interno della loro 127 Fiat; che l'assassino aveva sparato e colpito mortalmente il Mainardi; che poi si era seduto al posto di guida per portarsi, con la macchina del moribondo in luogo più idoneo per effettuare le escissioni alla giovane compagna del Mainardi stesso, la Migliorini; che nel fare tale manovra peraltro aveva dovuto finire la ragazza che non era morta subito e che si dimenava infastidendolo ma che tale incombente gli aveva fatto sbagliare la manovra mandandolo nella cunetta laterale: finito in tale posto, indispettito per il contrattempo, aveva rabbiosamente buttato via le chiavi di guida, aveva sparato ai fari e se ne era andato.

Come si è già visto più sopra tale ricostruzione è stata giustamente ritenuta priva di fondamento dalla Corte di Assise di Firenze sia sulla base delle dichiarazioni del Lotti Giancarlo che ha affermato di avere visto nel corso della retromarcia che alla guida della Fiat 127 vi era un ragazzo e non già il Pacciani che lui ben conosceva, sia, in secondo luogo, perché la piazzola di Baccaiano era stata scelta proprio perché circondata da un lato dalla strada con la quale era a filo e per l'altro lato da vegetazione.
Ed infatti dal verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri accorsi sul posto risulta che la piazzola ove si trovavano in intimità il Mainardi e la Migliorini è accessibile dalla via Nuova Virgilio con la quale è esattamente a filo, ed è circondata da piante ed arbusti dalla parte interna " *salvo che sul lato destro parte anteriore dove c'è un passaggio largo mediamente metri 2 che immette in un*

terreno pascolativo che si estende fino al torrente Virginio....".

Il che significa che il posto era stato scelto, come già avvenuto precedentemente a Calenzano e come accadrà successivamente anche a Vicchio di Mugello ed agli Scopeti di San Casciano Val di Pesa, con estrema oculatezza e proprio perché lì stesso era possibile procedere ai tagli delle parti anatomiche della ragazza che bastava trascinare per quel passaggio largo due metri fino al terreno pascolativo ove nessuno avrebbe potuto vedere gli assassini.

D'altro canto ha aggiunto il primo giudice e sottolinea nuovamente questo giudice di appello, non può che apparire parto di mera fantasia il solo pensare che l'assassino, secondo la tesi della difesa, dopo avere sparato contro due persone al limite di una strada abbastanza trafficata si ponga alla guida della stessa macchina di coloro che aveva appena ucciso, con due assassinati a bordo (rectius con una assassinata ed un moribondo) nonché una pistola e verosimilmente un coltello, per andare alla ricerca di altra località dove effettuare le escissioni, con tutti gli enormi rischi connessi a tale cosa e pur avendo a disposizione, come appena detto, un campo adiacente proprio alla piazzola ove aveva appena ucciso i due giovani .

D'altro canto se proprio si vuole fantasticare perché non ipotizzare invece che due persone possano avere posto in essere la manovra sostenuta dal difensore del Vanni: il Pacciani che si siede alla guida ed il Vanni al posto del passeggero visto che, secondo la tesi dello stesso difensore, i due posti anteriori erano entrambi liberi.

Sembra invece a questa Corte molto più semplice ritenere, se proprio un tale problema lo si volesse davvero qualificare ad ogni costo di un qualche rilievo, che il Mainardi dal posto di guida ove si era celermente portato dal retro della sua vettura – dove si trovava con la Migliorini al momento della aggressione - per fare la retromarcia, ancorché in posizione scomoda per la guida dato che il sedile era stato abbassato[131], finito nella cunetta e colpito questa volta a morte, possa essere piano piano scivolato per lo stesso peso del suo corpo parzialmente nella parte retrostante della macchina - ove si trovava la sua

ragazza – macchina che era finita nella cunetta proprio dalla parte posteriore. Con la conseguenza che avrebbero visto bene sia le persone che erano giunte sul posto nelle immediatezze, allorquando il Mainardi era ancora seduto davanti al volante, sia quelli giunti in un secondo momento quando il corpo del giovane si era già in parte portato sul retro della vettura o ivi stava scivolando.

Vale inoltre la pena di ricordare che, come visto sopra, nel verbale redatto dal Pubblico Ministero, in atti, si da atto che ufficiali di polizia giudiziaria gli avevano riferito che avevano saputo " *da dichiarazioni assunte in loco, che il fidanzato della Migliorini, Mainardi Paolo, nato il 22 aprile 1960, era stato rinvenuto adagiato sul sedile anteriore di guida* ".

E gli ufficiali di polizia giudiziaria non potevano che avere sentito le persone accorse nelle immediatezze.

D'altro canto emerge dalle medesime investigazioni che il sedile anteriore di guida era letteralmente inzuppato di sangue.

Vale infine la pena di ricordare che sul punto il perito Maurri che ha proceduto ad una ricostruzione dei fatti come sopra riportati, interrogato proprio dal difensore del Vanni ha dichiarato: "... *Avvocato, certo che è possibile una ipotesi di questo genere. Ma se si deve fare, se si deve fare una discussione salottiera, io che sparassi, non vorrei perdere tanto tempo a entrare in macchina, fare, cercare di fare retromarcia, uscire di nuovo e sparare ai fari e sparare alla ragazza...*".

Anche questa volta, è opportuno ripeterlo, agli elementi di riscontro generici e individualizzanti che sono stati appena indicati deve aggiungersi la circostanza comune a tutti i delitti dei quali è processo: anche i due giovani Mainardi e Migliorini infatti sono stati assassinati con la medesima pistola Beretta calibro 22 L.R. serie 70 che l'anno successivo, nel 1983 verrà usata per uccidere i due turisti tedeschi, nel 1984, come visto, per uccidere a Vicchio di Mugello Rontini Pia Stefanacci Claudio ed infine nel 1985 in località Scopeti di S. Casciano i due turisti francesi Nadine Jeanine Gisele Mauriot e Jean Michel Kraveichvili.

Ed in questa ultima circostanza la pistola era certamente impugnata da

---

131 come si è visto sopra alcuni testi hanno dichiarato che il sedile di guida era reclinato all'indietro

Pacciani Pietro che si trovava in compagnia di Vanni Mario.

Anche in questo caso si tratta, a parere di questa Corte di assise di appello, di un riscontro decisivo e logicamente insuperabile.

****

Diverse conclusioni debbono invece trarsi, a parere di questa Corte di Assise di Appello, in ordine alla affermata responsabilità penale di Vanni Mario per il contestato duplice omicidio di Calenzano.

Come si è già visto più sopra, secondo quanto accertato dagli organi investigativi e ricostruito poi in sede peritale:

> *il 23 ottobre 1981, venerdì, alle ore 11 del mattino i Carabinieri di Calenzano - Firenze - venivano avvertiti che in località Le Bartoline, zona di Travalle di quel paese, era stato rinvenuto il cadavere di un uomo.132*
>
> *Su posto convergevano ufficiali dei Carabinieri e personale della Questura di Firenze i quali ivi potevano constatare che una autovettura marca Wolkswaghen tipo Golf era parcheggiata su una strada di campagna non asfaltata, senza sfondo, a cinquanta metri dalla via dei Prati, con la parte anteriore rivolta verso i campi, con il vetro anteriore destro completamente infranto e i due sedili anteriori ribaltati all'indietro e poggianti entrambi sul sedile posteriore.*
>
> *Alla distanza di tre metri sul lato sinistro anteriore della macchina giaceva il corpo di un giovane seminudo che presentava evidenti tracce di violenza da arma da fuoco e da arma da punta e taglio.*
>
> *Dalla parte opposta, a cinque metri dalla parte anteriore destra delle vettura, veniva rinvenuto il corpo di una giovane donna in posizione supina anche questo con segni di colpi di arma da fuoco e di coltello e con la avvenuta escissione della regione pubica.*
>
> *I due giovani venivano identificati in Baldi Stefano e Cambi Susanna nati rispettivamente il 28 maggio 1955 e il 2 ottobre 1957.*
>
> *Venivano rinvenuti cinque bossoli vicino allo sportello anteriore destro, espulsi da pistola calibro 22 L.R. ed altri due, uno all'interno della macchina ed uno all'esterno vicino alla*

portiera sinistra.

Secondo i Carabinieri i due ragazzi, dopo avere cenato in casa della madre del Baldi ed avere detto che si recavano in Firenze a casa della Cambi, in realtà si erano recati per appartarsi in intimità nel luogo ove poi verranno rinvenuti assassinati.

L'assassino o gli assassini aveva (o avevano) estratto i cadaveri dalla portiera anteriore sinistra visto che la destra risultava chiusa con il fermo di sicurezza.

Poche ore dopo e, cioè, alle ore 00.30 del giorno 24 ottobre due confidenti dei Carabinieri riferivano che quel giorno ed all'ora del delitto mentre percorrevano a bordo di una autovettura la via Mascagni di Calenzano per andare in via Prati avevano notato, poco prima del ponte sul fiume La Marina, una vettura provenire dalla direzione opposta a forte velocità: si erano fermati onde evitare incidenti, avevano segnalato il pericolo lampeggiando con i fari abbaglianti ed avevano così potuto notare che si trattava di una macchina " tipo sportivo di colore aragosta o rosso sbiadito condotta da una persona di apparente età 45-50 anni, stempiata e dal viso e dallo sguardo stravolti, con lineamenti tondeggianti...".

Dalla perizia medico-legale emergeva:

- che il Baldi era stato attinto da quattro colpi di arma da fuoco e da quattro di arma da punta e taglio e che la morte del medesimo era stata cagionata da anemia acuta metaemorragica derivante da un colpo di arma da fuoco all'emitorace destro che aveva trapassato il polmone destro, il cuore e il polmone sinistro arrestandosi infine presso l'emitorace sinistro mentre i colpi da arma da punta e taglio erano stati inferti o in prossimità della morte o dopo il decesso;
- che la Cambi Susanna era stata attinta da due colpi.

entrambi mortali, all'emitorace destro – trapassando i relativi proiettili l'aorta toracica l'uno e il polmone destro e il cuore l'altro – e da altri colpi da arma da fuoco non mortali e da due coltellate inferti in limine vitae o dopo la morte in regione toracica anteriore e in regione dorsale destra;

- che i due giovani erano morti all'interno della loro automobile in ora prossima alle ore 24 133 del 22 ottobre 1981;
- che dopo la morte i due giovani erano stati estratti dalla vettura dalla portiera anteriore sinistra e portati ove poi vennero trovati;
- che la escissione della regione pubica della Cambi Susanna era stata prodotta da una unica persona e con lo stesso mezzo tagliente in quanto le piccole differenze riscontrate tra i tagli superiori e quelli inferiori erano dovuti soltanto al differente modo di usare la stessa lama;

Veniva svolta altresì perizia balistica che accertava che i sette bossoli che erano stati rinvenuti erano di cartuccia marca Winchester calibro 22 L.R., avevano impresso sul fondello la lettera H ed erano stati sparati tutti con pistola marca Beretta calibro 22 L.R., modello serie 70.

Il Lotti Giancarlo, circa tale delitto aveva dichiarato:

- di non avere in alcun modo partecipato a quei due delitti;
- che aveva saputo degli stessi e che gli autori erano il Vanni ed il Pacciani dai medesimi in occasione degli omicidi del 1985 in località Scopeti di San Casciano Val di Pesa;
- che, in particolare, quella volta aveva notato allontanarsi dalla zona ove erano stati uccisi i due giovani francesi, una

133 fra le 22,30-23 e le ore 24 si legge nella perizia medico-legale

macchina grossa e nera ed aveva riferito la cosa al Vanni ed al Pacciani:

- *che costoro gli avevano detto che ivi si trovava un loro amico, un rappresentante di commercio che era " finocchio ", Faggi Giovanni, il quale aveva preso parte agli omicidi di Calenzano indicando loro il posto e la coppia da uccidere e consentendo loro dopo i delitti di andare a casa sua a lavarsi le mani;*
- *che lui mai aveva visto in faccia il detto Faggi che non conosceva.*

Con riferimento a tali emergenze di fatto e processuali il primo giudice dopo avere affermato che nel caso di specie non era ravvisabile di certo abbondanza di riscontri, diversamente da quanto era accaduto per gli altri casi di omicidio dei quali si è parlato, cosa d'altro canto prevedibile visto che il Lotti non aveva partecipato in alcun modo alla uccisione dei due giovani ma aveva saputo degli omicidi quattro anni dopo da coloro che gli avevano detto di esserne gli autori e, cioè, dal Pacciani e dal Vanni, rilevava che comunque due elementi logici conducevano inesorabilmente ad affermare la penale responsabilità del Vanni Mario.

In primo luogo il fatto che la stessa arma e lo stesso tipo di cartucce che negli anni successivi verranno usate per la commissione degli ulteriori delitti dei quali si è parlato, vennero utilizzate anche per uccidere Cambi Susanna e Baldi Stefano.

Su ciò non poteva esservi alcun dubbio giacché tutte le numerosissime perizie che erano state svolte lo avevano accertato, escludendo ogni possibilità di errore: tutti i giovani trucidati nei delitti dei quali è processo lo furono con la medesima arma: una pistola Beretta calibro 22 con le caratteristiche tecniche che sono state riportate più sopra.

D'altro canto anche l'autore delle escissioni era stata sempre la stessa persona come avevano accertato i periti De Fazio, Galliani e Luperto nel loro elaborato: i quali avevano persino effettuato analisi elettroniche delle immagini sì da potere affermare che era stata la stessa persona a porre in essere quelle lesività da taglio che poi erano state riscontrate in tutti i casi dei quali si è parlato.
E poiché vi era prova ampiamente provata che i precedenti omicidi erano stati commessi da Pacciani e da Vanni il primo dei quali era colui che sparava ed il secondo procedeva ai tagli delle parti anatomiche delle ragazze appena uccise, non poteva che trarsene la conseguenza che costoro avevano assassinato anche i due giovani di Calenzano.

Come si è detto sopra le conseguenze tratte dalla Corte di Assise di Firenze non appaiono però condivisibili a questo giudice di secondo grado.
Ed invero se non può di certo ignorarsi la estrema probabilità, proprio per le ragioni indicate dal primo giudice, che il Pacciani ed il Vanni siano gli autori anche di tali ultimi duplici delitti, non può peraltro neppure dimenticarsi che in questo caso il Lotti Giancarlo, unica persona che ne ha parlato, non ha raccontato accadimenti ai quali lui stesso aveva direttamente e personalmente assistito (nel qual caso bene si sarebbe potuto dare ingresso quale riscontro alle sue dichiarazioni alla logica di un ragionamento) ma, invece circostanze che gli sono state, a suo dire, raccontate da altri e, addirittura, alcuni anni dopo, dagli stessi autori dei crimini e, cioè da Pacciani e da Vanni.
Si tratta quindi di una dichiarazione del relato laddove la ricerca dei riscontri deve essere, come è noto, ancora più pregnante e severa dei casi normali e, cioè dei casi in cui il dichiarante o chiamante in correità racconti circostanze delle quali affermi di avere conoscenza diretta.
Ed invero, come è noto: " *La chiamata in reità "de relato", che rappresenta una fonte indiziaria affine, nella struttura, alla testimonianza indiretta, a differenza della chiamata diretta in reità - la quale può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza qualora la stessa abbia trovato riscontri in*

elementi esterni che, pur non riguardando in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, siano comunque tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa - può integrare il grave indizio di colpevolezza solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci in relazione alla persona incolpata e al fatto che forma oggetto dell'accusa. Ed invero, quando la dichiarazione del chiamante si riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, non è sufficiente il controllo sulla sua mera attendibilità intrinseca, ma è necessario un più approfondito controllo del contenuto della dichiarazione, mediante la verifica, in particolare, della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti." Cassazione penale sez. I, 12 marzo 1998, n. 1515 Ced Cassazione 1998

Ed ancora: *" Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni " de relato " o indirette, deve riguardare non soltanto colui che le rende ma anche colui dal quale sono stati appresi i fatti oggetto delle dichiarazioni. Affinché, dunque, tali dichiarazioni possano costituire fonti dalle quali dedurre elementi indiziari, anche soltanto ai fini propri dell'art. 273 c.p.p., è indispensabile che le stesse subiscano un analitico e rigoroso vaglio e trovino conforto di veridicità in riscontri esterni quanto mai obiettivi e certi ". Cassazione penale sez. I, 12 novembre 1993 Mass. pen. cass. 1994,fasc. 2, 51*

In circostanze come la presente insomma non solo il giudice ha l'obbligo di valutare la attendibilità del dichiarante e ricercare i riscontri alle sue dichiarazioni ma la stessa cosa deve fare nei confronti di coloro e di colui che ha fornite le informazioni al dichiarante stesso o al chiamante in correità al fine di accertare, anche in questo caso, l'attendibilità di tale ultimo personaggio e di riscontrarne le dichiarazioni rese a colui che poi si renderà chiamante in correità.

Nella fattispecie che ne occupa non vi è alcuna possibilità di procedere ad operazioni di questo tipo giacché, naturalmente, il Vanni nulla ha dichiarato al riguardo guardandosi bene quindi dall'ammettere di avere detto al Lotti di avere partecipato alla uccisioni della Cambi e del Baldi.

Con riguardo a tali delitti dunque si impone l'assoluzione di Vanni Mario (i reati di cui ai capi da M a P sono stati contestati solo al Vanni ed al Faggi) per non avere commesso i fatti.

APPELLO DEL DIFENSORE DI LOTTI GIANCARLO

Il difensore del Lotti ha lamentato nella sua impugnazione esclusivamente la entità della pena inflitta al suo patrocinato dalla Corte di Assise di Firenze ritenendola ingiusta e comunque esagerata e richiedendone una diminuzione:

- per concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.;
- per giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche;
- per riduzione, comunque, della pena al minimo edittale.

Tutto ciò è stato chiesto in ipotesi giacché in via preliminare il medesimo appellante ha richiesto che la Corte sollevi questione di legittimità costituzionale del disposto dell'art. 8 della legge 12.07.1991 n. 203, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, ove non si ritenesse la detta norma immediatamente applicabile al medesimo Lotti.
Ed infatti, ha sostenuto il medesimo appellante, la posizione di Lotti Giancarlo non si differenzia in nulla da quella delle persone indicate nell'art. 8 della citata legge essendosi anche lui dissociato dai suoi complici ed essendosi abbondantemente adoperato per evitare che l'attività criminosa in corso fosse portata a conseguenze ulteriori, confessando tutti i delitti ai quali aveva partecipato e fornendo alla autorità sufficienti elementi per individuare e perseguire i suoi correi.
Non concedere al Lotti le consistenti diminuzioni di pena previste dalla legge della quale si parla determinerebbe ad avviso dell'appellante somma ingiustizia, nessuna ragione essendovi per escludere il Lotti dalla legislazione premiale della quale si parla, e disparità evidente con persone che si trovano nella sua medesima posizione.

E' opinione anche di questa Corte di assise di Appello che la questione proposta sia manifestamente infondata.
Ed invero, come emerge in modo chiaro dalla lettura dell'art. 8 della legge n. 203/91, che ha convertito il D.L. 13 maggio 1991 n. 151, la detta norma

riguarda esclusivamente " i delitti di cui all'art. 416 bis c.p." e non altri e quindi soltanto coloro che abbiano effettuato attività collaborativa nell'ambito di tali delitti.

Esistono nel diritto positivo, come è noto, anche altri casi nei quali il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre una legislazione premiale ed uno di questi è quello di cui all'art. 73, settimo comma del D.P.R. n. 309/90 il quale prevede una notevole diminuzione di pena per coloro che prestino collaborazione, con le modalità ivi previste, ma pur sempre nell'ambito dei delitti di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti.

Al di fuori dei casi previsti specificatamente dalla legge non esiste la possibilità di applicazioni analogiche, come richiesto, trattandosi sempre di fattispecie diverse e non avendo il legislatore, nella sua ampia discrezionalità, previsto legislazione premiale anche con riguardo alla generica delinquenza.

La norma citata dall'appellante pertanto non appare contrastante con il disposto dell'art. 3 della Costituzione giacché non regola in misura diversa situazioni identiche ma, al contrario, si applica soltanto a situazioni che debbono essere identiche e non, come nella specie, diverse fra di loro.

La proposta questione è dunque manifestamente infondata.

Né appare concedibile a Lotti Giancarlo la attenuante di cui all'art. 114, primo comma c.p., non sembrando davvero di minima importanza l'opera svolta dal medesimo nella preparazione e nella esecuzione dei reati.

Ed invero, come è noto: " *L'art. 114 c.p. costituisce un'eccezione al principio che ispira il concorso di persone nel reato, per cui esso va interpretato in maniera rigorosa. Pertanto detta norma trova applicazione laddove l'apporto causale del correo risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale. Conseguentemente, non si deve ridurre il relativo giudizio a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare - attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi l'attenuante in parola solo se l'efficienza causale sia minima, cioè tale da poter*

essere - in via prognostica - avulsa dalla seriazione causale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'azione criminosa. (Fattispecie in cui non e' stato ritenuto minimo il contributo alla consumazione del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente costituito dalla custodia della droga)." Cassazione penale sez. VI, 21 gennaio 1994 Giust. pen. 1994,II, 392 (s.m.) Mass. pen. cass. 1994,fasc. 3, 74

Orbene nella fattispecie all'esame di questa Corte non appare davvero, alla stregua dei principi sopra riportati, che il comportamento del Lotti possa venire avulso tranquillamente dalla seriazione causale senza apprezzabili conseguenze pratiche.

Basti considerare, e la circostanza sarebbe già di per se decisiva, che il medesimo Lotti ha dichiarato, e questo giudice non ha alcun motivo per non credergli, che nel caso degli omicidi dei due tedeschi in Giogoli, lui fu il primo a sparare e che quindi certamente ha partecipato in prima persona alla fisica eliminazione dei due giovani se si tiene presente che tutti i proiettili esplosi in quella occasione, prima dal Lotti e poi dal Pacciani, sono andati a segno cagionando ferite mortali ai due turisti.

Nei restanti casi non risulta che il Lotti abbia partecipato personalmente ai materiali assassinii delle altre vittime, anche se appare molto probabile che in qualche modo lo abbia fatto visto che, come si è detto sopra, mai aveva svolte le assunte funzioni di palo, ma, tuttavia, era sempre il Lotti la persona che si dava da fare per scoprire giovani coppie in amore, e dove le medesime andavano in cerca di intimità per poi riferire il tutto al Vanni ed al Pacciani per la fase esecutiva.

E non si dimentichi che nella organizzazione preventiva dei delitti – sempre a stare alle sue sole dichiarazioni – il Lotti stesso partecipava in prima persona effettuando addirittura i sopralluoghi che i complici gli chiedevano onde accertarsi che poi tutto andasse bene.

Circostanze tutte quelle appena dette che escludono di per se anche la sola possibilità di ritenere la dedotta minima importanza della partecipazione del Lotti ai fatti criminosi.

D'altro canto non si dimentichi che il Lotti, sotto un profilo meramente

criminale, si differenzia ben poco dal Vanni o dal Pacciani dei quali appare forse moralmente migliore unicamente per la necessità da lui sentita di confessare i suoi delitti e raccontare quelli degli altri.

I periti che ebbero a visitarlo hanno rilevato ad un certo punto del loro elaborato infatti che: " ...*non ci siamo trovati di fronte ad un soggetto dipendente, passivo e facilmente spaventabile e suggestionabile, ma al contrario abbiamo incontrato un uomo determinato, sfuggente...tutto privo di empatia e di rincrescimento*"

Egli è apparso non già, come da lui dichiarato, un " *mero "palo", quanto, invece, un... attento collaboratore degli assassini...gratificato dal proprio ruolo e stimolato da quanto osservava...*" .

Con la conclusione che: " *trattasi quindi di uomo apparentemente immune da patologie somatiche e psichiche di rilievo ma orientato in senso omosessuale e connotato da forti istanze di carattere perverso...tali da essere parte della sua personalità delle sue scelte e della sua stessa interazione con l'esterno*".

Anche da tali conclusioni dunque emerge che il Lotti si guardò bene dal fornire una partecipazione ai fatti delittuosi qualificabile come di minima rilevanza, partecipandovi invece in prima persona, come si è visto, quanto meno nella organizzazione dei delitti, almeno una volta nella fisica eliminazione delle vittime ma, molto probabilmente, anche se di ciò non vi è prova alcuna, svolgendo attività fisicamente assassine né più né meno come il Pacciani ed il Vanni.

Non compete dunque a Giancarlo Lotti la richiesta attenuante.

Diverso discorso invece deve farsi, ad avviso della Corte, circa il richiesto giudizio di prevalenza della attenuanti generiche, già concesse dal primo giudice, sulle aggravanti contestate.

La Corte di Assise di Firenze ha escluso la possibilità di tale giudizio di prevalenza per la gravità dei fatti, per il ruolo svolto dal Lotti, " *di piena e totale collaborazione con i complici (senza mai un attimo di ripensamento ...) ....nonché per il fatto che la confessione dello stesso Lotti non è stata minimamente spontanea, ma necessitata dai risultati delle indagini (per cui senza tali risultati egli avrebbe*

continuato a negare e verosimilmente anche a delinquere ".

Ora se non sono di certo in discussione la gravità dei fatti e il ruolo svolto dal Lotti – che di per se soli avrebbero forse, caso mai, potuto motivare la esclusione della concessione di attenuanti generiche - ciò che appare ingeneroso, gratuito e contraddittorio nei confronti di costui è l'affermare che il Lotti avrebbe confessato grazie ai risultati investigativi ai quali si era arrivati e senza i quali egli avrebbe perseverato nella sua posizione negatoria e, forse, nel delinquere .

Nulla di più errato: come è stato accennato in altra parte della presente decisione può tranquillamente affermarsi invece che senza le dichiarazioni confessorie ed accusatorie del Lotti questo processo non sarebbe neppure nato giacché nulla, dicesi nulla, gli investigatori avevano trovato che potesse sia pure giustificare sospetti sugli attuali prevenuti.

Gli omicidi di Giogoli e di Baccaiano, ma anche quelli di Vicchio e Scopeti sono dimostrativi invero del fatto che la attività investigativa in atto non solo non era riuscita a scoprire alcunché nonostante gli opportuni input che proprio il Lotti Giancarlo le inviava, ma addirittura non riusciva ad effettuare in maniera almeno decente alcune indagini che nel presente processo sono apparse rilevantissime.

Basta pensare alle indagini svolte circa la Fiat 128 del Lotti, su spinta della difesa e disposizione della Corte di Assise che tanto sono state male effettuate da fornire al giudice, come si è visto sopra, dati certamente non corrispondenti alla realtà oppure, addirittura, alla omissione di qualsivoglia indagine in merito a quel Carabiniere di S. Casciano di nome Toscano Filippo Neri sul quale si decideva ad assumere informazioni solo la Corte di Assise visto che Pubblico Ministero e autorità di polizia avevano evidentemente ritenuto la cosa di scarso rilievo.

E si parla nientemeno che della persona che il Lotti ha affermato essere il fornitore di cartucce al Pacciani, tramite il Vanni, consapevole dell'uso che ne sarebbe stato fatto, e che questa Corte non ha potuto sentire avendo avuto notizia che, finalmente, lo stesso si troverebbe indagato proprio per questi fatti.

Sia' di fatto comunque che, come detto, nel presente processo la confessione e la collaborazione del Lotti sono apparsi indispensabili e determinanti al fine di svelare, finalmente, la sordida realtà che si nascondeva sotto i delitti dei quali si parla: non misteriosi quanto intelligenti, colti ed abili serial killer in doppiopetto, molto esperti in sezionature anatomiche, provenienti forse dalla classe sanitaria, afflitti da chissà quali misteriose malattie di mente, giusta gli studi che la scienza medica e i romanzieri hanno svolto al riguardo, imprendibili, beffardi, e, perché no, anche simpatici per la loro abilità nell'eludere ogni investigazione, quanto, invece, la esistenza in una tipica località della Toscana di un gruppo di uomini di campagna, semianalfabeti, quasi sempre in preda agli effetti dell'alcool, tutti afflitti, chi in misura maggiore chi in misura minore, da problemi attinenti in genere la sfera sessuale, che si dedicavano agli omicidi per compensare in qualche modo le loro frustrazioni e i loro mai risolti problemi.

Ma se tali cose sono state scoperte lo si deve in via esclusiva alla confessione di Lotti Giancarlo senza la quale è da pensare che gli investigatori sarebbero forse ancora in alto mare.

E' per queste ragioni che l'opinione della Corte è che possa dichiararsi per Lotti Giancarlo la prevalenza della concesse generiche sulle contestate aggravanti.

CONCLUSIONI

Per tutte le considerazioni sopra svolte non può che concludersi innanzitutto che la impugnata sentenza merita integrale conferma per quanto si attiene alla avvenuta assoluzione di Faggi Giovanni, respingendosi al riguardo l'appello proposto dal Pubblico Ministero.

Circa la posizione di Vanni Mario il medesimo deve essere assolto, come appena detto, dai reati sub M), N) ed O) della rubrica riguardanti il duplice omicidio di Calenzano.

Ribadendosi in questa sede di appello invece la affermazione di penale responsabilità dello stesso Vanni circa tutti i restanti delitti, nel confermarsi la pena dell'ergastolo inflittagli dalla Corte di Assise di Firenze, si riduce invece a otto mesi, per l'avvenuta assoluzione della quale si è detto, il periodo di isolamento diurno.

Circa il Lotti Giancarlo questi, che si è autoaccusato di otto dei dieci omicidi dei quali è processo, è apparso, per tutte le ragioni che sono state sopra esposte ed alla lettura delle quali si rimanda, persona intrinsecamente credibile non soltanto per quanto attiene i propri comportamenti criminali ma anche per quanto riguarda i delitti commessi dai suoi complici.

D'altro canto le sue dichiarazioni accusatorie sono apparse sempre riscontrate in maniera precisa e inconfutabile, così come si è visto sopra.

In parziale modifica della impugnata sentenza la pena che si infligge al medesimo Giancarlo Lotti, per le ragioni appena dette, previo giudizio di prevalenza delle concesse generiche sulle contestate aggravanti, è quella di anni venti di reclusione.

Per la continuazione riguardante i restanti omicidi la pena diviene di anni venticinque di reclusione e, infine, per i reati riguardanti le armi diviene di anni ventisei di reclusione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p. in parziale riforma della sentenza in data 24 Marzo 1998 della Corte di Assise di primo grado di Firenze appellata dal Procuratore della Repubblica nei confronti di Faggi Giovanni, nonché da Vanni Mario e da Lotti Giancarlo, così decide:

1) Assolve Vanni Mario dai delitti sub M), N) ed O) a lui contestati per non aver commesso il fatto e per l'effetto riduce il periodo di isolamento diurno a mesi otto;
2) Elimina le statuizioni civili della sentenza e la conseguente condanna del Vanni al risarcimento dei danni e rimborso delle spese nei confronti delle parti civili Nencini Rina, Cardini Iolanda, Cambi Cinzia;
3) Ritenuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche nei confronti di Lotti Giancarlo, riduce la pena inflitta al Lotti ad anni 26 (ventisei) di reclusione;
4) Conferma nel resto la impugnata sentenza;
5) Condanna in solido gli imputati Vanni e Lotti al rimborso delle spese di difesa e rappresentanza delle parti civili che liquida come segue:

- £ 6.000.000 a favore delle parti civili Frosali Pierina, Mainardi Adriana e Mainardi Laura;
- £ 6.000.000 a favore della parte civile Kristensen Winnie;
- £ 6.000.000 a favore della parte civile Rontini Marzia;
- £ 6.000.000 a favore della parte civile Milca Manetti Rontini;
- £ 6.000.000 a favore delle parti civili Waltraud Sanensen Rusch e Nencini Rina.

Per tutti oltre IVA e Cap come per legge.

Visto l'art. 544 comma 3° c.p.p. indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza.

FIRENZE LI 31 MAGGIO 1999

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Luciana Vigiani

SOMMARIO

1) Appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze con esclusivo riferimento alla posizione di Faggi Giovanni che è stato assolto da quanto a lui contestato.
Motivi. 53

2) Appello dell'Avvocato Stefano Bertini nella sua veste di difensore di fiducia di Lotti Giancarlo nell'interesse di questi e con riferimento alla pena inflitta
Motivi. 53

3) Appello dell'Avvocato Antonino Filastò, difensore di fiducia di Mario Vann
Motivii 55

4) Appello dell'Avvocato Antonio Mazzeo, difensore di fiducia di Mario Vanni.
-ivi 63

...o dei difensori di Vanni Mario 124

...ello del difensore di Lotti Giancarlo 226

Appello del Pubblico Ministero 117

Baccaiano 3

Calenzano 1

Conclusioni 232

Giogoli 6

I singoli episodi delittuosi 164

La credibilità intrinseca di Lotti Giancarlo 87

La sentenza della Corte di Assise di Firenze 21

Le impugnazioni 53

Motivi aggiunti 70

Motivi della decisione 76

P.Q.M. 233

Pucci Fernando 144

Pucci Valdemaro 149

Scopeti 12

Svolgimento del processo 1

Vicchio 9